STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL' ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XIII - Fascicoli 1°-2°
(Gennaio-Giugno 1892)

ROMA
TIPOGRAFIA VATICANA
1892

STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XIII - 1892

ROMA
TIPOGRAFIA VATICANA
1892

IOANNI · BAPTISTAE · DE · ROSSI

LXX · AETATIS · ANNVM

VIII · KAL · MART · MDCCCLXXXXII

FELICITER · EXPLENTI

SODALES · ACADEMIAE · IVRIDICAE · ET · HISTORICAE

CONLEGAE · OPTIMO · BENEMERENTI

EX · ANIMO · GRATVLANTES

D · D

DI UN CICLO DI RAPPRESENTANZE CRISTOLOGICHE

NELLA CATACOMBA DEI SS. PIETRO E MARCELLINO

I.

LE PITTURE DEL CUBICOLO 54 DELLA CATACOMBA DEI SS. PIETRO E MARCELLINO

§ 1.

Pitture della volta.

Nella catacomba dei ss. Pietro e Marcellino, al secondo miglio della via Labicana, non lungi dall'odierno ingresso si trovano tre cubicoli colle pareti adorne di affreschi, già dal Bosio scoperti ed a suo modo studiati. Nella pianta disegnata dopo la morte di quel celebre investigatore dei sotterranei cimiteri cristiani, questi tre cubicoli sono indicati coi numeri 52, 53 e 54 [1]. Il Bosio però prescelse per la sua opera le pitture meglio conservate, e le fece disegnare dal suo migliore disegnatore, Santi Avanzino [2]: cioè tutte le pitture del cubicolo 53, ed alcune del 52 [3]; gli altri « dipinti in parte scoloriti » furono trascurati. Oggi, dopo 390 anni, come è facile immaginare, lo stato dei dipinti ha molto peggiorato: una gran parte dello stucco della volta nel cubicolo 52 è rovinata, e la parte superstite a cagione del-

[1] Bosio, *Roma Sotterranea*, p. 591 D.

[2] Intorno a questo disegnatore ed ai suoi lavori, vedi la mia pubblicazione *Die Katakombengemälde und ihre alten Copien* p. 55-65, ove egli figura come « anonimo ». Dopo ulteriori ricerche sulla storia delle copie delle pitture cimiteriali ho potuto riconoscere il suo nome; siccome ho esposto nella *Römische Quartalschrift* 1891, p. 284 segg.

[3] Bosio, l. c. p. 341-347; Aringhi, *Roma Subterranea* ed. Rom. II p. 69-75; ed. Paris. II p. 33 sg.; Bottari, *Roma Sotterranea* II, tav. CIII-CV; Garrucci, *Storia dell' arte cristiana* II, tav. 44 e 45, 2-4.

l'umidità si è ricoperta di macchie in modo che appena un occhio esperto può riconoscere alcuni contorni delle cornici. Nel cubicolo 54 il rivestimento a stucco si è conservato intero; ma gli affreschi, specialmente della volta, sono coperti da macchie nere e grigiastre; qua e là si osservano soltanto le tracce del colorito di talune figure e delle cornici.

Atteso questo pessimo stato di conservazione, benchè io fossi entrato più volte nei suddetti cubicoli per metà ancora interrati, non mi proposi mai di esaminare le pitture più da vicino. Ma un giorno, avendo condotto a termine un altro lavoro nel medesimo cimitero, e volendo profittare del tempo che mi avanzava, entrai nel cubicolo 54 ed alla fioca luce di un cerino mi posi ad osservare attentamente le languide tracce dei dipinti della volta. Fortunatamente la prima indagine cadde sopra una scena, che è ovvia nelle pitture cimiteriali. Difatti, facendo cadere obliquamente la luce sul dipinto, osservai i contorni di una figura, che riconobbi subito per uno dei *Magi*. In seguito riconobbi a destra un altro Mago, ed appresso la Madonna col divin Figliuolo nel seno. Del terzo Mago non appariva traccia, perchè non fu dipinto. La Madonna, vestita di lunga tunica e senza velo, siede sopra una cattedra a spalliera alta e tondeggiante; sostiene con ambe le mani il divin Figliuolo. I Magi presentano i doni sopra bacili; e sono vestiti del solito costume orientale: calzoni, scarpe, tunica precinta, clamide e berretto frigio (cf. tav. I *A*).

Questa scena, eccetto che nella disposizione delle figure, rassomiglia in tutto il resto alla già nota adorazione dei due Magi dipinta nella stessa catacomba: la Madonna, egualmente vestita ed assisa, tiene con ambedue le mani il divin Figliuolo nel seno. Una tale rassomiglianza dei due affreschi e la loro prossimità fanno supporre che essi siano opera dello stesso pittore.

E così aveva riconosciuto una delle scene della volta. Applicando poi egualmente la luce obliqua, mi rivolsi alle altre scene; ma non riuscii a decifrarne la rappresentanza, e dovetti

rimandarne l'esame ad un' altra volta. Dopo ripetute visite però potei stabilire con certezza il soggetto rappresentato nelle altre scene.

La seconda scena della volta che riconobbi, è quella che corrisponde all' ingresso del cubicolo (tav. I *B*). Qui vidi una figura femminile, che rassomiglia perfettamente alla Madonna del quadro già descritto; essa ha il capo velato, sta seduta sopra una cattedra ed è vestita di lunga tunica. A destra le si avvicina un uomo vestito di tunica lunga e pallio, colla mano destra sollevata e protesa in atto di parlare. Non è difficile indovinare il significato della scena: la donna seduta rappresenta Maria; la figura maschile è l'angelo Gabriele, venuto ad annunziarle la lieta novella dell' incarnazione del Figlio di Dio.

Per questo ripetersi sulla stessa volta la figura della Madonna, mi si presentava spontanea la supposizione che ivi fosse rappresentato un ciclo di scene fra loro connesse. Dopo la scena dell' annunciazione supposi che nel prossimo quadro fosse rappresentata la nascita del Redentore. Ma tutti i miei sforzi di riconoscere siffatta composizione, riuscirono senza effetto; ed abbandonai questa scena per rivolgermi alla seguente. Ivi facilmente riconobbi anzi tutto due figure maschili nell'atteggiamento che fa ricordare i santi nelle scene di introduzione dell'anima cristiana nel paradiso; essendo essi rivolti ad una terza figura, che è in mezzo a loro. Questa però non è in atteggiamento di orante, ma in atto di piegare il ginocchio. Qui adunque non si tratta della nota scena di introduzione dell' anima nel paradiso. Che poi queste tre figure fossero i tre Magi, non potei al primo tratto supporlo, non apparendomi essi vestiti del solito costume orientale. Ma tuttavia essi sono senza dubbio i Magi nell'atto di additare colle mani alzate la stella, la quale era la guida nel viaggio alla culla del neonato Re (tav. I *C*).

La stella sui monumenti antichi ha la forma tuttora usata: parecchi raggi (da 5 a 9) convergenti in un punto commune.

In tal forma essa è rappresentata nel bell'affresco della Madonna col profeta Isaia nel cimitero di s. Priscilla; nell'epitafio di SEVERA, ed in fine su di un gran numero di sarcofagi ed altri monumenti riprodotti nelle relative pubblicazioni [1]. Nel nostro quadro però la stella ha la forma del monogramma precostantiniano di Cristo, ⳩, il quale si compone delle due iniziali del nome Ἰησοῦς Χριστός. Non è questo il primo esempio della sostituzione del monogramma alla stella; su di un affresco della catacomba di di s. Ciriaca, pur troppo mal conservato, uno dei Magi addita in egual modo il monogramma di Cristo, il quale però ha la forma costantiniana ☧ (ΧΡιστός).

L'evangelista Matteo (c. 2, 10) accentua, che i Magi ebbero grandissima gioia nel vedere la stella: « *videntes autem stellam gavisi sunt gaudio magno valde* ». Questa allegrezza con intenzione speciale è stata espressa nel nostro quadro: il Mago a destra corre verso il monogramma di Cristo, quello nel mezzo piega il ginocchio e lo adora.

Ma mi restava ancora sempre a chiarire il terzo quadro, e tornai ripetutamente ad esaminarlo. Io cercava di vedervi in ogni modo rappresentata la scena della nascita di Cristo; la quale per il nesso colle tre scene precedentemente riconosciute, io supponeva dover essere stata figurata in questo quadro. Peraltro i miei sforzi riuscirono indarno. Se non che dopo aver tratto pazientemente un lucido di ogni più minuto tratto del pennello, vi riconobbi la composizione seguente: una figura maschile in atto di tenere la destra sulla testa di un fanciullo orante (tav. I *D*). Prescindendo dall'atteggiamento del fanciullo, la composizione mostra molta somiglianza colle scene della guarigione del cieco; come, per citare un esempio del medesimo cimitero,

[1] Lehner, *Die Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten* Tav. I 1, III 23, V 36 e 41, VI 52 sg. 56-58, VIII 76 e 85; Liell, *Die Darstellungen der allerseligsten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria auf den Kunstdenkmälern der Katakomben* Tav. V e p. 222, 251, 253 sg. 267, 270, 276, 279, 285, 287.

nell' affresco del prossimo cubicolo 53. Quindi nulla sembrava ostare a dare un eguale significato alla scena testè descritta.

Minore difficoltà incontrai nel decifrare il quadro centrale della volta; nel quale è rappresentato un gruppo già noto da altri affreschi. Nel mezzo sta seduto Cristo colla destra alzata, e, come viene da sè, stringe un volume nella sinistra; è vestito al modo solito: tunica lunga, pallio e sandali. Ai piedi di lui sta lo scrigno dei volumi col coperchio a fianco; a destra ed a sinistra sono quattro figure maschili egualmente vestite come Cristo (tav. I, nel centro). Nel primo fascicolo dei miei « *Studien über die altchristlichen Bildwerke* » dimostrerò che questa e simili composizioni rappresentano « scene di giudizio », nelle quali Cristo in mezzo ai Santi è effigiato nell'atto di giudicare le anime dei trapassati.

Da ultimo restavano ancora a decifrare i quadri dipinti nei quattro angoli della volta medesima.

Quello nel secondo angolo a sinistra (tav. I *a*) è la parte meglio conservata di tutta la volta; i contorni sono così bene discernibili che io già nelle mie visite anteriori ne aveva riconosciuta la composizione, cioè una figura vestita di lunga tunica e pallio, con ambe le mani alzate in atto di preghiera. Nel quadro opposto (*c*) è pure effigiata una eguale figura. Le figure degli altri due quadri (*b*, *d*) sono vestite di tunica corta; se anch'esse fossero in atteggiamento di oranti, non potei per lungo tempo stabilire con certezza; ma lo supposi per analogia con gli affreschi della volta di una camera vicina, ove nei quattro quadri angolari si avvicendano due figure maschili e due femminili, tutte in atteggiamento di oranti [1].

Essendo arrivato a questi risultati coll' esame delle sbiadite pitture, ne diedi communicazione in un'adunanza dei *Cultori di archeologia Cristiana* [2]; e la conseguenza ne fu che la Commissione di Ar-

[1] Bosio, *Roma Sotterr.* p. 351; Aringhi, *Roma Subterr.* ed. Rom. II p. 79; ed. Paris. II p. 35; Bottari, *Roma Sotterr.* II tav. CVII; Garrucci, *Storia dell'arte crist.* II tav. 46, 2.

[2] Su questa communicazione apparvero varie relazioni in periodici scientifici; fra i quali basti ricordare i seguenti: *Académie des inscriptions et belles-lettres*, 6 Marzo 1891;

cheologia sacra fece sgombrare la terra che riempiva a metà quei tre cubicoli: la qual cosa per lo studio ulteriore dei dipinti, e per la preparazione delle tavole per la pubblicazione era assolutamente necessaria. Alcune delle rappresentazioni si ripetono in tutti i tre cubicoli; ed essendo il loro stato di conservazione migliore nei cubicoli 52 e 53, mi riuscì più agevole, con l'aiuto di esse, la restituzione delle più deperite. Si aggiunga ancora che all'esame dei dipinti, prima che il cubicolo fosse sterrato, si aggiungevano grandi difficoltà materiali; non avendo potuto osservarli che stando in ginocchio od anche disteso per terra, e così parimenti dovetti fare i lucidi. Ma dopo lo sterro del cubicolo scomparvero queste difficoltà, ed inoltre fu possibile di lavare quei quadri, nei quali non poteva ancora bene discernere la rappresentazione. Con tale processo furono tolte in parte le macchie di umidità, e risaltarono più chiari i contorni delle figure, in modo che fu chiarito ogni dubbio sulla loro significazione. La speranza di ritrovare fra la terra iscrizioni od almeno qualche loro frammento, rimase delusa; tutti i sepolcri erano stati già violati e le loro lastre di chiusura asportate. Si rinvenne soltanto una lucerna di terracotta.

Mi restava ancora da fissare con certezza le rappresentazioni figurate in tre quadri della volta: cioè quella che io pensai poter figurare la guarigione del cieco, e quelle negli angoli. Le ricerche posteriori, che feci con tutto agio e commodità, mi accertarono che la mia titubanza era fondata: nella guarigione del cieco da me supposta riconobbi invece con certezza il battesimo di Cristo, e nei quattro angoli due figure maschili oranti, avvicendate colla figura del buon pastore; le quali rappresentanze accrescono la grande importanza delle pitture della volta.

Le figure oranti sono vestite di lunga tunica e pallio; sul lembo della meglio conservata (tav. I *a*) rimane l'iniziale I.

Bulletin critique 15 Marzo; *The Tablet*, 7 e 21 Marzo; *Osservatore Romano*, 1 Marzo; *Der Katholik* 1891 p. 273 sgg.; *Beilage* della *Allgemeine Zeitung* 17 Aprile; *American ecclesiastical review* 1891, p. 36 sg.

Con questo vestiario nelle rappresentazioni delle catacombe romane, a partire dal terzo secolo, sono effigiati ordinariamente Cristo, gli angeli e i santi, cioè i martiri; giacchè, come è noto, nei primi tempi martiri e santi sono termini equivalenti. Nelle pitture mi era nota soltanto una figura orante vestita con questo costume; quella che si trova nel mezzo dell'arco dell'arcosolio della cripta della Madonna, non lungi dal cubicolo che descriviamo. Essa è disegnata con grande abilità, quasi che, portata dalle nubi, si librasse nell'aria. I tratti fisionomici sono nobili e pieni di espressione; le vesti avvolgono il corpo lasciandone trasparire le svelte forme. Il quadro è racchiuso da due cerchi concentrici e da una corona d'alloro in mezzo ad essi. Il complesso è così armonico, da rendere il quadro uno dei più attraenti nei sotterranei cimiteri cristiani. Le due figure oranti della volta in discorso sono perfettamente rassomiglianti con quelle del quadro ora descritto, e sono opera dello stesso artista.

La figura del buon pastore non presenta nulla di straordinario. Del suo vestiario si può riconoscere con certezza soltanto la *tunica exomis* precinta, che lascia scoperta la spalla destra ed il petto; colla mano sinistra stringe al seno i piedi della pecorella raccolti insieme, e colla destra pendente tiene, come sembra, la fistula. Mentre la figura nell'angolo primo a sinistra (*b*) è meno discernibile; l'altra nell'angolo opposto (*d*) si riconosce con certezza. La giusta posizione del buon pastore colle figure oranti ricorre già nelle più antiche pitture del cimitero di s. Callisto, nelle cripte di Lucina, già pubblicate a colori dal de Rossi nel I volume della *Roma Sotterranea* (tav. X); soltanto che ivi le oranti sono femminili.

Il battesimo di Cristo (tav. I *D*) è così rappresentato: — il precursore Giovanni sta sulla spiaggia del Giordano, tiene il piede sinistro sulla pietra, ed alquanto inclinato tocca con la destra il capo di Cristo; egli è vestito di un povero manto (di pelle?), che lascia scoperta la spalla ed il braccio destro e le gambe dal

ginocchio in giù. Cristo è rappresentato come un fanciullo nudo, nell'acqua, ed in atteggiamento di orante; sopra di lui si libra nella figura di colomba lo Spirito santo. Che Cristo qui sia rappresentato come fanciullo, non è da maravigliarsi; giacchè nelle scene di battesimo sui sarcofagi è rappresentato nella stessa maniera. A ragione qui si ha da notare un' influenza del linguaggio dell'epoca, essendochè i neofiti, perchè spiritualmente rinati nelle acque del battesimo, denominavansi *pueri* oppure *infantes.*

Nelle pitture cimiteriali, eccettuata la rappresentazione del battesimo di Cristo nel cimitero di Ponziano che è di epoca tarda, non si ha riscontro di questa scena che in un affresco delle cripte di Lucina, la cui interpretazione è ancora controversa. Tale rappresentanza adunque, dipinta nel cubicolo 54 della catacomba dei ss. Pietro e Marcellino, è l'unica certa che abbiamo, e la più antica. Inoltre questa scena è anche l'unica, nella quale Cristo sia rappresentato in atteggiamento di orante. Il quale atteggiamento e gli altri dettagli corrispondono al racconto di s. Luca (3, 21): *Factum est autem cum baptizaretur omnis populus, et Iesu baptizato, et orante, apertum est caelum: et descendit Spiritus sanctus corporali specie sicut columba in ipsum* etc.

§ 2.

Le pitture della parete d'ingresso.

Gli affreschi sulla parete interna ai lati dell' ingresso sono meglio conservati di quelli della volta. A destra di chi entra, nello scompartimento superiore è rappresentata la guarigione dell' emoroissa (tav. II *a*). S. Matteo (9, 20 sg.), s. Marco (5, 25 sg.), s. Luca (8, 43 sg.) raccontano questo miracolo; pare che l'artista qui abbia seguito il racconto del primo: « *Et ecce mulier, quae sanguinis fluxum patiebatur duodecim annis, accessit retro, et tetigit fimbriam vestimenti eius. Dicebat enim intra se: Si*

tetigero tantum vestimentum eius, salva ero. At Jesus conversus, et videns eam, dixit: Confide filia, fides tua te salvam fecit. Et salva facta est mulier ex illa hora ».

Nel nostro quadro l'emoroissa sta ginocchioni e con ambe le mani tocca i lembi della veste del Salvatore, mentre solleva alquanto il volto per guardarlo. Il Salvatore, in atto di camminare, rivolto in dietro guarda la donna; tiene la sinistra avvolta nel mantello e poggia la destra al seno. È vestito nel modo solito, cioè di tunica lunga, pallio e sandali; l'emoroissa poi è vestita di tunica e pallio, un lembo del quale le vela il capo.

Nel quadro sottostante è rappresentata la guarigione del paralitico (tav. II *b*). Anche qui Cristo è in atto di camminare, ma dipinto di profilo; volge il guardo al paralitico, che è alla sua destra e già guarito porta sulle spalle il letto colle lenzuola: veste tunica breve precinta ed ha bassi calzari.

Nel quadro superiore alla sinistra dell'ingresso è rappresentata la scena del cieco nato (tav. II *c*). Cristo, poggiato il piede sinistro su di un sasso, tocca colla destra gli occhi del cieco; questi poi colle mani alzate in atteggiamento supplichevole si inginocchia, ed è vestito di tunica corta discinta.

Nel quadro inferiore è rappresentato Cristo colla Samaritana al pozzo di Giacobbe (tav. II *d*). Cristo sta seduto e parla tenendo la destra alzata. La donna, in piedi, in tunica lunga con zona, sta in atto di ascoltare e tiene nella destra la secchia e nella sinistra la corda ad essa attaccata; fra le due figure si vede la bocca circolare del pozzo.

Avendo così decifrato tutto il ciclo delle scene rappresentate nel ricordato cubicolo, le feci fotografare, per averne una copia esatta. Avuto riguardo allo stato deplorevole di conservazione delle pitture, è manifesto che la fotografia potè soltanto dare i deboli contorni delle figure; quindi mi fu necessario rinforzarle col pennello, lavorando sopra il luogo e direttamente davanti agli originali. E così ottenni la copia che presento sulle tavole I, II; la quale è

sufficientissima a dare un' idea esatta dell'originale, che spero in un' altra occasione presentare restituito in tutti i particolari dettagli.

Finalmente mi piace di ricordare che occasionalmente invitai archeologi ed amici dell'archeologia ad esaminare quegli affreschi, e sopra tutto ne pregai il nostro grande maestro, il comm. G. B. de Rossi. Accadde sempre la stessa cosa: da principio essi non videro altro sulla volta che macchie oscure; ma adattando convenientemente la luce, io indicava loro i contorni col dito, ed ognuno di essi senza difficoltà riconosceva ogni figura [1].

§ 3.

Relazione fra le pitture del cubicolo 54 e quelle dei cubicoli prossimi 53 e 52.

Avendo preso in esame il processo tecnico con cui furono eseguiti gli affreschi, constatai che innanzi tutto fu dipinto il cubicolo 54, poi il cubicolo 53 e finalmente il 52.

Quando il pittore prese ad adornare il cubicolo 54, lo stucco era ancora così fresco, che il pennello, spezzando le impronte del lisciatoio, traeva seco la calce fresca in modo che questa s' imbeveva del colore. Ed a questa circostanza debbo ascrivere la possibilità di decifrare i singoli soggetti degli affreschi completamente svaniti. Nel cubicolo 53 l' intonaco erasi già alquanto asciugato, di guisa che il pennello non vi lasciò alcuna impressione. Nel cubicolo 52 finalmente l'intonaco era quasi completamente asciutto, ed il colore non potè penetrarvi; così che in alcuni punti, ove esso è depositato con abbondanza, si può togliere colle dita.

[1] Il chiarissimo commend. de Rossi fu molto soddisfatto della mia scoperta; ed alludendo alla scena della guarigione del cieco mi disse scherzevolmente: « Anche Lei ha fatto un miracolo: ha illuminato i ciechi! »

Nel cubicolo 53 sulle pareti interne ai lati dell'ingresso sono ripetute le scene della guarigione del cieco nato e del paralitico [1], e nel mezzo della volta quella del buon pastore. Per le quattro lunette laterali furono prescelti nuovi soggetti, cioè Noè nell'arca e tre scene di Giona: il profeta gettato in mare [2], ingoiato dal pesce e riposante sotto la cucurbita. Gli scompartimenti intermedii sono adornati con vasi da frutta di colore verdastro, effigiati in forma di secchia da latte con manico [3].

Anche nel cubicolo 52 il pittore ripetè in parte le stesse composizioni: sulla parete interna a destra dell'ingresso il buon pastore e il paralitico, a sinistra Giona gettato in mare e un orante; sopra l'arcosolio [4] a sinistra Giona che riposa e a destra probabilmente il pesce, che rigettò il profeta [5]. L'arcosolio stesso è ornato di una decorazione eseguita in fretta: quella dell'arco è una semplice canna, e quella della lunetta è una specie di stella. Della volta poi il Bosio (p. 395) con certezza assicura « non vi sono figure »; il che è solo esatto in quanto che le parti laterali sono coperte da semplici ornamenti; ma tuttavia nel quadro centrale io ho riconosciuto i contorni di una figura in tunica e pallio che molto rassomiglia all'orante sopra (p. 11) descritta. Essa tenendo la mano destra pendente, ha lo stesso atteggiamento che Cristo nelle scene della miracolosa moltiplicazione dei pani [6]. Anche le tracce delle ceste che si osservano ai lati della figura

[1] Bosio, *Roma Sotterr.* p. 443; Aringhi, *Roma Subterr.* ed. Rom. II p. 71; ed. Paris. II p. 33; Bottari, *Roma Sotterr.* II tav. CIII; Garrucci, *Storia* II tav. 44, 1-3.

[2] Giudicando da composizioni analoghe, non è dubbio che qui fu dipinta questa scena. Bosio la lasciò in bianco annotando: « in questa parte essendo caduta l'incollatura, non si può vedere che cosa vi fosse dipinto ».

[3] Il copista del Bosio cambiò i vasi da frutta in ornamenti fantastici, i quali non trovano alcun riscontro nelle antiche pitture.

[4] Questo è l'unico arcosolio nei tre cubicoli, i quali nel resto hanno semplici loculi. La parte inferiore dell'arcosolio era rinvestita con una lastra di marmo, probabilmente fornita di iscrizione; ma di essa purtroppo non avanza altro che un insignificante frammento dell'orlo inferiore a destra.

[5] Anche qui come nel cubicolo 53 il rivestimento a stucco, sul quale era dipinta questa scena, si è scrostato.

[6] Non faccio menzione della miracolosa scena delle nozze di Cana, essendo che finora appena un'unica volta è constatata nelle pitture, mentre la scena della moltiplicazione

fanno supporre che qui fosse rappresentato appunto questo soggetto. Una eguale composizione è riprodotta nell'affresco dell'unico cubicolo della catacomba *della Nunziatella;* il quale, prescindendo dalle piccole lesioni sulla faccia e sulle spalle della figura del Salvatore, del resto è assai ben conservato.

I soggetti dipinti nei cubicoli 52 e 53 sono adunque in minor numero che quelli del cubicolo 54. La stessa osservazione ha fatto il de Rossi nelle così dette cappelle dei Sacramenti nel cimitero di Callisto; ove due cubicoli hanno un maggior numero di scene che altri tre. Fra questi ultimi vi è la differenza di varii decenni; mentre fra i nostri cubicoli si può trattar tutto al più di alcuni giorni.

La ripetizione dei medesimi soggetti nei tre cubicoli non fu del tutto eseguita in eguale maniera. Nel cubicolo 52 il buon pastore porta una pecorella, mentre nel 53 ha sulle spalle un capretto; in quello egli ha per attributo una siringa, in questo un bastone. In ambedue questi affreschi il buon pastore è vestito di breve tunica precinta con maniche, di mantello cadente all'indietro, e di calzari; in quella vece nel cubicolo 54 è vestito di tunica esomide. Poca differenza poi si riscontra nelle scene della guarigione del cieco e del paralitico, che furono dipinte in tutti i tre cubicoli. Le notate differenze però non si possono ascrivere a diverse mani, perchè le pitture, od almeno le singole scene, furono eseguite da un solo artista. Si debbono piuttosto attribuire alla tendenza di varietà e di simmetria.

L'autore dei nostri affreschi era capace di trattare il pennello con celerità e con sicurezza. La maggior parte delle figure sono ben disegnate ed in atteggiamento regolare; in alcune poi, p. e. nella figura di Cristo nella scena della Cananea, notasi l'influenza del modello classico; in genere non vi si vede quella rigidezza e quel tipo convenzionale che incominciano col

dei pani ricorre frequentemente. Vedi a questo proposito la mia memoria nella *Römische Quartalschrift* 1889, p. 295.

quarto secolo. Un altro argomento per l'età degli affreschi ce l'offre la stella, disegnata in forma del monogramma di Cristo precostantiniano. Se aggiungiamo a questi criteri quello del contenuto dei dipinti, con tutta ragione possiamo conchiudere che essi furono eseguiti sulla metà in circa del secolo terzo.

§ 4.

Spiegazione delle pitture.

Ed ora passiamo alla spiegazione degli affreschi descritti. È evidente che essi sono rappresentazioni sacre, le quali hanno carattere e valore non tanto storico, quanto simbolico. Entriamo adunque in un campo al primo aspetto assai pericoloso; giacchè su di esso molti dotti sono rimasti vittima della loro fantasia. La simbolica antica cristiana offre, è vero, delle difficoltà; ma non sono punto insormontabili. Essa anzitutto non è campo, ove deve esercitarsi la fantasia ma l'intelligenza, perchè si basa sui principii sani e sulle spontanee e semplici leggi che risultano dallo studio comparativo di tutti i monumenti conservati tanto scritti che figurati. Ciò che nelle iscrizioni è detto con parole, sui monumenti è rappresentato con figure. E per citare un concreto esempio, basti far menzione dei due epigrammi di Abercio di Ieropoli, e di Pettorio di Autun, in raffronto colle pitture dei cosidetti cubicoli sacramentali di s. Callisto. Gli uni e gli altri monumenti si rischiarano e si completano a vicenda; ed il loro mutuo accordo dimostra chiaramente, che la simbolica in essi contenuta non era riservata all'intelligenza ed all'uso di singole communità, bensì di tutta la chiesa. Ed è perciò che essi rivelandoci la significazione delle rappresentanze congeneri, le quali a prima vista non sono così esplicite, ci fanno l'officio di vere guide sul campo simbolico.

Una nuova guida ci offrono gli affreschi del cubicolo 54 del cimitero dei ss. Pietro e Marcellino. Ivi si svolge dinanzi ai nostri occhi un ciclo di scene che stanno fra loro in intimo nesso. Il concetto profondo, la chiarezza e l'esattezza teologica delle verità rappresentatevi provano evidentemente, che il pittore non ne è l'autore, ma che esso fu ispirato da persona assai versata nelle verità della fede. La sua idea chiaramente si manifesta nella scelta delle scene e nella loro disposizione; e noi non dobbiamo cercarne molto lontano la spiegazione, perchè tutti gli elementi necessarii ci sono forniti dalla Sacra Scrittura. La spiegazione devesi cominciare colla scena che sta sopra l'ingresso. In questa è rappresentato il mistero dell'Annunciazione e dell'Incarnazione del nostro Signore [1]. Il Dio incarnato è la luce del mondo [2]; e perciò nelle due scene susseguenti il Salvatore è rappresentato come stella che apparisce ai Magi, e poscia adorato da essi nella forma umana [3].

Questo era il primo riconoscimento che i grandi della terra tributarono al figlio di Dio; la prima solenne ricognizione, che gli tributò il suo eterno Padre, ebbe luogo nel battesimo sul Giordano [4], e ciò vediamo nella quarta scena della volta. Per provare la sua divina missione, il Salvatore richiama alle sue opere, cioè ai miracoli [5]. E perciò vediamo far seguito tre scene di miracolose guarigioni. La scelta di queste tre guarigioni non è casuale; Cristo le operò per premiare chi aveva fede in lui [6]. La fede in Cristo e nella sua divina missione era la condizione assolutamente necessaria per conseguire la beatitudine celeste; era il dogma fondamentale, che in sè racchiude tutte le altre verità dommatiche. Nelle antiche iscrizioni questa fede è talvolta

[1] *Luc.* 1, 31-33; *Giov.* 1, 14.
[2] *Giov.* 1, 9; 12, 46; *Luc.* 2, 29-32; *Is.* 60, 1-6.
[3] *Matth.* 2, 11.
[4] *Matth.* 3, 17 coll. 17, 5.
[5] *Giov.* 14, 11 sg; 15, 24.
[6] *Matth.* 9, 22; *Luc.* 18, 42; *Marc.* 2, 5.

espressa con formole precise: *?Lucill*A CR*e*DEDIT *in* I*es*V*m* ☧, leggiamo in un'iscrizione ancora inedita della catacomba di s. Domitilla; un'altra iscrizione dello stesso cimitero supplita dal de Rossi [1] dice: *Iu*CVNDIANVS... *credidit in* CHRISTVM IESV*m*, *vivit* (?) *in patr*E ET FILIO ET ISP*iritu sancto;* una terza finalmente dice del defunto: *in Ch*RISTVM CREDENS PR*a*EMIA LVCIS *h*ABET [2]. Quanto le iscrizioni ci dicono in parole, tanto è rappresentato nelle tre scene delle miracolose guarigioni: esse sono l'espressione della fede nella divinità di Cristo. La scena della interlocuzione del Salvatore colla Samaritana al pozzo di Giacobbe è intimamente congiunta per la stessa ragione; contiene anche l'espressione della fede nell'incarnato Messia [3].

Le rappresentazioni adunque finora da noi discusse, direttamente si riferiscono alla persona di Gesù Cristo, Dio fatto uomo. Egli vi figura con tutta la sua dignità di Messia e di Figlio di Dio, venuto al mondo da Maria Vergine; come la luce di coloro « che sedevano nelle tenebre e nell'ombra della morte » [4].

La luce, che Iddio dà in parte ai viventi per mezzo della fede, ai defunti giusti la dà in tutta la pienezza colla sua presenza. Di essi dice s. Giovanni *(Apoc.* 22, 4 sg.): *Et videbunt faciem eius: et nomen eius in frontibus eorum. Et nox ultra non erit: et non egebunt lumine lucernae, neque lumine solis, quoniam Dominus Deus illuminabit illos, et regnabunt in saecula saeculorum.* Lo stesso concetto esprime il santo evangelista nel descrivere la Gerusalemme celeste (22, 23). Nè meno esplicitamente, a questo proposito, parlano le iscrizioni. Una della catacomba di s. Priscilla, pubblicata dal Boldetti [5], parla alla defunta con ferma spe-

[1] De Rossi, *Bullett. di arch. crist.* 1881 p. 66.
[2] De Rossi, *Inscriptiones christianae* I n. 412 p. 180.
[3] *Giov.* 4, 39. 41 sg.
[4] *Luc.* 1, 79.
[5] Boldetti, *Osservazioni sopra i Cimiteri* p. 370.

ranza che non è stata privata della luce, perchè ha avuto con sè l'ΙΧΘΥΣ, l'immortale [1]:

ΜΑΡΙΤΙΜΑ ΣΕΜΝΗ ΓΛΥΚΕΡΟΝ ΦΑΟΣ ΟΥ ΚΑΤΕΛΕΙΨΑΣ
ΕΣΧΕΣ ΓΑΡ ΜΕΤΑ ΣΟΥ (ΙΧΘΥΝ) [2] ΠΑΝΑΘΑΝΑΤΟΝ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ

« Φῶς τὸ θανόντων, luce dei defunti » chiama Pettorio il Salvatore, appunto per la stessa ragione, nell'epitaffio che pose ai proprii defunti; ed in una iscrizione oggi conservata nella cripta di s. Prassede, si legge che l'anima del defunto fu accolta nella luce del Signore: CVIVS SPIRITVS IN LVCE DOMINI SVSCEPTVS EST [3].

L'idea della luce da Cristo passò a significare la dimora degli eletti, cioè la beatitudine celeste. In una iscrizione di s. Paolo è detto VIA LVCIS [4], cioè « la via del Paradiso »; e Venanzio Fortunato adopera l'espressione LOCA LVCIDA per indicare il Paradiso [5]; un epitaffio della catacomba di s. Ciriaca comincia così: CORPVS HVMO, ANIMAM CHRISTO PETRONI DEDISTI | NAM IVSTAE MENTES FOVENTVR LVCE CELESTI [6]; il vescovo Spes di Spoleto nell'epigramma dedicato al martire Vitale, lo prega che lo aiuti a conseguire i gaudii della luce promessa: HVNC PRECOR VT LVCIS PROMISSAE GAVDIA CARPAM [7]. La stessa preghiera fa la Chiesa ogni giorno per i defunti: « *Ipsis, Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii,* LVCIS *et pacis, ut indulgeas, deprecamur* ».

I defunti prima di essere ammessi alla dimora della luce, alla beatitudine eterna, hanno da essere giudicati. Ed ecco che questo pensiero ci conduce all'ultima scena della volta. Nel mezzo è

[1] Cfr. Wilpert, *Principienfragen der christl. Archäologie* p. 70 sg.
[2] Nell'originale in luogo della parola ΙΧΘΥΝ sta il corrispondente simbolo, cioè il pesce coll'àncora.
[3] De Rossi, *Inscriptiones christianae* I n. 444 p. 192.
[4] Bosio, *Roma Sott.* p. 154; cfr. *Doctrina duodecim apostolorum* ed. F. X. Funk p. 3.
[5] Le Blant, *Inscriptions chrétiennes de la Gaule* I n. 168 p. 229 sg.
[6] Bosio, l. c. p. 700.
[7] De Rossi, *Bullettino* 1871 p. 102.

rappresentato Cristo giudice in atto di pronunciare la sentenza al defunto, il quale nel nostro caso può benissimo essere identificato coll' ispiratore della nostra composizione. La sentenza è essa favorevole? Il defunto era, come lo provano esplicitamente le pitture da lui fatte eseguire, un *fedele*, CREDIDIT IN CHRISTVM IESVM; un *fedele* che ha ottemperato ai precetti della religione. Perciò i santi, che stanno assisi da ambo i lati, intercedono per lui; essi fungono – per usare l'espressione di un'altra epigrafe – in qualità di suoi avvocati: « *pro vitae suae testimonio sancti martyres apud Deum et Christum erunt* ADVOCATI [1] ». Sapendo egli poi il grande rigore del giudizio divino, si rivolge alla misericordia di Dio e ricorda al giudice la parabola del buon pastore, fatta dipingere con questa intenzione, nei due angoli. Tutto ciò influisce a rendere il giudice mite; la sentenza quindi non può essere che favorevole. Di fatti, il defunto è già supposto partecipe della beatitudine celeste: negli altri due angoli egli è effigiato in atteggiamento di orante e prega per i cari superstiti, onde anch'essi lo raggiungano nella beata dimora.

Chiudo la simbolica interpretazione dei dipinti con gli ultimi versi del carme già ricordato di Pettorio; i quali contengono una preghiera, che il superstite fa per i suoi cari defunti e nello stesso tempo aggiunge un *memento* per se stesso: « *Ichthy igitur satia, te supplex rogo, Domine Salvator; bene requiescat mater, te precor lumen mortuorum. Aschandi pater, meis carissime visceribus, tu, cum matre dulcissima (?) et fratribus meis, in pace Domini dormias, tuumque in mente habeas Pectorium* [2] ».

L'ispiratore della composizione da me descritta e dichiarata vi ha espresso una professione di fede così esplicita, che mag-

[1] De Rossi, *Bullett.* 1864 p. 34.

[2] Ἰχθύϊ χό(ρταζ') ἄρα, λιλαίω, δέσποτα σῶτερ.
Εὖ εὕδοι μ(ή)τηρ, σε λιτάζομε, φῶς τὸ θανόντων.
Ασχάνδιε (πάτ)ερ, τωμῷ κε(χα)ρισμένε θύμῳ,
Σὺν μ(ητρὶ γλυκερῇ καὶ ἀδελφει) οἶσιν ἐμοῖσιν.
Ἰ(χθύος εἰρηνῃ σέο) μνήσεο Πεκτορίουο.

giore non si riscontra in verun altro ciclo di rappresentazioni cimiteriali. Ivi spiccano il dogma della divinità di Gesù Cristo, della sua incarnazione da Maria Vergine, e del suo battesimo; quello del giudizio delle anime, della communione dei Santi e della risurrezione alla vita eterna. Questi dogmi sono esplicitamente contenuti negli affreschi; altri poi stanno in intima relazione con questi, oppure sono naturalmente presupposti.

Dopo la spiegazione di questo ciclo di rappresentanze è facile comprendere la ragione, per cui io lo designai come *guida nel campo della simbolica;* ma inoltre esso illustra pienamente la semplice parola FIDELIS, che tante volte ricorre nelle iscrizioni. Non mi diffonderò nello svolgere questa idea; mi limiterò soltanto a porre sotto gli occhi del lettore l'iscrizione che il papa Damaso pose sul proprio sepolcro:

QVI GRADIENS PELAGI FLVCTVS COMPRESSIT AMAROS
VIVERE QVI PRAESTAT MORIENTIA SEMINA TERRAE
SOLVERE QVI POTVIT LAZARO SVA VINCVLA MORTIS
POST TENEBRAS FRATREM POST TERTIA LVMINA SOLIS
AD SVPEROS ITERVM MARIAE DONARE SORORI
POST CINERES DAMASVM FACIET QVIA SVRGERE CREDO

Nell'ipotesi che un pittore avesse voluto rappresentare sul sepolcro siffatto CREDO con soggetti figurati, ne avrebbe dovuto fare questa scelta: il buon Pastore fra le quattro stagioni [1], Cristo nell'atto di sorreggere Pietro sulle onde [2], la risurrezione di Lazaro, e Giobbe, il grande profeta della risurrezione della carne.

[1] Le *quattro stagioni* circondano il buon Pastore nella volta dell'unico cubicolo di Ponziano, e nell'abside sinistra nella cripta dei *pistores* in s. Domitilla. Cfr. Wilpert, *Katakombengemälde* p. 57 sg. e tav. 28 p. 69 sg.

[2] Questa scena non fu constatata fin'ora sui monumenti cristiani.

II.

DEDUZIONI PRATICHE.

§ 5.

La stella.

Una parte principale negli affreschi della volta del nostro cubicolo ha la stella come simbolo di Cristo, simbolo della vera luce discesa sul mondo per illuminare l'umanità. Che la stella abbia questo significato, lo prova la sua forma monogrammatica, composta delle due iniziali dei nomi Ἰησοῦς Χριστός, che nell'epoca costantiniana fu sostituita dal monogramma del solo nome ΧΡιστός (☧). Nel medesimo significato essa figura egualmente sul notissimo affresco della Madonna nel cimitero di Priscilla, ove il profeta Isaia mostra colla destra la venuta della stella da lui predetta; alla destra poi è rappresentato il compimento della sua profezia, cioè la Vergine col bambino Gesù nel seno.

Per tal modo è chiarito il senso simbolico della stella in alcuni bassorilievi esprimenti i tre fanciulli nella fornace di Babilonia, in atto di rifiutare l'adorazione alla statua di Nabuccodonosor e di mostrare la stella [1]. Essi adunque negano di adorare la statua di un re terreno di fronte a Cristo, al quale unicamente l'adorazione è dovuta. Perciò ancora troviamo nei monumenti antichi la scena dei tre fanciulli, che fa riscontro alla scena dell'adorazione dei Magi.

[1] Garrucci, *Storia* V tav. 303, 2; 326, 3; 329, 1; 385, 1.

§ 6.

L'annunciazione nella catacomba di s. Priscilla.

Il Bosio alla p. 541 della sua *Roma sotterranea* pubblicò l'affresco della volta di un cubicolo di s. Priscilla senza averne potuto dare la vera spiegazione. « Le figure – egli scrive – hanno veramente per l'humidità patito assai; di modo che non si possono discernere bene; si vede però una Donna à sedere, et una figura, che stà in piedi avanti di essa in atto di mostrare, ò porgergli alcuna cosa; e però non possiamo determinare, che Istoria quì si accenni ».

Il Bottari ripetendo lo stesso dubbio aggiunge ancora: « Chi sa però, che non sia l'Annunciazione di nostra Signora, espressa in quei rozzi tempi in una forma, che a noi è nuova, e singolare, che siamo avezzi a veder espressi gli angioli con l'ale, dove che gli antichi cristiani, quando gli cominciarono a introdurre nelle loro pitture, espressero senz'esse...? »

Gli archeologi moderni, eccetto qualcuno [1], hanno seguìto la ipotesi del Bottari, e riconoscono in quella scena l'annunciazione. Questa spiegazione è ora accertata; tra l'affresco di s. Priscilla e quello, col quale nel nostro cubicolo incomincia il ciclo delle rappresentanze, vi è una perfetta uniformità: in ambedue la Madonna sta seduta in cattedra, e volta a destra verso l'angelo che si avvicina; in ambedue l'angelo ha la destra protesa in atto di parlare, mentre colla sinistra tiene raccolto il pallio. Questa perfetta consonanza delle due rappresentazioni costringe a vedervi espresso lo stesso soggetto: è certo dunque che anche nell'affresco di Priscilla è figurata la scena dell'annunciazione.

[1] Un dotto tedesco protese di aver « dimostrato » che l'affresco in discorso rappresenta una scena di commiato; ed un altro dotto francese vi credette espressa una scena della vita della casta Susanna

La copia pubblicata dal Bosio e disegnata da Santi Avanzino, fu riprodotta in tutte le opere principali che trattano sulle catacombe; da ultimo il ch. Liell ne diede una copia a colori presa dall'originale. Questa per molti lati è da preferirsi alla prima; soltanto che nella copia del Bosio la cattedra è rilevata con maggiore esattezza, e nella copia del Liell il volto dell'angelo è stato senza ragione del tutto deformato. Perciò io mi riserbo di divulgare la copia esatta di questo sì importante affresco, sulla fotografia presane direttamente. A ragione il dipinto è assegnato al secondo secolo. Il buono stile, la decorazione leggiadra e la circostanza che il cubicolo sulla, volta del quale è dipinta la scena, si trova nella regione dell'arenaria che costituisce la parte più antica della catacomba, comprovano ad evidenza l'esposta opinione.

§ 7.

Il numero ternario dei Magi.

Il numero dei Magi non è determinato dagli evangelisti, e per determinarlo noi dobbiamo consultare la tradizione monumentale ed esaminare tutte le scene dell'epifania che sono pervenute fino a noi. La lista completa di siffatte scene nei monumenti cristiani, noi la dobbiamo al Liell; il quale nella sua opera « *Die Darstellungen Mariae in den Katakomben* » (p. 297) enumera fino a 69 le rappresentanze della adorazione dei Magi. Dieci però di queste rappresentazioni sono frammentarie, e in sei mancano del tutto i Magi. Restano dunque 59 monumenti da prendersi in considerazione per fissare il numero dei Magi. Nei sarcofagi generalmente la composizione è in tutti eguale: da un lato sta la Madonna col divin Figlio nel seno, seduta in cattedra; e dall'altro si appressano i Magi coi loro doni. In questi casi, sui monumenti conservati interi i Magi sono sempre in numero di *tre;* e da ciò risulta, che senza temerità dobbiamo supporre

eguale numero essere stato nelle sculture frammentarie. Allo stesso risultato ci conduce l'esame delle scene dipinte, nelle quali di solito l'adorazione dei Magi è rappresentata in modo uniforme a quello dei sarcofagi: su tutti gli affreschi, il più antico dei quali risale almeno alla metà del secondo secolo, noi vediamo i Magi in numero di tre.

Tutt'altra composizione presentano gli affreschi di s. Domitilla [1] e dei ss. Pietro e Marcellino, nei quali la disposizione varia in ciò che la Madonna occupa il centro del quadro ed i Magi sono disposti ai suoi lati. In questi due casi il numero dei Magi è diverso: una volta sono due, e l'altra quattro. Si può dedurre da questo fatto che nei primi tempi il numero ternario dei Magi era ignoto, e che gli artisti da principio erano incerti, fino a che fu fissato il numero ternario? Nulla affatto; i detti due quadri noi dobbiamo considerarli quali eccezioni. E la ragione per cui in essi non fu osservato il numero ternario tradizionale, dipende – e ciò unicamente – dalla simmetria. Nel cimitero di s. Domitilla il pittore era limitato ad un riquadro lungo e stretto fra due loculi, in quello de' ss. Pietro e Marcellino ad una lunetta di arcosolio. Per dare una disposizione simmetrica alle figure collocò nel mezzo la Madonna col bambino; e dovendo riempire gli spazi laterali fu costretto a dipingere un eguale numero di figure da ambo i lati, cosicchè risultarono quattro e due Magi [2].

A questa conclusione sembra, a primo aspetto, opporsi la rappresentanza espressa sulla nostra volta, dove vediamo soli due Magi, figurati ambedue da un lato, mentre la Madonna è dall'altro; non si può quindi addurre la simmetria per giustificarne il loro numero. Ma se gettiamo una occhiata al quadro,

[1] V. Wilpert, *Die Katakombengemälde und ihre alten Copien* tav. XXI.

[2] Colla stessa ragione di simmetria si deve spiegare la rappresentazione dei sei Magi sul vaso di basalte del museo Kircheriano, dove la scena dell'adorazione è contrapposta all'altra di Cristo con sei Santi.

constatiamo che per il terzo Mago mancava lo spazio. E di fatti che al pittore fosse certamente noto il numero ternario dei Magi, lo prova il prossimo quadro, nel quale esso li dipinse appunto in numero di tre adoranti la stella. Questa particolarità è ancora più notevole, in quanto che, come abbiamo già veduto, la nostra volta e l'altra scena dell'epifania sono opera di un medesimo artista. Ecco adunque che, se sul numero ternario dei Magi, già accertato da tutti gli altri monumenti, si elevava qualche dubbio, questo è ora dissipato. Perciò la questione è definita una volta per sempre nei termini seguenti: il numero ternario dei Magi nei monumenti delle catacombe è comune e risale alla metà del secondo secolo; i pochi casi, nei quali esso è diverso, sono eccezioni, che hanno la loro ragione o nella legge di simmetria o nella deficienza di spazio.

III.

IL SIGNIFICATO DELLE ORANTI.

Sulla nostra volta (tav. I *a*, *c*) noi vediamo avvicendarsi alle due figure del buon pastore (*b*, *d*) le due figure oranti. È notissimo che l'orante è la rappresentazione più prediletta nell'arte antica cristiana; la troviamo nei più antichi monumenti cimiteriali e per tutto il tempo, in cui perdurò l'uso delle catacombe.

Sulla significazione delle oranti molto si è scritto fin'ora. Il Bosio ordinariamente crede che la orante « sia la figura di quella « che forse fu sepellita in quel sepolcro » [1]; una volta la ritiene « sia della Santissima Vergine; essendo posta come dentro un « tabernacolo » [2]; un'altra volta poi è incerto, se essa sia « ima- « gine di donna orante; la quale (se non è della Beata Ver- « gine) potrebbe essere forsi di quella, che fu sepellita nel monu-

[1] Bosio, *Roma sotterr.* p. 233; cfr. pp. 445, 457, 467, 475, 503, 505.
[2] Bosio, *l. c.* p. 273.

« mento » [1]; oppure « forsi i Padroni del Cubicolo, li quali potrebbe « esser facilmente, che in esso fossero stati sepelliti; se però non « vogliamo dire, che siano Imagini d'atri Santi [2] »; finalmente li ritiene rappresentazioni di Santi determinati, i quali sieno in qualche relazione colla catacomba, come p. e. « la santa Matrona Ciriaca » [3], « la santa Novella » [4], e « santa Priscilla » [5]. Il Bottari, che del resto è un po' più circospetto, addottò l'opinione del Bosio (o, come egli sempre scrive, dell'Aringhi), quando questi « giustamente crede che (le oranti) sieno l'effigie di coloro, che « furono qui sepolti [6] », ma la rigettò sempre quando egli dichiara le figure oranti rappresentare Santi determinati, sia la Beatissima Vergine, sia altri Santi [7]. Che le oranti rappresentino Santi, ne era persuaso anche il Bottari; il quale dichiarò in ispecie quelle riccamente vestite « sieno le Imagini d'alcune Sante più « celebri e che fossero in maggior venerazione presso gli antichi « Cristiani » [8]. Assai curioso finalmente è, che tanto il Bosio che il Bottari in due scene dell'introduzione dell'anima nel giardino celeste interpretano l'orante per « una matrona ricca », ed i due Santi introduttori per « due suoi servi o liberti impiegati in ser« vire la loro Padrona in quel santo uffizio » [9], cioè di sorreggere le braccia alzate nella preghiera.

Variano ancora di più le spiegazioni delle figure oranti date dagli archeologi più recenti. A motivo di certe particolarità, l'orante, secondo alcuni, rappresenta « la Chiesa », « la sposa del buon Pastore »; secondo altri « la Beatissima Vergine », « la Chiesa trionfante personificata in Maria »; oppure « la perso-

[1] Bosio, *l. c.* p. 257.
[2] Bosio, *l. c.* p. 471.
[3] Bosio, *l. c.* p. 405.
[4] Bosio, *l. c.* p. 531.
[5] Bosio, *l. c.* p. 549.
[6] Bottari, *Roma sotterr.* II p. 159.
[7] Bottari, *l. c.* II p. 75.
[8] Bottari, *l. c.* III p. 85.
[9] Bosio, *l. c.* pp. 389, 405; Bottari, *l. c.* II pp. 166, 178.

nificazione della fede »; altre volte poi rappresenterebbe « l'anima del defunto », oppure soltanto « l'imagine del defunto », come anche « l'anima beata nel paradiso »; infine essa sarebbe « l'effigie dell'anima nel purgatorio », un « *portrait* del defunto » e forse anche « un semplice ornamento senza alcuna significazione » [1].

Queste sono le sentenze dei diversi autori della interpretazione delle figure oranti. Non si può negare che molte di esse siano ingegnose. Ma non essendo esse basate sullo studio obiettivo di tutti i monumenti, non ci danno una definizione generale e certa del significato delle oranti. Si è obbligati sempre ad ammettere eccezioni; e dobbiamo badare, se l'orante è « accompagnata dal buon pastore », oppure da « due apostoli »; se si trova « nelle scene paradisiache » oppure « fra due pecore »; se è situata « nella volta del cubicolo » oppure « nella immediata prossimità del sepolcro »; se finalmente essa sia « una figura di adulto sul sepolcro d'un fanciullo ». Se, accertate nei singoli casi tali particolarità, si viene alla persuasione di aver trovato il vero significato della orante, non è strano, che un arguto investigatore con intuizione sua propria ci risponda: — Voi vi ingannate; è chiaro che il pittore qua e là nel dipingere le oranti non aveva altra intenzione che di riprodurre un semplice ornamento!

Queste opinioni, che sono tanto discrepanti fra loro e presuppongono tanti requisiti, non possono punto soddisfare, e prese complessivamente sono insufficienti ed inesatte. Siffatto motivo mi indusse a studiare il significato delle oranti più da vicino, e spero che il risultato di questo mio studio darà la soluzione finale alla importante questione.

Debbo premettere anzitutto, che sotto il concetto di orante io comprendo tutte quelle figure espresse in atto di preghiera, colle braccia alzate, alle quali primieramente spetta questa deno-

[1] Per non ripetere quello che intorno a queste sentenze ed ai loro autori è stato già esposto, rimando il lettore alla citata opera del Liell pp. 120, 125 sg. 154, 156, 163, 165, 194 sg.

minazione secondo l'uso comune; in altri termini: io intendo quelle figure oranti che sono effigiate sui sepolcri in genere al tempo del loro uso. Da questo punto di vista io ometto le figure bibliche, come Noè, Abramo, Isacco, Daniele ed altre simili, delle quali alcune ordinariamente, altre qualche volta ricorrono sui monumenti in atteggiamento di oranti. Nè io faccio distinzione, se l'orante sia dipinta o graffita sulla chiusura del loculo, oppure scultа sul sarcofago; se essa comparisca nella volta d'un cubicolo oppure nell'arcosolio, o su di un loculo ordinario: tutte queste sono particolarità di interesse secondario nè influiscono affatto sulla significazione dell'orante [1].

Più volte alle figure oranti è apposto il nome. Così nella catacomba dei ss. Pietro e Marcellino ΗΛΙΟΒΟΡΑ [2]; GRATA nell' ipogeo della vigna Massimi sulla via Salaria nuova [3]; IVLIANE su di un sarcofago Lateranense [4]; FLORIA sopra un altro di Saragozza [5]. Nessuno ha mai dubitato essere questi i nomi dei defunti deposti nei rispettivi sepolcri. E lo prova la circostanza che talvolta presso al nome è apposta l'acclamazione IN PACE come nel così detto cubicolo *dei cinque Santi* nel cimitero di s. Callisto, e talvolta l'intero epitaffio, come quello di VENERANDA in s. Domitilla [6] e due volte nel cimitero Ostriano [7]. In questi casi adunque si tratta certamente di defunti. Nè temo di essere contradetto, se chiamo a raffronto le iscrizioni: anche in queste le oranti stanno in diretta relazione coi defunti. Essendo ciò già per sè evidente, mi limito ad un solo esempio di

[1] Stimo superfluo di trattare più diffusamente questo argomento, essendo chiaro per sè che la significazione d'una figura non è vincolata al materiale sul quale è riprodotta, nè al sito che occupa.

[2] Bosio, *Roma sotterr.* p. 377; Aringhi, *Roma sotterr.* ed. Rom. II p. 105; ed. Paris. II p. 39; Bottari, *Roma sotterr.* II tav. CXX; Garrucci, *Storia*, II tav. 52, 2; Wilpert, *Katakombengemälde*, p. 61.

[3] Garrucci, *Storia* II tav. 69, 2.

[4] Garrucci, *l. c.* V tav. 301, 2.

[5] Garrucci, *l. c.* V tav. 381, 4.

[6] De Rossi, *Bullett.* 1875 tav. I-II; Martigny, *Dictionnaire* p. 369.

[7] Wilpert, *Katakombengemälde* p. 63.

maggiore importanza. Sopra una lastra cimiteriale di s. Domitilla, da me ritrovata e tuttora inedita, è effigiato il busto di una fanciulla orante al disopra di una colonna, e sulla colonna è graffita l'iscrizione SECVNDILLA IN PACE. L'intima relazione tra la defunta e la soprastante figura orante, è ovvia ed evidente.

Perchè gli antichi artisti hanno riprodotte queste figure dei defunti in atteggiamento di oranti? Le iscrizioni sepolcrali contemporanee sono quelle che sole possono dare una risposta soddisfacente a tale domanda; perchè esse sono i soli e veri interpreti dei pensieri di coloro che le fecero incidere, pensieri cioè relativi ai defunti. A noi dunque resta a vedere, con quali particolarità si faccia menzione dei defunti nelle iscrizioni e quale parte venga loro assegnata [1]. I defunti, tanto nelle pitture che nelle iscrizioni, ci si presenteranno nel medesimo aspetto, perchè i monumenti scritti ed i monumenti figurati stanno in intimo nesso fra loro. Ora nelle iscrizioni i superstiti 1° augurano la felicità eterna ai defunti; 2° li suppongono già nel possesso della medesima; 3° augurando ad essi la felicità celeste, li pregano che dopo averla conseguita intercedano per sè superstiti; 4° li suppongono già nella beatitudine celeste e li pregano di intercedere per loro. I superstiti, adunque, si rappresentano le anime dei defunti o nell'atto di entrare nella felicità celeste o già in possesso di essa; e li supplicano per ottenere la loro preghiera. È poi noto che i Cristiani dei primi secoli oravano colle braccia sollevate ed aperte, precisamente nell'atteggiamento in cui vediamo rappresentate le oranti. Da ciò risulta indubbiamente, che le figure oranti ci rappresentano le anime di quei defunti, ai quali è diretta la domanda per la preghiera; – conclusione questa giustificata già da quegli esempi, nei quali alla figura orante è apposto il nome del defunto. Le oranti sono adunque, per darne

[1] Si comprende da sè, che sotto questo punto di vista si ha riguardo soltanto a quelle iscrizioni nelle quali si fa una allusione diretta o indiretta allo stato delle anime nell'altra vita.

una adeguata definizione: – le imagini delle anime dei defunti supposte nella beatitudine celeste, le quali pregano per i loro superstiti, affinchè ancor essi vengano a raggiungerli.

L'esattezza di questa definizione sarà meglio chiarita dalla motivazione delle sue parti, che forse al primo aspetto possono presentare qualche cosa di strano.

I. Ho detto anzi tutto le oranti essere « le imagini delle anime », perchè esse non presentano il *ritratto* del defunto; il quale, anche nel lato senso della parola, presupponga una rassomiglianza nei tratti caratteristici del volto dell'individuo. Soltanto in un caso, nell'orante cioè dipinta sul sepolcro della coniuge di un tale IANVARIVS nella catacomba di s. Domitilla, ove i tratti del volto della figura sono assai accuratamente eseguiti, si potrebbero al primo aspetto supporre « lineamenti individuali ». Ad essa però faceva riscontro una seconda orante, la quale pure offriva « lineamenti individuali », ma senza veruna rassomiglianza con quelli della prima [1]. Se queste oranti fossero state ritratti della defunta, avrebbero dovuto rassomigliarsi perfettamente fra loro.

Ordinariamente i lineamenti del volto delle oranti sono tratti casuali del pennello dei pittori. Lo stesso si dica delle sculture e delle incisioni sugli epitaffi, nelle quali la faccia delle oranti d'ordinario è semplicemente delineata a contorni. Naturalmente le oranti hanno la figura umana; il loro vestiario più o meno è secondo la moda del tempo: e tuttavia non si possono mai chiamare « ritratti ». Esse sono, per dirlo in breve, *figure ideali*. E così si spiega, perchè le figure oranti maschili siano senza barba; perchè alcune rare volte sul sepolcro di un defunto vediamo l'orante femminile, e sul sepolcro d'un fanciullo una orante femmi-

[1] Ai tempi del Bosio ambedue le figure erano intatte (cfr. Wilpert, *Die Katakombengemälde* tav. XXV 2, pag. 56 sg.); quella a destra ora manca, e probabilmente fu vittima dell'esploratore d'Agincourt, che la fece staccare dalla parete per la sua « raccolta ». Fortunatamente prima di questa operazione egli stesso trasse un accurato lucido delle teste di ambedue le oranti, il quale ora si conserva nella Biblioteca Vaticana (Cod. Vat. lat. 9841 fol. 10 v.).

nile velata. Per questa considerazione adottai nella definizione il termine generico « imagini delle anime ».

II. Inoltre coll'espressione: « imagini delle anime supposte nella beatitudine celeste » comprendo non soltanto quelle anime che a persuasione dei superstiti già furono accolte nel paradiso, ma ancor quelle alle quali i superstiti augurano la beatitudine celeste, e pregano che la ottengano. Mentre adunque i superstiti augurano il paradiso alle anime dei loro defunti, se le rappresentano come già accolte eternamente in esso; e perciò le anime si suppongono in atto di pregare per loro.

Sotto questo concetto di oranti non vengono comprese quelle anime, che « abbisognano della consolazione », come leggiamo in un'antica prece liturgica. Merita di riportarne il relativo passo: « *(Omnipotens Deus), sanctorum tuorum nos gloriosa merita, ne in poena(m) veniamus, excusent; defunctorum fidelium animae, quae beatitudinem gaudent, nobis opitulentur; quae consolatione indigent, ecclesiae precibus absolvantur* » [1]. Per le ultime adunque prega la Chiesa, affinchè vengano liberate dalle loro pene; ed è perciò che esse sono da escludere dal numero delle oranti.

Eccoci di fronte ad un'altra questione importante. Le anime dei Santi, delle quali ci parla la prece citata, furono esse rappresentate come oranti? Stando nei termini che al principio ci siamo proposti (p. 29), dobbiamo rispondere affermativamente. Se i congiunti superstiti erano persuasi che le anime dei loro cari, deceduti per morte naturale, erano accolte nel paradiso, a più forte ragione ne dovevano essere persuasi i congiunti dei martiri morti per la fede. È quindi ovvio che dai congiunti superstiti le anime dei martiri della loro famiglia fossero rappresentate, sui loro sepolcri, in atteggiamento di oranti [2]. In base di ciò

[1] Mone, *Lateinische und Griechische Messen* p. 22. L'allusione alla persecuzione: « *(Deus praesta) si quies adridat te colere* », « *si timptatio ingruat non negare* » ci attesta l'alta età di questa prece.

[2] Ciò ebbe luogo probabilmente per s. Cecilia, essendochè l'imagine orante della santa che ora si conserva a fianco dell'antico suo sepolcro, è forse una copia fedele del primi-

noi possiamo supporre che tra le figure di oranti vi siano anche quelle che rappresentano martiri: ma queste stanno in intima relazione coi rispettivi sepolcri. In tali casi i martiri sono riprodotti come intercessori dei loro congiunti superstiti e sono, per così dire, di carattere puramente privato. Noi però non siamo in grado di precisare i singoli casi, perchè i sepolcri sono spogliati delle iscrizioni, le quali sole ci offrirebbero un criterio certo a questo proposito.

Erano i Santi rappresentati a modo di oranti anche sui sepolcri degli altri fedeli, i Santi cioè riconosciuti officialmente dalla Chiesa, e onorati di culto pubblico, come la Beatissima Vergine, gli Apostoli ed i Martiri *vindicati?*

La prece liturgica citata annovera i Santi nella loro qualità di intercessori per i fedeli superstiti, e due iscrizioni contengono la domanda ai Santi del luogo per la loro preghiera, – domande che nei luoghi di special venerazione delle catacombe furono anche graffite dai divoti visitatori; – altre iscrizioni finalmente contengono invocazioni dirette ai Santi in pro dei defunti. Il quesito dunque, che ci siamo fatti, non è senza fondamento. Tuttavia la risposta ne è negativa; giacchè non c'è un solo caso, sia nelle pitture che nelle sculture cimiteriali, ove occorra un Santo rappresentato in atteggiamento di orante.

La Beatissima Vergine [1] è effigiata in atteggiamento di orante soltanto in alcuni vetri a fondo d'oro ritrovati nelle catacombe e sul noto marmo di s. Massimino presso Marsiglia; lo stesso dicasi della nobile eroina s. Agnese, la quale già nei primi tempi ebbe un grande culto. Quanto poi agli Apostoli ed agli altri Santi, la parte loro assegnata nell'arte antica, è quella di raccomandare le anime

tivo quadro in musaico. Lo stesso riscontrasi nella confessione dei santi Giovanni e Paolo. Ivi furono ambedue i martiri, poco dopo la loro sepoltura, effigiati in atteggiamento di oranti; purtroppo soltanto una figura è conservata.

[1] L'unico esempio cimiteriale, nel quale si è creduto di ravvisare la B. V. in atteggiamento di orante, è il noto affresco del cimitero Ostriano. Rimando ad altra occasione di parlarne dettagliatamente in contrario, limitandomi per ora di ricordare le parole del Bottari (*Roma sotterr.* III p. 83): « Certamente non è punto inverosimile che questa donna rappresenti chi fece fare la pittura »

dei defunti al divino giudice e di introdurle nel paradiso. Perciò noi li vediamo figurare nelle scene dell'introduzione ed in quelle del giudizio in qualità di assessori o di *advocati*.

III. Finalmente ho adoperato nella definizione l'espressione « imagine delle anime ». Ciò risulta dalle tanto frequenti espressioni SPIRITVS, ANIMA, ΨΥΧΗ, ΠΝΕΥΜΑ, come pure dall' antitesi dell'anima al corpo, che leggiamo in tante iscrizioni. Il corpo dei defunti riposa nel sepolcro per risorgere il dì del giudizio e per riunirsi all'anima.

IV.

SCOPO FINALE DELLE PITTURE SACRE CIMITERIALI.

I devoti visitatori del *cubiculum clarum* di s. Priscilla ancor nei tempi antichi hanno graffito sulle pareti i loro nomi, come FLORA, IRENE ecc. oppure una breve prece. Immediatamente ai lati della scena della risurrezione di Lazaro si legge: ☧ FELIX VIVAT, poi MARTIVS ☧, e sull' orlo a destra MAR*ce ja*NVARI VIVAS; e nel quadro prossimo rappresentante la risurrezione della figlia di Jairo: ..... VIVAS IN ☧. Il nesso logico fra questi graffiti e le rispettive rappresentazioni è manifesto; i devoti visitatori nel vedere le due scene della miracolosa risurrezione, si ricordarono dei loro cari defunti e inalzarono voti al Signore, affinchè si degnasse farli risorgere alla vita beata.

Una defunta di nome AGAPE seppellita verso la fine del secondo o al principio del terzo secolo nella catacomba di s. Priscilla, supplica nell' epitaffio i *fratres* per un *memento:*

VOS · PRECOR · O · FRATRES · ORARE · HVC · QVANDO · VENI*tis*
ET · PRECIBVS · TOTIS · PATREM · NATVMQVE · ROGATIS
SIT · VESTRAE · MENTIS · AGAPES · CARAE · MEMINISSE
VT · DEVS · OMNIPOTENS · AGAPEN · IN · SAECVLA · SERVET [1]

[1] De Rossi, *Inscriptiones christianae*, II P. I p. XXX.

Dai citati graffiti del *cubiculum clarum* risulta, che tali preghiere dirette ai *fratres* non erano senza effetto; che quindi lo scopo perchè i fedeli decoravano i loro sepolcri con rappresentanze religiose non era solamente quello di adornare le nude pareti. A questo proposito riporto un' iscrizione del terzo secolo del Museo Lateranese [1], l' alta importanza della quale non fu fino ad ora avvertita:

· D · P .
· LVCIFERE · COIVGI · DVLCI·SSIME · OMNEN ·
DVLC·I·TVDINEM · CVM · LVCTVM · MAXIME
RARITO · RELIQVISSET · MERVIT · TITVLVM
INSCRIBI . VT . QVISQVE . DE . FRATRIBVS . LEGERIT . ROGET . DEV
VT . SANCTO . ET . INNOCENTI . SPIRITO . AD . DEVM . SVSCIPEATVR

L' importanza dell' epigrafe consiste in ciò che è specificata la ragione per la quale essa fu posta sul sepolcro: per eccitare cioè i fratelli alla preghiera per la defunta LVCIFERA [2]. Quanto ci dice l' iscrizione a questo proposito, a più forte ragione deve applicarsi alle pitture sacre, colle quali i sepolcri sono decorati; giacchè, come abbiamo appreso dai graffiti del *cubiculum clarum* di s. Priscilla, le pitture non soltanto hanno eccitato i devoti visitatori alla preghiera per i defunti, ma inoltre hanno loro suggerito la forma precisa di questa preghiera. Per meglio chiarire questo, ci serviamo di un esempio. Conduciamo un figlio a visitare il sepolcro della sua madre nel nostro cubicolo 54. L' occhio di lui è colpito dalle scene che vi sono dipinte: nel mezzo

[1] *Museo epigrafico Lateran.* Pil. IX, 10

[2] La stessa ragione è anche esplicitamente addotta in un' iscrizione del principio del quinto secolo del cimitero *Manastirine* di Salona. Vi si tratta di una tale Benigna, moglie di un Marciano *memoriale.* La defunta fu sepolta nel sarcofago, sull' orlo del quale è scolpita la relativa iscrizione (Bulic', *Inscriptiones quae in c. r. museo archaeologico Salonitano Spalati asservantur* p. 288 n. 160). Ma per l'erezione della *basilica maior* il sarcofago rimase interrato completamente. Il marito della defunta fece collocare nel pavimento immediatamente sopra il sarcofago la *tessella* colla seguente leggenda: HIC IN PACE QVIESCET | BENIGNA HONESTA FEMI | NA QVAE FVIT VXOR | MARCIANI MEMORIALIS | FILIA VERO DEXTRAE H F | PRO CVIVS SPIRITVM | MARITVS SVPER ARCAM | TESELIAM FIGI FECIT (*l. c.* p. 323 n. 1339).

della volta Cristo giudice assiso fra i Santi, a lato l'annunciazione, il battesimo, l'epifania e l'adorazione dei magi, il buon pastore, e le oranti; sulle pareti le tre miracolose guarigioni e il colloquio al pozzo di Giacobbe. Nel mirare le singole scene, in lui si risvegliano i relativi pensieri; i pensieri passano in parole e le parole vengono formolate in preghiera. La quale preghiera suonerebbe a un dipresso così: « O Cristo Signore, luce « dei defunti, ricordati di mia madre! Salva la sua anima dalle « tenebre! Essa ha creduto in te, ha sperato in te; perchè tu « sei il promesso Messia. Tu sei la luce del mondo, l'unico e « vero Dio, a cui solo è dovuto ogni onore ed adorazione. Per « illuminare e salvare noi pagani, tu hai voluto incarnarti da « Maria Vergine e farti battezzare nel Giordano. Tu hai ricol- « mato l'umanità di benefizi ed hai risanato miracolosamente gli « infermi ed i ciechi: refrigera anche l'anima della mia povera « madre! Non le sii giudice severo; ma abbi riguardo ai gloriosi « meriti dei Santi che fanno corona al tuo trono. Come hai ri- « portato nell'ovile sulle tue spalle la pecorella smarrita, così « riconduci anche l'anima di lei fra gli eletti, e donale luce eterna. « Dolcissima madre, vivi in Dio e prega per me! » [1]

Non è possibile fare alcuna osservazione a questo modo di comprendere le pitture cimiteriali sacre; esso è spontaneo e non ha nulla di studiato o di ricercato. Lo scopo finale quindi delle pitture sacre [2] si può concretare in questi termini: per coloro che le fecero eseguire, più o meno esplicitamente contengono una professione di fede e di speranza; per i devoti visitatori – se non sempre intenzionalmente, almeno in realtà – esse offrivano un eccitamento ed un indirizzo alla preghiera per i defunti ivi se-

[1] Come chiaramente si vede, la preghiera è in massima parte composta di formole frequentissime nelle antiche iscrizioni.

[2] Debbo avvertire avere io per oggetto le rappresentazioni sacre; essendochè vi sono anche di tali rappresentazioni, le quali hanno un carattere puramente decorativo, oppure sono desunte dalla vita reale, e si riferiscono ordinariamente alla professione esercitata durante la vita; le quali rappresentazioni nulla hanno da fare colle credenze religiose.

polti e ricordati nominatamente nelle iscrizioni; pel sepolcro stesso poi sono un convenevole adornamento.

Tanto per i singoli cicli di rappresentazioni cimiteriali mi riprometto di esporre e dimostrare nella mia opera *Studien über die altchristlichen Bildwerke.*

CONCLUSIONE

Abbiamo discusso intorno ad un ciclo di rappresentazioni, che certamente è uno dei più importanti delle catacombe. Dopo aver esposto le circostanze della scoperta, mi sono studiato d'illustrarlo sotto ogni punto di vista, traendone le deduzioni pratiche relative alla simbolica ed all'iconografia antica cristiana. Ne trassi occasione ancora per dichiarare il significato delle oranti, argomento finora sì variamente studiato; e finalmente per indicare in breve lo scopo finale delle pitture sacre cimiteriali. Quanto al metodo da me applicato, credo di non poter esserne biasimato; esso è rigorosamente positivo, dando ai monumenti il loro vero valore. Quanto alla esposizione poi, ho cercato di evitare le superflue digressioni, senza però pregiudicare alla chiarezza.

GIUSEPPE WILPERT.

UNA LETTERA INEDITA DI S. FRANCESCO DI SALES

Nello scorso settembre 1891 alla Società Storica Volsiniense venne presentato come frutto di loro ricerche dai colleghi i fratelli Vannini lo scritto che pubblichiamo.

Ad essi, ricercatori di antiche memorie, venne osservato nella chiesa di Castel-Viscardo ne' dintorni di Bolsena, un quadro dorato con entrovi un vecchio scritto chiuso tra due cristalli sigillati. Questo religioso modo di conservarlo richiamò la loro attenzione; e riconobbervi una lettera autografa ed integra di S. Francesco di Sales vescovo di Ginevra. Colla più scrupolosa esattezza ne trassero un *fac-simile* dilucidato sopra i cristalli. Fu questo dipoi attentamente disaminato, e trascritto, e fatto soggetto di discussione, cooperandovi anche altri soci [1] per i raffronti speciali e per aiuti e notizie all'uopo.

Raccogliamo pertanto in queste pagine il risultato di siffatte cure ed altre, e critiche e storiche e paleografiche sul nostro bel documento di diplomatica, se non antica, certamente interessante per lo scrittore, per le cose che attesta, e per altre specialità che verremo alla meglio accennando per sottoporle a studi più completi.

Fu ben presto assodato che lo scritto era autografo ed inedito o mancante nel copioso epistolario [2], ed affatto sconosciuto agli scrittori della storia del gran vescovo e dottore [3]. Per cui fin dalle prime mosse ci conviene secondo fedeltà darne le notizie estrinseche, e riportare esattamente il testo colla speciale grafia

[1] Notiamo con riconoscenza i colleghi G. B. DAURELLE, G. CAPTIER, B. CAPOGROSSI-GUARNA, I. CARINI, F. BATTAGLINI.

[2] Si osservò l'edizione 1839 dell'*Œuvres complètes de Saint François de Sales évêque et prince de Genève*, tom III, *Lettres*.

[3] Adoperammo il tanto pregiato lavoro che vien detto del Curato di S. Sulpizio di Parigi. Questi volle tacere il proprio nome, ma con questo lo citeremo, ossia l'ab. HAMON - *Vie de Saint François de Sales évêque et prince de Genève d'après les manuscrits et les auteurs contemporains par m. le curé de Saint-Sulpice.* — Paris, quatrième édition etc., 1862, tom. I e II.

dell'autore, e quindi procedere agli altri punti della disamina critica di questo interessante cimelio.

Il foglio originale ora aperto entro i due cristalli, già fu piegato dallo stesso santo Vescovo in modo, che le sue piegature, come lettera chiusa, su di ciascuna delle quattro pagine formano otto parallelogrammi di circa metri 0,19 per 0,07. Questa notizia è necessaria per ben esaminar la pagina esterna, ove sono la soprascritta di direzione, i sigilli ed una postilla di un'altra mano che offre una specie di sommario del contenuto. Perciò incominciamo a descrivere questa pagina secondo i sopradetti parallelogrammi o riquadri della piegatura.

Un di questi riquadri contiene la soprascritta o direzione della lettera. Tutto è scritto di mano del santo, che vi soprappone il segno della croce; ed in quattro linee dice così: ✠ - *A Monseigneur - Monseigneur l evesque de - Calcedoine premier aumosnier - de Madame* - senz'altro.

In un altro riquadro si vede il sigillo vescovile impresso sulla carta soprapposta ad un' ostia bianca umettata. Così egli chiuse la lettera. Di questo sigillo non intieramente ben impresso, diremo di poi. Notiamo però che è ben riconoscibile la mitra che sormonta lo scudo e le prime lettere della dicitura che gira attorno. È da notare che insieme al sigillo è soprapposto a questo riquadro un brandello di carta staccato da altro dei riquadri nell'atto in cui il fratello aprì la lettera.

Uno dei parallelogrammi, che era la retrocarta della lettera chiusa, riporta, come indicammo, un sommario del contenuto entro il foglio. È scritto da una mano più recente, ma non molto; perchè è di persona che ben fu a conoscenza delle cose ivi trattate. Inoltre ci dà più esplicitamente la data dell'anno della lettera, mentre il Santo nelle parole scritte di suo pugno indica soltanto il giorno, cioè quello della festa degli Innocenti, come vedremo.

Ecco le parole di questo sommario: - *1620, 28 de decembre d Annessy à Turin, l Evesque de Geneve escrivant a l Ev. de Calcedoine son frere et successeur, luy parle 1° des voyages de France et de Piedmont, 2° d une insolence pardonnee, 3° de la reception de la soeur Humbert à la Visitation, 4° d'un employ pour le seigneurs de Ballon.*

Ci riserveremo a far qualche osservazione anche su questo sommario, quando dovremo farne sulle parole della lettera qui compendiata.

In altro dei riquadri si vede un altro sigillo in cera lacca ben conservato, il quale sarà pur descritto nelle osservazioni blasoniche, dichiarandone lo scopo per cui fu posto.

Venendo allo scritto interno vediamo che della stessa mano sono integralmente le altre tre pagine. Delle quali la prima e la seconda furon da lui segnate in testa con una croce secondo che era suo costume.

Si veggono in ciascuna delle tre pagine alcune postille od aggiunte marginali che riporteremo ai propri luoghi. La prima e la seconda pagina son dal santo scritte da cima a fondo del foglio, mentre nella terza la scrittura comincia sei linee più in basso dell'altre due, ed infine porta la sottoscrizione di *Francesco vescovo di Ginevra.*

Per maggiore fedeltà riproduciamo esattamente la grafia originale. E poichè non vi è bisogno per intenderlo che sia questo testo riferito con l'ortografia moderna, non ci permettiamo altro che distaccare alcune lettere, chè congiungendo le parole, riuscirebbero d'imbarazzo ad alcuni.

Appena giova avvertire che gli accenti ed apostrofi ed altri segni ortografici son ben rari; ma son da noi fedelmente riportati ai loro posti. Qualche parola abbreviata con nessi dallo scrittore sarà riferita ponendo tra parentesi le lettere da noi supplite. Altre osservazioni si porranno in nota.

Ecco pertanto il testo fedelmente trascritto della prima pagina.

✠

Ie n'ay encor point receu de commandement de S. A. [1] *pour le voyage de France, monsieur mon tres cher frere, ni ne sçai encor pas quel nombre de personnes ie pourrais mener. Cependant ie me vais praeparant* [2] *affin de n estre pas tout a fait surpris. Que si ie puis vous laisser icy en ma place ie m en iray bien plus ioyeux. Nostre Monsieur le Collateral, me conseille que si ie puis i aille voir comme Madame se porte bien et*

[1] *Son Altesse*, e così più in basso.
[2] Qui ed altrove si adopera l'*e* col segno del dittongo.

exerce plusieurs vertus dignes d'elle affin d en pouvoir parler plus particul(iere)m(ent) au Roy et a la Reyne mere; mays ie vois que ie suis trop pressé pour prendre ce loysir-la, et sur tout en ce tems [1] *que les iours sont si cours, et faudroit une trop grande diligence; car autrem(ent) cela seroit fort a propos. Voyla la lettre de Monsieur de la Pierre, qui a receu asseurance, ainsy qu il m a fait voir, que S. A. l ayme, de quoy ie ne doute point. Si donq vous le iuges a propos vous luy feres le bon office qu'il desire. Vous aures sçeu ce qui s est passé de la part de Monsieur le baron de Tornon, envers Monsieur de la Valbonne.*

Tutto questo si contiene nella prima pagina, la quale inoltre ha nel margine scritta trasversalmente un' aggiunta, che porremo in fine, ove è il suo luogo. Segue la seconda pagina:

✠

Ce qui m'en desplait le plus, c est le mespris de la Iustice, et que sans ma coulpe i en aye esté l occasion; Ie ne sçai pourquoy deux garçons de 20 ou 22 ans vindrent faire un asses deshonneste insolence ceans, avec des huees et urlemens asses grossis; l'un avoit esté laquay de Chappe l aisné, l autre estoit palefrenier de Monsieur le baron de Tornon; or Monsieur le president les fit saysir et emprisonner et dans deux iours me les envoya pour me demander pardon, sans que ni d effect ni de paroles, on leur fit autre chastiment; Le iour suivant Monsieur le baron de Tornon trouva le secretaire de Monsieur le president et luy sautant dessus luy donna des coups de baston en luy disant, tien porte cela a ton maistre. et bienque ie ne sçai pas si ces paroles ont esté preuvees si sçai-ie bien qu elles furent dictes. Ie vous escris l histoire seulement affin que vous la sachies, et parceque Monsieur le president a recouru a Monsieur le Marquis de S.t Damien, qui peut estre, vous en parlera, affin que vous sachies que quant a moy ie ne me suis nullement plaint et avois de tres bon coeur pardonné l insolence la quelle fut sans dout faite

Nell' aggiunta trasversalmente nel margine il contesto seguita: *de guet a pend; et sans que i' aye iamais offense ni les maistres ni les valetz. Mais ie sçai de certaine science qu'il faut dissi-*

[1] Si avverta che era il 28 dicembre, e le giornate brevissime.

muler beaucoup et mespriser toutes les offenses qui le peuvent estre, et que par cette methode on garde la paix et en fin on gaigne les coeurs des plus inconsiderés. Seulement

E così prosegue il senso nella terza pagina, la quale, come dicemmo, lascia al disopra uno spazio vuoto e non ha la consueta croce:

suys-ie marry de ces deux gentilshommes, qui prennent des habitudes si contraires a la courtoysie et generosité a la quelle leur naissance les oblige envers la iustice et tout le monde. Et ie ne doute point que Monsieur le Marquis ne les somme a faire quelque sorte de tesmoignage a Monsieur le president du desplaysir de l avoir ainsy traitté. Mays tout ceci menages-le selon que vous iugeres a propos, car il ne faut pas de lite facere lites, *ni rien dire ou faire qui puisse ennuyer Monsieur le Marquis de S^t^ Damien, puisque il nous fait l honneur de nous aymer, et qu'il oblige chacun par sa vertu a l honnorer. Ensomme c est cela, qu'il faut faire pour fleurir et fructifier. Mays voyla l heure qui m appelle pour me praeparer a la messe, que ie vay dire a la Visit(ati)on pour donner l habit a nostre seur* [1] *Marie* [2] *et a Madamoyselle de Sernieres niece de Monsieur de Pezieu avec le quel ie disneray ceans, Dieu aydant *, de quoy nostre bon P(ere) D(om) Iuste sera bien ayse et moy aussy qui suis*

Monsieur mon frere

V(ost)re tres humble frere et ser(viteur)
Franç(oi)s ·E· de Geneve

Iour des Innocens [3]

Così terminandosi la lettera or aggiungiamo un doppio *Postscriptum* che lo stesso autore appose trasversalmente. L'uno è nel margine di questo terzo foglio e dice così:

Mille salutations a nostre Monsieur le Collateral qui m excusera si ie ne luy escris.

[1] Così qui è scritto

[2] Lo stesso Francesco facendo qui il segno ʌ di chiamata, aggiunge nel margine inferiore le seguenti parole sino al segno * che vuole qui siano intromesse.

[3] Così appone la data del 28 dicembre. L'anno 1620 ci viene assicurato dalla nota sopra riferita, dai documenti del Monastero e dalla cronologia della vita del santo Vescovo, come meglio direm dipoi.

L'altro poi, come già avvertimmo, si trova nel margine della prima pagina interna e dice:

I ay fait ce que monsieur l'abbe mon Cousin m'escrivit a son depart pour M^r Mathieu, ie ferais ce qui me sera possible pour M^r de Lea estimant que ie verrais Monsieur de Ballon mon oncle bientost.

Dopo riferito il documento con iscrupolosa precisione, come ci fu possibile, or si conviene farvi sopra qualche osservazione, per poterlo meglio apprezzare, lasciando però che con maggior profitto vi si esercitino sopra gli storici del santo vescovo e della Savoia. Ed in prima convien far un po' di conoscenza personale con le principali tra le venti e più persone ricordate in questa lettera.

Nulla diciamo del principale, perchè è troppo noto il santo vescovo, autore della lettera.

Ben poco accenniamo del suo fratello Giovanni, il quale è il nuovo vescovo di Calcedonia, a cui Francesco dirige la sua lettera, e lo intitola il grande Elemosiniere di madama, la principessa Cristina. Questa elevata carica di corte era stata affidata allo stesso santo; ma non volendo egli allontanarsi dalla diocesi, fu chiamato il suo fratello Gianfrancesco ad esercitarla a Torino, che ad insaputa del santo, fu dal pontefice eletto a vescovo di Calcedonia e coadiutore di Ginevra.

Si nomina *Sua Altezza*, ossia il Duca di Savoia, che era Carlo Emmanuele primo, detto il grande [1]; e si dice che aspettavansi gli ordini per un viaggio in Francia, mentre intanto il Salesio andava facendo i preparativi. La storia di lui non ci parla di questo viaggio, perchè fu bensì ideato, ma non ebbe seguito. Noi ne raccoglieremo alcune notizie dal suo epistolario ed in correlazione colla storia.

Egli dovea accompagnare in tal circostanza presso il re di Francia un'altra volta il cardinal Maurizio di Savoia; ma sopravvenuta nel gennaio 1621 la morte di papa Paolo V, dovette

[1] Vedi le storie di Casa di Savoia. Nel Manuale di Genealogia del ch. FERRI-MANCINI Tav. XXX vediamo Carlo Emmanuele (n. 1562, sposo a Caterina di Filippo II di Spagna nel 1585, morto nel 1630) padre di Vittorio Amedeo (n. 1587, sposo a Cristina di Francia nel 1619, morto nel 1637): Cristina nata da Enrico IV e Maria de' Medici 1603, morì nel 1663.

il cardinale portarsi a Roma pel conclave. Ne parla il santo scrivendo al suo zio, barone di Ballon: « Mentre io mi dispo-
« neva al viaggio di Francia, e procurava portarvi meco il mio
« cugino signor De Lea, secondo il desiderio di voi qual buon
« padre, ecco l'inopinata morte del papa ha portato a Roma il
« principe cardinale. Appena sei ore dopo avutasi da Sua Altezza
« la notizia di sede vacante, il cardinale è partito.... In tal modo,
« io qui mi resto infino a Pasqua ».

In questo viaggio si volea dai principali della corte di Torino che Francesco recasse le buone novelle di salute e delle virtù di Cristina di Francia alla madre di lei, Maria de' Medici già moglie ad Enrico IV, ed al fratello, Luigi XIII; e perciò si bramava che egli facesse prima una gita a Torino.

Francesco però in questa stessa lettera, mostrando pure il desiderio di assecondare i consigli ricevuti dal Collaterale, anche non ostante il rigor della stagione e la difficoltà del viaggio per i monti della Savoia, ne vede l'impossibilità in quelle giornate del sommo inverno sul fin del dicembre, che son troppo brevi.

Già nella lettera dell'8 dicembre avea detto al suo fratello che *l'asprezza del tempo e le grandissime nevi* gli toglievano la speranza di averlo seco nelle feste natalizie. Pare inoltre che eziandio le corrispondenze non passassero, se non difficilmente, le Alpi; mentre egli l'8 dicembre non sapeva se il fratello avesse ricevuta ancora la consecrazione episcopale; il che veramente non era accaduto. Di questa stessa consecrazione parla in altra lettera [1].

La *Madama* indicata nella nostra lettera si è appunto la figlia di Enrico IV di Francia. Per concluder il matrimonio di essa col principe di Piemonte, Vittorio Amedeo I figlio di S. A. il duca di Savoia, andò Francesco a Parigi nel 1619 col sopradetto cardinale Maurizio fratello dello sposo. L'affare era quasi disperato, quando la prudenza e la destrezza del santo e del Favre il condusse ad esito felice [2]. E così egli ebbe la consolazione di assi-

[1] Epistolario citato n. 468, pag. 414.

[2] HAMON l. c. ed il RICOTTI *Monarchia piemontese* lib. XI, n. !, p. 138 parlando delle trattative di questo matrimonio dice: « *il cardinal Maurizio accompagnato dal presidente Antonio Favre e da S. Francesco di Sales, personaggi ne' quali la bontà della vita era pari all' ingegno, le ultimò in persona* ».

stere alle nozze nel 1619, le cui sontuose feste a Parigi furon bruscamente interrotte per i torbidi politici di quell'anno [1]. Quindi col detto cardinale accompagnò i principi a Torino.

Ivi ottenne, come dicemmo, di poter far ritorno alla sua diocesi, lasciando poi che il suo fratello venisse a sostituirlo negli offici di grande Cappellano di quella principessa di Piemonte. Un'altra volta però con siffatto titolo si ritrovò il Santo nel seguito della corte di Savoia andata ad Avignone e poi a Lione; ove finì di vivere, ed ebbe da tutti quei reali i più sinceri attestati di profonda venerazione.

Nel seguito della lettera si torna a parlare del Duca, mentre spedisce al fratello una lettera del signor De la Pierre, con cui questi viene assicurato della benevolenza e grazia del sovrano. Per ottener ciò, il Santo avea scritto al fratello venti giorni prima [2] dicendogli: « Il signor De la Pierre non ha saputo com-« prendere che Sua Altezza ebbe qualche disgusto verso di lui. « Dice che sa di esser ben amato da Sua Altezza, e che sarà « grato a chi voglia presentare una sua lettera al Duca. E però « egli si augura che voi possiate, come siete pregato, a procurare « ciò con sicurezza; se ne parlerete al signor Le Grand, questi se « ne incaricherà volentieri non essendo in ciò nulla a temere. « Se ciò possa ottenersi alla buona, io avrò un gran piacere in « contentarlo. Egli stesso ne scrisse al signor Collaterale, acciò « si concerti seco voi ».

Queste premure del Santo ebbero il bramato risultato, come apparisce dal nostro documento, ove pur si prosegue a pregare per ottenere de' buoni offici.

La maggior parte della lettera si occupa del triste fatto del barone di Tornon verso il signor De la Valbonne. Così viene indicato dall'umile santo il fatto, in cui gli oltraggi furon diretti a lui stesso, che già altre volte ne avea sofferti dei simili e con simile pazienza e virtù. Noi lo ripetiamo tanto più volentieri

[1] Ricotti ivi p. 139 « *Celebraronsi le nozze con balli figurati e caccie e conviti. Ma una inaspettata notizia le disturbò. La regina madre fuggita da Blois.... si adoperava a suscitar la guerra civile. Di colpo cessaron le feste, e sottentrò lo strepito degli apparecchi militari* ».

[2] Vedi la citata lettera, 8 dicembre 1620.

e colle sue parole, in quanto che non lo troviamo descritto nella sua storia: « Io non so perchè due giovani dai 20 ai 22 anni « vennero a far una disonorante insolenza presso la mia abitazione « con grida ed urli assai grossolani. L'uno era il lacchè del si- « gnor De Chappe il maggiore, e l'altro il palafreniere del ba- « rone di Tornon. Per ciò il signor Presidente di giustizia li « fece arrestare e mettere in prigione, e dopo due giorni me li « inviò a chiedere perdono, senza che avessero ricevuto alcun « rimprovero in parole, nè castigo in fatti. Il dì seguente av- « venne che il baron di Tornon s'incontrasse col segretario del « signor Presidente. Saltandogli addosso gli dette dei colpi di « bastone dicendogli: *Prendi, e porta al tuo padrone*. Benchè « io non sappia se di queste parole sian portate giudizialmente « le pruove, pure ben so che furon pronunziate ».

Dopo tal racconto prosegue il Santo a dire al suo fratello i suoi avvisi e le sue considerazioni così: « Io ve ne ho scritto « la storia solamente affinchè voi la sappiate; e perchè il si- « gnor Presidente ha fatto ricorso al signor marchese di S. Da- « miano, che forse ve ne parlerà: ed affinchè sappiate ancora che « in quanto a me non ho fatto alcun ricorso, ed anzi ho di buon « cuore perdonata l'insolenza. Questa senza dubbio fu fatta insi- « diosamente, senza che io abbia mai recata offesa nè ai pa- « droni nè ai servi. Ma però io so di certa scienza che bisogna « molto dissimulare, e non aver cura di qualunque offesa che si « possa dispregiare: e come con un tal metodo si conserva la pace, « ed infine si guadagnano i cuori dei più inconsiderati. Soltanto « io sono amareggiato per questi due gentiluomini, i quali pren- « dono abitudini cotanto contrarie alla gentilezza e generosità, « alle quali debbono per la lor nascita tenersi obbligati in ri- « guardo alla Giustizia ed in riguardo ad ogni persona ».

Ecco come il Santo unisce le considerazioni di giustizia a quelle della prudenza e carità. Secondo la sua caratteristica mansuetudine dà il più generoso perdono all'ingiuria ed ai gratuiti nemici, ed insegna il più eroico modo di superar le passioni e guadagnare i cuori. Nell'istesso tempo però non lascia di stimmatizzare le azioni ignobili, codarde ed ingiuste.

Segue ancora sullo stesso soggetto a metter innanzi al fratello alcuni opportuni avvisi dicendo: « Ed io non dubito punto

« che il signor Marchese non li costringa a far qualche atte-
« stato di scusa al signor Presidente per il dispiacere di averlo
« trattato in cotal guisa. Voi poi trattate abilmente tutte queste
« cose nel modo che giudicherete più opportuno; giacchè non
« bisogna secondo il detto che una lite sia sorgente di altre liti:
« *de lite facere lites.* E fate in modo che nulla sia detto, ovvero
« fatto, che possa dar noia al signor marchese di San Damiano,
« mentre egli ci fa l'onore di amarci, e colle sue virtù obbliga
« tutti ad onorarlo. Ecco in somma ciò che bisogna fare *per*
« *fiorire e fruttificare* ».

Dopo una tale esposizione ci restringiamo a farvi sopra alcune poche osservazioni specialmente storiche. Basta quel che si è detto riguardo ai servi e signori colpevoli, nè giova metterli in maggior lume.

Sembra che di quest' insulto, non registrato nella vita prolissa dell' Hamon, a lui scrivesse un signore della corte. A questi il santo risponde con lettera *(Lettres n. 272)* nel febbraio seguente dicendo tra le altre cose: « Ella è cosa nulla, o quasi da nulla « il lieve insulto che mi fu fatto. Io dico di cuor sincero con « santo Stefano: - *Signore non imputate ad essi questo peccato.* - « Ed aggiungerei volentieri, se il potessi: - *perchè non cono-* « *scono ciò che fanno.* »

Nelle memorie manoscritte del marchese De Cambis, conservate nel seminario di Puy, vien narrato un fatto consimile, riportato pur dall' Hamon nella storia del santo; ma le circostanze non sono le stesse; e quindi devesi pensare che il fatto qui narrato dallo stesso vescovo sia da quello diverso. Più volte ebbe di tali ingiuriose dimostrazioni, in cui si parve sempre mirabilmente inalterata la sua santità.

Riguardo al povero segretario del Presidente, che per lui si prese le busse dal prepotente barone, non trovammo altre notizie; ma forse non sarebbe difficile averne negli archivi di quei luoghi. Ci restringiamo a dire di soli due personaggi eminenti, qui ricordati e specialmente del secondo che fu tanto amico del Santo da sembrar gran parte dell' anima sua; e poi indicare alcune opportune osservazioni sopra alcune frasi del racconto.

Pel marchese di San Damiano, principale ministro del Duca di Savoia, Carlo Emmanuele, rimettiamo chi lo brami, alle storie di quel principe, bastandoci per il documento le stesse parole del Salesio, che tanto lo esalta.

L'altro illustre personaggio qui menzionato col solo nome di Presidente, si è il presidente del senato di Savoia, Antonio Favre, sul quale giova ripeter le parole di uno degli editori dell' Opere complete [1] del Salesio: « Era il Favre il più antico e più in« timo amico suo. La sua grande capacità fece unire in lui le « prime cariche del suo paese, essendo in pari tempo presi« dente del senato e governatore della Savoia. Si rese illustre « con dotte pubblicazioni assai apprezzate dai giureconsulti. Le « sue moltiplici occupazioni eran santificate da una grande pietà, « da un amore ardente per i poveri e gli afflitti, e da una « umiltà più rara del suo merito. Rendeva spesso conto della « sua anima al santo amico, e con tutta la famiglia accostavasi « ogni settimana a' sacramenti ».

Riguardo alla storia ripeteremo come nel 1619 fu compagno al Salesio nel condurre a buon termine il matrimonio di Cristina di Francia col principe di Piemonte. Nel modo, col quale voleasi con ricche provviste di vescovadi ritenere in Francia il Salesio, così anche il Favre ebbe dal governo francese l'offerta di presidente al parlamento di Tolosa e di una larga pensione. Ma entrambi i santi savoiardi tornarono a beneficare il paese natio.

Dovremmo parlare dei meriti scientifici e letterari del Favre; ma accenneremo appresso qualche cosa di questi, mentre or soltanto ricordiamo che egli si fu l'autore di molte opere legali in dieci volumi in foglio, e tra queste di quella, che dal suo nome porta il titolo di *Codex Fabrianus* [2] *ad ordinem titulorum codicis Iustinianei* e che va ancor rinomata negli studi legali. E poichè facemmo parola di siffatti studi, non lasceremo di notare che il nostro documento ci porta a ricordare come pure in questi fosse valente il De Sales; prima però si converrà dir di quelli letterari, in cui gli fu compagno il nostro presidente Favre.

[1] Tom. III citate *Lettres* pag. 737.
[2] Vedi l'edizione fattane in folio a Lione nel 1649.

Una frase scultoria dobbiam ravvisare in questa stessa preziosa lettera: frase rivelatrice di una delle gaie bellezze che fa splendere anche più simpaticamente agli occhi dei moderni la figura attraente del gentil Dottore savoiardo.

Questa ci ricorda come egli fosse accademico, anzi fondatore di una egregia accademia, e di più, saggio estensore degli statuti della medesima, ancora superstiti.

Ed oltracciò ricorda l'impresa stessa che fu posta a stemma dell'adunanza. Nella qual'impresa pare che egli, secondo i tempi e secondo suo carattere, volesse significare come i fragranti e bei fiori dell'ingegno dovessero di poi produrre gradevoli e saporosi frutti. Perciò quell'impresa consisteva nella figura di un albero di arancio carico de' suoi pomi, con il motto: *fiori e frutti*, ossia *fleurs et fruits* secondo dicono gli scrittori francesi: sebbene l'impresa latina dicesse: *flores fructusque perennes*. Consenzientemente all'impresa volle che si appellasse *Accademia Florimontana* alludendo a quella fioritura letteraria de' suoi monti patrii della Savoia.

Questo motto ognun vede qual relazione strettissima ed applicata si abbia al grazioso epifonema, con cui nella nostra lettera si conclude per il generoso e pratico perdono dei nemici dato da lui con tanta grazia e soavità. Egli dopo aver fatta la giusta e moderata relazione dell'insulto patito, ed aver assicurato che per sua parte perdonava a tutti, e indicato ciò che nel caso fosse opportuno di fare, cioè che per quel che spetta la sua persona, non solo ha perdonato di buon cuore: « Ma, aggiunge, io so di certa scienza che bisogna molto dissimu-« lare, e disprezzare ogni e qualsiasi offesa, la quale sprezzar si « possa: e so che con siffatto metodo si conserva la pace e si gua-« dagnano i cuori dei più inconsiderati ». Finisce poi tutto questo ben lungo tratto, con le belle parole: « Insomma ecco quanto si « deve fare per ottener fiori e frutti – *pour fleurir et fructifier* ».

Ognuno riscontra in queste due parole il motto dell'impresa della sua Accademia « *fleurs et fruits* »: anzi la loro più nobile applicazione virtuosamente cristiana.

E per dir in breve di quest'Accademia mi si conceda riferir quanto graziosamente ne scrisse il letterato Emilio Chavin de Malan nella vivace biografia del Salesio.

« Pochi sanno come S. Francesco de Sales fondò la prima « Accademia francese, da cui il card. Richelieu trenta anni dipoi « dovea trarre la nostra. Aveva egli stretta amicizia col presidente « Favre giureconsulto famoso. Essi scrivendosi si chiamavan fra- « telli finchè durò il loro carteggio, ossia nell'anno 1597, quando « il Favre da consigliere a Chambery fu eletto presidente del « consiglio del Ginevrese e si stabilì in Annecy; ove pur dimo- « rava il vescovo. Quivi insieme nel 1607 pènsarono d'istituire « un'Accademia sul modello di quelle Italiane. Dagli statuti che « si conservano ancora, si vede che e teologia e filosofia e giu- « risprudenza e matematiche e belle lettere vi eran coltivate. « Ebbe nome di Accademia Florimontana: il duca di Savoia le « accordò privilegi, e quel di Nemours ne fu protettore. Le adu- « nanze tenevansi in casa del suddetto presidente: e la impresa « dell'Accademia era un albero di arancio col motto *fleurs et* « *fruits*. Essendone soci cotali scrittori quali Francesco ed Ono- « rato d'Urfè, è facile il pensare qual vantaggio aveasi a spe- « rarne. Anche il Vaugelas uscì da questa Accademia e venne « in Francia; ed egli fu assai perito nella lingua francese e sopra « ogni altro contribuì a renderla nobile e perfezionata. Ma è a « dolersi, come eloquentemente se ne doleva il Bossuet, che il « Vaugelas ed altri primi nostri accademici non abbiano un « po' più pensato al paterno arancio di Annecy, essendo troppo « preoccupati dallo spirito di riforma, ed abbian troppo dimen- « ticato e negletto la grazia e la felice scioltezza di stile secondo « la maniera di S. Francesco de Sales: di questo gallico fiore « che dovrebbe, come pur bene diceva il Sainte-Beuve, continuare « a far fiorire e dar alimento alla nostra gioventù ».

Dopo le parole dell'insigne scrittore, e dopo aver notato che il menzionato Vaugelas, secondo figlio del presidente Favre, fu un alunno di Francesco nella sua Accademia, aggiungeremo che di poi fece tanto onore all'Accademia Francese stabilita a Parigi, e procurò alla lingua [1] tanta utilità, essendo stato dei principali redattori del celebre *Dictionnaire de l'Académie Française*,

[1] Fissatosi a Parigi e divenuto ciambellano del duca d'Orléans, fu dei più insigni accademici ed autore delle *Remarques sur la langue française* e tradusse le opere di Quinto Curzio. Circa i suoi lavori pel *Dictionnaire*, veggasi nella *Préface* di ciascuna edizione.

che è pur sempre il codice del dritto filologico della gallica lingua. L'Accademia poi del Salesio ottenne speciali grazie del duca Carlo Emmanuele, come che specialmente egli pure fosse insigne cultore di letteratura [1].

In cotesta *Acadèmie Florimontane* il duca di Nemours protettore volle che Francesco de Sales presiedesse alla sezione delle scienze sacre e filosofiche ed a quella letteraria. Una monografia di questa istituzione gioverebbe non poco a dimostrar quale spirito debbano avere siffatti istituti.

Non ci tratteniamo più sulla frase della lettera che vien così graziosamente ad illustrarsi. Lasciamo ad altri il considerare come lo zelante vescovo sapesse dai fiori delle scienze e delle lettere trar frutti, non solo santi per le anime, ma benanco gloriosi e vantaggiosi per la coltura delle nazioni.

Da ciò apparisce ancora come debbano reputarsi onorate di lui eziandio le accademie italiane, donde tolse l'esempio, non meno che la celebre Accademia Francese, di cui preparò i grandi germi; e la quale si pregiò di porre le opere del Salesio tra gli scritti che le son testo di lingua [2].

In tal modo vediamo come questo caro apostolo della fede e della santità, collocato sul confine delle due nazioni, riuscisse eziandio utile alla coltura letteraria e scientifica dell'una e dell'altra. Egli lasciò nei suoi scritti del bello e del buono tanto da farne tesoro; di guisachè, quell'egregio giudice in ciò ed esemplare per lo stile, il Fénélon, non dubitava mettere i pregi del puro stile del Salesio al disopra di tutte le grazie dello spirito classico profano.

La è cosa poi veramente graziosa che in una sola e stessa lettera ci si presenti il De Sales, non solo qual'era, illustre accademico, ma ancora giureconsulto.

Questa bella varietà di graziosi aspetti in cui, quasi in isvariate pose, noi possiamo considerarlo mentre ne commentiamo

[1] L'Accademia Florimontana nasceva sotto gli auspici di Carlo Emanuele I che fu protettore dei letterati, come ora lo dimostrò anche il MOLINERI nello scritto (Torino 1891) *I poeti italiani alla corte di Carlo Em.* Il GABOTTO lo dimostra letterato esso stesso, (ivi) *Un principe poeta.* Vedi pure il VAYRA nel *Museo storico* p. 193. Il BERTOLOTTI *Stor. di casa di Savoia* p. 195 lo dice *letteratissimo.*

[2] VALLAURI, delle accademie del Piemonte.

un atto e documento solo, ci richiama alla mente le vaghe espressioni con cui egli stesso ci parla della cattolica chiesa, la quale in pari tempo è la profetatà regina de' Salmi circondata di ogni varietà e bellezza, ed insieme la diletta ed eletta colomba del gran cantico.

« Figuratevi, così dicea egli, di riguardar la colomba ai raggi del sole, e vedrete i suoi rilucenti colori variarsi tutti al cangiar di punto di vista o di lei, o del riguardante. Quelle penne sono in tal guisa fatte e alluminate da rifletter la luce del sole in modo, che ad ogni movimento vi si rispecchi il bel fulgore nelle svariate, lucide e prismatiche apparenze e mutamenti; e ciò con tali gradazioni e varietà da mostrarsi mobilissimi quei colori, e sì delicatamente dorati e tali da vincer la gaiezza dei raggi solari, e lo splendore e lucentezza di ogni più forbito metallo e lo stesso smalto lucido delle più brillanti gemme ».

Le sovrane e svariate bellezze della gran madre delle anime è pur dolce veder riflesse nelle fisonomie dei più degni figli, tra cui fu il Salesio. Ed invero nella nostra lettera stessa con una breve e ben adatta sentenza si dimostra posseder egli l'anzidetta prerogativa di dotto discepolo dell'insigne università di Padova, nella quale con tanta lode apprese le scienze giuridiche sotto il celebratissimo Panciroli ed altri famosi dottori in giure, e così altre discipline da altri; tra cui dobbiam ricordare aver egli avuto a maestro in divinità il celebre Possevino, divenuto a lui sì venerando.

Non ci possiam passare dal ricordo in proposito dell'atto singolare con cui lo stesso Panciroli volle conferire le insegne magistrali al nostro giovane dottore. Benchè quel maestro si astenesse da tempo da siffatte cerimonie, pure a riguardo del Salesio volle celebrar questa da sè stesso con ammirazione comune. Che anzi vi pronunziò con gran sentimento un discorso unico, in cui non solo esaltò i meriti del giovane ingegno ed il maraviglioso suo profitto, ma specialmente le rarissime virtù che reso lo aveano l'ammirazione di quell'Ateneo.

Appena tornato in patria, fu proclamato in seduta solenne avvocato presso il senato di Savoia, a cui diresse un bel discorso. Poco di poi volean nominarlo senatore, ma egli si rifiutò, volendo entrar nello stato chiesastico.

Ritornando a noi, la sentenza giuridica della lettera vien da lui riferita colle parole testuali latine del prudente effato legale, con cui si avverte non doversi da una lite cavar materia di più liti: *De lite facere lites*, com' egli scrisse.

Del resto ivi anche nella narrativa del fatto ogni persona lievemente istrutta de' procedimenti giudiziari e della pratica forense specialmente di quei tempi, ravvisa come egli ben ne fosse conoscitore. Indica quivi in prima nettamente il fatto dell' oltraggio e tutte le sue circostanze: segna le generalità e perfin l'età precisa dei rei: dice di lor condizione e poi del loro imprigionamento: e narra anche della premura de' magistrati, affinchè si chiedesse scusa all'oltraggiato vescovo e principe di Ginevra.

Non manca di far rilevare la gravezza dell'altra ingiuria fatta all'autorità giuridica, e diretta al Presidente ed al Tribunale colle parole e co' fatti del barone di Tornon, il quale prendendo ingiusta difesa degli atti abominandi del suo servo, ardisce prendere a colpi di bastone l'innocente segretario del presidente, e di più con indecenti parole di rimando, far diretta ingiuria al presidente stesso. Venivasi così a far un' onta villana alla stessa giustizia ed ai degni rappresentanti di essa. Quest' esposizione ben ci dimostra il Salesio non pur teoricamente, ma eziandio praticamente esperto di cose legali.

Lo stesso dottissimo legista, il presidente Favre, che su cose giuridiche solea intrattenersi coll'amico Dottor De Sales, ci conferma la stima che in ciò pure avea di lui. Prima ancora che fosse vescovo, gli volle pubblicamente dedicare, come leggesi nelle stampe, il suo lavoro: *De conjecturis iuris* [1].

E qui sarebbero eziandio a rammentarsi alcuni principî di pratica dottrina, che formano il più utile e lodevole risultato di profondo studio di vera giurisprudenza applicata alla vita. Ci limiteremo a dire di due suoi fatti.

Essendosi data occasione alle suore da lui dipendenti di far una lite per cento scudi, dice ad esse che non convenga farne neppur per mille; giacchè appena in un santo si può ammettere il restar di mente equa e sana in mezzo alle liti: *Litigare et non insanire vix sanctis conceditur.*

[1] HAMON, l. c. t. I, 104.

E sopra simil proposito dicea: « Io non biasimo in tutto quelli « che fan delle cause giuste; ma dico e scrivo anche col mio « sangue, che chiunque vuol esser perfetto e seguace di Gesù « crocifisso, deve seguir la massima - *Fuggite i processi.* - Frema « pure il mondo; e la prudenza umana se ne indispettisca, sempre « però ci deve esser preferita la parola di Cristo, che si doni « il mantello a chi voglia toglierci soltanto la veste » [1].

L'anzidetto ben conferma quanto giusta fosse la stima e fiducia che tutti, e specialmente i deboli e poveri angariati avean riposta nel Salesio, eziandio come egregio dottore in dritto. Ciò apparve fin dai primi tempi del suo ministero sacerdotale. Si legge come a lui accorressero molti e di frequente, non solo per conforti spirituali, ma eziandio per consigli legali; ed il santo con la sua eletta dottrina in giure non disgiunta dalla prudenza e temperanza la più santa, preveniva o sopiva gli incendî delle liti, ne allontanava le cause, e con equità conciliava le parti discordi.

Ciò poi addimostra, quanto giovi anche al sacerdotale ministero la conoscenza ancora delle leggi civili, e quanto con un tal sapere si può avvantaggiare il compito prudente di chi deve essere il consigliere di maggior fiducia del popolo e di tutte le coscienze, le quali al ministro di Dio si affidano più volentieri; anzi, si abbandonano tranquille in lui e riposano con sicurezza tanto maggiore, quanto riconoscono maggiormente illuminato, disinteressato e caritativo il suo spirito di consiglio, come sempre avveniva nel santo giureconsulto di Sales.

Dopo aver detto di questo singolare pregio di giurisprudenza, cambiando punto di vista, secondo poc'anzi dicevamo, lo vedremo risplendere sotto una ben più attraente e delicata luce. E perciò ritorniamo al nostro documento.

La è in vero altra cosa ben singolare che questo ci mostri il suo scrittore sotto altra luce; e però non sarà maraviglia ancor di trovarvi un bell' indizio del suo istituto delle suore della Visitazione. Sia pertanto ancor a noi cosa gradita il volgere lo sguardo a questa opera, che dirò delicata e gentile della

[1] Hamon, l. c. t. II, p. 407.

sua carità, ma sol in quanto egli ce ne dice nella sua lettera per non dilungarci dall'argomento.

Egli, che sempre si studiò imitare il suo Gesù sotto le più care e divote forme, volle ancor mostrarsi il mistico giardiniere apparso alle predilette discepole. Egli che tanto si piaceva dell'idea de' fiori, e ne usava ad ogni tratto le care allegorie, volle che nel mistico campo della sua diocesi, e nel più riservato giardino di molte anime pie e vigoreggianti sotto la sua coltura: volle dico, da per sè apparecchiare alcune aiuole privilegiate, ove far crescere bellamente que' gigli eletti, tra cui disse di pascersi il diletto delle anime. E queste aiuole di Francesco si furon gli asceteri delle suore della Visitazione, così dette perchè nella loro prima istituzione aveano special cura della visita dei poveri e degli infermi. Le volle far fiorire e fruttificare come le figlie di abnegazione in ogni più eroica mitezza ed umiltà, senza asprezze esterne, ma fra tutte le attrattive di spirituali dolcezze. Quivi a prima confondatrice ebbe quella eroica discepola di Cristo, che fu la baronessa di Chantal. Questa fu l'eroina dell'istituto della Visitazione, la quale sotto la guida del gran maestro seppe formar tante anime alla santificazione. E fu pur quella « che di uno stesso cor gli dette il cielo » nella grande impresa a cooperatrice. Ella così divenne sì grande nel mondo e nel cielo condividendo col suo duce, suo signore e suo maestro tutta la più pura dilezione ed i più vivi sacrifizi per servir il buon Dio e le anime sue [1].

Non è qui il luogo, nè il tempo di dirne di più, dovendoci attenere al documento, ove egli, troncando di trattare del disgradevole fatto dell'insulto, scrive così:

« *Ma ecco, è giunta l'ora di apparecchiarmi alla messa, che vado coll'aiuto di Dio a celebrare alla Visitazione per dare l'abito religioso alla nostra Suor Maria ed a madamigella de Sernieres nipote del signor De Pezieu, in casa del quale io desinerò* ».

Nella precedente lettera dell' 8 Dicembre avea dato notizia al fratello del desiderio di Maria per la vestizione [2]. Di questa più precisamente ci segna il cognome il riferito sommario della

[1] Bougaud, *Storia di S. Giovanna Francesca Frémiot di Chantal.* Torino 1864.
[2] Année sainte des religieuses de la Visitation, tom. VII p. 793.

nostra lettera, che nel terzo argomento della medesima dice: 3. *De la reception de la sœur Humbert à la Visitation.* Ed inoltre le parole del medesimo documento al vescovo di Calcedonia, e l'osservazione relativa al padre D. Giusto la identificano. Aggiungeremo poi il riscontro de' registri antichi del monastero di Annecy.

Or bene la *Suor Maria* è ben nota nelle storie del santo vescovo; ed ella viene ad ornare una cara pagina delle primordiali memorie dell'istituto. A noi non si concede che tratteggiarne alcuni cenni traendoli dall'*Année sainte des religieuses de la Visitation* che non saran disgradevoli ai lettori.

Maria-Francesca Humbert di Besanzone mossa da speciale pietà fu terziaria dell'istituto di S. Francesco di Paola, e presa alla corte di Francia per l'educazione del Delfino (poi Luigi XIII) e delle principesse reali, in corte fu esemplare di vita divota. Conobbe il Salesio, quando andò a Parigi per il matrimonio del principe di Savoia colla sua allieva, la principessa Cristina. Venne con questa a Torino, ove posta sotto la direzione del barnabita D. Giusto Guérin, e conosciutissima al vescovo di Calcedonia, tanto si adoperò, che lasciando la corte, passò ad Annecy e si aggregò alle suore. Ivi a 45 anni fu ricevuta dal nostro vescovo, come dice il documento, e per altri 45 edificò le sue consorelle [1].

[1] Année sainte des religieuses de la Visitation t. VII, p. 795, *Vie de vén. sœur Marie-Françoise Humbert décedée l'an. 1669 âgée de 90 ans..*

« *Lorsque notre Sœur fut à Turin, elle y trouva heureusement le R. P. Dom. Juste, barnabite, grand ami du Saint Evêque, alors retourné à sa résidence, et le prit pour Confesseur, les PP. Minimes n'étant pas encore établis en Piémont. Elle lia aussi une étroite amitié avec Mgr. Jean Françcis de Sales, aumônier de M.me Royale et propre frère de notre Saint. Ce bon Seigneur a toujours confessé ingénuement les immortelles obligations qu'il avait à Sœur Marie, et les grands et bons offices qu'elle lui avait rendus et à toute sa maison.*

« *Cette dévote fille avait goûté à Paris la direction de notre bienheureux Père et voyant que sa résidence était en Savoie, ménagez si bien son dégagement à la Cour qu'à l'étonnement de tout le monde elle quitta Turin et vint se faire Religieuse dans notre premier Monastère d'Annecy, où elle fut reçue, voilée et dirigée par le saint évêque. Sa ferveur correspondait en quelque chose à celle de celle de Sainte Paule, qui abandonna toutes les grandeurs de Rome pour suivre en Bethléem son saint docteur Jérôme; et cette très-honorée Sœur nous a souvent raconté que tout ce qu'elle avait vu de grand, de magnifique et d'agréable aux sens, en France, à Paris, en Piémont et dans les pompes des mariages du roi, des reines et des princesses, lui semblait une fumée de contentement en comparaison du solide plaisir et de la joie intérieure qu'elle goûtait à un sermon, à une confession ou dans un quart d'heure d'entretien de cet homme angélique, le saint Evêque de Genève* ».

Questi cenni dan la ragione perchè egli ne parli cotanto distintamente al vescovo fratello, e noti come quella circostanza debba esser gradita al p. D. Giusto, secondo le parole: « *di che sarà ben lieto il nostro padre D. Giusto, come lo sono ancor io* ».

Eziandio di questo santo suo amico abbiamo speciali memorie non meno edificanti e connesse alla vita del Salesio, al quale fu cooperatore nel zelante apostolato e nel vescovato secondo successore. Rimandiamo alla storia che ce ne fu tramandata nelle memorie de' chierici regolari di S. Paolo, detti Barnabiti, de' quali fu pur santo e bel decoro [1].

Accennammo ai registri del primo monastero della Visitazione. Per illustrare con maggior sicurezza il nostro documento ne facemmo dimanda a quella superiora, che gentilmente ci scrive [2]: *Il 28 Dicembre il nostro santo fondatore dette l'abito religioso in questo monastero a Suor Maria-Innocente di Sant' Andrea, a Suor Gabriella-Melchionne Briliact ed a Suor Maria-Francesca Humbert.* Per l'ultima accenna la biografia sopraindicata, e per le altre aggiunge non aversi notizie. Ora il documento autografo mentre conferma la ceremonia fatta in quel giorno, dà pure qualche notizia sopra madamigella de Sernières la quale dev' esser la stessa che la nominata Maria Innoc. di sant'Andrea, di cui era zio Pezieu, presso il quale in que' giorni di feste natalizie, il gentile e santo vescovo dice sarebbe andato a desinare.

Le son queste minute e quasi domestiche notizie che vengono ad aggiungersi alle molte altre risapute del modello di vita cristiana ed apostolica cotanto attraente; ed insieme debbono

[1] Arpaud, *Vita di Mgr. Giusto Guérin vescovo e principe di Ginevra.* Milano 1859. Anche per la vita di questo venerando vescovo riesce utile il nuovo documento.

[2] Lettere di Suor M. Margherita de Viry da Annecy del 3 e 27 Novembre, e 20 Dicembre 1891. In queste, che servono a provare l'identità della *Saint'Andrée* nominata *De Sernières,* si osserva che nel libro *dei voti* del monastero vien notato come quella Suora fosse di una delle antiche e nobilissime famiglie del Delfinato, e che solo il pensare che avesse un doppio nome, secondo l'uso dei luoghi e dei tempi, concilia assai ragionevolmente il modo usato dal Santo nell'indicarla e il documento del monastero. Altre persone competenti del luogo dichiararonsi per questa opinione. Un'altra osservazione si fa perchè il Santo omettesse di ricordare la *Briliact;* e si spiega col pensare che questa forse non era nota, nè di particolare interesse pel fratello a cui scriveva. D'altronde la lettera stessa a ciò fa pensare, mentre vediamo che primieramente il Santo parlò soltanto di *Suor Maria,* e riguardo all'altra *de Sernières,* parlò nell'aggiunta fatta dopo aver messa la firma. Questa aggiunta fa veramente stare un po' a disagio le parole che ora la seguono; ma che si vede erano state già scritte, e son relative a *Suor Maria* soltanto.

esser gradite per colorire alcuni tratti speciali ed intimi del suo modo di procedere. Questo è quel modo di vita tanto edificante e discreto, che a molti può servir d'esempio nelle più lievi circostanze alla giornata, le cui minime notizie sono oltremodo care alle persone datesi ad imitarlo.

Così dal documento propostoci ad illustrare abbiam pure un non men pio che gradito ricordo storico riguardo al suo fervore nell'apparecchiarsi alla celebrazione della messa, ed insieme riguardante la recezione fatta delle nuove consorelle, specialmente in quel tempo in cui la istitutrice, De Chantal, era assente, occupata nella fondazione di una lor casa a Parigi. Riguardo poi alla critica tutte queste notizie collimano a precisare la data dello scritto del quale diremo, come or diciamo de' suggelli.

Anzi tratto dicemmo, descrivendo materialmente il documento, come questo conserva ancora l'impronta, colla quale fu suggellato di mano stessa del santo vescovo, che tutte compiva da se stesso le sue corrispondenze.

Quest'impronta ellittica ed impressa sulla carta a cui era sottoposta un' ostia bianca inumidita, ci riporta lo stemma dei signori De Sales. Per darne una migliore idea lo descriviamo blasonicamente.

Un campo tutto di color ceruleo è tripartito orizzontalmente da due fasce rosse bordate di filetti di oro per lo lungo, che in tal modo lasciano tre scomparti celesti. Nel mezzo di ciascuno dei due inferiori si vede una stella di oro a sei punte, e nel superiore egualmente in oro è la mezzaluna [1].

Nel sigillo del vescovo una mitra episcopale sormonta lo scudo, ed all'intorno evvi la scritta, che ben non si vede alla parte sinistra del riguardante come non fortemente impressa, le cui prime lettere a destra qui son bene visibili. Questa deve leggersi secondo il sigillo [2] stesso così: FRANC. DE SALES EPIS. ET PRINC. GEBENNEN.

[1] Il nostro ch. collega Conte Capogrossi-Guarna, presidente dell'Istituto araldico romano, ci procurò gentilmente il disegno a colori del suddetto stemma gentilizio, rimandando per maggiori notizie blasoniche al *Dictionnaire de la Noblesse* tom. XVIII, p. 217, ed all'*Armerista* di Savoia di Franc. Verney.

[2] Il sigillo del santo vescovo si conserva nella Biblioteca di Annecy.

Questo stemma ricorda una cara memoria: cioè quando per la prima volta apparve così episcopalmente adornato nella consecrazione 8 dicembre del 1602 in Thorens.

Allora si vide in grandi proporzioni collocato sulla porta della chiesa con soprapposte allo scudo le insegne vescovili il pastorale e la mitra; ed il tutto coperto da largo cappello verde, dal quale pendevano ai lati le ghiande sfrangiate dell'istesso colore.

In segno della fausta circostanza eravi sottoposto a grandi caratteri l'augurio al novello unto del signore, acciò il cielo lo conservasse per lunghi anni al suo popolo. *Après de longues annèes le ciel.*

Ma ciò che in tutto questo riesce più caramente notabile si è che nel giorno dell'immacolata Concezione di Maria, divotamente scelto per la consecrazione, quello stemma trionfava tra gli addobbi festivi nella chiesa straordinariamente adornata per le sollecitudini della stessa madre del Salesio. Ella stessa, la signora De Boisy, volle incaricarsi di tutti gli ornamenti, con cui fu decorata la grande chiesa di Thorens. Questa fu prescelta alla gran ceremonia secondo il voto della famiglia e il desiderio del santo, perchè solitaria e divota e lontana dal tumulto; ma che pur ebbe a contenere oltre due migliaia di persone, essendovi accorsi molti dignitari e le musiche sacre riunite di Annecy. Tutti furon compresi dai più devoti sentimenti e specialmente i consacratori, la piissima madre ed il nuovo consacrato, che solea dire di esser in quel momento tolto a sè stesso per darsi in perpetuo olocausto del popolo suo [1], come pur fece per oltre venti anni di episcopato.

Per la parte blasonica noteremo ancora come alla dignità di vescovo di Ginevra univasi quella di principe del Sacro Romano Impero fin dal secolo XII, ed a questa medesima erano uniti molti diritti di sovranità civile. L'esercizio di questi diritti era sospeso, non potendo più entrare in Ginevra già da molti anni i vescovi cattolici; e che però risiedevano fuori di quel piccolo stato eretto a repubblica e tutto in balìa dei più fieri eretici, ove i discepoli di Calvino formarono la loro cittadella. Laonde i vescovi

[1] Hamon *Vie* l. III, c. IV.

sol conservarono il doppio titolo. Pel nostro santo si offerse occasione di solenne riconoscimento.

Egli perciò fu invitato dall'imperatore Mattia ad assistere nel 1615 alla dieta dell'impero a Ratisbona, ove doveasi decidere anche della guerra contro i Turchi. Il messaggero imperiale, eziandio per riconoscere il diritto del vescovo, dovette portarsi a Ginevra, e quivi sul luogo intimarlo a venire alla dieta. Ivi secondo l'usanza, sceso di cavallo, fece l'intimazione alla porta del palazzo episcopale; ed essendoglisi risposto che il vescovo era ad Annecy, si portò là ad eseguir la commissione. Ancor si conserva la lettera del santo, in cui ringrazia l'imperatore; e si scusa di non poter intervenire cogli altri principi a cagione dello stato della diocesi.

Egli inoltre, pur sempre geloso dei diritti della sua chiesa, mentre poi era tanto dispregiatore di ogni personale distinzione, usò pure di questo titolo finanche nelle prime parole del testamento, nel quale volle inscrivere così: *Noi Francesco de Sales per la grazia di Dio e della sede apostolica vescovo e principe di Ginevra volendo far nota l'estrema nostra volontà...* [1] e così pure vedemmo questo titolo nel suggello ch'egli adoperava.

Riguardo a cose blasoniche dobbiamo ricordare due altri sigilli che sono sopra il nostro documento certamente appostivi per autenticarlo.

L'uno in cera lacca già notato, rappresenta lo scudo diviso in due parti: nella superiore sono tre áncore collocate diritte ed in fila, e nella inferiore una figura piramidale e quasi geometrica. Lo scudo è sormontato da un elmo o morione, che pure alla sua volta ha sopra di sè un'áncora; ed a lato leggonsi le parole: SPES DE SURSUM. Ci attendiamo dagli studiosi delle cose salesiane su questo stemma le spiegazioni, che sinora sfuggirono alle nostre ricerche [2].

[1] HAMON, *Vie* lib. VI, c. 3, nella nota a p. 140 della 4ª edizione.

[2] I prelodati Soci VANNINI ci procurarono la seguente notizia tratta da un manoscritto (an. 1814) del pievano D. Filippo Ladi di Castel Viscardo, che notava come tra le reliquie della sua chiesa « in un quadro di legno dorato senza piedistallo si conserva tra due cristalli una lettera di S. Francesco di Sales scritta di proprio pugno in francese li 28 Dicembre 1620, da Annesì a Torino, e diretta al vescovo di Calcedonia suo fratello, in cui gli parla dei suoi viaggi di Francia e del Piemonte e di un' insolenza ricevuta ». La notizia è foggiata sulle prime parole ben leggibili del sommario riferito.

L'altro sigillo pure in cera lacca è posto a chiudere il quadro; ed è il ben noto dei Lambruschini, collocatovi dal vescovo di tal nome che resse la diocesi Orvietana nella prima parte del nostro secolo. Questi così venne ad autenticar di nuovo il documento [1] troppo chiaramente sincero, e come autografo, e come ben determinato da molti indizi e dalla sottoscrizione e dalla data; dell'una e dell'altra diciamo brevi ed ultime parole.

Riguardo alla sottoscrizione poco abbiamo a notare. Essendo diretta l'epistola al fratello eletto vescovo, lo vuole onorato come nell'indirizzo; e gli si professa devotamente soggetto così: *Io sono, o mio signor fratello, il vostro umilissimo germano e servitore Francesco Vescovo di Ginevra.* Le ultime parole in questo modo scritte si trovano pure in altre lettere di lui, come pure è simile anche altrove il rispettoso metodo usato nelle sue sottoscrizioni.

A questo proposito non si deve omettere ciò che dicea il nostro Salesio: « Non ho mai saputo fare quel che fanno molti « dacchè sono elevati in dignità che si voglion fare onorare; e « scrivendo lettere non degnansi mettere in fine le parole *Vostro « umilissimo servo*, se non si tratti di scrivere a persone molto « superiori. Per me non so far tante distinzioni: tutti portano « l'imagine del Creatore, e per tutti mi sottoscrivo qual umilis- « simo servo. Ciò non faccio scrivendo a Pietro e Francesco « miei lacchè, perchè potrebbero pensare che io mi prenda giuoco « di essi usando una siffatta sottoscrizione ».

Sembrerà poi forse una cosa strana che ci possiamo soffermare eziandio non solo cronologicamente, ma storicamente sulla stessa data epistolare apposta dal Santo, e che viene a darci quasi preventivo accenno della singolare sua morte.

Per la cronologia vedemmo come vien ben determinato il luogo, ossia la città di Annecy, e l'anno 1620 non solo dalle circostanze e serie dei fatti anzidetti, ma ancora dall'appunto appostovi nel sommario della lettera stessa.

[1] Se questa lettera servì, come pare, per i processi di beatificazione ecc., sarebbe a ricercare, se questo suggello potesse appartenere a tali atti. Ciò diciamo ancora perchè alcune persone, alle quali son familiari le carte del Santo e dei sopradetti atti, giudicarono che il riferito *Sommario* della lettera fosse scritto dalla mano del notaio del primo processo fatto poco dopo la morte del Santo.

Il Santo scrivendo di gran mattino, prima di apparecchiarsi alla celebrazione della messa, vi appose devotamente la data del solo giorno festivo degli Innocenti, cioè il 28 del dicembre. Il qual mese e giorno concorda perfettamente con quanto abbiamo detto, e col giorno della vestizione delle suore della Visitazione.

Alle nostre considerazioni si presenta in fine uno speciale raffronto di questo giorno divenuto celebre nei fasti della chiesa e della storia, essendo appunto in quello, due anni dipoi in Lione, egli morto gloriosamente.

Nè solo questo ci basta notare.

In quello stesso giorno memorando, anzi nell'estremo momento di vita, sembrò che si dovesse far risaltare la festa de' cari fanciullini martiri di Betlem, i quali appunto dall'innocenza presero il nome. Avea egli sull'estremo perduta la parola, dopo aver dato i contrasegni di un'anima non solo innocente, ma eziandio martire [1] tra le strazianti ustioni e fieri reagenti per ridestarlo da letargo apopletico. Ma sul punto di cogliere il giglio eterno e l'eterna corona, ascoltava e comprendeva le preci della chiesa che accompagnando il felice transito de' suoi figli, li raccomanda agli invocati predecessori al cielo, coi quali prega, si vadano a congiungere.

Per una coincidenza singolare, essendo il giorno di loro commemorazione festiva, si ripeteva per tre volte nelle litanie l'invocazione: *Omnes sancti Innocentes, orate pro eo*, e Francesco a quell'invocazione spirava [2].

La calma eroica e dirò la confidenza ingenua e quasi infantile nel suo Dio, traluceva da quel volto nell'estremo anelito con cui l'ultimo sospiro dato sulla terra si congiungeva all'inno eterno degl'Innocenti nel cielo il dì 28 dicembre 1622.

Si compiva adunque allora precisamente il biennio, dacchè avea scritto la bella lettera che rivela sì praticamente le sue virtù ed il suo zelo, e l'eroismo in ogni relazione coi principi, con i fedeli, coi nemici, e col prediletto istituto. Giustamente questa adornerebbe la scelta di epistole Salesiane fatta dal Becker a

[1] Su questo suo titolo dicemmo qualche cosa nel panegirico del santo dottore (nella *Palestra del clero* Roma gennaio 1892), ove non si omisero alcune osservazioni sulla sua caratteristica dolcezza ed umiltà, non che sopra il suo istituto.

[2] Hamon, l. c. lib. VI, cap. xi.

Friburgo, mentre ci dà sì bella occasione di rispecchiare in un solo atto i suoi più distintivi caratteri morali.

Questo pure è un pregio non ultimo dell'interessante documento che ebbi la fortuna di metter per la prima volta sotto gli occhi del pubblico, facendo rilevare diverse specialità della lettera autografa, diverse relazioni che appartengono alla storia generale e personale, e come il santo vescovo fosse eziandio uom di legge ed uomo di lettere e saggio fondatore di pia e famosa congregazione.

GIUSEPPE COZZA-LUZI.

RICERCHE SULLA ORIGINE DEL DIVIETO DELLE DONAZIONI FRA CONIUGI

1. Nel frammento I del titolo del Digesto *de donationibus inter virum et uxorem* (XXIV, 1) leggesi: « *Ulpianus libro XXXII ad Sabinum. - Moribus apud nos receptum est ne inter virum et uxorem donationes valerent* ».

La forza della espressione « *moribus receptum est* » fu intesa in due modi. Alcuni la riferirono ai tempi antichissimi di Roma, quando le mogli erano considerate come figlie di famiglia, sicchè era impossibile una donazione fra coniugi, e pensarono che, indotti poi i matrimonii che diconsi « *liberi* », si continuassero anche in questi a ritenere le donazioni prive di effetto. Altri intesero le parole del nostro testo di una consuetudine che incominciasse quando erano già in uso i matrimonii liberi e fosse indotta appunto per questi.

2. La prima sentenza trova un ostacolo insormontabile nella ragione che si dà del divieto: « *Hoc autem receptum est ne mutuato amore invicem spoliarentur* », la quale diviene ridicola, quando si sa che nei primi secoli di Roma la ragione della invalidità stava nella particolare potestà *(manus)* che il marito aveva sulla moglie. Inoltre l'asserzione che « secondo i costumi antichissimi di Roma erano invalide le donazioni fra coniugi » è bensì vera, ma non serve affatto a spiegare le teorie che su questa materia troviamo nei libri di diritto romano sì giustinianei che estragiustinianei. La seconda sentenza, che è la comune, incontra anche essa molte difficoltà; ma queste son tali, che, se hanno vero valore, portano alla conclusione che Ulpiano non può avere scritto in quel modo che leggiamo nel Digesto.

3. Il timore di venire a tale conclusione deve forse trattenerci dal fare una indagine sull' origine del divieto delle donazioni fra coniugi, quale lo troviamo nei nostri libri di diritto romano? Io non lo credo. Già Gustavo Hugo avvertì che « i com-« pilatori incaricati da Giustiniano hanno siffattamente alterato « le cose, che un fatto storico fondato unicamente sur un passo « del *Corpus Iuris* non si appoggia propriamente parlando su « prova alcuna » (*Storia del diritto romano, Introduz.* § 8). Giustiniano stesso nella costituzione *Dedit nobis* § 10 confessa che i cangiamenti fatti dai compilatori sugli scritti degli antichi sono molti e non facili ad enumerarsi « πολλὰ καὶ οὐδὲ ἀριθμηθῆναι ῥάδια ». Essendo poi il testo surriferito in principio di titolo, giova notare che il Prof. Otto Gradenwitz nel suo libro sulle interpolazioni nelle Pandette osservò dietro la scorta del Bluhme che le prime parole dei titoli dei Digesti furono sovente composte dai compilatori: « Wie Bluhme bemerkt hat, sind gerade « die ersten Worte der Titel häufig von den Compilatoren er-« funden » (*pag. 116*). Serve a confermare questa sentenza l'esame che egli fa dei primi frammenti dei titoli: *de contraria tutelae et utili actione* (XXVII, 4); *de aestimatoria* (XIX, 3); *de evictionibus* (XXI, 2); *de liberali causa* (XL, 12). Le indagini fatte dallo Studemund sul manoscritto di Gaio, che resero intelligibile il § 182 del Commentario IV, provarono ad evidenza che i Compilatori giustinianei nella L. 1 ff. *de his qui notantur infamia* (III, 2) travisarono anche un capo dell' editto perpetuo. Da tuttociò risulta che se si prende un frammento del Digesto, specialmente in principio di un titolo, innanzi ad un serio esame sul suo contenuto, la probabilità per credere che sia genuino è uguale a quella che sia interpolato. Ciò posto, nessuno vorrà stupirsi se io credo che la L. 1 ff. *de donat. inter vir. et ux.* sia gravemente sospetta d' interpolazione.

4. Se prescindiamo un istante da questo testo e cerchiamo in altre fonti l' origine del divieto delle donazioni tra coniugi,

noi troviamo che la consuetudine che qui si accenna non poteva esservi nel VI secolo di Roma. La legge Cincia fatta nell'anno 550, che vietava le donazioni superiori ad una certa somma (a quanto pare, 20000 sesterzi) poneva nel novero delle persone eccettuate (tra cui eran permesse donazioni illimitate) anche marito e moglie: « Excipiuntur et adfinium personae, ut privignus privigna, « noverca vitricus, socer socrus, gener nurus, vir et uxor » *(Framm. Vat. 302)*. Questa legge, come si vede, permetteva donazioni illimitate anche tra matrigna e figliastro, mentre, secondo il diritto che dicesi *moribus receptum*, era proibita ogni donazione tra queste persone quando il figliastro era sotto la patria potestà, il che era il caso più ovvio (L. 3 § 4 ff. *de don. int. vir. et ux.*). Quindi il sig. Prof. Rivier di Bruxelles nel suo « *Précis du droit de famille romain* » § 17 n. 60 scrive: « En vertu d'une « coutume, *qui doit être postérieure à la loi Cincia*, les donations « entre époux, faites durant le mariage, étaient nulles et sans « valeur ».

5. Veramente non saprei persuadermi che in quel secolo prevalesse in Roma l'uso tra i coniugi di astenersi da ogni liberalità reciproca, quando vediamo Plauto sferzare come un fatto ordinario l'indulgenza dei mariti che si riducevano a far debiti per soddisfare il lusso delle mogli *(Aulul. Atto III, Scena 8, vers. 55 e segg.)*. Si avverta bene che nel nostro caso trattasi di un diritto consuetudinario che avrebbe dovuto appoggiarsi su di un fatto universale e costante dei cittadini. Ora se i Romani nel VI secolo, mariti e mogli, avessero avuto avversione a farsi donazione a vicenda, il discorso che (secondo T. Livio) fu fatto da Catone, sette anni dopo stanziata la legge Cincia, sarebbe stato fuori di proposito. Volevano le donne abrogata la legge Oppia perchè si opponeva al loro lusso smodato, e Catone diceva: « Quae de suo poterit *(fare le spese per isfoggiare)*, pa- « rabit; quae non poterit, virum rogabit. Miserum illum virum « et qui exoratus et qui non exoratus erit; quum quod ipse non

« dederit datum ab alio videbit...... simul lex modum sumpti-
« bus uxoris tuae facere desierit, *tu numquam facies* » *(Liv. Lib. XXXIV, cap. 4).* La legge Oppia fu abrogata ed il presagio di Catone si avverò, come apparisce da Valerio Massimo *(Lib. IX cap. I n. 3).*

6. Si dirà che il nuovo costume fu indotto in seguito. Ma l'uso antico durava ancora nel secolo VII di Roma, quando Q. Mucio stabilì il suo criterio sulla provenienza dei beni di una donna maritata dei quali s'ignorasse l'origine: « Q. Mucius ait:
« quum in controversiam venit unde ad mulierem quid perve-
« nerit, et *verius* et *honestius* est, quod non demonstratur unde
« habeat, existimari a viro, aut qui in potestate eius esset, ad
« eam pervenisse » (L. 51 ff. *de donat. int. vir. et ux.* Vedasi L. 6 Cod. *eod.).* Gravi mi sembrano quelle parole: *verius et honestius.* La prima mostra che il fatto accadeva ordinariamente (v. L. 114 ff. *de Reg. iuris):* la seconda, che non vi si scorgeva alcun che di male. E qui convien avvertire, che se una data azione, non per legge positiva, ma per costumanza popolare sia posta nel novero di quelle da cui ognun debba astenersi, ciò non può avvenire se non perchè essa viene riprovata dalla coscienza pubblica come cattiva e disdicevole. Nel fine dello stesso secolo VII di Roma quando Giulio Cesare fece approvare la legge Giulia *repetundarum* la donazione tra coniugi doveva riguardarsi come permessa. Infatti troviamo che questa legge, mentre proibiva ai magistrati provinciali di ricevere doni, faceva delle eccezioni, che son queste: « Excipit lex a quibus licet accipere, a sobrinis
« propioreve gradu cognatis suis, *uxore* » (L. 1 ff. *de L. Iulia repet.* XLVIII, 11); sicchè anche qui la moglie, come nella legge Cincia, entrava fra le persone eccettuate, ed essa poteva donare al marito senza alcun limite. « Apparet autem quod lex ab ex-
« ceptis quidem in infinitum capere permittit » (L. 7 § 1 *eod.).* Ora se dall'eccezione fatta nella legge Cincia a ragione deduceva il Bechmann che « nella metà del VI secolo di Roma non solo

« era sconosciuto il divieto, ma esisteva per converso anche la « tendenza a favorire le donazioni fra coniugi » (*Römische Dotalrecht* Tom. 2 pag. 333), non si dovrà dalla Legge Giulia *repetundarum* dedurre la stessa illazione per la fine del secolo settimo?

7. In quell'epoca già viveva il celebre giureconsulto C. Trebazio Testa ed era giovane, come apparisce dalle lettere in cui Cicerone pregava Cesare di farlo avanzare nella carriera militare. Ma quando questo giureconsulto fu vecchio e si trattò del divorzio tra Mecenate e Terenzia (de' quali coniugi parla Svetonio nella vita di Augusto al capo 66), fu interpellato a risolvere una vertenza sulla donazione fatta da Mecenate alla moglie, la quale sarebbe stata invalida a meno che non fosse stata fatta per cagione di divorzio (L. 64 ff. *de don. int. vir. et ux.)*. Ciò avvenne certamente prima dell'anno 746 di Roma, nel quale, come abbiamo da Dione Cassio (Hist. lib. LV, cap. 7) morì Mecenate. Un' altra sentenza di Trebazio relativa alla vietata donazione fra coniugi si ha nella L. 3 ff. *pro donat.* (XLI, 6). Sicchè deve concludersi che il divieto della donazione fra coniugi fu indotto al tempo di Ottaviano. Infatti Alfeno Varo (L. 38 ff. *de don. int. vir. et ux.)*, Labeone (L. 65 e 67 *eodem)* e gli altri giureconsulti seguenti parlano di tali donazioni come proibite ed invalide. Ma chi vorrà credere che al tempo di Augusto, tempo di costumi rilassatissimi, s'introducesse una costumanza popolare che opposta agli usi precedenti inceppasse la libertà individuale nella vita domestica e ferisse indirettamente una legge di Giulio Cesare, e che, vivendo ancor Mecenate, si fosse così generalizzata fra quanti avean nome di *cives romani*, e sì ben confermata col lungo scorrer degli anni da acquistar quella forza che dicesi nei nostri libri *inveterata consuetudo* (L. 32 § 1 ff. *de Legibus* 1, 3) ed « *auctoritas consuetudinis ususque longaevi?* » (L. 2 C. *quae sit longa consuet.* VIII, 53). Convien chiuder gli occhi per non vedere che trattasi di legge positiva proposta da Augusto.

8. Infatti Plutarco in quello tra gli opuscoli che contiene gli avvertimenti sul matrimonio scrisse: « *Perchè* il romano legislatore *interdisse ai coniugi farsi donazione uno all' altro?* » E Costantino nel framm. Vaticano 273 ripete tal divieto dalla *prisca legum aequitate*, e gli atti emessi in frode di esso li dice fatti « *ad eludendas legum sanctiones* ». Queste *legum sanctiones* colpivano anche altre persone oltre i coniugi (L. 3 §§ 5, 6 ff. *de donat. int. vir. et ux.)*, avevano le loro eccezioni *(« Inter virum et uxorem donatio non valet nisi certis ex causis »* Ulpiano Reg. VII § 1) e, quel che è più, erano formolate con date parole su cui esercitavasi l'ingegno dei giureconsulti. Quindi Ulpiano interpretando tali disposizioni scriveva: « *Verbum potestatis non solum ad liberos trahimus, verum etiam ad servos* » (L. 3 § 3 ff. *de donat. int. vir. et ux.)*. Come entrasse la parola *potestas* nelle *legum sanctiones* che vietavano le donazioni fra coniugi lo dice l'imperatore Alessandro nella L. 4 Cod. *de donation. int. vir. et ux.* (V, 16): « *Nec inter eas quidem personas quarum iuri subiecti sunt vir et uxor*, *qui quaeve in eorum* potestate *sunt donationes iure civili fieri possunt* ». Ometto di notare che una disposizione sì complicata non poteva esser indotta da una costumanza popolare. Che seppur ciò fosse stato, l'estensione del divieto ai servi doveva esser piuttosto manifestato dal fatto universale e costante, e non dedotto dal valor grammaticale della parola *potestas.* Ma omesso tutto ciò, quel che è d'uopo far rilevare si è che la voce *potestas* era testuale.

9. Nè può dirsi che Ulpiano nel passo che ho riferito interpretasse il Senatoconsulto dell'anno 206, perchè questo fu fatto per lenire, non per aggravare le disposizioni anteriori « *ut aliquid laxaret ex iuris rigore* » (L. 32 *pr. tit. cit.).* E di queste disposizioni anteriori appunto occupavasi Ulpiano nel libro 32 *ad Sabinum*, da cui è tratta la L. 3 *de donat. inter vir. et ux.* testè allegata, mentre del Senatoconsulto non veniva a trattare che nel libro 33 ove scriveva: « Quum hic status esset donationum

« inter virum et uxorem quem *antea retulimus*, Imperator noster « Antoninus Augustus ante excessum divi Severi patris sui ora- « tione in Senatu habita auctor fuit Senatui censendi etc. » (L. 32 *pr. tit. cit.).* E qui comincia a citare e spiegare le parole della orazione imperiale ben diverse da quelle che aveva spiegate nel libro 32. Se pertanto anche le disposizioni anteriori a Severo erano formolate con determinate parole, dovevano esser espresse in una legge positiva.

10. E non poteva essere altrimenti, mentre contenevano una vera proibizione, come dissero Severo ed Antonino nella orazione testè rammentata: « Maiores nostri inter virum et uxorem do- « nationes *prohibuerunt.* » (L. 3 *princ. tit. cit.).* A niuno farà difficoltà l'espressione *maiores nostri*, mentre ben si addice ad una legge stanziata nei comizi. Ora se una data azione viene ri- provata dai costumi del popolo, ciò avviene non perchè vi sia una vera proibizione, ma perchè tale azione viene dalla coscienza pubblica riguardata come turpe e disdicevole. Giustamente Quin- tiliano chiama i principî di dritto invalsi per consuetudine « quae « *persuasione*, etsi non omnium, eius tamen civitatis aut gentis in « qua res agitur, in mores recepta sunt » *(Inst. Orat. lib. V cap. 9 § 13).* Che seppure voglia prescindersi dalla parola *prohi- buerunt*, e voglia dirsi che nel primo secolo dell'impero il fatto universale e l'opinione pubblica eransi pronunciati contro le do- nazioni fra' coniugi, noterò dapprima che nei fatti vedevasi ge- neralmente una tendenza contro la proibizione, come apparisce da Seneca *de beneficiis* lib. VIII, capo IX e dalla Satira VI di Giovenale vers. 149 e segg. Aggiungerò poi che la consuetudine non avrebbe mai potuto venire al punto di rendere la massima invalsa equivalente a legge *perfecta*, cioè munita, secondo il lin- guaggio volgare, di clausula irritante, tale insomma da annullare l'atto fatto contro la consuetudine. Eppure tale era il divieto di cui trattiamo: « *Sciendum est ita interdictam inter virum et uxo- rem donationem, ut ipso iure nihil valeat quod actum est* » (L. 3

§ 10 ff. *tit. cit.*). Per quanto i contemporanei di Augusto volessero riguardare come sconvenevole la donazione fatta alla moglie o al marito, doveano per fermo giudicare più sconveniente quella fatta alla meretrice. Eppure quella non si annullava, ma aveva forza. Lo insegna Ulpiano nello stesso libro 32 *ad Sabinum*, ove spiegava le disposizioni proibitive delle donazioni fra coniugi: « Affectionis gratia neque honestae neque inhonestae donationes « sunt prohibitae; honestae erga bene merentes amicos vel ne« cessarios, inhonestae circa meretrices » (L. 5 ff. *de donationibus* XXXIX, 5).

11. Le altre donazioni fatte per causa anche turpissima non erano nulle, ma il dominio della cosa donata passava al donatario. Soltanto si dava una azione personale *(condictio)* a favore di chi aveva dato (L. 6 ff. *de donat. inter vir. et ux.* Vedasi il titolo del Digesto *de conditione ob turpem vel iniustam causam* XII, 5). È chiaro dunque che Augusto volle fare una *lex perfecta* e forse a ciò lo spinse il vedere che la legge Cincia, *(lex imperfecta:* Ulp. lib. reg. princ.) nella sua sfera d'azione era rimasta in molti casi inefficace.

12. Si dirà non esservi traccia che Augusto riprovasse le liberalità fra coniugi. Ciò non sarebbe esatto. Carlo Maynz esaminando le disposizioni dette decimarie contenute nella legge Papia, spiegate da Ulpiano nel tit. XV delle regole notò: « La « loi se montre particulièrement sévère à l'égard des libéralités « que des époux se feraient entr'eux » *(Élements de droit Rom. introd.* § 60). Che la legge *decimaria*, come la chiama Taleleo (Basil. lib. XLV, tit. 5, cap. 1, schol. 2) ed il divieto delle donazioni fra coniugi fossero informate dallo stesso spirito si asserisce da Teodosio II e Valentiniano III nella legge ultima del Codice Teodosiano *de legitimis heredibus* (V, 1). Essi dando la ragione per cui nelle successioni intestate preferiscono i parenti al coniuge superstite, dicono che, se questi ha ben meritato del defunto, non gli è difficile avere la successione per testamento:

« Cum si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali, non ita « laboriosa vel sumptuosa est testandi occasio, ut desiderio suo « quisquam subvenire differat ». E aggiungono: « quod interdum « ita sensu leviore concipitur, ut antiqui nec, quod extraneis ac « saepe ignotis in *donationibus successionibusque* tribuatur, coniu- « gibus concesserint, reprimendum inter hos potius, ut in loco « ancipiti, quam incitandum favorem mutuum arbitrati ». Quivi il Gotofredo nota: « *Legem Papiam decimariam indicat: sed et ius moribus receptum donationum inter virum et uxorem prohibitarum* ». Per verità se i coniugi avessero avuto piena balìa di farsi in vita donazioni a vicenda, le restrizioni decimarie nei testamenti sarebbero ordinariamente rimaste inefficaci. È poi degno di osservazione che nella legge testè addotta gl'Imperatori dicono che nelle donazioni e nelle successioni gli antichi *negarono* ai coniugi ciò che si concedeva agli estranei, giudicando di *dover reprimere* la mutua propensione che spinge i coniugi a farsi donativi. Ma se la consuetudine che si manifesta *rebus ipsis et factis* dei cittadini (L. 32 § 1 ff. *de legib.* I, 3) aveva indotto la severa massima, questi fatti non potevano essere de' celibi nè dei vedovi, ma bensì dei coniugati. E costoro facevano il divieto a loro stessi, credendo di dover reprimere in sè una propensione che è pur tanto naturale fra persone che si amano? È serio tutto questo?

13. Il nesso tra la legge decimaria e la proibizione delle donazioni fra coniugi apparisce pure dal Senatoconsulto fatto nell'anno 206 sotto gl'imperatori Severo ed Antonino. In forza di questo non si convalidarono sempre per intero le donazioni per la morte del coniuge donatore, che non le avesse revocate, ma *fini decimarum*, come dice Papiniano nel frammento Vaticano 294, cioè, siccome bene spiega il Savigny (Sistem. Lib. II, cap. 3 § 164): « La donazione tra coniugi confermata con la morte del donatore non è valida che nei limiti delle *decimae* stabilite dalla legge Giulia ». Cosicchè se i coniugi non avessero avuto alcun figlio,

il donatario superstite non prendeva che un decimo della donazione; se ne aveva uno nato da precedente matrimonio, prendeva due decimi; se due figli, tre decimi, e così via dicendo secondo le norme riferite da Ulpiano nei titoli XV e XVI. A questi limiti alludono le parole *fine praestituto* che leggonsi nella L. 32 § 24 ff. *de donation. int. vir. et ux.* e quelle che trovansi presso la fine della L. 14 Cod. *de donat. int. vir. et ux.* (V, 16). Ivi Diocleziano, dopo aver detto che il marito della ricorrente Ottaviana le avea confermato nel testamento il dominio di una cosa donata, aggiunge: « inditorum verborum conceptio non fidei com-« missum relictum ostendit, sed ex Senatusconsulti auctoritate, « liberalitatem mariti tui, cui custodiendae etiam moriens pro-« spexerit, *quatenus firmare potuit dominium*, mortis tempore « tibi esse addictam ».

14. Lo spirito identico a quello che muoveva Augusto nel proporre le leggi Giulia e Papia si scorge nel breve ma espressivo frammento di Paolo che comincia la L. 2 ff. *dè donat. int. vir. et ux.* Ivi con un nesso di sintassi poco felice, alla legge prima che termina colle parole: « Hoc autem receptum est ne « mutuato amore invicem spoliarentur, donationibus non tempe-« rantes, sed profusa erga se facilitate », si fa succedere un inciso di Paolo che dice: « *nec esset iis studium liberos potius educendi* ». Ragionevolmente sostenne l'Heimbach (Basil. *lib. 30 tit. I, cap. I, sch. 1 in nota)* che innanzi a queste parole, che nella versione greca di Doroteo suonano: « καὶ μηκέτι που σπουδάσωσι παιδοποιεῖν » debba porsi una particella causale, perchè diano senso, sicchè reintegra: « καὶ διότι μηκέτι ecc. » *(et quod non amplius liberos procreare studerent)*, il che vuol dire che fra le altre ragioni di proibire le donazioni fra coniugi vi fu questa che essi profondendo i loro averi non si curavano di procreare la prole. Tutti sanno che questa fu una delle gravi ragioni che mossero Augusto a promulgare le sue leggi. Egli poi voleva non solo che i cittadini dessero alla patria legittima prole, ma anche

che i coniugi tenessero a conto per educare i figli e serbassero ad essi il patrimonio ereditato dai loro maggiori. Nel discorso che (secondo Dione Cassio) quest'imperatore fece ai cavalieri che avevano obbedito alle sue leggi, dopo aver lodato il matrimonio, e detto che i Numi anch'essi contraggono nozze fra loro, aggiunse: « E ben faceste imitando gli Dei, ben faceste emulando « i vostri padri, onde possiate dar la vita ad altri, com'essi la « diedero a voi, e siccome voi li stimate e chiamate progenitori « vostri, così vi siano altri che tali stimino e chiamino voi, e « tutte quelle cose che eglino ben operando hanno a voi tramandato con gloria voi altresì le tramandiate ad altri, e tutte « quante le ricchezze che essi avendo acquistato a voi lasciarono, « voi pure lasciate ad altri nati da voi stessi ». Le quali ultime parole nell'originale suonano così: « καὶ τὰ κτήματα ὅσα αὐτοὶ κτησάμενοι κατέλιπον ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἑτέροις ἐξ ὑμῶν αὐτῶν γεγονόσι καταλίπητε » *(Ist. Rom. lib. LVI, § 3).*

15. Se pertanto si ammette, come sembra probabile dalle cose esposte, che nella legge Giulia *de maritandis ordinibus* e poi nella riforma che ebbe colla Legge Papia, a base di quella parte che dicevasi decimaria stesse la proibizione delle donazioni fra i coniugi, e che Ulpiano facesse menzione di tale legge nel tratto posto a capo del titolo *de donat. int. vir. et ux.*, è chiaro che la parola *decimaria* dovea riuscire uggiosa ai compilatori, mentre nel libro VIII del Codice sul titolo LVIII era stata posta la rubrica che conteneva l'inciso *de decimariis sublatis.* Dovevano dunque secondo il loro sistema cancellare dal testo di Ulpiano la menzione di legge decimaria, come aveano tolto negli antichi testi l'esplicita menzione di *lex Iulia caducaria:* il che avevano fatto con tanto zelo da far diventare *patrimonium cadens* quello che gli antichi avevano detto *patrimonium caducum* (L. 5 Cod. *de bon. vacant.* X, 10 = L. 5 Cod. Theod. *eod.* X, 8). Del resto per ciò che concerne la L. 1ª ff. *de donat. int. vir. et ux.* non vi era bisogno che inventassero di pianta tutto quel passo, giacchè

poteva essere che Ulpiano avesse scritto presso a poco così: « Moribus antiquis penes nos receptum erat ne inter virum et « uxorem donationes valerent, quum uxores apud viros filiarum « familias loco essent. Postea D. Augustus in lege Iulia et Papia « decimaria eas prohibuit, ne coniuges mutuo amore invicem « spoliarentur etc. » In tal modo bastava troncare qualche parte del testo per ridurlo nella forma in cui lo troviamo. Con questa ipotetica restituzione del tratto di Ulpiano si può capire come egli scrivesse: « *ne inter virum et uxorem donationes valerent* »; perchè nel modo come stanno quelle parole nel Digesto, contengono un solecismo. Avrebbe dovuto dirsi: « *moribus apud nos receptum est ne* valeant ». Giuliano parlando dell'abrogazione delle leggi per desuetudine scriveva: « *Rectissime etiam illud receptum est ut leges.... etiam.... per desuetudinem abrogentur* » (L. 32 *in fine* ff. *de legibus* I, 3). Se avesse scritto *abrogarentur*, non avrebbe sfuggito la censura dei grammatici.

16. L'interpolazione fatta nella legge 1ª *de donat. inter vir. et ux.* ne portò un'altra nella legge 5 § 17 ove si dice: « In « donationibus autem iure civili impeditis hactenus revocatur do- « num ab eo ab eave cui donatum est, ut si quidem extet res, « vindicetur, si consumpta sit, condicatur ». Questo primieramente sta in opposizione colla legge sesta dello stesso titolo, la quale esclude affatto la rivendicazione. Inoltre attribuisce a tutte le disposizioni dello *ius civile*, la forza di annullare l'atto fatto contro di esse. Ciò non è vero: anche le donazioni fatte contro la legge Cincia erano *iure civili impeditae;* eppure se eran perfette, avevano valore. È chiaro dunque che i compilatori posero l'espressione generica *iure civili* invece della legge particolare perfetta che colpiva le donazioni tra i coniugi. Questo rafforza le prove che abbiamo recato per mostrare che la Legge 1ª di quel titolo ha subìto qualche mutazione. Egli è pur vero che il § 17° della citata legge 5ª sta benissimo come parte del *Corpus Iuris*, perchè conforme alla leg. 5ª Cod. *de legibus* (I, 14) scritta

più di due secoli dopo, che invalida gli atti che si fanno contro la legge; però riguardato come scritto da Ulpiano non concorda coi principî che erano in vigore al suo tempo. Tutto dunque concorre a farci ritenere che la proibizione delle donazioni fra i coniugi ebbe una fonte diversa da quella che ci vollero far credere i compilatori del Digesto.

17. Io credo che il problema, alla soluzione del quale ho dedicato queste ricerche, debba interessare a tutti coloro che amano non solo conoscere le dottrine e le disposizioni del diritto romano nelle varie sue epoche, ma anche scorgere in esse quella corrispondenza ed armonia, senza la quale nessun sistema di cognizioni può meritare il nome di scienza. Perciò mentre io non confido che ogni lettore sia per approvare tutte e singole le cose contenute in questo scritto; pur bramerei vivamente che fra i cultori del diritto romano vi fossero altri che si occupassero di questo argomento e vi spargessero quella luce che possono somministrare a ciascuno le proprie cognizioni e i propri studi.

Ilario Alibrandi.

LE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO
E IL PENSIERO STOICO

(Continuazione: v. anno 1890 pag. 383).

Capo V

L'apatia dello stoico, e il patire e il compatire del cristiano.

Tutti i fatti che avvengono in noi, si dispiegano primamente o per l'attività delle varie e diverse forze della natura circostante, o per la efficacia delle nostre interiori facoltà, virtù o potenze che diconsi. Di qui la generale distinzione dei fatti nostri in passivi e in attivi. Passivi, quelli di cui noi siamo il soggetto ma non la cagione piena, venendoci dal di fuori il primo impulso: attivi, quelli di cui noi siamo il soggetto e la cagione piena, perchè derivano primamente dalle nostre interiori attività. Si noti per altro che la passività qui non esclude ogni maniera d'attività, nè molto meno significa inerzia o incapacità di operare. Un fatto passivo importa sempre un dispiegamento di attività; e una potenza si dice passiva per rispetto a un'altra, quando quella esce nell'atto suo per l'impulso di questa; ma pure ricevendo tale impulso, quella potenza opera poi con l'attività ad essa inerente, altrimenti non potrebbe sentire l'atto di un'altra potenza; e però ogni passione trae seco un'azione. I fatti umani, passivi o attivi che sieno, inducono nella nostra persona stati e mutamenti nuovi; e noi li avvertiamo più o men vivamente, secondo la diversa maniera onde le combinate attività della natura circostante e della nostra persona si dispiegano, s'intrecciano, si compenetrano e s'integrano. Le modificazioni che avvengono in noi per l'attività dell'ambiente natura e che si riferiscono alla nostra parte animale, si designano col nome di sensazioni propriamente dette; mentre comunemente si chiamano sentimenti le modificazioni interiori che risguardano la parte intellettiva o razionale della nostra persona. Le sensazioni e i sentimenti, come atti d'interiore passività, inchiudono sempre un atto di percezione o cognizione, pel quale o avvertiamo semplicemente (percezione o cognizione sensitiva) o anche intendiamo e ci spieghiamo l'atto della forza esteriore che operò su di noi, e indusse in noi la nuova modificazione. La sensazione dunque è anche percezione o cognizione sensitiva; e il sentimento è anche intendimento: sono due momenti della nostra interiore passività così intimamente tra loro congiunti, che la sensazione e il sentimento si manifestano alla nostra coscienza non solo come modificazione nostra interiore, ma anche come

semplice percezione o come intendimento dell' atto della forza esteriore che cagionò in noi quella modificazione. I due momenti, benchè inseparati in realtà, non sono confondibili per natura; perocchè l' uno dice relazione più al soggetto che sente o intende, e l' altro più all' oggetto sentito o inteso; l' uno potrà avere più o meno di forza, intensità e vivezza, mentre l' altro sarà più e men chiaro od oscuro, più e men distinto o confuso, adequato o inadequato.

Poichè non è sensazione senza percezione o cognizione, nè sentimento senza intendimento, la sensazione e il sentimento possono distinguersi e specificarsi secondo i vari e diversi oggetti della percezione o cognizione sensitiva e dell' intendimento. Oggetto della percezione o cognizione sensitiva è la vita nostra corporea e le mutazioni che accadono in essa per l' azione delle forze esteriori di natura corporea, e che costituiscono le così dette particolari sensazioni. Oggetto poi dell' intendimento, essendo l' essere nella forma di vero, di bello, di buono, avremo nella sfera superiore della vita intellettiva il sentimento del vero, detto anche senso logico; il sentimento del bello, detto anche senso estetico; e il sentimento del buono. Il qual sentimento del buono, se si riferisce unicamente al nostro benessere, alla nostra felicità, si suole chiamare senso eudemonologico; se si considera per rispetto all' ordine dei fini della nostra persona in armonia col fine supremo di essa, si ha il sentimento del bene onesto o senso morale. E questo, considerato in ordine ai molteplici rapporti dell' umana convivenza, dà origine ai sentimenti di società, di benevolenza, di patria, di famiglia e somiglianti. Tutti questi sentimenti li sovraneggia poi il sentimento religioso, il quale ha per termine l' ente in cui si attua il vero, il bello e il bene infinito.

Per l' unità dell' oggetto che può essere percepito semplicemente nelle sue qualità sensibili, o anche inteso nelle sue ragioni essenziali, e ammirato come bello, e desiderato come bene; e più ancora per l' unità del soggetto in cui tutti questi atti han vita e svolgimento, può accadere, e accade, che essi atti s' incontrino, si alternino, s' incalzino e ridestino a vicenda, seguendo il corso delle leggi che governano l' operare dell' ambiente natura esteriore e quello della comune natura umana e delle particolari disposizioni organiche, intellettuali e morali che la determinano in ciascun individuo.

Le sensazioni e i sentimenti si manifestano forniti sempre delle opposte qualità di piacere e di dolore: piacere e dolore, che, riferiti alla vita intellettuale dell' uomo, si chiamano più propriamente gioia e tristezza, gaudio e pena. Pare che di certe sensazioni e di certi sentimenti non avvertiamo nè piacere nè dolore. Pare, ma non è. Le sensazioni e i sentimenti sono modificazioni indotte in noi dal dispiegarsi delle varie e diverse attività della nostra persona. Or tali modificazioni non possono riuscirci indifferenti, ma di necessità debbono essere conformi o contrarie all' ordine di nostra natura, ossia alle naturali leggi e disposizioni delle nostre personali attività. Nell' un caso si deve sentir piacere, nell' altro si deve provare dolore. Certe volte non avvertiamo il piacere o il dolore, perchè l' impressione esterna non è abbastanza forte e determi-

nata, e la modificazione interna che ne deriva, non è profonda nè viva. Modificate il grado dell'impressione esterna o dell'eccitazione interna, e si sentirà il piacere o il dolore che prima passò inavvertito. Più di frequente non sentiamo il piacere o il dolore di certe nostre affezioni, perchè abituati a provarle; e si sa che la legge dell'abitudine ottunde la sensitività. Onde il noto adagio: *assuetis non fit passio*. Che se si passi bruscamente da uno stato abituale in altro opposto, ben si sente allora il piacere o il dolore dello stato che si lascia, e di quello in cui si entra. Neppure va trascurato il caso non infrequente di chi non prova piacere o dolore per una data sensazione o un dato sentimento, perchè l'animo è fortemente compresso dall'atto di altre facoltà. Il che dimostra l'esistenza in noi di un'attività centrale unica, alla quale mettono capo tutte le altre; ed è luminoso segno dell'unità sostanziale della nostra persona. Onde le note parole dell'Allighieri:

> Quando per dilettanze ovver per doglie,
> Che alcuna virtù nostra comprenda,
> L'anima bene ad essa si raccoglie,
> Par che a nulla potenzia più intenda:
> E questo è contra quell'error, che crede
> Che un'anima sovr'altra in noi s'accenda.
> E però quando s'ode cosa o vede,
> Che tenga forte a sè l'anima volta,
> Vassene il tempo, e l'uom non se n'avvede [1].

Agli stati psicologici, dei quali si è fin qui discorso, succedono degli atti interiori, pei quali noi cerchiamo di conservare, accrescere o anche rinnovare il piacere sentito, mantenendo o procurando di nuovo la cagione che lo produsse. Il contrario si dica di un dolore patito: noi allora cerchiamo di farlo cessare, di attenuarne la intensità o anche d'impedire che si rinnovi, eliminando la condizione o le condizioni che altra volta concorsero a produrlo. Di qui un ordine nuovo di fatti, nei quali l'impulso ad operare viene primieramente dalle facoltà attive della persona umana, e pei quali si spiega e compie l'ordine delle facoltà passive di essa per la conservazione, l'integrità e il perfezionamento della vita. — Quest'ordine nuovo di atti umani costituisce l'amplissima sfera dei così detti appetiti sensitivi e intellettivi, secondo che muovono dalla parte animale o razionale della nostra natura. Per tali appetiti o fatti attivi propriamente detti, noi tendiamo al bene e al conseguente piacere; e, viceversa, avversiamo il male e il dolore che ne deriva.

Ciò che dicemmo delle sensazioni e dei sentimenti, dicasi pure degli appetiti animali e razionali. Non solo gli uni su gli altri nella sfera loro propria, ma anche quelli dell'animalità su quelli della razionalità, e viceversa, possono esercitare, e realmente esercitano la loro efficacia. E come le sensazioni e i sentimenti (fatti passivi) destano ed eccitano gli appetiti (fatti at-

[1] *Purg.* IV, 1-10.

tivi) per l'unità dell'oggetto sentito, inteso e desiderato, e più ancora per l'unità del soggetto che sente, vuole e sè in sè rigira; così pure gli appetiti alla loro volta han forza più o men viva su quelle interiori affezioni. Indi l'incontrarsi, l'alternarsi, il ridestarsi vicendevole dei fatti passivi e dei fatti attivi della persona umana. Indi l'originarsi di movimenti, di tendenze, di appetiti misti, i quali danno luogo a minute classificazioni: queste poi, per quanto si vogliano esatte, non possono, a parer mio, riuscire mai perfette; perchè nei singoli casi è impresa malagevole e quasi impossibile determinare puntualmente il grado delle varie e diverse passività e attività personali concorrenti in una data forma di appetito; specialmente quando essa sia poco avvertita o di breve durata o di tanta intensità, che rechi sconvolgimento, squilibrio, disordine, confltto nei vari principii operativi della nostra persona.

Le tendenze al bene e al piacere, e le avversioni al male e al dolore, non sono i soli appetiti della nostra sensitività e intellettività. Nell'animale, e più ancora, nell'uomo, si destano talora degli appetiti che non sembrano determinati unicamente dall'amore del bene e del piacere o dall'avversione del male e del dolore; e anzi par che siffatti appetiti contraddicano a questa legge. Esempio insigne l'affezione che si manifesta in certi animali pei loro nati, e nel cane pel padrone, e che fa talvolta sopportare dolori, tormenti di ogni sorta e financo la morte. Come potrebbe ciò spiegarsi? — Si ricordi che nel fatto complesso della sensazione noi considerammo due momenti. L'uno è l'interiore modificazione e il conseguente piacere o dolore; e tal momento ha per termine propriamente il soggetto senziente. L'altro momento è la percezione o cognizione, che ha per termine la cosa posta fuori del soggetto senziente. Or come al primo momento, o termine che dicasi, vedemmo succedere un ordine di appetiti che potrebbero chiamarsi piuttosto soggettivi, perchè tendenti al benessere del soggetto; così è naturale che al secondo momento o termine possa corrispondere e corrisponda un altro ordine di appetiti, che invece potremmo dire più propriamente oggettivi, appunto perchè inclinano a congiungere il soggetto con l'oggetto di frequente sentito; ne venga o no piacere al soggetto per tal congiungimento. Il che se può accadere e accade nell'animale, molto più può avverarsi e si avvera nell'uomo. Il quale, fornito com'è d'intellettuale virtù, spazia per lo gran mare dell'essere, ne conosce il pregio, sa il fine del suo operare, e a questo fine elegge i mezzi conformemente all'ordine dei beni particolari e del bene universale e supremo di sua natura. Così s'intende di leggieri perchè l'uomo non di rado sacrifichi il bene di tale o talaltra attività particolare, e anzi ne sopporti la privazione e il dolore, per conseguirne uno di maggiore importanza nella sfera della vita sensitiva o in quella superiore della vita intellettiva, morale, sociale e religiosa. Di qui l'amore eccelso e sublime dei nostri simili, della famiglia, della patria, della religione: amore che tanto ha più dell'eroico, quanto è più vivamente sentito ed eccitato da più nobile proposito. Nondimeno, perchè in ogni atto non si può prescindere dall'essenziale relazione che esso ha col soggetto operante, l'animale e l'uomo, l'uno per

mezzo della esperienza sensibile e l'altro anche pel giudizio dell'intelletto, trova il vero e proprio perfezionamento anche nell'attuazione di questi appetiti che noi chiamiamo oggettivi, e che nell'uomo potrebbero dirsi pure disinteressati.

Quando le tendenze o le avversioni dell'appetività specialmente razionale acquistano certa determinatezza e costanza, si sogliono designare comunemente col nome di affetti. I quali, se per l'oggetto a cui tendono o per il modo come ad esso tendono, perturbano l'ordine dei fini della nostra persona, si convertono in passioni; e queste, che più propriamente vanno riferite alla parte sensitiva dell'uomo, sono più o meno disordinanti, secondo che il disquilibrio causato nei principii attivi di nostra natura, è più o meno profondo e vivace, e secondo che il giudizio della ragione e la libera elezione della volontà ne restano più o meno sopraffatti.

Alle sensazioni e ai sentimenti, come pure alle tendenze e alle avversioni che se ne originano, seguono quei movimenti organici di tutto il corpo o di alcune parti di esso, i quali sono necessari all'attuazione dei nostri appetiti. Molti di questi movimenti soggiacciono all'impero della volontà, ma molti sono pure eseguiti senza deliberazione, per azione spontanea, che i fisiologi chiamano riflessa. E delle volte siamo consapevoli che a tali atti la ragione non consentirebbe, e noi non vorremmo eseguirli; ma il moto repentino dell'organismo ci vince; e noi li facciamo contro nostra volontà. E va notato che v'è stati, affezioni, tendenze dell'animo, che d'ordinario dànno al nostro organismo corporeo, e segnatamente al viso e agli occhi, un atteggiamento speciale e caratteristico, che costituisce quel che oggi chiamano la mimica propria di questi atti. E diciamo che ciò accade d'ordinario, perchè questa corrispondenza fra certi atti interiori e certi movimenti organici esteriori non ha un'esatta e uguale applicazione in tutti gl'individui, a causa delle varie e diverse disposizioni organiche e psicologiche di essi, e anche per le varie e diverse condizioni oggettive dell'ambiente natura in cui essi son posti a vivere.

Finora il nostro discorso ha considerato questi fatti dell'uomo sotto un aspetto puramente psicologico. Volendo considerarli dall'aspetto morale, diremo che la imputabilità, e quindi la moralità degli atti umani, comincia e si svolge dove comincia e si svolge l'attività intellettuale dell'uomo, ossia dove si effettua il giudizio della ragione e la libera elezione della volontà circa l'ordine dei beni a cui tendono le varie e diverse attività della nostra persona. Sicchè nella sfera degli appetiti umani è propriamente da cercare il carattere della moralità: le sensazioni, le percezioni, i sentimenti, le cognizioni hanno imputabilità e moralità, sol quando entrano nella sfera della nostra appetività, ossia quando tali atti sono desiderati, bramati, procurati dalla nostra libera volontà. Or bene, gli appetiti umani sono moralmente buoni, se essi serbano e promuovono l'ordine dei fini della nostra ragionevole natura: sono moralmente cattivi, se quest'ordine violano e perturbano. E possono violarlo e perturbarlo, perchè sono di per sè disordinati gli oggetti

a cui tendono, o perchè disordinata è l'intenzione dell'operante, o perchè disordinate le circostanze nelle quali si attuano.

Queste generali nozioni in argomento di tanta importanza credemmo utile e opportuno premetterle, a meglio intendere il senso delle dottrine cristiane e delle opinioni stoiche intorno a questo soggetto. Tanto più, che specialmente le opinioni stoiche sono espresse con termini, il cui significato non sempre concorda con quello generalmente in uso presso di noi.

Si è detto da taluni che secondo gli stoici il sapiente debbà spogliarsi di ogni affetto, di ogni passione, e raggiungere così quel grado di perfetta apatìa, che è condizione indispensabile all'atarassìa, ossia alla imperturbabilità dell'animo. Tal giudizio non mi pare esatto. In verità, a giudicare rettamente di questa dottrina stoica, conviene chiarirne bene il senso, determinando il significato che gli stoici dànno al vocabolò passione o affetto che voglia dirsi. Degli antichi sappiamo al proposito quel tanto che ce ne han detto specialmente Cicerone, Stobeo, Plutarco e Diogene Laerzio. E costoro, riferendo le opinioni stoiche intorno agli affetti e alle passioni, fanno chiaramente intendere che gli affetti, le passioni (pathos) da cui il sapiente deve liberarsi, sono inclinazioni, tendenze della parte sensitiva che recano un perturbamento, un disordine nella nostra natura, perchè non ragionevoli, non dirette dalla ragione o alla ragione del tutto contraddicenti (quum omnis perturbatio sit animi motus rationis expers, vel rationem aspernans vel rationi non obediens) [1]. Diogene Laerzio ci dà una specificata classificazione degli affetti, secondo le dottrine stoiche. Accenna dapprima gli affetti disordinanti e cattivi; e questi afferma ridursi, secondo Ecatone e Zenone, a quattro grandi generi, cioè, al dolore, al timore, alla cupidigia e alla voluttà (Ἑκάτων ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ παθῶν καὶ Ζήνον ἐν τῷ περὶ παθῶν, εἶναι γένη τέτταρα, λύπην, φόβον, ἐπιθυμίαν, ἡδονήν) gli affetti ordinati e buoni ridursi poi a tre altri grandi generi, ossia, al gaudio, alla cautela e alla ragionevole volontà (εἶναι δὲ καὶ εὐπαθείας φασὶ τρεῖς, χαράν, εὐλάθειαν, βούλησιν). Indica infine gli altri affetti che sono contenuti in questi supremi generi [2]. E ciò è quanto in generale può sapersi degli stoici antichi. Seneca tra i latini distingue nell'ordine dell'appetività umana i morbi dell'animo dagli affetti; e vuole che degli uni e degli altri il sapiente se ne spogli interamente. I morbi dell'animo, secondo Seneca, sono vizii invecchiati e duri, i quali, una volta che abbiano preso l'animo nostro, lo tengono avvinto, e diventano mali perpetui. O più brevemente può dirsi che i morbi dell'animo sono giudizii pertinaci nel male; giudizii i quali dettano che si appetiscano forte le cose che sono da appetire lievemente; giudizii, se così meglio piaccia, i quali stimano molto le cose che non sono da desiderare affatto o da desiderare poco; giudizii che pregiano troppo le cose non pregevoli o poco pregevoli. Gli affetti poi, sempre a detta del moralista di

[1] *Tusculanarum Disputationum* lib. III, c. 11, vol. 12. Veggasi pure, *Ibidem*, lib. IV, c. 6-17. Aulo Gellio, *Noctium Atticarum*, lib. IX, c. 2. Stobeo, *Eclog. Ethic.* lib. II, c. 4.

[2] *Op. cit.* lib. VII, c. 1, n. 110-117.

Roma, sono moti riprensibili, subitanei e concitati dell'animo; i quali, se frequenti e trascurati, producono i morbi [1]. Vedesi dunque chiaramente che anche per Seneca tanto i morbi quanto gli affetti significano appetiti non retti; e corrispondono a quei moti dell'animo che oggi si direbbero passioni più o men gravi e dannose, secondo che il disordine da esse cagionato nella nostra natura è più o men profondo. Or preso l'affetto in questo senso, non sarebbe certo un'esagerazione il richiedere dal sapiente che se ne liberi. E Seneca ha buone ragioni da vendere per dimostrare contro ai peripatetici, che gli affetti non sono già da temperare e moderare, ma da distruggere del tutto. Se gli affetti, tra i quali Seneca cita la cupidigia del denaro, l'ambizione, l'iracondia, l'incostanza, la libidine, sono mali morali che ripetuti e trascurati generano morbi, ossia vizii gravi, invecchiati e incorreggibili, è chiaro che essi non abbiano a penetrare nell'animo, e che debbano esserne divelti, se per avventura vi avessero mai attecchito [2].

Nondimeno anche in questa parte possiamo rimproverare a Seneca non lievi contraddizioni. In una delle sue lettere a Lucilio ei fa cenno di affetti onesti ai quali l'uomo può ben lasciarsi andare (honestis affectibus indulgendum est) [3]. E in altra lettera dà come verità innegabile, che gli affetti derivano da un quasi naturale principio (Quis neget omnes affectus a quodam quasi naturali fluere principio?) — La natura, così egli, c'impone l'amore di noi stessi; ma, se tu ad esso troppo darai, farai opera viziosa. La natura ha congiunto il piacere alle cose necessarie, non perchè appetissimo il piacere, ma perchè le cose senza le quali non possiamo vivere, ci si rendessero più gradite per quel piacere [4]. — Anche qui abbiamo dunque affetti in sè non riprovevoli: riprovevoli, sol quando sieno eccessivi. Oltredichè pare che gli stessi affetti, da Seneca giudicati così pericolosi al perfezionamento etico dell'uomo, cessino di esser tali quando accadono al sapiente. Tu dici: (son parole sue) lasciami un po' rattristare, un po' temere. Ma quel po' diviene poi molto, e più non s'arresta dove vuoi. Il sapiente è sicuro di non avere sollecitudine di sè; e fin dove vuole sa comprimere le lacrime e frenare i piaceri. Per noi, ai quali non è già impresa facile ritornare indietro, ottimo consiglio è non ispingersi mai innanzi [5]. — Che più? Parlando favorevolmente degli scritti del padre suo, confessa che forse la filiale pietà può fargli velo al giudizio; ma soggiunge subito che in questo caso anche l'errore è onesta cosa (nisi me decipit pietas cuius honestus etiam error est) [6]. —

Che se poi il *pathos*, il perturbamento, il morbo dell'animo, l'affetto, sia l'atto stesso della ragione che giudica falsamente dell'ordine de beni, ovvero

[1] *Epist.* 75, vol. 3.

[2] *De Ira*, lib. I, c. 7-9, 16; *De Brevitate vitae*, c. 10, vol. 1; *Epist.* 85, vol. 3; *Epist.* 116, vol. 4.

[3] *Epist.* 104, vol. 4.

[4] *Epist.* 116, vol. 4.

[5] *Epist.* 116, vol. 4.

[6] *Nova Fragmenta ex palimsestis eruta*, p. 387, vol 4, ediz. cit.

un movimento disordinato dell'animo che segue quel giudizio, io non saprei definire con certezza. O fosse difetto di filosofica precisione negli stoici antichi, o di esattezza critica in quelli che ce ne tramandarono le dottrine, io trovo che talora il *pathos* è considerato come un atto distinto dal giudizio errato della ragione, e talaltra è confuso con esso [1]. E di questa ultima opinione è Seneca; il quale, come vedemmo a suo luogo, avendo nell'uomo immedesimato l'intelletto con la volontà, dovè logicamente immedesimare con la falsa ragione il movimènto affettivo morboso o passionato della nostra personale attività; sicchè la ragione e la volontà non costituiscono due attività distinte, ma un'attività unica. E questa, volta al bene, è ragione e virtù; volta al male, è errore, affetto o passione [2].

Ma checchè sia di questa particolare opinione, dalle cose dette possiamo conchiudere che il *pathos*, l'*animi perturbatio*, secondo gli antichi stoici, l'affetto, il morbo dell'animo, secondo Seneca, significa un moto più o meno incomposto e disordinato dell'animo, che reca un danno morale più o meno grave e talora anche irreparabile. Or, così intesa la cosa, chi avrebbe a ridire contro alla dottrina stoica, che vuole nel sapiente una completa apatìa, ossia la privazione completa di ogni affetto, di ogni passione, se l'affetto, la la passione, indica sempre un appetito più o men disordinato? E come si potrebbe a questa stoica dottrina contrapporre l'insegnamento di Gesù? Tutti i documenti cristiani (Evangeli, Atti e Lettere degli Apostoli) non fanno che condannare del continuo ogni sorta di sregolati appetiti; dai quali poi hanno origine gli affetti disonesti, le passioni smodate e i vizii di ogni specie. Dunque la dottrina stoica circa gli affetti e le passioni, considerata in generale, nulla ha di falso, nè può dirsi contraria agl'insegnamenti cristiani. Ma ci apparirà tutt'altro che vera e conforme al cristianesimo, se la consideriamo in particolare, ossia se ci facciamo a considerare la natura di certi moti appetitivi dell'uomo, che gli stoici ritennero come assolutamente riprovevoli e però indegni del sapiente e del virtuoso. Valga qualche esempio. Nella enumerazione di questi moti appetitivi tanto gli stoici antichi quanto i recenti noverano il timore, il dolore e anche l'amore. Or tali appetiti, chi ben riflette, non sono di per sè nè onesti nè disonesti, non pregevoli nè spregevoli; bensì prendono la loro morale qualità dal fine a cui sono ordinati.

Così il timore di Dio non sarà affetto biasimevole, come dicono gli stoici, ma onesto e salutare, se per esso incliniamo a non deviare dalla legge del bene, e a non incorrere nelle pene minacciate a chi la offende. Da tale timore è predisposto l'animo favorevolmente alla pratica del dovere, e ne prende vigore il principio direttivo delle nostre libere azioni; e all'uomo non

[1] Cicerone, *Academicorum Posteriorum* lib. I, c. 10, vol. 12; *De Finibus* etc. lib. III, c. 10, vol. 12; *Tusculonarum Disputationum* lib. IV, c. 26, 37, 38, vol. 12. Plutarco, *Utra animalia* etc. *De Genitura animae*, vol. 2. Galeno, *De Hippocratis et Platonis placitis*, lib. IV, c. 2-3, *Hippocratis, Coi et Galeni* Opp. t. 5, Lutetiae Parisiorum, 1679. Diogene Laerzio, *Op. cit.* lib. VII, c. 1, n. 110.

[2] *De Ira*, lib. I, c. 8, vol. I.

è malagevole servare l'ordine dei fini della persona umana, armonizzandoli tra loro e col fine principale e supremo di essa. Che tale timore non importi viltà e abbiettezza d'animo, lo vedemmo altrove, esponendo le nobili dottrine e i più nobili esempi della cristiana fortezza: dottrine ed esempi, che in quel timore hanno la loro ragione e cagione. Sicchè il sapiente stoico, il quale in omaggio ai dettami della sua scuola non ha da temere di nessuno, nemmeno di Dio, è in aperta opposizione con l'eroe cristiano, il quale appunto dal timore di Dio prende un salutare incitamento a tenersi saldo nella virtù, e ad affrontare per la virtù ogni danno, e anche la morte.

Quanto al dolore, è domma stoico, che il sapiente non deve mai ammetterlo nell'animo; quali che siano le avversità della fortuna e degli uomini: colpiscano lui o gli altri, ei non deve rattristarsene mai; e anzi ha da serbare animo sempre sereno, uguale, imperturbato [1]. In questo appunto è il segno più manifesto dell'apatìa e dell'atarassìa stoica. Se gli antichi stoici sieno stati consentanei a sè stessi in un punto di tanta importanza pratica, non potremmo esattamente definirlo, mancandocene i documenti. Solo sappiamo da Cicerone, che, mentre l'uno di essi diceva al dolore: tu hai un bel da fare con me; io non confesserò mai che tu sei un male: l'altro, al contrario, travagliato da forte mal di reni, sconfessò apertamente codesto domma della sua scuola. Seneca, come d'ordinario, non va esente da dubbiezze e contraddizioni anche in questa parte. L'apatìa degli stoici, secondo lui, non vuol dire già un animo non sofferente, ossia libero da ogni patimento (animum extra omnem patientiam), ma invece un animo invulnerabile (invulnerabilem animum), ossia tale, che dal dolore non patisca nessuna ferita, nessun danno. E così egli crede di avere risposto trionfalmente ad Epicuro, che confondeva la sentenza di Stilpone da Megara con quella degli stoici. Infatti, benchè per i Megarici come per gli stoici sovrano bene dell'uomo fosse l'apatìa (animus impatiens); pure i primi pretendevano che dal sapiente il dolore non è nemmanco sentito; laddove i secondi ammettono che il dolore è sentito dal sapiente, ma che dal sapiente è vinto e domo (Hoc inter nos et illos interest: noster sapiens vincit quidem incommodum omne, sed sentit; illorum ne sentit quidem [2]). — Non è dell'uomo non sentire i proprii mali; ma non è dell'uomo forte non sopportarli [3]. — Il sapiente non è dunque fatto di ferro, non è una pietra, non è una rupe che non senta certe gravi iatture che gl'incolgono: ei le sente sì, ma sa pure dominarle, comprimerle, sanarle; e l'animo suo resta sempre lo stesso, placido, inconcusso, imperterrito. I mali poi di minor conto il sapiente o non li avverte punto, o li deride (aut non adnotat, aut digna risu putat [4]). — Così il sapiente non si affligge per la morte dei suoi figliuoli nè per quella dei suoi amici; perchè sopporta la morte di

[1] Veggansi i luoghi già citati.
[2] *Epist.* 9, vol. 3.
[3] *Consolatio Ad Polybium,* c. 36, vol. 2.
[4] *De Constantia Sapientis,* c. 10, 11, 19. Veggasi pure, *Epist.* 71, 74, 85. vol. 3

costoro con lo stesso animo onde aspetta la sua. E come non teme della morte propria, così neppure della morte altrui si rattrista. La virtù è armonia; e tutti gli atti di essa sono concordi e armonici. Or questo accordo, quest'armonia, cessa, quando l'animo che deve star su, venga soggiogato dal dolore e dalla cupidigia. L'onestà è sicura di sè, non teme, è pronta a tutto. Dunque il sapiente non andrà soggetto a quei moti che paiono simili a turbamento? non cangerà colore? non contorcerà il viso? non tremerà? nè patirà quegli altri moti che sogliono accadere non per comandamento dell'animo, ma per inconsulto impeto di natura? — No, il sapiente non andrà esente da siffatte cose; tuttavia resterà sempre nello stesso convincimento, che, cioè, nessuna di tali cose è un male, e che da nessuna di esse vien danno alla mente [1]. —

In conformità di questi insegnamenti Seneca nelle lettere a Lucilio, e segnatamente nelle Consolazioni, si sforza di provare la inefficacia e la sconvenienza del dolore cagionato dalle avversità della fortuna o dalle violenze degli uomini. Non di rado però le ragioni imperiose della naturale coscienza gli s'impongono; ed egli non sa resistere; e da tanta indifferenza si piega poi a più miti consigli. Quindi permette all'uomo che in certi casi si commuova, senta la tristezza, e dia sfogo al dolore anche con le lagrime, purchè però non ecceda. A Lucilio, che nella persona di Flacco aveva perduto un amico carissimo, scrive: Appena oserò richiedere da te che non te ne dolga; benchè sappia tal partito esser il migliore. Ma chi mai avrà tanta fermezza, se non colui che si sarà di molto innalzato sopra la fortuna? E anche a colui il tuo caso tristissimo una qualche commozione la cagionerà certo, benchè non sussegùita da altro turbamento. E però a noi che andammo sino al pianto, si potrà perdonare, quand'esso non fu troppo, e sapemmo contenerlo. Gli occhi alla morte dell'amico non restino asciutti, ma neppure si consumino in lacrime. È da piangere, ma non dobbiamo abbandonarci ad atti sregolati di dolore (lacrimandum est, non plorandum). — E non ostante la giustezza di questi consigli, temendo Seneca che non forse Lucilio l'avesse tacciato di contraddizione, soggiunge: Queste cose te le scrivo io che piansi la morte dell'amico mio carissimo, Anneo Sereno; e la piansi tanto vivamente, che pur troppo mi debbo annoverare fra coloro che dal dolore furono sopraffatti e vinti. Ma oggi condanno il fatto mio, e riconosco che cagione di quel pianto fu il non aver mai pensato che l'amico potesse morir prima di me. E perchè non vi pensai, la fortuna, trovandomi impreparato, m'assalì subitamente [2]. —

Un tal Marcello è desolatissimo per la morte precoce di un suo figliuoletto; e Seneca manda per mezzo di Lucilio una lettera di biasimo anzichè di conforto a quel padre sventurato, il quale non seppe sostenere virilmente

[1] *Epist.* 74, vol. 3. Veggesi pure, *De Ira*, lib. I, c. 1; lib. II, c. 2-4, vol. 1; *Epist.* 11, 57, 85, vol. 3.

[2] *Epist.* 63, vol. 3.

il caso avverso. Ed ecco della lettera alcuni tratti: Aspetti conforto da me? Ma io invece ti dò biasimo e mala voce. Meni sì gran dolore per la perdita di un figliuoletto! E che faresti se avessi perduto un amico? Tuo figlio morì in tenera età, e dell'avvenire di lui non potevi avere speranza certa: un po' d'anni s'è spento (pusillum temporis periit)[1]. Abbiamo esempi innumerevoli di quelli che seppellirono i loro giovani figliuoli senza lacrime; e dal rogo tornarono subito al senato o ad altro pubblico ufficio, per riprendervi le loro ordinarie occupazioni. E di ciò fecero bene; perchè il dolersi non reca nessun vantaggio; e poi è tale, che ora tocca a uno e poi toccherà agli altri che restano. Infine scorre veloce il tempo che separa la persona perduta da quella che l'amava. Ma il figlio mio, dirai, è morto giovanetto ancora! — Ecchè non può darsi che se la passi meglio colui al quale è concesso di ritornar subito e di compiere il suo cammino prima che se ne senta stanco? La vita non è nè bene nè male; ma è condizione di bene e di male. Tuo figlio poteva diventare uomo modesto e prudente; ma più facilmente era a temere che non avesse imitato i perversi e corrotti costumi dei più. — Fin qui, come vedesi, è lo stoico che scrive. Ben presto Seneca s'accorge che anch'egli porta cuore di uomo e di padre; e allora ripiglia: Credi forse che io ti voglia dar consigli di durezza? che io non permetta che l'animo si commova alla morte dei nostri cari? T'inganni. Certe cose sono superiori alla nostra volontà: le lacrime ci cadono dagli occhi anche nostro malgrado, e ci alleviano l'animo. Lasciamole dunque cadere; ma non le sforziamo: alcune volte le lacrime vengono da naturale necessità; ma altre volte le facciamo noi venire alla dolce rimembranza dei nostri cari. Nell'un caso si è sotto l'impero di una legge di natura; all'altro ci lasciamo noi andare per sentimento di pietà. Le lacrime dunque escano spontanee: esse possono uscire anche dagli animi tranquilli e ben temprati. Anche il sapiente, salva l'autorità sua, pianse non rade volte, e con tanta moderazione, che nè l'umanità nè la dignità sua ebbero a patirne discapito[2]. —

In altra lettera a Lucilio, Seneca nota che il sapiente desidera la compagnia dell'amico, e ne gode; benchè secondo l'insegnamento della sua scuola ei basti a sè stesso e possa farne senza. All'amicizia il sapiente è tratto non dall'utile, come opinarono taluni stoici, ma da naturale impulso. Come ad altre cose, così pure all'amicizia è innata nell'uomo una dolce propensione (innata dulcedo). Come da natura fuggiamo la solitudine e incliniamo alla socievolezza e alla compagnia dei nostri simili, così parimenti è natura quella che ci trae a stringere amicizia. Nulladimeno il sapiente, benchè sia amantissimo degli amici, e spesso li preferisca anche a sè stesso, tutti i suoi beni ei li porterà sempre dentro di sè, e ripeterà il detto di Stilpone. Il quale a Demetrio che gli aveva saccheggiato e arso la patria,

[1] Veggasi a tal proposito anche Cicerone, *Tusculanarum Disputationum* lib. I, c. 39, vol. 12.

[2] *Epist.* 99, vol. 4.

rapito i figliuoli e la moglie, rispose: Tu non mi hai tolto nulla: tutti i beni miei io li porto con me. Ecco l'uomo forte e strenuo, da cui la vittoria stessa del suo nemico è vinta! [1] — Ma se per Seneca è naturale la tendenza che ci lega all'amico, al figlio, alla sposa, come e perchè non dovrà essere anche naturale il dolore cagionato dalla perdita di beni a noi sì cari?

Seneca va esiliato in Corsica; ed Elvia, la madre sua, ne resta desolata. Dal luogo dell'esilio, dopo qualche tempo, manda alla sconsolata genitrice una lunga lettera per alleviarne il dolore, e si scusa di non averlo fatto prima; perchè sa che, quando il dolore è ancora recente, ogni conforto riesce inefficace, e si converte anzi in danno e strazio maggiore (Dolori tuo dum recens saeviret, sciebam occurrendum non esse, ne illum ipsa solatia irritarent et accenderent) [2]. — A sostenere con fortezza sì grave sciagura, fra le altre cose, ricorda alla madre l'esempio nobilissimo di Cornelia e di Rutilia. E a tal proposito avverte: Se è stolta indulgenza il lasciarsi sopraffare da infinito dolore alla morte dei nostri cari, è tuttavia inumana durezza (inhumana duritia) non dolersene affatto. Fra la pietà e la ragione ottimo temperamento è questo, che si senta l'amore e si comprima (Optimum inter pietatem et rationem temperamentum est et sentire desiderium et opprimere) [3]. — Assennate parole. Abbiamo un figlio che, colpito da grave sventura, scrive alla madre che n'è angosciata; e ben si capisce come in siffatte circostanze tacciano i pregiudizi del sistema, e l'animo dia libero slancio ai sentimenti e agli affetti naturali. E notate che Seneca in questa stessa lettera, a rassicurare la madre, aveva già scritto: Non credere a quel che altri ti dirà di me: io stesso ti dico come non sono un disgraziato; e aggiungo, per tua maggiore tranquillità, che tale non posso essere [4]. — Forse la filiale pietà, che forte in sè sentiva, gli dettò queste non vere parole. Sappiamo infatti quanto ei fece per essere liberato dall'esilio.

In una lettera dello stesso genere diretta a Marcia per consolarla della morte precoce del figlio, Seneca dà su per giù gli stessi ammaestramenti, ricorda gli stessi esempi, e cade nelle stesse contraddizioni. Osserva che inutile è il pianto, quando esso a nulla vale, essendo immutabili i fati che governano la nostra vita. Poi si domanda egli stesso: Ma non è forse nanaturale l'amore dei nostri cari? E risponde: Sì certamente, purchè sia moderato. E anzi, non che la perdita, ma il solo allontanamento di essi è necessaria cagione di tristezza, e travaglia gli animi anche fortissimi (At enim naturale desiderium suorum est. Quis negat quamdiu modicum est? nam ex discessu non solum amissione carissimorum necessarius morsus est et firmissimorum quoque animorum contractio). — Tuttavia l'opinione pretende più di quel che la natura richiede. E qui di nuovo uno strappo alla naturale co-

[1] *Epist.* 9, vol. 3.
[2] Altrove pensa alquanto diversamente. *Consolatio ad Marciam*, c. 1, vol. 2.
[3] *Consolatio ad Helviam*, c. 16, vol. 2.
[4] *Consolatio ad Helviam*, c. 4, vol. 2.

scienza, mettendo a confronto i costumi degli animali con quelli degli uomini. Nell'animale, ei dice, il desiderio come il dolore è breve; e l'uomo, al contrario, porta lungamente l'uno e l'altro. E la ragione, secondo lui, è, che l'uomo non desidera nè si duole in proporzione di ciò che sente, ma di ciò che vuole sentire (nec tantum quantum sentit, sed quantum constituit afficitur). E come potrebbe dirsi naturale un affetto che soggiace a tante variazioni? Il dolore, ad esempio, lo sentono più le donne che gli uomini; più gl'ignoranti che i dotti; senza dire che esso va man mano attenuandosi, e passa col tempo [1]. — Ed eccoci al solito avvicendarsi di affermazioni e di negazioni. Seneca, in difetto di buone ragioni, non sa proporci che le abitudini degli animali! E dimentica che la grandezza dell'uomo è appunto in ciò, che, dotato com'è d'intelligenza e di volontà, nei conoscimenti e negli amori può rannodare il presente al passato e all'avvenire, e può quindi eternare i sentimenti, gli affetti e i dolori suoi.

Ma ancora più contraddittorio del solito ci apparisce Seneca in quell'altra lettera consolatoria che scrisse per Polibio, al quale la morte ebbe rapito innanzi tempo un dolcissimo fratello. Anche a Polibio ricorda innanzi tutto che il pianto a nulla giova; perchè il duro e inesorabile fato non si lascia certo commuovere dalle nostre lacrime. E qui una lugubre descrizione dei mali incessanti della vita, a cominciare dal momento della nascita. Eppoi colui che piangiamo estinto o più non sente; e allora il pianto è del tutto inutile: o sente; e il pianto nostro gli sarà certamente ingrato. A Polibio restano altri fratelli; ed egli ha il dovere di porgere ad essi esempio di fortezza. Che se non ha forza di cacciar via dall'animo ogni senso di dolore, faccia di contenerlo tutto al di dentro, e prenda all'esterno un sembiante che nasconda l'interiore tristezza (Indue dissimilem animo tuo vultum, et si potes, proice omnem ex toto dolorem, sin minus introrsus abde et contine ne appareat) [2]. Non è lecito a un Polibio piangere smodatamente: egli che gode il favore e la protezione di Cesare, non ha perduto nulla, ha salvi tutti i suoi; e gli occhi debbono apparire non solo asciutti, ma lieti. Cesare vale per tutto e per tutti. (Hoc (Caesare) incolumi, salvi tibi sunt tui; nihil perdidisti; non tantum siccos oculos tuos esse, sed etiam laetos oportet: in hoc tibi omnia sunt, hic pro omnibus est) [3]. A che poi dolersi di chi non esiste più, ovvero vive vita beata? E piangere chi più non esiste, sa di mattezza; come sa d'invidia piangere chi è già felice (beatum deflere invidia est, nullum dementia) [4]. Polibio tragga conforto dalla compagnia degli ottimi fratelli, della moglie, del figlio e, soprattutti, di Cesare, del quale Seneca tesse un elogio amplissimo e, quasi direi, adulatorio per la mal dissimulata speranza che questi lo liberasse dall'esilio. Da ultimo Seneca esorta

[1] *Consolatio ad Marciam*, c. 7, vol. 2.
[2] *Consolatio ad Polybium*, c. 24, vol. 2.
[3] *Ibidem*, c. 26, vol. 2.
[4] *Ibidem*, c. 27, vol. 2

l'amico a serbare viva la memoria di quei chiarissimi e nobilissimi personaggi che sostennero con animo inconcusso la morte dei loro cari, e a temperare il dolore nello studio delle liberali discipline [1]. A questo punto Seneca, quasi consapevole della poca efficacia persuasiva del suo verboso discorso, e come pentito, finisce ribellandosi forte alle teoriche eccessive dei suoi maestri, e facendo omaggio alle naturali leggi del cuore umano. Eccone le precise parole. Non io, così egli, richiederò da te che non ti affligga punto. So che uomini di sapienza dura anzichè forte insegnano come il sapiente non debba dolersi. Pare che a costoro non sia mai toccato un caso simile, altrimenti la fortuna avrebbe scosso la loro superba sapienza, e li avrebbe, loro malgrado, costretti a confessare la verità (Et scio inveniri quosdam durae magis quam fortis prudentiae viros, qui negent doliturum esse sapientem. Hi vero videntur nunquam in huiusmodi casum incidisse; alioquin excussisset illis fortuna superbam sapientiam, et ad confessionem veri etiam invitos compulisset [2]). Si evitino gli eccessi: il dolore non abbia nè dell'empio nè dell'insano, e sia quale si addice a un animo pio e immoto. Le lacrime scendano pure dagli occhi; ma finiscano poi: escano gemiti dal cuore; ma cessino una volta. Polibio, così reggi l'animo tuo, da riscuotere l'approvazione e dei sapienti e dei fratelli tuoi (Sic rege animum tuum, ut et sapientibus te approbari possis et fratribus) [3]. —

Nel trattato *Della Vita Beata* discorrendo con la solita enfasi dell'apatìa e della imperturbabilità del sapiente, mette in bocca ai suoi avversarii la nota accusa: Tu parli ben diversamente da quel che fai; perchè all'annunzio della morte della consorte e dell'amico tu piangi come piange ogni mortale. A questa pungente accusa egli non sa rispondere altrimenti che così: Io non sono un sapiente. E mal dissimulando l'animo suo corrucciato della mordace interrogazione, soggiunge: Io non sono un sapiente e nol sarò [4]. — Magra risposta! pur troppo magra, ma efficace a dimostrare la inanità e l'incoerenza di certe opinioni pregiudicate e ripugnanti a natura.

Mentre in Seneca si nota di frequente questa lotta più o meno palese fra lo stòico e l'uomo, fra le negazioni del sistema e le affermazioni della naturale coscienza; in Epitetto questa lotta apparisce meno; ed egli nell'argomento che trattiamo si addimostra assai più desolante. Volendo educare l'uomo alla noncuranza del dolore e dei mali che ne sono la cagione, scrive: Che cosa mai sono le guerre, le sedizioni, le pubbliche calamità, gli eccidii delle città? Quello stesso che è la morte di molti buoi e di molte pecore. Che importa se i nidi di molte rondinelle o di molte cicogne sieno distrutti per un incendio o per altra cagione? Lo stesso dicasi degli uomini; i quali differiscono dagli animali per la comunione della vita, la fedeltà, la verecondia, la cautela, la

[1] *Consolatio ad Polybium*, c. 31, 32, vol. 2.
[2] *Ibidem*, c. 37, vol. 2.
[3] *Ibidem*, c. 37, vol. 2.
[4] *De Vita Beata*, c. 17, vol. 1.

prudenza; sicchè, quando di questi beni è conservato il possesso, riman salva l'umana dignità. Le donne sono rapite, i figliuoli menati in ischiavitù o anche strozzati. È questo un male? No. Gli esilii, le carceri, le catene, la morte, sono cose del tutto indifferenti, appunto perchè non dipendono dalla nostra volontà. Quando vedi (sono testuali parole dello stoico di Ierapoli), che altri piange per la morte di un congiunto o per la lontananza di un figliuolo o per la perdita della roba, non credere che questo tale, a cagione delle cose estrinseche, patisca alcun male vero. Ma tu distinguerai teco stesso subitamente, e dirai: questi è tribolato non dall'accaduto, poichè lo stesso accadimento non dà nessuna tribolazione a un altro, ma egli è afflitto dal concetto che ha dell'accaduto. Ciò non ostante, tu non farai difficoltà di secondare il suo dolore in parole e anche, se occorre, di sospirare insieme con lui; ma bada che tu non avessi a sospirare di cuore (Μέχρι μέντοι λόγου μὴ ὄκνει συμπεριφερέσθαι αὐτῷ, κἂν δ'ὕτο τύχῃ, καὶ συνεπιστενάξαι· πρόσεχε μέντοι μὴ καὶ ἔσωτεν στενάξῃς [1]). — Quanta carità di consiglio, quanta sincerità di compatimento! Già lo stesso autore delle *Tusculane Disputazioni* aveva prescritto una compassione che non iscendesse mai fino al cuore. (An sine misericordia liberales esse possumus? Non enim suscipere ipsi aegritudinem propter alios debemus; sed alios si possumus levare aegritudine) [2]. Come se potessimo efficacemente alleviare le altrui sciagure senza sentirle profondamente nell'animo.

E anche in Marc' Aurelio leggiamo che nessun dolore è per la mente; che nessun male va sino all' interno dell'uomo [3].

Da tutte queste citazioni apparisce ben chiaro che l'apatìa e l'atarassìa degli stoici non è altro in fondo, se non la conseguenza necessaria delle dottrine teocosmiche e psicologiche da loro professate. Dubbiosi o non credenti circa l'esistenza di un Dio sostanzialmente distinto dalla universale natura; dubbiosi o non credenti circa la sorte futura delle anime nostre; convinti della inesorabilità del fato e della ferocia della cieca fortuna, che cosa avevano essi a fare se non persuadere a sè stessi e agli altri la vacuità del dolore, per non sentirlo o sentirlo men vivo e pungente? Quindi nell'apatia e nell'atarassia stoica mi sembra di vedere un certo difetto di coraggio e di fortezza vera. E già Seneca apertamente confessa di non consentire con quelli che si cacciano nelle quotidiane tempeste della vita, e si sforzano di combatterne le difficoltà con grande animo. Il sapiente, nota egli, sopporterà, ma non eleggerà queste fortunose vicende; e vorrà vivere piuttosto in pace che in lotta (Sapiens feret ista non eliget, et malet in pace esse quam in pugna) [4]. — E poi sappiamo che, secondo gli ammaestramenti della scuola, quando il sapiente non le potrà più sopportare, ei conosce quel che gli resta a fare:

[1] Arriano, *Op. cit.* lib. I, c. 28.

[2] *Tusculanarum Disputationum* lib. IV, c. 26, vol. 12.

[3] *Commentationum* etc. lib. VIII, § 28. Veggasi pure, *Ibidem* lib. IV, § 3; lib. V, § 26.

[4] *Epist. 28*, vol. 3.

esce di vita come che sia, e se ne libera una volta per sempre. Ed ecco perchè in mezzo a tanta copia d'insegnamenti e di esempi risguardanti la fortezza, la serenità, la immutabilità dell'animo del sapiente stoico, c'incontriamo in pagine che rilevano sensi di acuto dolore e di mal dissimulata tristezza. E qua s'impreca alla cieca e inesorabile e malvagia fortuna, e là accenti di sdegno e d'ira scoppiano contro i mali dell'esistenza, contro una vita che è vita di pianto e di supplizio atroce e continuo!

Conformemente a queste dottrine, Seneca e gli altri stoici condannano esplicitamente, quale affetto biasimevole e però indegno del sapiente, la misericordia, ossia il rattristarsi per le altrui sciagure, il partecipare alle altrui tribolazioni, il sentire insomma compassione per i dolori altrui. E Seneca, pur confessando che molti hanno in conto di virtù la misericordia, e chiamano uomo dabbene il misericordioso, ha un trattato apposta per dimostrare come l'animo del sapiente deve sempre e interamente liberarsi da questo affetto come da morbosa tendenza. L'uomo per lui non deve essere misericordioso, ma clemente; e la clemenza per lui è la temperanza dell'animo nell'esercizio della facoltà di punire; è la mitezza del superiore verso l'inferiore nell'uso del castigare; è l'animo inclinato alla mitezza nell'esercizio del diritto di punire. In altri termini la clemenza, secondo Seneca, si oppone alla crudeltà. A detta poi di Diogene Laerzio, gli antichi stoici vietavano al sapiente l'uso non solo della misericordia ma anche della indulgenza e della clemenza, sicchè il sapiente non perdona nè rimette la pena a chiunque l'abbia dalle leggi debitamente meritata [1]. Pare che lo stesso Seneca riconosca in queste massime una certa durezza almeno apparente. Imperocchè ei si domanda: Ma da tutto questo si dovrà forse conchiuderne che la setta stoica sia veramente dura e crudele? che essa porga ai principi e ai re non miti consigli? Niente affatto. Nessuna setta è anzi più benevola e più indulgente e più amante degli uomini: nessuna è più intenta al comun bene di tutti e di ciascuno. Il sapiente stoico fa quanto farebbe chi è comunemente chiamato uomo misericordioso. Il modo solamente è diverso. Il sapiente quel che fa, lo fa con animo ilare, sereno, immoto, imperturbato; mentre è una vera debolezza e imbecillità di animo il commuoversi al pianto altrui. Il compatimento, la commiserazione è un difetto, una imperfezione: il sapiente è propenso a lenire i castighi, a soccorrere gli infelici; ma l'animo, ma il volto suo non si commuove, non si deprime punto alla vista del mendico o del vecchio impotente (vultum quidem non diiciet nec animum [2]). — Altrove, lo abbiamo già veduto, Seneca permette al sapiente che al più il sembiante esteriore lo atteggi pure a compassione, ma non mai l'animo. N'andrebbe la dignità e la grandezza del sapiente.

Educati ormai nello spirito vivificante della cristiana carità, teoriche siffatte ci metton ribrezzo. Più grande e dignitoso per noi non è l'uomo che nell'animo resta indifferente alle altrui sciagure, bensì l'uomo che allo spirito elevato

[1] *Op. cit.*, lib. VII, c. 1, n. 123.
[2] *De Clementia*, lib. II, c. 6; *De Ira*, lib. II, c. 17, vol. I.

accoppia la sensibilità più delicata. Più forte e meglio temprato non è chi da sè respinge ogni interiore tristezza, ma chi la sente viva e profonda, e pure sa contenerla e ordinarla a nobile fine. Gli stoici pretendono vietarci la compassione, come affetto indegno del sapiente e del virtuoso; mentre al contrario essa costituisce una parte ragguardevolissima della nostra sociale natora. E veramente, quale è l'uomo che pregiamo più, colui che alla perdita di persona carissima rimane del tutto indifferente, ovvero colui che le serba nel cuore affetto vivo e costante, e alla memoria di essa consacra il dolore dell'animo travagliato? Impedirci il senso del dolore per le proprie e le altrui iatture è un avvilire, è, per dippiù, un aggravare le nostre sofferenze. Quando la morte inesorabile ci porta via l'adorato genitore, la madre dolcissima, l'amico sincero, non torna forse a conforto efficacissimo il mesto e affettuoso ricordo che ce ne resta nell'animo? Una madre sentirebbe di essere una donna snaturata e codarda, se l'indomani della morte del diletto figliuolo si riconoscesse priva di ogni dolore. Noi certamente non vogliamo negare alla filosofia stoica il merito di avere insegnato a frenare gli eccessi dei nostri appetiti; ma non possiamo accettarne i precetti che sono ingiuriosi alla natura e alla dignità vera dell'uomo. E Seneca stesso dimentica che nel Trattato *Della Vita Beata* [1], ammette come il sapiente possa ben avere commiserazione di qualcuno (misereri alicuius); e che nella lettera consolatoria diretta a Polibio [2], tra le altre virtù di Cesare, dà lode anche alla *misericordia* di lui. Felici, ma pur vere contraddizioni. La misericordia, la compassione e, secondo gli antichi stoici, anche la clemenza, non ha ragione nel sistema stoico. Come e a che soccorrere il povero, l'infermo, il disgraziato, se l'indigenza, la malattia, il dolore e sino la morte, non è male vero, ma solo apparente, ossia è male solo per la falsa opinione che se ne ha? Sicchè quando io vedo Seneca volere che il sapiente si mostri clemente e benefico, ma non mai sia compassionevole nell'animo, mi pare che egli miri in fine più al commodo del suo sapiente, che al sollievo degl'infelici. Vietando ogni commiserazione, si vuole liberare il sapiente da ogni fastidio e rincrescimento che egli potrebbe provare alla vista degli altrui malanni: si vuole vivificarne e temperarne l'animo di contro agli avversi colpi della cieca e crudele fortuna, potendo da un momento all'altro incogliere a lui il danno che vede accaduto ad altri. In fondo dunque alla stoica clemenza del sapiente di Seneca vedo balenare la luce sinistra di un brutto e pauroso egoismo.

Non solo il dolore ma anche l'amore ci è vietato dagli stoici. Ed è ben naturale. Come si potrebbe infatti vietare all'uomo il dolersi, quando gli si permettesse l'amare? Se l'uomo può ragionevolmente amare, con pari ragione può lamentare la perdita della cosa amata. Or ci basti sapere, che dagli stoici l'amore di per sè è designato come affetto pericoloso e dannevole. Seneca reca a prova la risposta data da Panezio a un giovinetto, il quale do-

[1] *De Vita Beata,* c. 24, vol. 1.

[2] *Consolatio ad Polybium,* c. 32, vol. 2. Veggasi pure, *Epist.* 37, vol. 3.

mandava al famoso stoico greco se al sapiente convenisse amare. E la risposta è così riferita da Seneca: Checchè sia del sapiente, si vedrà poi: a me e a te che siamo ben lontani dall'esser tali, non conviene punto lasciarci andare a tendenze che ci commuovono, ci fan deboli, impotenti, soggetti agli altri e vili a noi stessi. Imperocchè, se la persona amata ci guarda bene, noi siamo commossi dalla sua umanità: se al contrario ci spregia, noi sentiamo corruccio per la sua superbia. La corrispondenza nell'amore ci soggioga, l'opposizione c'irrita e ci rende bellicosi. Consapevoli dunque della nostra debolezza, procuriamo di frenarci e di non abbandonare l'infermo animo nostro nè al vino nè alle forme esteriori, nè alla piacevolezza nè alle altre attraenti blandizie. Fin qui le parole di Panezio, qualificate come nobili parole da Seneca. Il quale aggiunge: Ciò che Panezio disse dell'amore, io lo estendo a tutti gli affetti. Per quanto è in noi si eviti un luogo sdrucciolevole, se si sta malfermi anche in luogo asciutto. E a questo proposito si oppone la solita difficoltà, cioè che la morale stoica pretende troppo, ed è sopra alle forze umane; ed egli ha la solita risposta, che, cioè, se si vuole, si può; ma non si vuole, e allora si dice che non si può [1]. — Sentenza vera, ma fino a un certo punto, e non già nel caso nostro. Lo stoicismo pretende che l'uomo non ami nè si dolga. E vi par poco? Ma finchè l'uomo sarà quel che è, e sentirà i bisogni potenti di sua natura, egli amerà; e, contristato nei suoi amori, si sdegnerà; e piangerà, sopraffatto dalle difficoltà della vita. Io qui non parlo di certi moti appetitivi che si sottraggono all'impero della volontà, bensì di quelli che sono liberamente voluti. E il dolore, lo sdegno, l'amore, non possono dirsi in sè nè onesti nè disonesti: diventano l'una cosa o l'altra, secondo che serbano o no i fini della persona umana, ordinati e subordinati al fine sostanziale e supremo di essa. E chi oserà condannare come male morale l'amore ordinato degli uomini e delle cose che ci circondano? E non conferisce efficacemente al nostro perfezionamento etico lo sdegnarci, il rattristarci alle colpe nostre e alle altrui? Contro alle leggi imperiose della natura il fasto dottrinale, i pomposi ragionamenti, o meglio i sofismi di una scienza senza intelletto d'amore varranno un bel nulla. La natura vi si ribella sempre, ed essa non oppone ragionamenti veri a ragionamenti errati: essa confuta resistendo e affermandosi col fatto, e passa sopra alle vuote e insane formole dei falsi sistemi: come il filo d'erba spacca lo scoglio che gli faceva impedimento, e s'erge ritto nel suo stelo.

Il cristianesimo, rispettando le leggi inerenti alle nostre naturali attività, e d'altra parte volendo che i fini di esse sieno ordinati al fine supremo dell'umana natura, non ci vieta punto di commuoverci e rattristarci ai mali che possano incogliere a noi o colpire i nostri simili; ma solo c'impone che il senso di questi dolori non c'impedisca, ma anzi attui più e meglio il perfezionamento morale della nostra persona. Ed è notevole come negli Evangeli [2]

[1] *Epist. 116*, vol. 4.

[2] *Matth.* IX, 13; XII, 7; XXIII, 23. *Luc.* V, 7; X, 37.

e nelle Lettere Apostoliche [1] la misericordia che il cristiano ha da esercitare verso il prossimo, sull'esempio della misericordia incessante e inesauribile di Dio e del suo Divin Figliuolo a pro del genere umano [2], è significata generalmente con lo stesso greco vocabolo (ἔλεον) col quale Diogene Laerzio designa appunto quell'affetto che in senso assoluto è vietato dagli stoici, e che da essi vien definito come un'affezione dolorosa proveniente dalla sciagura ingiustamente toccata ad altri (ἔλεον μὲν οὖν εἶναι λύπμν ὡς ἐπ' ἀναξίως κακοπαθοῦντι [3]. — Ma in quei primitivi documenti cristiani, che certamente non contengono trattati filosofici o discussioni scientifiche, parla al proposito e con la più efficace eloquenza il fatto di Gesù. Vedendo egli le turbe scalmanate e sbandate, quasi pecorelle senza pastore, impietosito di loro le istruisce e satolla [4]. S'incontra nella desolata vedova di Naim piangente la immatura perdita dell'unico figliuolo che traevano al sepolcro; ei sente pietà di lei, e a lei rende vivo il morto figliuolo [5]. Come parimenti si muove a pietà del lebbroso che a ginocchia piegate gli chiede di essere mondato, e lo guarisce [6]. Dà un grande sospiro dal cuore, quando gli presentano un sordomuto, e ne invocano la guarigione [7], e quando i farisei gli chiedono dal cielo un segno per tentarlo [8]. Lazzaro s'ammala e muore; e Gesù si risolve di andare alla casa della sventura per consolarvi le afflitte sorelle del perduto amico. Mentre è per giungervi, alle lacrime di quelle e dei circostanti freme nello spirito, si commuove e scoppia in lacrime [9]. Gesù si appressa a Gerusalemme; e, pensando alle calamità che ad essa sarebbero un tempo accadute, piange sopra le future sorti di quella città [10]. Gesù è condotto al supplizio; e lui seguono gran turba di popolo e donne, le quali piangono e lamentano lui. Ed egli, rivolto a loro, dice: Figliuole di Gerusalemme, non vogliate piangere sopra di me, ma sopra di voi stesse e dei figli vostri [11]. Nel campo degli olivi, quando Gesù si vede la morte vicina, ne sente orrore, la solitudine lo spaventa, ed egli soffre le ambasce del tedio, del timore e della mestizia [12]. È straziante la preghiera di lui a Dio Padre, com'è ammirabile la sottomissione piena, il sacrifizio intero, che fa di sè alla volontà divina. E lo sgomento e l'inquietezza e le lotte interiori e le ineffa-

[1] *Ad Rom.* I, 31; IX, 23. *Jac.* II, 13, 17.

[2] *Marc.* V, 19; IX, 21. *Luc.* I, 50, 54, 58, 72, 78. *1. Ad Cor.* VII, 25; *Ad Rom.* IX, 15, 23; XI, 30, 32; XV, 9; *Ad Ephes.* II, 4; *Ad Hebr.* IV, 16; *1. Ad Tim.* I, 13; *2. Ad Tim.* I, 18; *Ad Titum,* III, 5. *1. Petri,* I, 3, 10. *Jud.* 21.

[3] *Op. cit.* lib. VII, c. 1, n. 111.

[4] *Matth.* IX, 36. Marc. VI, 34; VIII, 2.

[5] *Luc.* VII, 13.

[6] *Marc.* I, 41.

[7] *Marc.* VIII, 34.

[8] *Marc.* VIII, 12.

[9] *Ioh.* XI, 33-35.

[10] *Luc.* XIX, 41-42.

[11] *Luc.* XXIII, 27-28.

[12] *Marc.* XIV, 33, *Matth.* XX, 6, 37,

bili angosce dell'animo? tutto questo ei non l'occulta, nè ostenta il contrario di ciò che sente, ma con la semplicità e la sincerità degli eroi palesa i suoi sentimenti, e ne vuol testimoni anche alcuni dei suoi discepoli. Onde a buon diritto l'Apostolo Paolo potè dire che Gesù, avendo nella sua vita terrena con alto grido e con lacrime offerto preghiere e suppliche a colui che poteva sottrarlo dalla morte, fu per la sua pietà esaudito [1].

In questo atteggiamento di Gesù uno stoico non riconoscerebbe certo il suo sapiente dall'apatìa e imperturbabilità perfetta. Ma un tal sapiente di cui già conosciamo che cosa sia e quanto valga, l'ammiri pure chi voglia. A noi la figura di Gesù, che mostra così chiaramente e confessa e quasi insiste a far credere le vere condizioni di nostra natura, ci appare tanto più amabile e grande e sublime!

E i discepoli di Gesù si studiarono di parere e di essere qual parve e fu il maestro. Pietro, pentito del tradimento suo, cerca nel pianto il conforto dell'espiazione e del perdono [2]. E Paolo invita i fedeli di Roma a rallegrarsi con chi è allegro e a piangere con chi piange [3]. Ai credenti di Corinto dichiara che si è fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli. A tutto si è fatto tutto, affine di salvare tutti [4]. In grande afflizione e distretta di cuore, con molte lacrime scrive a loro in altra lettera, non perchè se ne rattristino, ma perchè conoscano quale dilezione speciale abbia per essi [5]. Partecipa alle tristezze dei Filippesi, e si affanna di quanto loro riguarda più che nessun altro [6]. Con lacrime parla di certuni che procedevano da nemici della croce di Cristo [7]. Dì e notte serba incessante memoria di Timoteo; e, memore delle costui lacrime, desidera di vederlo, per esserne riempito di gioia [8]. Gli annunzia tempi difficili e qualità pessime di uomini che prevarranno, e tra queste qualità indica la mancanza d'affezione [9]. Ai seniori di Efeso annunzia di avere servito a Dio con ogni umiltà e lacrime; e che per tre anni giorno e notte non desistette dall'ammonire con lacrime ciascuno di loro. Addolorati quei fedeli principalmente per la parola da lui detta, che, cioè, non lo avrebbero più veduto, si fece un gran pianto; e cadendo sul collo dell'Apostolo, lo colmavano di baci [10]. Il sapiente stoico si vanta di nulla curare le sue mortali spoglie; e sieno esse seppellite o bruciate o anche divorate, per lui è tutt'uno. E noi sappiamo con quanta pietosa cura fu da persone devote raccolto e conservato il corpo esanime di Gesù.

[1] *Ad Hebr.* V, 7.
[2] *Luc.* XXII, 62. *Matth.* XXVI, 75. *Marc.* XIV, 72.
[3] *Ad Rom.* XIII, 15.
[4] *1ª Ad Cor.* IX, 22.
[5] 2ª *Ad Cor.* II, 4.
[6] *Ad Philipp.* II, 20, 27.
[7] *Ad Philipp.* II, 18.
[8] 2ª *Ad Tim.* I, 4.
[9] 2ª *Ad Tim.* III, 3.
[10] *Actor. Apost.* XX, 17-38.

E negli *Atti degli Apostoli* leggiamo che con molto pianto uomini timorati seppellirono Stefano, il primo martire della nuova fede [1].

Si dica quel che si dica, io qui trovo l'uomo, qual è nelle sue naturali condizioni, non quale lo sognano certuni dall'animo più o men pregiudicato. Lo stoico derida pure chi afflitto dal proprio o dall'altrui dolore, va fino alle lacrime; a me pare che non mai la nostra natura risplenda tanto verace, quanto nell'uomo che sente le proprie e le altrui miserie, e fortemente se ne commuove e affligge, lasciando a sè e agli altri il dolce conforto che il dolore non è senso ignoto; e lo provano tutti; perchè tutti riconoscano in esso un mezzo efficacissimo a progredire nelle vie della moralità e a rendersi degni delle speranze immortali. Dunque il non commuoversi e rattristarsi ai propri e agli altrui mali per fini sì alti non è da più, ma da meno dell'uomo!

Mentre gli Ateniesi deliberavano di stabilire, ad esempio di quei di Corinto, uno spettacolo di gladiatori, Demonatte venne in parlamento, e disse: O Ateniesi, non mettete questo affare ai suffragi, se prima non distruggete l'altare della compassione [2]. — Parole che onorano la filosofia del comun senso morale. E pure a che altro mira l'apatìa e l'atarassìa stoica, se non a distruggere nel cuore degli uomini quell'altare? Ma finchè splenderà una scintilla sola della legge cristiana dell'amore, la carità pietosa verso di noi e verso dei nostri simili sarà il vanto delle generazioni umane, sarà la sorgente inesauribile a cui le anime tribolate attingeranno sempre aiuto e conforto nell'arduo cammino della vita. Nè questo può mai opporsi all'esercizio della virtù. Che anzi, nel sermone del Monte, Gesù, come osservammo a suo luogo [3], annunzia che le persecuzioni, le avversità, i travagli e le lotte di ogni genere sono condizioni essenziali al nostro perfezionamento morale, e altrettante sorgenti di beatitudine promettitrice di una beatitudine piena, interminata e suprema. Onde richiese dai discepoli suoi, che dalle sofferenze e dalle calamità della vita avessero preso argomento di esultanza e di gioia sublime! Dottrina ignota al mondo pagano. E veramente qual dei filosofi antichi si elevò all'idea di considerare i dolori della nostra terrena esistenza come occasione di godimento e di giubilo? Degli stoici più ammirati in quest'ordine d'idee, altri, lo vedemmo già, voleva che sopra i mali della vita si piangesse, altri al contrario che si ridesse, e altri che questi mali non si curassero, e che anzi si disprezzassero. Più in alto non guardò la sapienza pagana. E mentre Seneca augura al suo sapiente una vita di pace e non di lotta, Gesù dice di sè, che è venuto a metter non pace ma spada, volendo che tutti i nostri appetiti, anche i più onesti e santi fossero subordinati al fine supremo della nostra natura [4]. E poichè a tanto non si può giungere senza far viva opposizione alle nostre

[1] *Actor. Apost.* VIII, 2.
[2] Luciano nella vita di Demonatte, vol. 2, p. 221, ediz. cit.
[3] Parte II, c. III.
[4] *Matth.* X, 35-39. *Luc.* XII, 51-53.

disordinate propensioni, Gesù dichiara che omai il regno dei cieli è sforzato, e i violenti lo rapiscono [1]. E se Paolo scrive che Gesù è la pace nostra [2], vuol significare che Gesù ci ha procurata quella serenità interiore, la quale è fondata nella riconciliazione del nostro spirito con Dio e nella certezza delle speranze immortali. Onde Gesù stesso ebbe a dire: Pace vi lascio, la pace mia dò a voi; ma non come la dà il mondo, la dò io a voi [3].

Gli stoici antichi pel magistero di Panezio, e i recenti per la penna di Seneca, vietano all'uomo, come testè notammo, in un col dolore anche l'amore. Lasciando stare per ora ogni altra osservazione al proposito, ditemi: si può concepire più vivo contrasto tra cotesta opinione e la parola di Gesù, che insegna ad amare dopo Dio e per Dio e in Dio noi stessi e gli altri uomini e le cose tutte? Parola così nobile e universale e solenne non fu pronunziata prima di Gesù; e dopo di Gesù nessuno ancora disse di più e di meglio,

SALVATORE TALAMO.

[1] *Matth.* XI, 12.
[2] *Ad Ephes.* II, 14.
[3] *Ioh.* XIV, 27.

COMMENTARIO DI PIETRO PAOLO MUZIANO

RELATIVO AGLI OFFICIALI DEL COMUNE DI ROMA

NEL SECOLO XVI

L'inedito documento, che presento, risguardante gli officiali del Comune di Roma nel secolo decimosesto, potrà giovare a maggiormente chiarire quel periodo della storia comunale, e specialmente ciò che riguarda la parte amministrativa ed i molteplici officii ch'erano esercitati dal Comune stesso. È stato da me trascritto nella biblioteca Vittorio Emanuele (*Cod. Sessoriano 166*); e contiene un diligente commentario di Pietro Paolo Muziano, o Musciano, fatto con l'intendimento di dare l'elenco di tutti gli addetti all'amministrazione comunale di Roma, ed insieme di registrare quanto ciascuno di essi annualmente percepiva, in varie occasioni, sia in danaro che in generi alimentari. Questo è esplicitamente lo scopo dell'autore; il quale afferma altresì di esibire nel suo commentario tutto ciò che in ventisei anni di pratica e di osservazioni aveva con la propria esperienza raccolto. La copia però, che ne abbiamo, è scorretta in diversi luoghi, ed io ho emendato alcuni degli errori più manifesti.

Il codice è cartaceo in folio, con rilegatura in pelle, adorna dello stemma comunale di Roma S. P. Q. R. in lettere dorate; non porta data, ma è facile dedurla dal nome dei Conservatori ch'erano in carica, ed ai quali il Muziano dedicò il suo lavoro. Essi sono: Onofrio Camajani, Ippolito Salviani e Marco Antonio Palosi o Paluzzi; i quali si sa essere stati eletti a quell'ufficio pel trimestre Aprile-Giugno 1565, e confermati poi per i tre mesi successivi.

Ed infatti dei tre medesimi Conservatori ho trascritto nella biblioteca Corsini (*Cod. 33. D. 26*) un altro inedito documento con la data 5 Luglio 1565, nel quale essi raccolsero diligentemente dagli Statuti di Roma tutto ciò che maggiormente poteva interessare le loro attribuzioni. Quantunque sia nota la materia

o raccolta o compendiata in questo scritto, gioverà peraltro riportare l'introduzione premessavi dai citati Conservatori; la quale dimostra l'indole e il lodevole scopo che si prefissero in siffatta compilazione, ed ha affinità di materia con lo scritto del Muziano. Eccone il tenore:

Honofrius Camajanus, Hippolitus Salvianus, M. Antonius Palosius
Urbis Conservatores S. P. Q. R.

Non aliorum operum amplificatores, sed potius administratores quidam adhibiti, vestras sanctissimas leges, latius sua sede diffusas propriis sententiis deligendas constituimus; ut in conspectu positae, civium animis voluptatem simul cum utilitate praebeant; et gubernacula Reipublicae tractantibus, longae inquisitionis labor absit. Est namque magna sane varietas negociorum in administranda Republica: idcirco varias quoque leges conscriptas a majoribus nostris esse videmus; sed in hoc brevi opusculo scientiae praesertim Capitolinae ratio ipsa expedita est. Nec cuncta complecti est animus, quae magno librorum volumine accuratissime suis scriptis comprehensa leguntur, sed quaedam potissimum fundamenta dignitatis vestrae, ut in aperto ac propatulo, tamquam suo loco digesta per ordinem, in rebus gerendis successoribus nostris lumen afferatur. Valete. III Non. Iulii MDLXV.

A questo proemio è soggiunto l'indice di 39 capitoli estratti dagli Statuti della città, e relativi ai doveri ed alle incombenze dei singoli officiali del Comune.

Tornando ora al documento principale, debbo avvertire, essere poco noto chi fosse il Muziano o Musciano, il diligente e paziente raccoglitore delle notizie relative agli officiali del Comune di Roma. Il Gigli [1] riferisce che Pietro Paolo Muziano, nel trimestre Luglio-Settembre 1561 fu caporione del Rione Colonna; di altri suoi antenati e discendenti ho potuto raccogliere le seguenti notizie.

Un Francesco Musciani nell'anno 1317 è nominato fra gli *Statutarii mercatantiae Urbis*, i quali ebbero l'incarico di riformare gli ordinamenti di quella corporazione [2]. Nel codice di questi

[1] Cod. Sessoriano 334 p. 86.
[2] Gatti, Statuti dei mercanti di Roma p. 1, cfr. p. XV.

statuti è pure ricordato negli anni 1319 e 1322 un Giovanni Musciani, egualmente fra gli *Statutarii* [1]; e nell'anno 1327 un « Ioannes Oddonis Musciani », come console dell'arte della mercanzia [2]. Nel 1328 si trovano « Ioannes Musciani » eletto statutario, e « Ioannes Mathei Musciani » eletto consigliere della mercanzia [3]. Lo Jacovacci, nel suo lavoro *Famiglie romane* [4] al 1329 nota un « Nicolaus Musciani »; e Tommaso Musciani fu uno dei sette riformatori, che nel 1363 furono a capo della pubblica amministrazione della città [5]. Un altro « Nicolaus de Muscianis » negli Statuti dei mercanti è ricordato come protonotario nell'anno 1399 [6].

Lo Iacovacci (op. cit.) all'anno 1401, registra « Amoratus de Muscianis de regione Columnae sepultus in ecclesia s. Mariae in Sinodochio, alias Treyo. Nella parete sinistra sul principio della grande corsia dell'ospedale di s. Gio. in Laterano esiste una moderna iscrizione sostituita ad altra che vi era anticamente dipinta, la quale ricorda come nel 1404, Margherita vedova di Paolo Musciano lasciò alcuni fondi a quell'ospedale [7]. Al 1432, lo Iacovacci nomina « Ieronimus de Muscianis de regione Pineae ». Marco Guidi nel registro degli officiali di Roma del 1447 [8] nota quale caporegione di sant'Eustachio Antonio di Francesco de Muscianis. Al 1452, lo Iacovacci ricorda una « D. Jacoba relicta quondam Pauli de Muscianis », e nel 1461 il medesimo registra un « Paulus Muscianus de regione Parionis ». In un mandato camerale [9], in data del 31 Gennaio 1466, « Antonius de Muscianis » è detto uno dei fedeli dei Conservatori, e preposto insieme ad alcuni altri al registro del sale in Campidoglio. Lo Iacovacci ricorda parimenti un Antonio de Muscianis all'anno 1473, e poi al 1477, nominandolo « Antonius quondam Francisci de Muscianis de regione s^{ti} Eustachi ». Questo Antonio Musciani nell'anno 1488 ristaurò il monumento sepolcrale della propria famiglia nella

[1] Statuti dei mercanti p. 63, 65.
[2] L. c. p. 66.
[3] L. c. p. 73.
[4] Cod. Vat. Ottob. 2255 p. 1250.
[5] Statuti dei mercanti p. 91; Vitale, Storia dipl. dei Senatori di Roma p. 290.
[6] L. c. p. 120.
[7] Forcella, Iscr. delle chiese di Roma VIII p. 133, n. 344.
[8] Tommasini, Memorie della r. Accad. dei Lincei, Serie IV vol. 3 p. 211.
[9] Arch. di Stato di Roma M. 1464-1466 fol. 150.

chiesa di s. Pantaleo, apponendovi una iscrizione commemorativa de' lavori ivi compiuti [1]. Dallo Iacovacci sono pure menzionati: nel predetto anno 1488 « Sabina uxor Antonii de Muscianis »; nel 1494 « Franciscus de Muscianis »; nel 1495 « Jacobus Antonii de Muscianis, sepultus in ecclesia s. Pantaleonis ».

I mandati del 1535 ricordano « Lucas Mutianus », e quelli del 1548, in data 17 Gennaio ce lo descrivono « Lucas Mutianus scriptor dñorum Conservatorum » [2]. Nel quale ufficio è pure ricordato da un *bando* della collezione Casanatense [3], in data 12 Gennaio 1549, firmato: « De mandato. Lucas Mutianus C. Conservat. scriptor ». E nell'istessa serie dei bandi si trova, dal 1593 al 1600 inclusive, Pietro Paolo Muziano « scriptor Illust. DD. Cons. », ed in questa qualifica sono da lui firmati tutti i pubblici bandi, che possono vedersi nella citata collezione [4]. Questi è assai probabilmente il figlio del redattore del commentario; il quale sembra essere stato egualmente scrittore dei Conservatori, dicendo nel proemio che nei suoi figli era stato prorogato l'officio da lui sostenuto.

L'Amayden [5] finalmente ricorda eziandio il luogo di dimora e dà altre notizie della famiglia Muziani, che si riassumono in queste: « Avevano i Musciani la casa cospicua nella piazza di s. Pantaleo: per la parte di dietro era casa grande, accomodata poscia a molti usi, rimanendo solamente la porta di marmo grande con l'arme in mezzo, qual' è inquartata, il primo quarto è una coccia che portano sul cappello o sulle spalle i peregrini che vanno a s. Giacomo di Gallizia, d'argento in campo rosso, e l'aquila imperiale incoronata in campo d'oro ».

Premesse queste notizie intorno l'autore e la sua famiglia, ecco il testo del commentario da lui compilato:

Inclyto Populo Romano P. Paulus Mutianus cons.r s.

Vetus est sententia literarum tradita monumentis, et sapientissimorum hominum testimonio comprobata, neminem sibi soli natum esse, sed omnes homines hominum causa esse generatos. Quod ego mecum ipse cum attentus cogitarem; et cum illud simul in mentem veniret, nullam esse maiorem pie-

[1] Forcella, op. cit. tom. IV p. 547, n. 1316.
[2] Arch. di St. M. 1535-37, fol. 40; 1548-51, fol. 5.
[3] Collez. Casanat., Bandi ed Editti vol. I n. 65.
[4] Ibid. vol. II e III.
[5] Fam. nob. Romane, Cod. Casanat. E. III, 11, p. 573.

tatem quam quae a civibus patriae debetur, quippe cum in hac sua charitas omnis includatur: nihil spectavi magis ab ineunte aetate quam ut publicis comodis, quantum in me situm esset, opera, cura, studio servire, ac meum quidem animum, meaque officia quaecunque sunt, recordor libentius quam comemoro. Quod autem in primis utile ac necessarium duxi: ut ii magistratus qui ad tempus creari solent, certam et distinctam Reipublicae administrandae scientiam haberent, neque solum sine errore, sed etiam sine labore in suo munere versarentur: dedi operam ut colligerem ea quae XXVI annorum usu, quos fide maxima, cura non vulgari, in rebus ad patriam pertinentibus consumpsi, partim agendo, partim observando didiceram. Erit autem haec, nisi fallor, quasi norma quaedam qua tum Conservatores Illm̃i tum caeteri Magistratus ubi poterunt in tuenda semper atque amplificanda Capitolii dignitate; in quo vehementer laetor, quod hic a me compositus comentarius testis erit perpetuae benignitatis, qua me patria complexa est ac fovit, officiis meis in meorum filiorum vita humanissime prorogatis: et ipsae literae a me scriptae, quo semper ipse erga cives meos amore, qua observantia fuerim, etiam me mortuo declarabunt. Iam vero illud est mihi magnopere iocundum, quod alii fortasse, qui maiora praestare possunt, excitabunt ad similes curas, et in publicum quicquid in iis facultatis, quicquid erit ingenii, libentissime collocabunt, quod patriae fructum, ipsis gloriam afferet immortalem: quandoquidem nihil est in rebus humanis praestantius, quam de suis civibus bene mereri, et aliquid posteris, quod ipsi quoque imitentur bonarum actionum, et laudabilis industriae exemplum relinquere. Vos nunc, Illm̃i ac praestantissimi, Honofri Camaiane advocate concistorialis, et Ippolite Salviane artium et medicinae doctor, et Marce Antoni Palose, quos hoc tempore Conservatorum munere fungi, et quibus ego laborem hunc meae voluntatis ac studii mei aeternum monumentum deferre vehementer laetor, accipite exiguum munus, eodem quo a me proficiscitur animo; meamque in Rempublicam et in vos etiam ipsos perpetuam observantiam ac benevolentiam spectate, quemadmodum ego et Rempublicam et vos ipsos vestramque virtutem perpetuo colam, amplissimisque et verissimis laudibus quantum in me erit extollam.

Salaria quae solvuntur a Depositario majori Camere Apostolice, per mandata Ill. D. Conservatorum, Officialibus infrascriptis.

Illm̃o Dño Senatori singulis tribus mensibus scuta tercenta sexaginta monetae, in totum pro anno sc. 1440.

Ill[bus] Dñis Conservatoribus quolibet die scuta tria pro quotidianis expensis pro ipsis officialibus ac tota eorum familia, in totum pro anno sc. 1095.

Fidelibus, coquo et quattaro, et eorum Mag^{ro} domus quolibet mense scuta sexdecim, in totum pro anno sc. 192.

Eisdem et scriptori pro annotatione salis singulis tribus mensibus scuta tria monetae, in totum pro anno sc. 12.

Eisdem fidelibus, coquo et quattaro, Cappellano, quatuor Pifaribus, duobus tubicinibus et eorum Mag^{ro} domus pro vestimentis tempore carnisprivii, et in festo Assumptionis gloriosissimae Virginis de mense Augusti pro qualibet vice scuta septuaginta tria monetae et tertium unum, in totum sc. 146,65.

Dño Confalonerio et Primipilo Romani populi singulo trimestri scuta centum septuaginta quinque, in totum pro anno sc. 700.

Priori Capitum Regionum pro se ipso et duodecim aliis Capitibus regionum Urbis singulo trimestri scuta centum viginti sex et bol. octuagintaocto, in totum pro anno sc. 107,52.

Eidem Priori pro Comestabilibus singulo trimestri sc: quadraginta duo et bol. triginta, in totum pro anno sc. 169,20.

Uno ex duobus Cancellariis singulo trimestri scuta undecim et bol. setuagintaquinque, in totum pro anno sc. 47.

Eidem in festo Assumptionis de mense Augusti per mandatum Camerae Apostolicae sc. 25.

Alteri Cancellario pro trimestri sc: undecim et bol. septuagintaquinque, in totum pro anno sc. 47.

Eidem in festo Assumptionis de mense Augusti de mandato Ca: Ap: sc. 25.

Dño locumtenenti Illm̃i D. Senatoris et primo Collaterali, et Dño secundo Collaterali Curiae Capitolii recipienti vice et nomine Notariorum Capitum Regionum Urbis sc: decem et octo et bol: 35, in alia manu sc: quatuor nomine Not. Sind. Ro: Po: singulis tribus mensibus, in totum pro anno inter ambos sc. 89,40.

Iudici appellationum et Capitaneo Ro: Po. singulis tribus mensibus sc. triginta monetae et bol. sexaginta, in totum pro anno sc. 122,40.

Quatuor Marescallis de Tratta singulis tribus mensibus scuta quadraginta tria et bol. quinquaginta duos, in mensibus vero Iulii, Augusti et 7mbris respectu festivitatis Assumptionis de mense Augusti sc: sexaginta duo et bol. triginta duos cum dimidio, in totum sc. 192,88 $^1/_2$.

Advocato Fiscali Ro: Po: singulis tribus mensibus scuta sexdecim monetae, in totum pro anno sc. 64.

Eidem pro vestimento bis in anno videlicet tempore Carnisprivii, et Assumptionis beatae Virginis de mense Augusti, in totum pro anno sc. 52,50.

Procuratori Fiscali Ro: Po: pro singulis tribus mensibus sc: vigintiunum et bol. 60, in totum sc. 86,40.

Secretario Ro: Po: singulis tribus mensibus scuta sexdecim monetae, in totum pro anno sc. 64.

Eidem pro vestimento in festo Assumptionis de mense Augusti sc: quindecim monetae, sc. 15.

Scriptori Ill: D. Conservatorum et Ro: Po: singulis tribus mensibus sc: quadraginta monetae, in totum pro anno sc. 160.

Eidem pro vestimento in festo Assumptionis beatae Virginis sc. quindecim monetae, sc. 15.

Extraordinario Maiori singulis tribus mensibus sc. quadraginta sex et bol. octo, in totum pro anno sc. 184,32.

Uni ex tribus scribis sacri Senatus singulis tribus mensibus sc. sex et bol. octuaginta sex cum dimidio, in totum pro anno sc. 27,50.

Alteri scribae Senatus Ro: Po: singulis tribus mensibus sc. sex monetae et bol. octuaginta septem cum dimidio, in totum pro anno sc. 27,50.

Notario Conservatorum pro singulis tribus mensibus sc. decem et octo monetae, in totum pro anno sc. 72.

Eidem pro vestimento de mense Augusti sc. 15.

Duobus Sindacis Ro: Po: pro quolibet anno sc. viginti tria monetae et bol. quinquaginta, sc. 23,50.

Duobus Sindacis Off. Rom. singulis tribus mensibus sc. octo, in totum pro anno sc. 32.

Duobus Paceriis Ro: Po: singulo anno sc. quadraginta septem, sc. 47.

Depositario Ro: Po: videlicet portionum, recipienti vice et nomine Depositariatus maioris, singulo trimestri sc. octuaginta sex monetae et bol. 40, in totum pro anno sc. 345,60.

Eidem recipienti vice et nomine Gabellariatus majoris singulo trimestri sc. quadraginta octo monetae, in totum sc. 192.

Eidem recipienti vice et nomine Marescalli D. Conservatorum pro trimestri sc. duodecim monetae, in totum pro anno sc. 48.

Eidem vice et nomine executoratus Camerae pro trimestri sc: undecim monetae et bol. quinquaginta duos, in totum sc. 46,08.

Eidem recipienti vice et nomine executoratus Ripe pro trimestri sc: decem monetae et bol. octuaginta, in totum sc. 43,20.

Procuratori pauperum carceratorum pro trimestri sc: quindecim monetae, in totum pro anno sc. 60.

Depositario Maiori Camerae Urbis pro duobus vestimentis, videlicet tempore Carnisprivij et de mense Augusti sc. quinquaginta monetae, sc. 50.

Dohanerio dohane grascie et Dohanerio dohane mercium singulis tribus mensibus sc. 30, in totum pro anno sc. 240.

Dohanerio dohane pecudum pro trimestri sc. triginta, in totum pro anno sc. 120.

Massario rerum massaritiarum Palatii Capitolii singulis tribus mensibus sc. sex monetae, in totum pro anno sc. 24.

Guardiano et fratribus de Aracoeli singulis tribus mensibus sc. sex monetae, in totum pro anno sc. 24.

Censori causarum pro trimestri sc. novem monetae, in totum pro anno sc. 36.

Cappellano Conservatorum pro trimestri sc. sex et bol. sexagintaseptem cum dimidio, in totum pro anno sc. 26,70.

Duobus ex quatuor Tubbatoribus pro trimestri sc. vigintisex monetae et bol: tresdecim, in totum pro anno sc. 104,52.

Uni ex quatuor Tubbatoribus pro trimestri sc: tresdecim et bol: sex cum dimidio, in totum pro anno sc. 52,26.

Reliquo Tubbatori pro trimestri sc: tresdecim monetae et bol. sex cum dimidio, in totum pro anno sc. 52,26.

Uni ex quatuor bannitoribus pro trimestri sc: quatuor monetae et bol. quinquaginta quinque, in tòtum pro anno sc. 18,20.

Tribus ex quatuor bannitoribus pro trimestri sc: tresdecim monetae et bol: sexagintaquinque in totum pro anno sc. 54,60.

Uni ex tribus hostiarijs pro trimestri sc: tria monetae et bol: septuaginta unum, in totum pro anno sc. 14,84.

Alteri ex tribus hostiarijs pro trimestri sc: tria monetae et bol: septuaginta unum, in totum pro anno sc. 14,84.

Reliquo hostiario pro trimestri sc: tria monetae et bol: septuaginta unum, in totum pro anno sc. 14,84.

Mensuratori salis ad minutum pro trimestri sc: sex monetae, in totum pro anno sc. 24.

Uni ex duobus portanariis pro trimestri sc: tria monetae et bol: triginta septem cum dimidio, in totum sc. 13,50.

Alteri portanario pro trimestri sc: tria monetae et bol: triginta septem cum dimidio, in totum pro anno sc. 13,50.

Moderatori horologii pro trimestri sc: viginti unum monetae et pro anno in totum sc. 84.

Custodi equorum pro trimestri sc: tria monetae et bol: triginta septem cum dimidio, in totum sc. 13,50.

Bullatori equorum pro trimestri sc: tria monetae et bol: triginta septem cum dimidio, in totum sc. 13,50.

Pulsatori campanarum pro trimestri sc: tria monetae et bol: sexagintanovem, in totum sc. 14,76.

Suprastanti murorum Urbis pro trimestri sc: septem monetae et bol: viginti, in totum pro anno sc. 28,80.

Politori et scopatori figurarum pro trimestri sc: sex, et pro anno sc. 24.

Notario actorum pendentium pro trimestri sc: quatuor monetae, et pro anno sc. 16.

Notario paceriorum pro anno sc. 12.

Eidem Notario pro vestimento de mense Augusti sc. 4,70.

Magistro lignaminis pro trimestri sc: duo monetae, pro anno sc. 8.

Duobus ex quatuor Comissariis Fontis Trivij pro trimestri sc: decem monetae inter ambos, in totum pro anno sc. 40.

Uni ex quatuor Comissariis Fontis Trivij pro trimestri sc: ...., in totum pro anno ..... (*sic*)

Reliquo ex quatuor Comissariis Fontis Trivij sc: quinque pro trimestri et pro anno in totum sc. 20.

Marescallo Magistrorum stratarum pro tribus mensibus sc: duodecim, et pro anno in totum sc. 48.

Eidem pro vestimento in festo Assumptionis de mense Augusti sc: quatuor et bol: septuaginta, sc. 4,70.

Marescallo supranumerario Illm̃i Dñi Senatoris pro trimestri sc: duodecim monetae, in totum pro anno sc. 48.

Eidem pro vestimento in festo Assumptionis de mense Augusti sc: quatuor monetae et bol: septuaginta, sc. 4,70.

Mandatariis Capitolinis pro duobus mensibus sc: quatuordecim monetae et bol: viginti, in totum pro anno sc. 85,20.

Latori ensis et pilei Illm̃i Dñi Senatoris singulis tribus mensibus ducatos auri in auro de Camera triginta, quolibet anno sc: monetae centum quadraginta quatuor, sc. 144.

Salaria quae solvuntur a Depositario Gabelle Studii
per DD. Conservatorum mandata.

Illm̃is Dñis Conservatoribus pro eorum augmento concesso a ſe: recor: Leone Decimo, videlicet sc: unum cum dimidio singulo die inter omnes ipsos D. Conservatores, in totum pro anno sc. 547,50.

Eisdem Dñis Conserv: pro tribus vestimentis debitis in festo Assumptionis Glorioss: Virginis de mense Augusti sc. 78,75.

Dñis Capitibus Regionum Urbis pro augmento singulis tribus mensibus sc: sexaginta tria monetae et bol: quadraginta quatuor, in totum pro anno sc. 253,76.

Duobus Dñis Cancellariis pro augmento eorum salarii singulis tribus mensibus cuilibet eorum sc: decem et octo et bol: viginti quinque, in totum pro anno inter ambos sc. 146.

Dño Advocato Ro: Po: pro augmento sui salarii singulis tribus mensibus sc: octo monetae et pro anno sc. 32.

D. Procuratori Fiscali Capitolino pro uno vestimento sibi debito in festo Assumptionis sc: viginti sex et bol: 25, sc. 26,25.

D. Secretario Ro: Po: pro augmento sui salarii singulis tribus mensibus sc: octo monetae, in totum sc. 32.

D. Scriptori Dñorum Conservatorum pro augmento sui salarii singulis tribus mensibus sc: sex, in totum sc. 24.

Dñis duobus scribis sacri Senatus pro duobus vestimentis eisdem debitis in festo Assumptionis sc: triginta, sc. 30.

D. Notario provisorum pro anno sc. 50.

D. Comissario generali Fontis Trivij sc: quinque monetae singulo mense, in totum pro anno sc. 60.

D. Computistae Illm̃. Dñorum Conservatorum sc: tria monetae singulo mense, et pro anno in totum sc. 36.

Dñis Magistris stratarum Urbis pro anno inter ambos sc: nonagintaquatuor monetae, sc. 94.

D. Notario dictorum Dñorum pro anno sc: decem et octo monetae et bol: octuaginta, sc. 18,80.

Palatio Ill: Dñorum Conservatorum, quae pervenire debent ad manus D. Depositarii pecuniarum extraordinariarum exponenda pro necessariis in dicto Palatio videlicet sc: centum monetae pro quolibet anno, sc. 100.

D. Tubbatoribus quatuor pro subastatione gabelle Studij pro eorum mercede florenos quinque ad rationem bol: quadraginta septem pro quolibet floreno, pro quolibet miliario pretij quo venundatur dicta gabella et sic pro anno praesentis venditionis sc: triginta monetae et bol: quinquaginta quinque inter omnes tubatores, sc. 30,55.

D. Pulsatori campanarum Capitolij pro uno vestimento sibi debito in festo Assumptionis sc. 15.

D. Scriptori et Notario Ill: Dñorum Conservatorum sc: tresdecim pro eius mercede expeditionis mandatorum directorum Dñis Appaltatoribus dictae Gabellae pro qualibet tertiaria, videlicet sc: unum pro miliario precij quo vendita fuit dicta gabella inter ambos, et pro anno in totum ob presentem venditionem sc. 39.

Dñis duobus scribis Sacri Senatus singulo anno propter scripturam decretorum Po: Ro: in libro magno sc. 36.

D. Prefecto antiquitatum Urbis pro anno sc: ducenta monetae, sc. 200.

D. Revisori Pontium et Portarum Urbis sc: centum quinquaginta monetae pro quolibet anno, sc. 150.

D. Computistae gabellae Studii quolibet anno sc. 150.

D. Lectori Dñorum Conservatorum pro tertiaria sc: centum, pro anno in totum sc. 300.

Comissario Aquae Salonis quolibet anno sc. 240.

Officialibus Studii Urbis.

R. P. D. Rectori Studii Urbis sc: tercenta sexaginta monetae pro quolibet anno solvenda pro tertiaria. Advertatur quod scuta centumquinque erant pro salario consueto, deinde alia similia ducenta viginti quinque scuta fuerunt augmentata per fe: re: Iulium III tempore Rectoratus R. P. Camilli Peruschi, postmodum in concessione dicti officij Rectoratus R. P. D. Paulo Draco a fe: re: Paulo IIII fuerunt addita sc: triginta similia quae in totum pro anno ascendunt ad summam supradictam videlicet sc. 360.

Quatuor Dñis Reformatoribus quolibet anno sc: centum quinque monetae inter omnes, sc. 105.

R. D. Praeposito Capellae Studij quolibet anno sc. 105.

Duobus Dñis Capellanis Studij sc: centum quinque inter ambos, sc. 105.

D. Notario Studii quolibet anno sc. 60.

D. Capellano DD. Conservatorum pro vestimento in festo Assumptionis quolibet anno sc. 15.

Duobus bidellis Studij pro eorum salario sc: triginta quinque et bol: vigintiquinque inter ambos, pro anno sc. 35,25.

Bidello punctatori pro suo salario videlicet scuta sex quolibet mense, sc. 36.

D. Oratori in festo Sancti Lucae sc: decem et bol: quinquaginta, sc. 10,50.

Pro miniatura et scriptura Rotuli sc: decem monetae et bol: quinquaginta, sc. 10,50.

Dñis Canonicis Sancti Eustachji debita pro mercede pulsationis campanae sc: novem monetae, sc. 9.

Pro nettatura et scopatura Studij et pro renovandis tectis dicti Studij sc. 10.

Exemptiones.

D. Vincentio de Mentebona, Ro: ex indulto fe: re: Leonis X quolibet anno sc: quinquaginta quinque monetae, sc. 55.

D. Berardino Cafarello quolibet anno sc: viginti duo monetae et bol: quinquaginta, sc. 22,50.

Dñis heredibus quondam Dñi Marsilij de Briscianis sc: vigintiduo monetae et bol: 50 quolibet anno, sc. 22,50.

D. Elenae Ursinae quolibet anno sc: sexaginta, sc. 60.

Hebreae Florenae quolibet anno sc: triginta sex monetae, sc. 36.

Provisio.

Illm̃. D. Helenae Ursinae sc: tercenta monetae quolibet anno, sc. 300.

Depositarius portionum creatus a Consilio Publico et ex pecunijs Ro: Po: solvere debet infrascriptis Dnis Officialibus per mandata Ill: Dnorum Conservatorum, subscripta manu unius ex tribus Conservatoribus et Prioribus, videlicet:

Egregio viro Dño locumtenenti Ill[ris] Dñi Senatoris et Primo Collaterali Curiae Capitolij pro residuo sui salarii trium mensium sc: decem et novem monetae, in totum pro anno sc. 76.

Egregio viro Dño secundo Collaterali Curiae Capitolij sc: decem et novem pro residuo sui salarii trium mensium, in totum pro anno sc. 76.

Computistae portionum et introitus et exitus officiorum Ro: Po: sc: duodecim monetae singulis tribus mensibus, in totum pro anno sc: 48.

Custodi portionum singulis tribus mensibus sc: decem monetae, pro anno sc. 40.

Carolo de Brancà sc: tria singulo mense quae rembursari debent soluta a depositario pecuniarum extraordinariorum, in totum pro anno sc. 36.

Suprastanti fabricae Capitolij sc: quinque singulo mense, et mandatum subscribi debet a duobus suprastantibus dictae fabricae, in totum pro anno sc. 60.

Capellano Dñor. Conservatorum sc: sex singulo anno, sc. 6.

Residuum vero ex pecuniis quae perveniunt ad manus dicti Dñi Depositarij expenditur pro fabrica Capitolina, et aliquando in alium usum prout in consilio publico ordinatum fuerit, et dictus Dñus Depositarius pro sua retentione habere debet sc: duo monetae pro quolibet centenario.

Introitus depositarie Romani Populi.

Pro officio depositariatus Maioris sc: octuaginta sex monetae et bol: 40 singulis tribus mensibus, pro anno sc. 345,60.

Salarium Officii gabellariatus majoris singulis tribus mensibus sc: 48 monetae, in totum pro anno sc. 192.

Salarium Officii Marescallatus Dñorum Conservatorum singulis tribus mensibus sc: 12, in totum sc. 48.

Salarium Officii executoratus Camerae Urbis singulis tribus mensibus sc: undecim monetae et bol: quinquaginta sex singulo trimestri, et pro anno sc. 46,24.

Salarium Officii Marescallatus Ripe et Ripette sc: decem monetae et bol: 88 singulo trimestri, pro anno sc. 43,52.

Affícti ex Officio Prothonotariatus Curiae Capitolij, quod Officium venundatur die octavo mensis Augusti plus offerenti extintione candelae per Illm̃s Dños Conservatores et deputatos ad hunc effectum a publico consilio, quolibet anno sc: .... prout erit venditio,

Notariatus Camerae Urbis venundatur modo et forma prout supra, et locatio eiusdem incipit die prima Iulij quolibet anno, sc: .... prout erit venditio.

Marescallatus Ill. Dñorum Conservatorum et executoratus Camerae Urbis venundantur modo et forma prout supra, et incipit locatio ejusdem die prima mensis Martij quolibet anno, sc: ... prout erit venditio.

Executoratus Ripe venundatur sive locatur modo et forma ut supra et incipit officium die prima Februari, sc: .... prout etc.

Mandatariatus Ripe locatur et venditur modo ut supra et incipit currere die prima Februarij sc: .... prout etc.

Notariatus Ripe venditur aliquando pro tribus annis prout in praesentiarum pro sc: quingentis auri quolibet anno, et incipit venditio die 20 Octobris, supra quod Officium fuit positus census scutorum ducentorum viginti quinque, pro scutis tribus millibus pro conducenda aqua Salonis.

Depositariatus Studij locatur de quinquenio in quinquenium in principio conductae Gabellae Studij per Illm̃s Dñs Conservatores, Reformatores, duo Capita Regionum eligendos ab aliis Capitibus Regionum nec non cum prae-

sentia prioris Auditoris Illm̃i et Rm̃i Camerarii et Rectoris Studij, juxta formam Bullae fe: re: (*sic*) et de presenti fuit venditus Dño Lutio Litio pro sc: ducentis quinquaginta monetae quolibet anno et incipit in die ultima Ianuarij 1560.

Nota quod supra dictum officium Depositariatus est impositus census sc: 120 monetae pro sc: 1500 a Dño Pompilio Naro receptis, et solutis pro danno domus S^tae^ Inquisitionis iuxta formam instrumenti per manus Dñi Oratij Fusci ad quod me refero.

Officium statere locatur quolibet anno modo et forma ut supra, incipit dicta locatio die prima Iulij sc: .... prout est locatus.

Notariatus Illm̃. Dñorum Conservatorum est pignoratus Illm̃o dño Iulio Riario pro sc: tribus millibus et tercentis monetae.

Scriptoratus Camerae est pignoratus eidem Illm̃o Dño Iulio pro mille et quinquaginta scutis monetae.

Introitus Depositarii extraordinariarum pecuniarum Palatii Ill. DD. Conservatorum.

A Depositario Gabellae studij pro domo et palatio Ill: Dñorum Conservatorum sc: centum monetae quolibet anno, sc. 100.

Ex terra Vitorchiani in festo Assumptionis quolibet anno sc. 25.

Ex penis solutis coram gabellario majori, tertia pars pervenit ad manus supradicti Dñi Depositarij.

Ex penis quae perveniunt ad Officium appaltatoris Gabellae Studij, tertia pars pervenire debet ad supradictum depositarium.

Omnes qui macellare volunt carnes porcinas, pro scortico solvunt sc: unum pro quolibet macello, et perveniunt ad dictum dñm Depositarium nomine dictae Depositariae.

Pecuniae omnes ex penis quae extrahuntur ex terris Populi Ro: ab Illm̃is Dñis Conservatoribus sive aliis Comissariis, dependentibus ab ipso Ro: Po:, perveniunt ad manus dicti depositarij, et per mandata dictorum Ill: Dñorum Conservatorum, officialibus solitis tantum solvuntur pro eorum mercede, videlicet sc: unum qualibet die Fiscali et Notario in terris ubi est secretarius Ro: Po:, et Comissarii debent habere similiter sc: unum singulo die, reliquae pecuniae ex dictis non expenduntur nisi ex decreto consilij.

Ex qualibet licentia extrahendi ab Urbe coria mortacina, bubalina, et caballina secundum taxam quae erit taxata per Ill^s Dños Conservatores, summa taxata pervenit ad manus dicti Dñi Depositarii.

Aliquando de consensu Dñi Camerarii Camerae Urbis et Dñi Procuratoris Fiscalis pro rebus necessariis retinetur pecuniae ex aliqua pene per Ills D: Conserv: quae debent pervenire ad dictum Depositarium.

Penae omnes quae extrahuntur ex inobedientijs et contraventionibus monitoriorum Dñorum Conservatorum necnon ex illis artificibus qui non tenent trabaccam et vendunt, pervenire debent ad dictum Depositarium.

Exitus Depositarii extraordinariarum pecuniarum
Palatii Ill. DD. Conservatorum.

Quique piffaris Palatii Capitolij sc: quindecim singulis tribus mensibus, quolibet anno sc. 60.

Revisori palatii Capitolij sc: novem singulis tribus mensibus, quolibet anno sc. 36.

Depositario extraordinarii principali sc: novem singulis tribus mensibus, quolibet anno sc. 36.

Suprastanti fabrice Capitolii sc: sex singulis tribus mensibus, quolibet anno sc. 24.

D. Carolo Branca sc: novem singulis tribus mensibus, quolibet anno sc. 36.

D, Ieronimo Collerubeis duc: auri de Camera novem singulis tribus mensibus solvendos ex penis quae perveniunt, ad manus dicti depositarii quolibet anno auri duc: de Cam. 36.

Illm̃o Dño Senatori quolibet anno in tempore Carnisprivii a supradictis Camerariis solvuntur sc. 47.

Illm̃s Dñis Conser: pro tribus vestimentis in dicto tempore sc: septuaginta octo et bol. septuaginta quinque, sc. 78,75.

Priori Capitum Regionum pro se ipso et duodecim aliis capitibus Regionum sc. 8,66.

Eidem Priori recipienti vice et nomine Comestabilium in dicto tempore sc. 6,11.

Uni ex duobus Cancellariis quolibet anno in tempore Carnisprivij sc. 11,75.

Alteri Cancellario in dicto tempore sc. 11,75.

Quatuor Marescallis de Tratta quolibet anno in dicto tempore sc. 18:80.

Procuratori Ro: Po: et Fisci Capit. pro uno vestimento in dicto tempore sc. 26,25.

Secretario Ro: Po: pro uno vestimento debito in dicto tempore sc: quindecim et florenos quatuor pro sua provisione in dicto tempore videlicet sc: unum et bol. 88, in totum sc. 16,88.

Scriptori Ro: Po: pro uno vestimento in dicto tempore sc: quindecim et pro sua provisione florenos tres videlicet bol: centum quadraginta unum, in totum sc. 16,41.

Notar. D. Conser: pro uno vestimento sc: quindecim et pro sua provisione florenos sex videlicet sc: duo et bol. 82, in totum sc. 17,82.

Uni ex duobus scribis sacri senatus pro uno vestimento sc: quindecim, et pro sua provisione fl: sex, sc: duo et bol: octuaginta duo, in totum sc. 17,82.

Alteri scribe sacri senatus pro uno vestimento sc: quindecim, et pro sua provisione fl: sex, sc: duo bol: 82, in totum sc. 17,82.

Duobus Sindicis Ro: Po: cuilibet in dicto tempore sc. 9,40.

Priori Prioratus Almae Urbis pro censu Campi Testacei quolibet anno sc. 2,82.

Magistro Massarum in tempore Carnisprivii sc. 23,28.

Commissario Campi Agonis et Testacei pro astis et mazis Comestabilium sc. 4,23.

Eidem Commissario pro sua provisione sc. 1,88.

Tribus ostiarijs portae assectamenti Palatii Capitolii sc: unum pro quolibet. in totum sc. 3.

Duobus portanarijs secundae portae Palatii Capitolij sc: unum pro quolibet in totum sc. 2.

Quatuor tubbatoribus Camerae Urbis sc. 4.

Quatuor bannitoribus sc. 4.

Duobus Camerariis pecuniarum ludorum Agonis et Testacei pro eorum provisione retinere licitum sit sc. 9,40.

Capellano carceratorum Curiae Capitolii in dicto tempore sc. 13,63.

Custodi equorum ad curiam Capitolii ligandorum sc. 1.

Bullatori equorum Mag^ci^ Dñi Senatoris sc. 1.

Capellano Dñorum Conservatorum sc. 1.

Magr^o^ Domus Dñorum Conser: et fidelibus sc. 2,35.

Custodi et pulsatori campanarum Curiae Capitolij sc. 1,60.

Tresdecim mandatariis Curiae Capitolii sc. 2,82.

Marescallo Dñorum Conserv: sc. 4,70.

Duobus Marescallis Mag^ci^ Dñi Senatoris sc. 4,70.

Duobus Tubbetis D. Conservatorum sc. bol. 60.

Duobus officialibus supra mossis sc. 1,41.

Tabula emolumentorum quae dantur per Camerarium Cam: Alme Urbis Officialibus infrascriptis quolibet anno in festivitalibus septem infrascriptis.

In festo sti Blasij tertio Februarij.
In festo sti Georgij vigesimo tertio Aprilis.
In festo sti Angeli octava Maij.
In festo octavo Corpus Christi.
In festo sti Alexij decimoseptimo Iulij.
In festo Assumptionis Gloriosiss. Virginis XV Augusti.
In festo Conceptionis Gloriosiss. Virginis octavo Decembris.

Tabula Cerarum quae dantur infrascriptis officialibus in infrascriptis festivitatibus.

Rm̃o Dño Cardinali S. D. N. et S^te^ Romanae Ecclesiae Camerario torcie octo lib. 32.

R^do^ Dño Vicecamerario torcie due lib. 8.

R^do^ Dño Thesaurario SSm̃i D. N. torcie due lib. 8.

Septem Rev^{dis} Dñis Clericis et Praesidentibus Cam. Ap. et Dño Decano torcie sexdecim lib. 64.

R^{do} Dño Auditori Cam. Ap. torcie due lib. 8.

R^{do} Dño Vicario SSm̃i D. N. torcie due lib. 8.

Advocato fiscali Cam. Ap. lib. 4.

Procuratori fiscali Cam. Ap. lib. 4.

Comissario SSm̃i Dñi Nri PP. lib. 4.

Dño Soldano SSm̃i Dñi Nri lib. 8.

Computiste Cam: Ap. lib. 2.

Auditori in criminalibus D. Gubernatoris lib. 1.

Notario Maleficiorum D. Gubernatoris lib. 1.

Substituto dicti Notarij lib. $^1/_2$.

Auditori D. Vicarii Papae lib. 1.

Locumtenenti in criminalibus Auditoris lib. 1.

Advocato pauperum Cam. Ap. lib. 4.

Illm̃o Dño Senatori lib. 6.

Mag^{cis} Dñis Conservatoribus lib. 12.

Mag^{co} Dño Confalonerio Ro: Po: lib. 8.

Duobus Dñis Cancellariis lib. 8.

Tresdecim Capitibus Regionum Urbis et Priori ipsorum lib. 14.

Quinque Marescallis rationis, computatis Marescallis Dñorum Conservatorum lib. 5.

Tresdecim et viginti sex de Consilio lib. 39.

Tresdecim Comestabilibus Regionum Urbis lib. 75.

Duobus Sindicis Ro: Po: lib. 2.

Advocato fiscali Cam: Urbis lib. 2.

Procuratori fiscali Cam: Urbis lib. 2.

Camerario Cam. Urbis lib. 2.

Secretario Dñorum Conservatorum lib. 1.

Scriptori Dñorum Conservatorum lib. 1.

Notario dictorum Dñorum lib. 1.

Computistae Dñorum Conservatorum lib. 1.

Substituto Camerarii Cam: Urbis lib. 1.

Gabellario majori Cam: Urbis lib. 1.

Notario dicti Gabellarij lib. $^1/_2$.

Extraordinario majori Cam. Urbis lib. 1.

Substituto dicti extraordinarij lib. $^1/_2$.

Prothonotario Curiae Capitolii lib. 1.

Substituto dicti Prothonotarij lib. $^1/_2$.

Notario majori Cam: Urbis lib. 1.

Scriptori dictae Cam: Urbis lib. $^1/_2$.

Duobus Sindicis officialium Romanorum lib. 2.

Notario dictorum Sindicorum lib. $^1/_2$.

Duobus Magistris stratarum et aedificiorum Urbis lib. 2.

Notario dictorum Magistrorum lib. 1.
Praefecto murorum et antiquitatum Urbis lib. 1.
Assessori Magistrorum stratarum lib. 1.
Notario actorum pendentium Curiae Capitolij lib. $^1/_2$.
Duobus sub magistris stratarum Urbis lib. $^1/_2$.
Quatuor Comissariis super arrum̄pimentis terrarum Urbis lib. 16.
Duobus scribis sacri Senatus lib. 2.
Quatuor consulibus bubactariorum lib. 16.
Notario dictorum consulum lib. 1.
Notario appellationum Urbis lib. 1.
Capitaneo Appellationum Urbis lib. 1.
Duobus Sindicis Dñi Senatoris lib. 2.
Assessori dictorum Sindicorum lib. 1.
Notario dictorum Sindicorum lib. $^1/_2$.
Duobus Pacerijs Ro: Po: lib. 2.
Notario dictorum paceriorum lib. 1.
Procuratori pauperum Carceratorum Curiae Capitolij lib. 1.
Rev^do^ Dño Rectori Studij lib. 4.
Praeposito Capellae Studij lib. 4.
Quatuor reformatoribus Studij lib. 4.
Notario dictorum reformatorum lib. 1.
Gabellario Gabellae Studij lib. 1.
Depositario Gabellae Studij lib. 1.
Computistae Gabellae Studij lib. 1.
Comissario Ripe et Ripette lib. 1.
Notario Ripe et Ripette lib. 1.
Marescallo Ripe et Ripette lib. 1.
Extraordinario Ripe et Ripette lib. 1.
Mandatario Ripe et Ripette lib. 1.
Depositario SSm̃i D. N. lib. 1.
Depositario pecuniarum Cam: Urbis lib. 1.
Depositario portionum Ro: Po: lib. 2.
Custodi portionum lib. 2.
Computistae portionum lib. 1.
Duobus Sindicis depositari Studij lib. 2.
Notario Sindicorum praedictorum lib. 1 $^1/_2$.
Duobus magistris justiciarijs Urbis lib. 2.
Notario dictorum magistrorum lib. $^1/_2$.
Dohanerio salis ad grossum lib. 2.
Notario salis ad grossum lib. 1.
Notario salis ad minutum lib. 1.
Duobus mensuratoribus salis ad grossum lib. 2.
Mensuratori salis ad minutum lib. 1.
Quatuor Comissariis super abundantia lib. 4.

Notario dictorum comissariorum lib. $^1/_2$.
Duobus bidellis Studij lib. $^1/_2$.
Ecclesiae S^te^ Mariae de Aracoeli lib. 1.
Duobus Comissariis ludorum Agonis et Testacei lib. 1.
Dño Barigello Urbis lib. 1.
Executori Camerae Urbis lib. 1.
Marescallo Magistrorum aedificiorum et stratarum Urbis lib. 1.
Marescallo Vicarij Papae lib. 1.
Dohanerio Ripe et Ripette lib. 1.
Dohanerio grascie lib. 1.
Notario dicti dohanerij lib. 1.
Dohanerio mercium lib. 1.
Notario dicti Dohanerij lib. 1.
Duobus taxatoribus domorum Urbis lib. 4.
Magistro Zecchae lib. 1.
Ponderatori Zecchae lib. 1.
Suprastanti Zecchae lib. 1.
Assagiatori Zecchae lib. 1.
Notario Zecchae lib. $^1/_2$.
Revisori Palatii Conservatorum lib. 1.
Latori ensis Mag^ci^ Dñi Senatoris lib. 2.
Tribus judicibus Mag^ci^ Dñi Senatoris lib. 3.
Octo domicellis Mag^ci^ Dñi Senatoris lib. 2.
Quatuor Marescallis Mag^ci^ D. Senatoris lib. 2.
Suprastanti fabrice murorum Urbis lib. 1.
Duobus tubbettis Mag^ci^ Dñi Senatoris lib. $^1/_2$.
Capitaneo Curiae Capitolij lib. 1.
Duobus custodibus carcerum Curiae Capitolij lib. 2.
Duobus ex quatuor bannitoribus Cam: Urbis lib. 2.
Magistro moderatori horologij Cam: Urbis lib. 1.
Magistro Massario rerum Massaritiarum Curiae Capitolij et portarum Urbis lib. $^1/_2$.
Comestabili fidelibus et cocis Dñorum Conservatorum lib. 4.
Duobus Tubbettis Dñorum Conservatorum lib. $^1/_2$.
Quinque Piffaris D. Conserv: lib. una uncie tres, lib. 1 un: 3.
Magistro lignaminis et muratori palatii Capitolij lib. $^1/_2$.
Magistro Mazzarum et hastarum D. Conservatorum et officialium Romanorum lib. $^1/_2$.
Eidem Magistro pro augmento lib. 1.
Duobus Magistris mossarum braviorum lib. 2.
Viginti officialibus ad vitam lib. 5.
Comissario fontis aquaeductus Trivij lib. 1.
Marescallo supranumerario Capitolij et aliarum curiarum Urbis lib. 1.
Notario actorum Camerae lib. $^1/_2$.

Computistae et Casseriis salis ad grossum et ad minutum videlicet quatuor officialibus lib. una pro quolibet, inter omnes lib. 4.

Notariis tresdecim capitum Regionum lib. 3 un. 3.

Tresdecim mandatariis Curiae Capitolij lib. 3 un. 3.

Septem mandatarijs Rev^{mi} Dñi Gubernatoris lib. 1 un. 9.

Duobus custodibus statuae Leonis Papae lib. 2.

Custodi et pulsatori campanarum lib. 1.

Quatuor notariis maleficiorum Curiae Capitolij lib. 2.

Comissario extraordinariorum Cam: Urbis lib. $^1/_2$.

Tresdecim extraordinarijs minoribus Cam: Urbis lib. 3 un. 3.

Lectori Dñorum Conservatorum lib. 2.

Comissario generali Fontis Trivij lib. 1.

Auditori in civilibus Dñi Gubernatoris lib. 1.

Quatuor Comissariis Fontis Trivij lib. 4.

Duobus Comissariis uni super fabrica salis et alteri super augmento salis lib. 4.

Censori Curiae Capitolij lib. 1.

Camerario sensalium Ripe lib. 1.

Praefecto Tyberis lib. 1.

Notariis Cam: Ap. lib. 9.

Comissario portarum lib. 1.

Politori et scopatori figurarum palatii Capitolii lib. $^1/_2$.

Suprastanti fabricae palatii Capitolii lib. 1.

Revisori pontium lib. 1.

Rev^{do} Praesidenti Cam: Ap: lib. 8.

Computistae salis ad grossum lib. 1.

Substituto fiscali Cam: Ap: lib. 1.

Auditori Rm̃i Camerarij lib. 4.

Notario Dohanerii Ripe et Ripette lib. 1.

Secundo suprastanti fabrice Capitolii lib. 1.

Dohanerio salis ad grossum lib. 2.

Dohanerio salis ad minutum lib. 2.

Dohanerio grascie lib. 2.

Dohanerio mercium lib. 2.

Dohanerio pecudum lib. 2.

Custodi Columnae Trajanae lib. 2.

Capellano Dñorum Conservatorum lib. 1.

Substituto Procuratoris Fiscalis Capitolino Cam. Urbis lib. 2.

Revisori mensurarum salis lib. 1.

Dohanerio Ripe et Ripette lib. 2.

Custodi antiquitatum Palatii Dñorum Conservatorum et Arcis Capitolinae lib. 1.

Quatuor scutiferis honoris lib. 16.

Duobus custodibus statuae SSm̃i D. N. Gregorij XIII lib. 8.

Adverte quod omnibus officialibus suprascriptis datur piper in tribus festivitatibus videlicet in festo Nativitatis D. N. Iesu Christi; in festo Pasce resurrectionis Dominicae, et in festo Assumptionis Gloriosiss: Virginis de mense Augusti, videlicet tot lib: piperis quot erunt librae cerae pro quolibet festo ex tribus supradictis.

A questa lunga lista di officiali, ai quali nelle tre ricorrenze del Natale, della Pasqua e dell'Agosto si faceva una distribuzione ordinaria di cera per la quantità complessiva di oltre 600 libbre, e una distribuzione di pepe per altrettanta quantità, succedono nel commentario del Muziano altre tre simili note, per le distribuzioni di confetture, torcie e nocchiate, da farsi straordinariamente nella solennità del Natale. La prima è intitolata: « *Tabula confectionum, quae dantur Officialibus infrascriptis in festo Nativitatis D. N. Iesu Christi per supradictum Dñum Camerarium Camerae Urbis* »; l'altra: « *Tabula torciarum quae dantur Officialibus infrascriptis in festo Nativitatis D. N. Iesu Christi* »; la terza: « *Tabula nocchiatarum quae dantur in festo Nativitatis D. N. Iesu Christi Officialibus infrascriptis* ». In queste note è ripetuta la stessa serie delle persone sopra riferite; ed a ciascuna di queste sono attribuite in generale tre libbre di confetture e tre libbre di cera in torcie, per ogni libbra di cera che percepivano secondo la nota precedente. In quanto poi alle nocchiate, le persone di maggior riguardo ne avevano quattro libbre, le altre due.

Nè basta: molte di esse ricevevano ancora tre volte l'anno una distribuzione di guanti, (dieci paia gli officiali maggiori, un minor numero gli altri); e nel Natale un'ulteriore regalia di fiaschi di vino, che varia da uno a quattro o sei fiaschi, giusta la dignità della persona. La prima nota è intitolata: « *Tabula chirotecharum, quae dantur per Camerarium Camerae Urbis, in festivitatibus infrascriptis, Officialibus romanis infrascriptis, videlicet: in Nativitate D. N. Iesu Christi, in octava Corporis Christi, et in festo Assumptionis gloriosissimae Virginis de mense Augusti* »; l'altra: « *Phialae, seu flasci vini, debiti in festo Nativitatis D. N. Iesu Christi Officialibus infrascriptis a Camerario Urbis* ».

A siffatte prestazioni e spese, che si facevano dal Comune, seguono queste altre:

Tabula cerarum et calicum debitis Ecclesijs infrascriptis quolibet anno prout infra sequitur.

Ecclesiae S^{ti} Blasij die 3 Februarij lib: 16 cerae in duabus torciis, lib. 16.

Ecclesiae S^{te} Mariae Novae pro Beata Francisca Romana die 9 Martii lib: 16 cerae in duabus torciis; et unus Calix ponderis unciarum vigintiquatuor.

Ecclesiae S^{ti} Georgii die 23 Aprilis torcie due, lib. 16.

In festo S^{ti} Angeli de mense Maij torcie due, lib. 16; Calix unus unciarum decem et octo.

Ecclesiae S^{ti} Alexij 16 Iulij torcie due, lib. 16; Calix unus unciarum viginti quatuor.

Ecclesiae S^{ti} Marci in octava Corporis Christi quando itur in processione cum officialibus solitis torcie due, lib. 16; Calix unus ponderis viginti quatuor unciarum.

In festo Assumptionis gloriosae Virginis quando itur ad ecclesiam S^{te} Mariae ad nives 15 Augusti per officiales solitos torcie due lib. 16; Calix unus ponderis viginti quatuor unciarum argenti.

Ecclesiae S^{tae} Mariae Populi in festo Conceptionis ejusdem gloriosissime Virginis de mense decembris torcie due, lib. 16; Calix unus ponderis unciarum 8 argenti.

Expensae quae fiunt in vigilia D. N. Jesu Christi in palatio Dñorum Conservatorum pro collatione facienda per Dños Conservatores Capitibus Regionum Urbis et aliis officialibus Rom. ac Dño Senatore.

Inter pignolati et confecti lib. quingenta quinquaginta.

Item pro nocchiatis pro dicta collatione facienda per dictos Dños Conservatores dictis officialibus ac etiam pro servitoribus in dicta collatione servientibus lib. 100.

Item pro octo barilijs vini pro dicta collatione.....

Item pro scatulis vacuis ducentis quinquaginta vel circa, prout valent in tempore.

Item pro flaschis vacuis numero prout in tabulis et prout valent in tempore.

Item pro lignis in igne faciendo in palatio D. Conservatorum in dicta vigilia ducatum unum auri.

Item pro portatura et reportatura rerum ad palatium Dñorum Conservat: pro dicta collatione prout valet.

Item pro mancia danda Capitibus Regionum Urbis in dicta vigilia, Floreni duo cum dimidio pro quolibet monetae novae in Urbe currentis, duc: auri tres et bol: 29 inter omnes.

Item pro cialdonibus numero quatuor millibus prout valebunt in tempore.

Item pro torcis accendendis quando itur ad palatium Dñi Senatoris per Mag^cos^ Dños Conservatores pro collatione in vigilia Nativitatis D. N. lib. 12.

Item pro prandio faciendo in dicta vigilia per dictos Dños Conservatores duc. auri tres.

Alie expense faciende in festo Assumptionis gloriosissime Virginis de mense Augusti in palatio Dnorum Conservatorum.

Pro uno pallio aureo cum suis ornamentis depictis cum armis seu insignibus Sm̃i D. N. Papae, Rm̃i Camerarij, et Ro: Po: et aliorum officialium Ro: consuetorum dando et assignando Ven^li^ Imagini Salvatoris ad sancta sanctorum ut moris est, prout valet in tempore.

Item pro duobus dupleriis ligneis cum ferramentis dandis Ecclesiae Sanctae Mariae Novae in dicto festo cum duobus faculis seu torciis prout in lista cerarum apparet, prout valebit in tempore.

Item pro duabus banderijs pro Tubbetis Dñorum Conservatorum taffetani laboratis et ornatis cum insignibus seu armis Ro: Po:, prout etc.

Item pro quatuor faculis lib: quatuor dandis Ecclesiae Sanctae Mariae de Aracoeli in dicto festo, et pro oleo bol: 50, videlicet lib: quatuor et boccali quatuor.

Item pro sexdecim mazis abieti dandis Mag^cis^ Dñis Conservatoribus, et Capitibus Regionum Urbis in dicto festo duc: au: 1.

Item pro lavoratura duorum dupleriorom ponderis ducentum lib: quae solvuntur per comunitatem Veletri, et pro calo cerae duc: duos quae cera datur pro medietate Ecclesiae S^tae^ Mariae ad nives, et pro alia medietate Ecclesiae S^tae^ Mariae de Aracoeli duc: 2.

Item pro duobus canistris depictis et deauratis et aliis rebus ponendis super Talamum Cam: Urbis, et insignibus Sm̃i D. N. Papae et aliorum officialium duc: auri 3.

Item pro portando Talamo dictae Cam: Urbis et pro spazatura viarum Capitolii in totum duc: auri 7.

Item pro provisione consueta danda Capitibus Regionum Urbis in festo dicto bol: 50 monete nove pro quolibet, sic inter omnes duc: au: octo et bol. 64.

Item pro sedili faciendo apud arcum Septimi pro dñis officialibus consuetis in vigilia dictae festivitatis duc: auri 1.

Item pro insignibus ponendis in dicto sedili bol: 50.

Item pro collatione facienda in palatio Dñrum Conservatorum in vigilia dictae festivitatis Officialibus consuetis videlicet pro confectionibus et aliis rebus, prout valebit in tempore.

Item pro portatura rerum bol: 50.

Item pro portatura S^tae^ Crucis officialibus Regionis Pontis Duc: auri 1.

Alie expense.

Pro restitutione vexillorum quatuor vicibus singulo anno in introitu officialium videlicet Conservatorum et Capitum Regionum Urbis duc: 24 bol: 54.

Item pro hastis et mazzis dandis Dñis Conservatoribus et Capitibus Regionum in introitu eorum officij pro qualibet vice in toto anno duc: au: 9 bol: 60.

Et pro salario ordinario Conservatorum per fe: re: Paulum papam tertium ad rationem trium scutorum singulo mense, in totum pro anno sc: 36 monetae.

Item pro prandio faciendo singulo trimestri per Dños Conservatores Officialibus Ro: duc: au: 12 in toto anno.

Item pro carta cera et atramento pro Dñis Conser: singulo trimestri duc: unus cum dimidio, in totum pro anno duc: 6.

Item pro mazis fidelium Dñorum Conservatorum depictis in duabus vicibus quolibet anno videlicet in festo Assumptionis gloriosissimae Virginis et in festo Carnisprivij duc: au. sex.

Item pro salario magistri hastarum et maziarum Off: Ro: pridie idus Augusti anno tertiodecimo fe: re: Pauli tertij addit. duc. 36.

Item pro salario centumviginti Comestalium Ro: Urbis floreni sexaginta singulo trimestri duc: au: vigintiocto et bol: viginti, in toto anno duc: similes 112 bol: 80.

Item pro salario Camerarij dictae Camerae Urbis quolibet anno duc: au: 32.

Item pro salario Notarij et Scriptoris dictae Cam: Urbis quolibet anno duc: au: 28.

Item pro rebus et masseritiis coquine Dñorum Conser: singulis mensibus fl: in Urbe currentis sex monetae novae, ducati au: 11 in toto anno et bol: 28.

Item pro carta cera atramento dandis officialibus Rom: consuetis, prout valebit in tempore.

Item pro salario magistri Massarii rerum et massaritiarum Curiae Capitolii et Pontium et Portarum Urbis in toto anno duc: au: 24.

Item pro pulsatione campanarum Cu: Capitolii in festivitatibus occurrentibus pro tempore, julii tres pro quolibet die.

Item pro pignoribus dandis campanario Curiae Capitolii in qualibet festivitate, julios quindecim.

Item pro actatione campanarum dictarum et pro manifactura et ligamentibus prout valebit.

Item pro actatione tecti et teulis et aliis rebus necessarijs palatii Capitolii Dñorum Conservatorum prout valebit et opus erit.

Item pro pignoribus comburendis in Palatio Dñorum Conserv: in solitis festivitatibus, julii 15 pro qualibet festivitate.

Item pro vexillis seu banderiis quatuor tubbarum Cam: Urbis taffettani cum insiguibus Ro: Po: debitis tempore Carnisprivij prout etc.

Item pro banderiis tubettarum conservatis in dicto tempore Carnisprivij taffetarum cum insignibus Ro: Po: prout valebit etc.

Item pro prandio Carnisprivij faciendo per Mag^{cos} Dños Conservatores, videlicet Capitibus Regionum Urbis et aliis off: Ro: Duc: au: octo pro quolibet anno.

Item pro decem et octo barilibus vini graeci seu corsi dandi Mag^{cis} Dñis Conservatoribus, Cancellariis et Capitibus Regionum, et in tempore Carnisprivij prout valebit in tempore.

Item pro mazis Comestabilium et aliorum officialium Urbis dandis in tempore Carnisprivij duc: au: tres.

Item pro fructibus, vasis terreis, pane et infusalia dandis dictis Comestabilibus in dicto tempore Carnisprivij quolibet anno duc: 2 et bol: 96.

Item pro expensis faciendis in scalis Capitolii pro sedilibus Officialium Rom: in sabbato Carnisprivij, quando fit festum Carnisprivij, et pro lignaminibus et aliis rebus necessariis prout res valent.

Item pro manifactura dictarum scalarum magistro lignaminis palatii Capitolii et Dñorum Conservatorum Duc: au: 1.

Item pro sedili faciendo in festo S^{ti} Marci et in octava Corporis Christi quando itur ad Sanctum Marcum apud Ecclesiam praefatam pro officialibus Rom: solitis, pro qualibet vice duc: unus, in totum 2.

Item pro uno ceppo et maglio dando in tempore Carnisprivij quando fit festum Agonis et Testacei pro usu justitiae prout valebit.

Item pro oleo lampadis Sancti Georgii quolibet anno in festo dicti divi Georgii bol: 50.

Item pro oleo lampadis Ecclesiae Sancti Bartolomei in Insula licaonia quolibet anno bol: 50.

Item pro oleo lampadis Ecclae S^{te} Mariae de Aracoeli bocc: duo pro quolibet mense prout valet in tempore.

Item pro oleo lampadis Imaginis gloriosiss: Virginis Mariae in palatio Capitolii super porta carcerum quolibet mense bocc: duo prout valet.

Item pro bandimentis quae fiunt per Script: Dñorum Conservatorum in festo Assumptionis gloriosiss. Virginis, et tempore carnisprivij duc: unus auri pro quolibet bandimento, in totum duc: similes duo.

Item pro bandimentis vectigalium quae fiunt per dictum scriptorem, julij decem et pro aliis bandimentis julij duo pro quolibet.

Item pro preconizatione bannimentorum pro bandimento festivitatis glorioss^{e} Virginis et Carnisprivij et vectigalium, juli 4 pro quolibet, pro aliis vero bandimentis julij duo.

Item pro aliis rebus necessariis palatii.

Tabula salis quod datur officialibus infrascriptis duabus vicibus quolibet anño pro mense Aprilis, Maij, Iunij, Iulij, Augusti et Septembris.

Illm̃is Dñis Conservatoribus Cam̃: Urbis Rubia tria salis nigri, et scorsia sex salis albi, inter omnes R. 3 S. 6.
Illm̃o Dño Confalonerio et Primipilo Ro: Po: R. 1 S. 2.
Mag^co^ Dño Priori Capitum Regionum R. 1 S. 2.
Duobus Cancellariis Ro: Po: inter omnes R. 2 S. 4.
Rectori Studij alme Urbis R. 1 S. 2.
Auditori Rm̃i Card: Camerarii R. 1 S. 2.
Advocato Ro: Po: R. 1/2 S. 1.
Procuratori Fiscali Ro: Po: R. 1/2 S. 1.
Camerario Cam: Urbis R. 1/2 S. 1.
Secretario Dñorum Conservat: R. 1/2 S. 1.
Scriptori Dñorum Conservat: R. 1/2 S. 1.
Computistae Dñorum Conservat: R. 1/2 S. 1.
Custodi portionum R. 1/2 S. 1.
Duobus scribis sacri senatus R. 1 S. 2.
Notario Dñorum Conservat: R. 1/2 S. 1.
Extraordinario Maiori R. 1/2 S. 1.
Revisori palatii Capitolii R. 1/2 S. 1.
Depositario pecuniarum Ro: Po: R. 1/2 S. 1.
Notario provisorum R. 1/2 S. 1.
Notario Studij Urbis R. 1/2 S. 1
Comissario Geñli Fontis Trivij R. 1/2 S. 1.
Magistro hastarum et maziarum Off. Rom. R. 1/2 S. 1.
Notario Appellationum R. 1/2 S. 1.
Dohanerio dohanae grasciae R. 1 S. 4.
Dohanerio dohanae mercium R. 1 S. 4.
Dohanerio salis ad grossum R. 1 S. 4.
Uni ex quatuor Comissariis Fontis Trivij R. 1/2 S. 1.
Deputato a R^da^ Camera reincontro R. 1 S. 4.
Dohanerio salis ad minutum R. 1 S. 4.
Computistae gabellae Studii R. 1/2 S. 1.
Suprastanti fabricae plateae Capitolii R. 1/2 S. 1.
Alteri suprastanti fabricae plateae Capitolii R. 1/2 S. 1.
Procuratori pauperum carceratorum Cu: Capitolii R. 1/2 S. 1.
Lectori Conservatorum R. 1/2 S. 1.
Revisori pontium et portarum R. 1/2 S. 1.
Quatuor Comissariis super arrumpimentis terrarum, inter omnes R. 2 S. 4.
Censori causarum Cu: Capitolii R. 1/2 S. 1.
Notario Ripe et Ripette R. 1/2 S. 1.

Gubernatori salarum R. 1 S. 4.
Revisori salarum R. 1 S. 1.
Capserio salis ad grossum R. $^1/_2$ S. 2.
Reincontro capserij R. $^1/_2$ S. 2.
Alteri reicontro capseri R. 1 S. 4.
Notario salis ad grossum R. $^1/_2$ S. 2.
Notario salis ad minutum R. $^1/_2$ S. 2.
Duobus mensuratoribus salis ad grossum R. 1 S. 4.
Mensuratori salis ad minutum R. $^1/_2$ S. 2.
Procuratori salarum R. $^1/_2$ S. 2.
Capserio salis ad minutum R. $^1/_2$ S. 2.
Reincontro capserij R. $^1/_2$ S. 2.
Substituto fiscali R. $^1/_2$ S. 1.
Capellano Dñorum Conservatorum R. $^1/_2$ S. 1.
Depositario Majori Cam: Urbis R. $^1/_2$ S. 1.
Dohanerio pecudum R. 1 S. 4.
Fratribus S^{tae} Mariae de Aracoeli pro custodia salis R. $^1/_2$ S. 2.
Marescallo supernumerario Mag^{ci} Dñi Senatoris R. $^1/_2$ S. 1.
Custodi antiquitatum palatii et areae Capitolinae R. $^1/_2$ S. 1.
Custodibus Archivii Capitolini Rubi dimidium pro quolibet et scorsum unum albi, R. 1 $^1/_2$ S. 3.
Magistro Massario Cu: Capitolii R. 1 S. 4.
Comissario gñli Aquae Salonis R. $^1/_2$ S. 1.
Suprascriptis officialibus dictum sal debetur quolibet anno in mensibus Aprilis, Maij et Iunij, Iulij, Augusti et Septembris, et si non adest sal album detur de nigro duplicatum, et semper et omnibus ad mensuram culmam.

Segue un'altra « *Tabula salis quod debetur Officialibus infrascriptis pro fabrica salis seu augmento, quotiescumque sal fabricatur* »; e ricorre la stessa serie di persone e la stessa quantità di sale da darsi ad esse, come sono notate nella lista precedente.

Le note, che vengono appresso, concernono le distribuzioni da farsi in occasione di Sede vacante.

Officiales romani quibus dantur vestimenta nigra in obitu Pontificis ad vitam et ad tempus.

a) *Primae sortis panni valoris scutorum septem et $^1/_2$ pro qualibet canna.*

Illmo Dño Senatori Cannae 4.
Tribus Illmis Mag^{cis} D. Conservatoribus Can. 12.
Tresdecim Capitibus Regionum Urbis Can. 52.

Confalonerio Ro: Po: qui ponitur post Conservatores Can. 4.
Duobus Cancellariis Ro: Po: Can. 8.
Locumtenenti D. Senatoris Can. 4.
Secundo Collaterali Curiae Capitolii Can. 3.
Cap.° Appellationum Urbis Can. 4.
Iudici in criminalibus Cu: Cap: Can. 3.
Rectori Studij Can. 5.
Duobus Dñis Magistris Stratarum Urbis Can. 8.
Duobus paceriis Urbis Can. 8.
Advocato Fiscali dictae Cam: Can. 4.
Procuratori fiscali dictae Cam. Can. 4.
Camerario Cam: Urbis Can. 4.
Secretario Dñorum Conservatorum Can. 4.
Scriptori Dñorum Conservatorum Can. 4.
Duobus scribis sacri Senatus Can. 8.
Duobus notarijs Dñorum Conservatorum Can. 8.
Extraordinario maiori Can. 4.
Substituto dicti extraordinarij Can. 3.
Quatuor marescallis de Tratta Can. 16.
Duobus Sindicis Ro: Po: Can. 8.
Notario Rm̃i Camerarii Can. 4.
Notario Majori Cam: Urbis Can. 4.
Scriptori dictae Camerae Can. 4.
Quatuor reformatoribus Studij Can. 16.
Gabellario Majori Cam: Urbis Can. 4.
Praefecto antiquitatum et murorum Urbis Can. 4.
Dohanerio Studij Can. 4.
Depositario pecuniarum gabelle Studij Can. 4.
Computistae gabelle Studij Can. 4.
Computistae Dñorum Conservat: Can. 4.
Praeposito Studij Can. 4.
Depositario Majori Cam: Urbis Can. 3.
Dohanerio salis ad grossum Can. 4.
Dohanerio salis ad minutum Can. 4.
Duobus deputatis super distributione panni Can. 8.
Tribus appaltatoribus dohanae salis Can. 12.
Dohanerio pecudum Can. 3.
Depositario portionum Ro: Po: Can. 4.
Computistae portionum dicti populi Can. 4.
Custodi portionum Ro: Po. Can. 4.
Marescallo D. Conserv: qui et executor dicitur Can. 3.
Duobus Sindicis d. Senatoris Can. 8.
Assessori dictorum sindicorum Can. 3.
Magistro Zecchae Can. 3.

Quatuor consulibus bubatteriorum Can. 16.
Exequutori Rm̃i Camerarii Can. 3.
Duobus taxatoribus domorum Urbis Can. 8.
Assessori Magistrorum Stratarum Can. 3.
Marescallo dictorum Magrorum Stratarum Can. 3.
Procuratori pauperum Can. 4.
Camerario Ripe Can. 4.
Duobus provisoribus Urbis Can. 6.
Duobus sindicis depositarii Studij Can. 6.
Protonotario Cu: Capitolij Can. 4.
Notario appellationum Urbis Can. 3.
Quatuor scutiferis honoris Can. 16.
Duobus defensoribus Aquae Marranae Can. 6.
Suprastanti Zecchae Can. 3.
Quatuor Comissariis super agricoltura Can. 16.
Quatuor Comissariis super abundantia Can. 12.
Notario dictorum Comissariorum Can. 4.
Notario murorum et pontium Can. 4.
Dohanerio Ripe Can. 4.
Dohanerio grascie Can. 4.
Dohanerio mercium Can. 4.
Lectori Dñorum Conservat. Can. 4.
Magistro hastarum Off: Ro: Can. 4.
Marescallo Ripe Can. 3.
Appaltatoribus Ripe et dohanarum grascie Can. 8.

b) *Secundae sortis panni valoris scutorum quinque cum dimidio pro qualibet canna.*

Tresdecim notariis Capitum Regionum Urbis Can. 39.
Latori ensis Dñi Senatoris Can. 3.
Substituto fiscali Cu: Capit: Can. 3.
Latori cuppe Can. 3.
Latori anulorum Can. 3.
Notario reformatorum Studij Can. 3.
Duobus bidellis Studij Can. 6.
Notario paceriorum Urbis Can. 3.
Notario Ripe Can. 3.
Notario Dohanerii Ripe et Ripette Can. 3.
Substituto magistrorum Stratarum Can. 3.
Duobus magistris Iustitiariis Can. 6.
Notario dictorum Magistrorum Can. 3.
Duobus Sindicis Ro: Po: Can. 6.
Notario dictorum Sindicorum Can. 3.

Tribus ostiariis portae assectamenti Can. 9.
Mensuratoribus salis ad minutum Can. 3.
Duobus portanarijs secundae portae capitolii Can. 6.
Notario actorum pendentium Can. 3.
Not. Zecchae Can. 3.
Notario Sindicorum Senatoris Can. 3.
Camerario ludorum Agonis et Testacei Can. 3.
Duobus Camerarijs ludorum Agonis et Testacei Can. 6.
Suprastanti murorum Urbis Can. 3.
Revisori palatii Dñ: Conservat: Can. 3.
Notario bubbatteriorum Can. 3.
Notario Magistrorum Stratarum Can. 5.
Notario Sindicorum depositarii Studij Can. 3.
Notario Gabellarii majoris Can. 3.
Notario Actorum Cam. Can. 3.
Depositario palatii D: Conservat: Can. 3.
Notario gabellae grasciae Can. 3.
Notari gabellae mercium Can. 3.
Scriptori prothonotarii Can. 3.
Notario Dohanerii salis ad grossum Can. 3.
Notario Dohanerii salis ad minutum Can. 3.
Duobus mensuratoribus salis ad minutum Can. 6.
Mensuratori Zecchae Can. 3.
Magistro Utensilium Capitolii Can. 3.
Notario Comissariorum Agricultorum Can. 3.
Duobus Comissariis generalibus Fontis Trivij Can. 6.
Quatuor Comissariis aquae Trivii Can. 12.
Magistro mossarum braviorum Can. 3.
Quatuor Tubbatoribus Cam: Urbis Can. 12.
Tribus Comissariis salis Can. 9.
Comissario portarum Urbis Can. 3.
Capellano Dñorum Conservatorum Can. 3.
Capellano carcerum Capitolii Can. 3.
Reincontro capseri gabellae Studij Can. 3.

c) *Tertiae sortis panni valoris scutorum quatuor cum dimidio pro qualibet canna.*

Quatuor bannitoribus Cam: Urbis Can. 12.
Custodi equorum curie Capitolii Can. 3.
Bullatori equorum Dñi Senatoris Can. 3.
Magistro moderatori horologi Can. 3.
Pulsatori campanarum Capitolii Can. 3.
Fabro lignario Capitolii Can. 3.

Tresdecim mandatariis Capitolii Can. 39.

Comestabili, duodecim fidelibus, duobus tubicinibus, coquo, culoni seu quattero Dñorum Conservatorum Can. 51.

Custodi Cancellarie Curiae Capitolij Can. 3.

Mandatario Ripe Can. 3.

Officiales qui eliguntur ab Illm̃o et Rm̃o Cardinali Camerario vacante sede.

Sex custodibus conclavis canne quatuor panni nigri prime sortis et scuta 25 cum dimidio pro quolibet.

Quinque revisoribus Urbis canne quatuor panni nigri prime sortis et sc: 25 cum dimidio pro quolibet.

Quatuor nobilibus Rom: idem.

Custodibus portae sancti Pauli tribus canne due panni nigri prime sortis sc: 15 cum dimidio pro quolibet eorum.

Tribus custodibus portae Appiae idem.

Tribus custodibus portae Latinae idem.

Tribus custodibus portae Majoris idem.

Tribus custodibus portae sancti Laurentii idem.

Tribus custodibus portae sancti Iohannis idem.

Tribus custodibus portae Salariae idem.

Tribus custodibus portae sanctae Agnetis idem.

Tribus custodibus portae Pincianae idem.

Tribus custodibus portae Populi idem.

Tribus custodibus portae Castelli idem.

Tribus custodibus portae Turrionis idem.

Tribus custodibus portae Viridarii idem.

Tribus custodibus portae Sancti Spiritus idem.

Tribus custodibus subtus Ianum idem.

Tribus custodibus portae Sancti Pancratii idem.

Tribus custodibus portae Portesii idem.

Quatuor custodibus pontis Emilii idem.

Tribus custodibus pontis Salarii idem.

Tribus custodibus pontis Numentani idem.

Tribus custodibus pontis Mammoli idem.

Tribus custodibus pontis Sanctae Mariae versus Romam idem.

Tribus custodibus pontis Iudeorum idem.

Quatuor custodibus pontis Insulae idem.

Quatuor custodibus pontis Sixti versus Arenulam idem.

Quatuor custodibus pontis Sixti versus Transtiberim idem.

Quatuor custodibus Ripe idem.

Quatuor custodibus molendinorum idem.

Undecim custodibus dohanarum idem.

Septem custodibus extra Urbem idem.
Septem Comissariis salinarum hostiensium idem.
Septem Comissariis Latii idem.
Quinque Comissariis Insulae idem.
Novem comissariis Pilorzarii idem.
Duodecim custodibus noctis idem.
Decem revisoribus portarum et pontium idem.
Novem Comissariis in Agone idem.
Septem custodibus S^tae^ Mariae Rotundae idem.
Septem custodibus pontis ferrarij idem.
Quatuor custodibus molendini sancti Spiritus idem.
Quatuor custodibus S^tae^ Mariae novae idem.
Quinque custodibus Forii Bovarij idem.
Sex custodibus Fori Piscinae idem.
Quinque custodibus arcus Septimi idem.

Singulis decem diebus per mandata Illmi et Rmi Dni Camerarij solvuntur tempore Sedis vacantis infrascriptis a Depositario tunc temporis deputato ut solitum extitit sede vacante fe: re: Pauli III, Julii III, Marcelli II et Pauli IIII:

Illm̃o Dño Senatori duc: 212 monetae cum dimidio, videlicet centum pro ipso Senatore et reliquos 112 cum dimidio pro quinquaginta peditum ad custodiam palatii Capitolii D. Senatoris deputatorum provisione sc. 212:50.

Necnon Mag^cis^ Dñis Conservatoribus duc: similes 412 cum dimidio videlicet tercentos pro ipsorum Conservatorum provisione, et reliquos 112 $^1/_2$ pro quinquaginta peditibus pro custodia eorum palatii provisione sc. 412 $^1/_2$.

Priori Capitum Regionum Urbis pro se ipso et duodecim aliis Capitibus Regionum sc: 760 videlicet centum pro dicto priore, quinquaginta pro quolibet capite Regionum, et sexaginta pro custodia I, Ripae sc. 760.

Quatuor Marescallis de Tratta et Marescallo Dñorum Conservatorum sc: 50 pro quolibet sc. 250.

Procuratori fiscali Ro: Po: sc. 50.

Scriptori Dñorum Conservatorum sc. 50.

Si contengono finalmente nel manoscritto, che ho divulgato, alcune lettere pontificie riguardanti l'amministrazione del Comune di Roma, e più specialmente le attribuzioni dei Conservatori. La prima è di Giulio II, in data del 7 dicembre 1504; altre sono di Clemente VII, di Paolo III, di Giulio III, di Paolo IV e di s. Pio V, relative sempre ai diritti, alla giurisdizione e agli ordinamenti dei magistrati comunali.

FRANCESCO CERASOLI.

LE INSTITUZIONI PUBBLICHE CRETESI

(Continuazione: v. anno 1891 pag. 205).

III.

Le classi della popolazione.

Lo stato incoerente, in cui si trovano gli aggregati sociali più bassi, non permette una distinzione netta di stati sociali; ma col progredire ch'essi fanno e salire ad un grado di maggiore coordinamento, quella distinzione subito si determina e si forma. Ed il desiderio dello sfruttamento, la guerra e, più che guerra, il brigantaggio, le varie, più o meno favorevoli condizioni in cui i diversi gruppi debbono combattere la lotta per l'esistenza; portano per tutto, così presso le moderne popolazioni selvagge o di non avanzata civiltà [1], come nel mondo antico, ad una divisione tra sfruttatori e sfruttati, padroni e servi.

Tutta l'economia, l'ordinamento politico del mondo antico riposa su questo; ed è tale instituzione uno de' suoi precipui caratteri: se non che, pur essendo unica nel principio, varia nella denominazione, nelle particolarità sue e nella forma che assume. Presso popoli di vita industriale la schiavitù, che ivi trae origine sopra tutto dalla compera e dal *nexum*, si presenta quasi esclusivamente come un fatto, giuridico sempre, ma concernente l'economia privata; mentre presso altri popoli, più o meno organizzati sul tipo militare, la schiavitù ci si presenta come un fatto d'ordine più generale, fisso e concernente l'economia pubblica. Quivi avendo la schiavitù tenuto dietro o ad una conquista, o al formarsi di una classe dedita semplicemente a coltivare la virtù militare a scopo di difesa ed offesa, si trovano intere popolazioni asservite, e nella massima parte de' casi il compito della produzione non è condiviso da' liberi, ma esercitato a beneficio e ad esclusione di questi. Di tali condizioni storiche ci offre

[1] Post. Bausteine etc. II, 44 seg.; Anfänge etc. 151 seg.

esempî l'Oriente [1], l'Egitto [2]; ce ne offre e numerosi la Grecia con i Penesti, con gl'Iloti, con i Marianduni, con la δουλεία cretese [3]. E tutto questo strato sociale inferiore, destinato ad alimentare i suoi padroni, trattato qui con maggior mitezza come ci vien riferito de' Marianduni [4] e degli Egiziani, là con maggiore severità come ci vien detto degl'Iloti di Sparta, andava per tutta una serie di gradi dal *servaggio*, quale ci appare più distintamente nell'epoca medievale, fino alla schiavitù vera e propria; ed inoltre secondo la qualità di schiavi urbani o rurali, secondo che la loro condizione dipendeva da un assoggettamento violento o da *commenda* [5], secondo la diversità stessa degli ufficî adempiuti, questi soggetti aveano nome, trattamento, condizione diversa.

Quale fu l'origine della schiavitù nell'isola di Creta? quali ne furono i caratteri e le denominazioni?

Quanto all'origine coloro specialmente che tutto l'ordinamento cretese attribuiscono ad un elemento che ve l'abbia importato, e più particolarmente all'elemento dorico, trovan la pronta spiegazione nell'assoggettamento degl'indigeni da parte de' Dori, che avrebbero fatta loro una condizione non tanto svantaggiosa, non avendo in essi trovata un'accanita resistenza.

Il modo, onde innanzi è stato considerato questo punto di vista, non mi permette di accettare questa conseguenza in tutta la sua estensione. Mi piace piuttosto credere che un rapporto sociale così complesso non abbia avuto una causa unica e che quella stratificazione della popolazione abbia avuto luogo in maniera più larga. Il Perrot, che negli attuali Sfakioti ha creduto trovare il tipo più rispondente a quello degli antichi Cretesi, così dice di loro dopo averne descritto i costumi guerrieri e le perenni lotte civili e le feroci vendette: « Quando uno Sfakiota non trovava a bruciare la sua cartuccia nelle contese di famiglia o di vicinato, faceva qualche scorsa nelle prossime campagne de' Monti Bianchi per rubar donne, o sostanze o bestiame. Per isfuggire a tali depredazioni accadeva spesso che tanto cri-

[1] Wallon., Hist. de l'esclavage dans l'antiquité. Paris 1879, I, 25, 35, 54, 60.
[2] Révillout, Cours de droit égyptien. Paris 1884, I, 74 seg.
[3] Wallon op. cit. I, 94 seg. 125.
[4] Athen. VI, 263.
[5] Cfr. Fustel de Coulanges, Les origines du système féodal, le benefice et le patronat. Paris 1890, p. 248 seg.

stiani come maomettani delle terre sottoposte conchiudessero una specie di trattato con i più temuti de' capi Sfakioti. Essi davan loro, come premio d'assicurazione contro il brigantaggio, un montone su di ogni diecina, che ne avesse l'armento; e quando tal tributo era pagato, lo Sfakiota s'incaricava egli stesso di vigilare le sostanze di quelli che oramai egli con orgoglio chiamava i suoi soggetti, i suoi *raias*, ed un terribile castigo aspettava chiunque da quel punto avesse osato rubar loro un agnello » [1].

L'esempio, indigeno di Creta, tanto più grave in quanto si riproduce a grande distanza di tempo, come il ritorno di un antico costume, serbato a lungo o risorto col venir meno delle leggi protettrici; parmi sia di capitale importanza per ispiegare quell'instituzione. E la spiega in maniera più conforme alla stessa sua indole, ricorrendo alle leggi generali della storia, senza volere affermare fatti particolari, che non possiamo conoscere in tutti i loro elementi e che, se hanno contribuito a creare quello stato di cose, non avrebbero potuto formarlo da solo. Tanto maggiormente poi la spiegazione innanzi data è da tenere in qualche conto, in quanto esempî stessi dell'antichità vengono a confortarla. Questo che io, con nome improntato ad un altro periodo storico ho voluto chiamare *commenda*, non è punto nell'antichità un fatto nuovo, nè a noi ignoto. Lasciando stare la *clientela* romana ed i πελάται [2] ateniesi, che sotto varî punti ci si presentano in aspetto diverso, Ateneo, proprio là dove parlando del servaggio cretese, viene a trattare dell'origine della schiavitù, riferisce che un rapporto non diverso da quello che io ho chiamato *commenda*, fu quello, il quale dette origine all'asservimento de' Marianduni agli Eracleoti e degli Arnei a' Tessali [3]. Non escludo con ciò in alcuni casi anche l'asservimento violento, la conquista: l'escludo quando vien proposto come motivo unico, e tanto più quando si vuol determinare come singolo fatto storico. E credo invero che per la storia, come già per la geologia, occorra bene più de' grandi avvenimenti ingranditi e sformati dalla leggenda per colpire la fantasia, tener conto di quelle che in geologia appunto si chiamano *cause attuali*,

[1] Op. cit. p. 187 seg.

[2] Arist. Πολ. τῶν Ἀθηναίων ed. Kenyon 2.

[3] VI, 263*d*, 264*b*.

prodotte da forze latenti e lente nella loro azione, ma continue e per tale loro carattere assai più efficienti di ogni altra e meglio adatte a spiegare, come nella geologia le grandi trasformazioni telluriche, così nella storia i grandi mutamenti sociali.

Sull'atteggiamento particolare poi che assunse questa classe servile cretese e le denominazioni delle sue categorie, è sembrato, discordassero le fonti letterarie, che ne hanno tramandato notizia, tra loro, e più anche con le fonti epigrafiche appresso scoperte. Aristotile [1] altro non dice, notando le analogie della constituzione spartana con la cretese, che, come per i Lacedemoni lavoravano la terra gl'Iloti, così per i Cretesi i περίοικοι. Ateneo [2], riferendo l'opinione di Sosicrate e di Dosiade ci dice che i Cretesi chiamavano μνοία la classe degli schiavi pubblici, ἀφαμιῶται gli schiavi privati ed i soggetti περίοικοι. Più brevemente presso lo stesso Ateneo Eforo non parla che di κλαρῶται. Nessuna invece di queste denominazioni troviamo nelle fonti epigrafiche, dove non sono adoperati che δõλος e οἰκεῠς; ma giova notare che le fonti epigrafiche relative a tal soggetto si riducono alla grande iscrizione di Gortyna ed a qualche altra della stessa città. Pure credo che non sia punto impossibile e nemmeno difficile ridurre a più concorde semplicità le notizie, che così ci son giunte. La nomenclatura degli schiavi in Grecia era straordinariamente ricca, e di città in città, sopra tutto prendendo norma dalla speciale destinazione, ricorreva un appellativo diverso, che poi era di uso più che altro familiare; sicchè non sempre da una parola ad un'altra, sopratutto quando non sia adoperata in testi legislativi ma da scrittori, si deve cercare l'indicazione di un differente stato giuridico. E tanto meno talvolta bisogna cercarlo, ponendo mente al modo come le notizie ci sono state tramandate ed al concetto che intendevano manifestare gli scrittori servendosi di quelle espressioni.

Sotto questo punto di vista credo che non si debba nè con molta speranza di buon esito si possa indagare [3] se con la parola περίοικοι abbia inteso Aristotile denotare i claroti od altra sorte di sudditi o di servi. Aristotile nella Politica, trattando delle singole costituzioni, in fondo si limitava a farne degli accenni senza

[1] Polit. II, 7, 3.

[2] VI, 263 e, f.

[3] Aristoteles - Susemihl II, 91-92 Anm. 364.

discendere a molte particolarità, e solo per quel tanto che giovava allo scopo generale di quella sua opera. Nel passo controverso altro egli non volea mettere in rilievo se non questo: che tanto presso gli Spartani come presso i Cretesi una classe soggetta alimentava una classe dominante. Ogni altra più particolare distinzione o non entrava a proposito, o poteva benissimo trascurarsi; e con tale intento appunto Aristotile dovè adoperare la parola περίοικοι, non per indicare una particolare categoria della classe soggetta, ma tutta in genere la popolazione rurale, la quale viveva all'intorno lavorando i campi e pagando un tributo alla classe signoreggiante. Quanto alla varietà delle altre denominazioni occorre por mente ad una cosa: che in Creta le instituzioni erano tutte improntate di una fisonomia ed aveano l'indole stessa, e le principali di esse, per quanto ce ne danno notizia l'epigrafi, aveano pure lo stesso nome; ma ciò non ci può far sicuri che da per tutto, avuto riguardo allo stato d'indipendenza e di reciproca guerra in cui vivevano tante di quelle città, da un luogo all'altro una stessa cosa non avesse mutato di nome. Ciò anzi è naturalissimo in un paese tanto esteso e di tanta varietà etnica; ed il fatto stesso che la suddivisione del tempo — i mesi aveano nelle varie città una nomenclatura diversa [1] — ce ne è, come dire, di documento. Gli scrittori intanto che parlavano di Creta, o per la conoscenza non sempre retta delle cose o per tendenza a generalizzare, attribuivano all'universalità quella che in qualche punto era manifestazione particolare e facevano forse contemporaneo ciò che apparteneva ad epoche diverse. Leggendo specialmente i compilatori meno antichi è facile, mi sembra, acquistare la convinzione che queste varie denominazioni da loro almeno erano promiscuamente adoperate. Presso lo stesso Ateneo (l. c.) Callistrato sembra non conosca che la bipartizione di ἀμφαμιῶται e χρυσώνητοι e quella che vien riferita ivi stesso di Eforo non parla che di κλαρῶται. Esychio (s. v.) spiega κλαρῶται εἵλωτες . δοῦλοι , ἀφαμιῶται · οἰκέται ἀγροῖκοι . περίοικοι.

In alcune di queste denominazioni la nostra indagine è aiutata dall'etimologia; ma anche questa diviene incerta quando

[1] Monum. ant. pubbl. per cura dell'Accad. de' Lincei I, 56.

siamo alla μνοία, μνῶα, ambigua perfino nel modo di scrittura. Il derivare μνῷτας da δμωΐτας probabilmente ha avuto origine dall'errore di Polluce [1]: rannodarlo a Μίνως non toglierebbe nessuna incertezza, nè porterebbe alcun lume. Si deve invece derívare, come fa altri [2], ἀπὸ τοῦ μένειν? Od ha rapporto con Μίνωα città? O non si potrebbe anche riconnettere ad una radice originaria *menu* [3] che significa uomo originario; tanto più in quanto Ermone [4] li definisce ἐγγενεῖς οἰκέτας? La prima volta che comparisce questa voce di μνοία è appunto nello scolio d'Ibria, poeta cretese, come lo dice Ateneo [5], ma di cui ignoriamo tutto, l'epoca, la vita, ogni altra particolarità, di cui si contesta anche il nome, giunto sino a noi non raccomandato ad altro che alla menzione di Ateneo ed al brevissimo canto. Appresso Ermione (l. c.) li dice schiavi indigeni, Dosiade e Sosicrate schiavi pubblici [6], e Strabone [7] parlando de' Marianduni *ilotizzati* da' Milesî nel fondare Eraclea con il patto di poterli anche vendere non oltre i confini, assimila ad essi i Penesti ed i Mnoiti: καθάπερ Κρησὶ μὲν ἐθήτευεν ἡ Μνῷα καλουμένη σύνοδος, Θετταλοῖς δὲ οἱ Πενέσται.

Che questa poi fosse una denominazione generale comune all'intera Creta viene escluso anche dalle epigrafi trovate, e sopra tutto da quelle di Gortyna che non ne fanno cenno.

Intanto, pur senza volere più a lungo indagare i tanti nomi, questo si può dedurre con sufficiente sicurezza anche da quanto ci dicono le fonti letterarie: che due grandi categorie di schiavi eranvi in Creta: una di schiavi acquistati privatamente, che gli scrittori dalla forma più usuale di acquisto chiamavano χρυσώνητοι, ma sotto cui bisogna anche comprendere quelli cadenti in servitù pel *nexum* ecc.; un' altra di rurali, di una condizione posta tra la schiavitù ed il servaggio, che compivano in Creta la grande funzione di curare la produzione agricola ed alimentare la classe sovrana, e questa classe aveva un carattere pubblico.

[1] Poll. Onomasticon III, 83.

[2] Hybriae Cretensis Scholion interprete Graefenhan. Mulhusae 1833, p. 12.

[3] Fick, Vergl. Wörterb. der Indog. Sprachen. Göttingen 1876 II 184.

[4] Presso Athen. VI, 267, c. Il Kaibel conserva εὐγενεῖς, a cui mi pare vada meglio sostituito ἐγγενεῖς: cfr. Müller, Die Dorier II, 48, n. 4.

[5] Athen. XV, 695-6.

[6] Athen. VI, 264.

[7] XII, 3, 4.

Ora questo stesso mi pare si possa dedurre dalla grande iscrizione di Gortyna.

La grande epigrafe per denotare lo stato propriamente servile adopera la parola δῶλος [1] e l'altra οἰκεύς [2]. Che con l'uno e con l'altro si vogliano indicare due categorie distinte [3], lo dimostra già in parte la tecnica della legge, che non suole adoperare per indicare una stessa cosa due espressioni diverse, e poi la comparazione de' diversi punti, ove l'una e l'altra denominazione sono adoperate. L'uno e l'altro, così il δῶλος come l'οἰκεύς, sono costituiti in un rapporto di servitù verso il padrone (πάστας III, 54; IV, 55); e vi sono due tratti della grande epigrafe in cui anche dopo avere stabilita una norma giuridica rispettivamente per il δῶλος e per l'οἰκεύς, la legge ne riferisce il suo ulteriore svolgimento all'οἰκεύς ed al δῶλος. Non ci è nemmeno bisogno di allegare una menda o della legge stessa o di chi la scolpì per giustificar ciò; poichè, costituendo l'οἰκεύς ed il δῶλος non due stati distinti ma due categorie di uno stato, che li comprendeva entrambi, la legge ha potuto in quei due singoli casi promiscuamente usare l'uno per l'altro, supplendo così anzi all'omissione precedente, ove non avea fatto cenno di entrambi. Infatti nel primo caso (II, 27, 42) non potendo così il δῶλος come l'οἰκεύς avere una persona giuridica, ed avendo bisogno della rappresentanza del πάστας per potere stare in giudizio, bene la legge ha potuto riferirsi, alternando il nome diverso, così all'uno come all'altro; e del pari nel secondo caso (III, 52; IV, 6, 13,) trattandosi di una multa imposta alla vedova, ch'espone il figliuolo senz'averlo prima portato alla casa del morto marito o de'suoi padroni, sia il danno recato al padrone che la violazione di legge era della stessa natura e ben poteva adoprarsi, nel riferire la sanzione, la parola δῶλος. Oltre di che, essendo questa denominazione di ordine più generale, ben poteva in quel caso riprodurre l'οἰκέα adoperato innanzi. Infatti δῶλος resta sempre a denotare tutto lo stato servile, ed οἰκεύς ne è una suddivisione, una categoria speciale. Δῶλος avea un significato così ampio, negativamente nel denotare lo stato

[1] I, 1, 4, 15, 17, 25-6, 31, 39; II, 5, 25, 27, 32; IV, 14; VII, 3, 5, 11.
[2] II, 8, 9, 10, 43; III, 40, 52; IV, 3, 6, 18, 34, 36.
[3] Nachricht. Gött. Gesell. d. Wiss. 1885. p. 202 (Wachsmuth).

non libero, che veniva perfino adoperato per designare popoli non godenti della piena libertà politica; ma al tempo stesso era questa la parola tecnica per denotare lo schiavo propriamente detto; mentre particolari espressioni designavano quello stato, che, come Polluce [1] appunto notava, è tra quello de' liberi e degli schiavi (μεταξὺ δὲ ἐλευθέρων καὶ δούλων), e tale è quello dell' οἰκεῦς. E che ciò sia lo dimostra chiaramente la stessa grande epigrafe, perchè dovunque una persona non libera debba comparire come *subbietto* e non come *obbietto* di diritto, è sempre οἰκεῦς e non δοῦλος che viene adoperato. Del resto anche presso Ateneo [2] Crisippo insisteva sulla differenza tra δοῦλος ed οἰκέτης (non οἰκεῦς) ed Eustazio in più punti [3], rileva questa differenza. Ed è appunto οἰκεῦς che nella grande epigrafe di Gortyna rappresenta quella classe rurale cretese stretta da un vincolo di vassallaggio alla classe dominante. Ed οἰκεῦς non corrisponde particolarmente, come generalmente è stato detto, ad ἀφαμιώτης od a κλαρώτης; ha invece un significato più largo.

Nella grande epigrafe e nelle altre che le servono, pur così frammentarie come sono, di utile illustrazione e complemento non troviamo, è vero, menzione di una κοινὴ δουλεία, nè sotto la denominazione di μνοία, nè sotto altra. Ma che essa una volta vi sia stata, si deduce sia come correlativo della proprietà comune che dalla stessa voce οἰκεῦς e dalle disposizioni che vi si riferiscono. In genere si è tratta la derivazione di οἰκεῦς da οἰκία, e si è voluto vedere in essa nient' altro che gli ἀφαμιῶται, i κλαρῶται, insomma i servi rurali, ma privati, che venivano anzi contrapposti alla κοινὴ δουλεία. Ma οἰκεῦς ha un significato più comprensivo, e nel suo arcaismo porta appunto il vestigio di quella κοινὴ δουλεία, di cui nell'epigrafi gortynie e più genericamente nell'epigrafi cretesi a noi giunte non troviamo menzione. Οἰκεῦς non deriva da οἰκία, intesa nel suo senso ultimo e più ristretto: entrambe le parole invece si rannodano ad uno stipite comune. « Io credo, dice lo Schrader [4], che questa (*vic*, *Fik*) sia la denominazione origi-

[1] Poll. Onomasticon ed. Dindorf, III, 83.

[2] VI, 267 *b*.

[3] Eustath. Comm. ad Hom. Iliad. et Odys. Lipsiae 1825-29: 566, 10; 647, 23; 1034, 28; 1423, 5; 1750, 61; 1831, 11.

[4] Op. cit. pag. 578.

naria del parentado, in quanto esso veniva indicato come stabilimento (*skr. viç*, entrare, stabilirsi) su pascoli comuni. Di stabilimento su' pascoli comuni è poi divenuto uno stabilimento su' comuni campi sativi, il villaggio gentilizio ».

Ora οἰκεῦς è vocabolo antichissimo e d'indole generica. Eustazio (l. c.) nota come esso non venisse adoperato ad indicare specificatamente lo schiavo, ma tutti quelli che erano stretti da un rapporto domestico, ed Esychio [1] più distintamente dice compresi sotto quel nome tutti coloro che appartenevano al γένος. Οἰκεῦς dunque ci riporta a quell'antichissimo periodo in cui da un lato figli e servi, rispetto al gruppo cui appartenevano ed al potere cui erano soggetti, erano ancora designati in una maniera indistinta; e dall'altro questi servi erano designati come appartenenti non a questo od a quello, ma a tutta la corporazione gentilizia (κατὰ γένος προσήκοντας, Hesych.) e costituivano davvero una κοινὴ δουλεία. Ma col dirompersi del gruppo gentilizio in tanti minori gruppi famigliari indipendenti, anche gli οἰκεῖς seguono la sorte dell'aggregato cui appartengono. Se, come innanzi si è visto, vi fu una ripartizione territoriale in Gortyna, quegli obblighi che gli οἰκεῖς aveano verso l'intero gruppo gentilizio, si dovette convertire in obblighi verso i gruppi minori, le famiglie. Ma nelle disposizioni, che li riguardano, come nel nome, permane sempre una traccia degli stati antecedenti: ed importantissima anche sotto questo rapporto è la disposizione della grande epigrafe (IV 34-7) che sancisce l'indivisibilità nelle successioni ereditarie della terra ove sieno gli οἰκεῖς. Nessuna disposizione, io credo, meglio di questa rivela la vera condizione degli οἰκεῖς ed anche, mi pare, l'originario loro rapporto di dipendenza da tutto un aggregato gentilizio. Si verificò in Creta quello stato di cose, che il Brunner [2] bene osservava nelle instituzioni franche, che cioè « la signoria territoriale si sviluppò in modo che il signore territoriale era obbligato a far rimanere come soggetti gli anteriori proprietarî del lotto acquistato ».

Si generò così un complesso di diritti molto complicati, per cui lo Stato, i cittadini liberi e gli οἰκεῖς aveano tutti potestà sulla terra e si limitavano a vicenda, in quanto l'οἰκεῦς era un

[1] S. v. οἰκῆος.
[2] Deutsche Rechtsgeschichte. Leipzig 1887, I, 208.

tributario, senza che sappiamo in quale maniera e con quale modalità; la famiglia, cui il κλᾶρος era toccato, ne avea, almeno in quanto avea diritto al tributo, il godimento, e lo Stato, dal cui dominio comune servi e terra erano usciti, esercitava ancora i diritti suoi, vietando il frazionamento del lotto originario e probabilmente mettendo anche limiti alla sua libera commerciabilità, cosa che non sappiamo positivamente, ma che ci è lecito dedurre dal divieto stesso, di cui innanzi è discorso. Poichè questo è in parte spiegato dalla particolare condizione degli οἰκεῖς; ma deve avere riguardo anche a speciali condizioni di diritto pubblico; poichè, venuta meno la proprietà comune, di cui non troviamo menzione, il mantenimento de' συσσίτια dovè seguitare ad esser fondato su questi κλᾶροι familiari ad essa succeduti, mediante una contribuzione, di cui ci può dare un accenno quanto in proposito ci vien riferito di Lytto [1].

Noi non possiamo dire in quanto questa nuova organizzazione della proprietà e della servitù, che ci è dato scorgere a Gortyna, abbia avuto luogo anche in altre città cretesi, e se in parecchie di queste, proprietà comune e comune schiavitù non abbiano continuato a sussistere anche accanto alla proprietà e schiavitù privata.

Che poi da per tutto, come anche a Gortyna, abbiano sempre continuato ad esservi de' servi pubblici di esclusiva proprietà dello Stato e da esso esclusivamente dipendenti, non come una speciale classe rurale, ma per l'adempimento di molteplici servizî di comune utilità; è cosa che può essere ammessa senz' altre prove, tenuto conto ch' essi costituivano una instituzione molto diffusa in Grecia [2] e che si voleva da taluno [3] anche estendere a scopo di utilità pubblica.

La distinzione tra οἰκεῦς e δῶλος propriamente detto importa una differenza sia nell'origine dell'una e dell'altra categoria che nelle rispettive prerogative.

Il δῶλος propriamente detto, essendo lo schiavo in genere e per eccellenza, potea divenir tale per tutte le vie, che come sappiamo menavano alla schiavitù. Quindi la guerra co' suoi pri-

[1] Athen. IV, 143 a, b.
[2] Wallon, op. cit. 195.
[3] Arist. Polit., II 4, 13; Xenoph. de vect. IV 17.

gionieri dava incremento alla schiavitù; poi anche la compera, onde troviamo designati degli schiavi come χρυσώνητοι [1].

La condizione poi di questi schiavi si perpetuava ne' figli, su' quali naturalmente, come per un dritto di accessione, si estendeva il dritto del padrone. Quanto a' matrimonî misti la legge fa una distinzione, che per lo stato incompleto in cui ci è giunta, non ci riesce troppo chiara. Seguendo la lettura del Comparetti ἐλευθερωτός [2], ne verrebbe che erano liberi i figliuoli di un servo emancipato e di una libera: schiavi i figli di una libera e di uno schiavo. Il Dareste [3] nulla ha letto, ed altri con lui similmente. Certo la lettura ἐλευθερωτός sarebbe la più probabile e che offrirebbe più facile e comune interpretazione; poichè infatti dire che i figli di due genitori liberi eran liberi essi pure, dovea sembrare ed essere una cosa superflua. Ma non so, se dopo la scoperta dell'altra epigrafe dove il liberto è chiamato ἀπελεύθερος, possa ancora ritenersi siccome usata siffatta altra denominazione per designarlo. Il Zitelmann [4], tratto più che altro da una comparazione con una disposizione di dritto romano, crede poter stabilire che lo stato libero o servile de' figli dipendeva dall'andare che faceva lo schiavo nella casa della donna, ovvero quest'ultima da lui. Distinzione molto sottile, e che perciò non so con quanta probabilità potrebbe trovarsi in questa legge, e che per giunta non è nemmeno confortata, come il Zitelmann vorrebbe, dall'analogia del dritto romano, perchè la disposizione da lui citata [5], oltre ad essere d'interpretazione controversa, non dà facoltà di tirare rispetto alla prole la conclusione, che il Zitelmann ne trae. Altri modi ci rivelano le nostre epigrafi, per cui si cadeva in uno stato servile (VI, 46-55). Se qualcuno, passato per necessità in terra straniera, essendo stato catturato, veniva riscattato da un altro, finchè non avesse pagato la somma dovuta, apparteneva al liberatore. Varie differenze d'interpretazione presenta qui la legge, ma poichè queste non si riferiscono

[1] Athen. VI 263 e.

[2] Mus. it. I, p. 268.

[3] Nouvelle Rev. Hist. du droit franç. et étr. X (1886), p. 263; Lewy, Altes Stadt Recht von Gortyn auf Kreta. Berlin 1885, p. 16.

[4] Op. cit. 66-7.

[5] Cod. Theod. ad SC. Claud. 4, 11; Cod. Iust. de SC. Claud. toll. 7, 24, § 1; Syr. Röm. Rechtsbuch, c. 48; Bruns, 16, 215.

allo stato delle persone riscattate, bensì alle modalità del giudizio, che ne può seguire, così io le tralascio. Piuttosto è interessante vedere quale veramente potesse dirsi lo stato della persona riscattata e se fosse un vero stato di servitù. L'epigrafe adopera veramente l'espressione ἐπί τοῖ ἀλλυσαμένοι ἔμεν, la quale si trova adoperata anche più volte dalla legge per esprimere (VI, 39) il dritto di assoluta proprietà. Questa norma del resto non è esclusiva del dritto gortynio, ma si trova anche in dritto romano ed in dritto attico. Nel diritto romano il diritto del riscattante era definito da Ulpiano (l. 3, § 3 D. De homine libero exhibendo XLIII, 29) come un dritto di ritenzione, e da Paolo (l. 19, § 9 D. De captivis et de postliminio XLIX, 15) come un dritto di pegno [1]; e ciò conformemente alle idee de' tempi meno antichi del dritto romano. Ma pel dritto attico Demostene [2] dice chiaramente che il riscattato era di colui che l'avea prosciolto, se non dava il prezzo del riscatto. E credo che ad illustrare il caso dell'epigrafe di Gortyna giovi meglio, siccome più affine e più antico, l'esempio del dritto attico. Inoltre, secondo l' interpretazione che andava data all'ἐλομένο (VI, 48) e tanto più si deve dare al κελομένο, secondo va corretto [3], il caso preso in esame dalla legge riguarderebbe un riscatto voluto, consentito dallo stesso catturato, ed allora ne nascerebbe appunto un rapporto contrattuale, che costituirebbe il riscattato in istato di servitù verso il riscattante [4]. Ciò tanto più che epigrafi scoperte dopo la grande di Gortyna ci hanno rivelato a Gortyna l'esistenza del *nexum*, di cui prima si avea solo un incerto accenno nella grande iscrizione (II, 1; X, 26). Tali iscrizioni [5] ci hanno rivelato che anche a Gortyna era in uso il δανείζειν ἐπὶ τοῖς σώμασι e figurano quindi come oggetto di κατάθεσις le persone. Il debito non pagato in questi casi produceva una vera *addictio* del debitore al creditore e costituiva un rapporto di servitù, nè poteva a meno di darvi origine lo stesso prezzo del riscatto, anche considerato come un semplice debito. Ma non abbiamo notizie più particolari intorno al costi-

[1] Dareste, loc. cit. p. 262, 33.
[2] C. Nicostr. 1250 ed. Dindorf.
[3] Mus. it. d'ant. II, 618.
[4] Vedi anche Fustel de Coulanges, L'alleu et le domaine rural dans l'époque mérovingienne. Paris 1889, p. 283.
[5] Mus. it. d'ant. II, 600, 622

tuirsi di questa condizione di servitù, alla sua durata, a' suoi effetti. Non sappiamo p. es. se, trascorso un termine dopo il mancato pagamento, avesse luogo un'*addictio* di effetto duraturo. Due righe della grande iscrizione (VI, 49-50) farebbero ritenere il contrario e che il rapporto di servitù potesse sempre sciogliersi pagando. Nell'epoca merovingia, sappiamo di un rapporto identico che si creava tra il riscattato da una pena e colui che l'avea liberato mediante pagamento di un prezzo [1]; e la liberazione dava luogo ad un atto scritto serbato nelle formulae, in forma di lettera, con cui il riscattato rivolgendosi al riscattante « *abbandonava* la sua qualità di uomo libero in modo che a partire da quel giorno non si distaccava più dal suo servizio e faceva tutto quello che facevano gli altri schiavi. Se poi accadeva che tentasse di sottrarsi al suo servizio, il riscattante avea piena facoltà di punirlo o di venderlo » [2]. Era pure qualche volta anche espressamente convenuto che il riscattato non sarebbe stato schiavo, se non fino a tanto che avesse guadagnato col suo lavoro e pagato al padrone il prezzo che questi avea versato per lui [3].

Bisogna poi ammettere che in tutti questi casi di schiavitù temporanea, recuperata la piena libertà si recuperavano con essa tutti i diritti inerenti già da prima alla persona. La lingua greca anzi, per designare l'uomo libero caduto in istato di servitù, specialmente per causa di debiti [4], e poi restituito in libertà, si serviva di un vocabolo distinto da quello adoperato per indicare il servo emancipato: questi era ἀπελεύθερος l'altro ἐξελεύθερος, e quantunque nell'uso i due vocaboli fossero poi stati adoperati talvolta promiscuamente [5], non è lecito disconoscere la differenza [6].

Il sistema della composizione, tanto largamente adoperato dalla legge di Gortyna, sia per necessaria sanzione, che pel semplice

[1] Fustel de Coulanges, L'alleu et le domaine rural dans l'époque mérovingienne. Paris 1889, p. 383-4.

[2] Marculf. II, 28, ed. Zeumer in Monumenta Germaniae historica. Legum sectio V.

[3] Formul. Bignon, 27: In ea ratione ut interim quod solidos vestros reddere potuero ed. Zeumer.

[4] Eustath. ad Hom. Odys, 1751: Harpokr. (Oxford ed. Dindorf) VII. ἀπελεύθερος.

[5] Hesych. ἐξελεύθεροι.

[6] Büchsenschutz, Besitz und Erwerb im Griech. Alterthum. Halle 1869, p. 176, n. 4.

fatto di costituire delle obbligazioni, dovea dar luogo quando queste non venivano soddisfatte, al sorgere dello stesso rapporto giuridico, con maggiore asprezza forse, trattandosi di un'obbligazione non volontaria e tenuto conto della sua indole [1].

Quanto alla condizione del δῶλος, egli era un σῶμα, e quindi era oggetto, non soggetto di dritti. V'hanno tuttavia alcune delle disposizioni contenute nella grande iscrizione di Gortyna che hanno bisogno di esser spiegate, e son quelle che, da un lato concernono la protezione degli schiavi, dall'altro le penalità cui sono soggetti. Quanto alla protezione degli schiavi, l'offesa a loro inferta è considerata come un danno reale [2] già sin dalle prime manifestazioni giuridiche, e la loro tutela si riconnette alla tutela stessa della proprietà. Troviamo sotto questo punto di vista punito a Gortyna lo impadronirsi prematuramente dello schiavo che costituisce materia di lite (I. 1, 4, 15, 17, 25-26; II, 11-12, 27), la violazione del pudore dello schiavo o della schiava, e tutto questo non deve intendersi che come un risarcimento del dritto del padrone, che viene menomato nell' uso o nel pregio intrinseco stesso della sua proprietà. Maggiore schiarimento esigono altre disposizioni. Più volte infatti nella legge di Gortyna è menzione di multe cui è condannato il δῶλος se p. es. violi una libera, nel qual caso è condannato a pagare il doppio di quel che pagherebbe un libero (II, 57); se commetta adulterio sia contro un libero che contro uno schiavo, ne' quali casi è rispettivamente condannato al pagamento del doppio e di cinque stateri (II, 25-27). Tutto ciò potrebbe alla bella prima far ritenere che il δῶλος, essendo condannato al pagamento, debba possedere una sostanza, ma ciò viene escluso dal confronto con altre parti della legge. Infatti la disposizione (VII, 10-5) concernente il δῶλος comperato sul mercato [3], mirando a ben determinare a quale de' due padroni, l'antico o il nuovo, toccasse la responsabilità per fatti antigiuridici da quello commesso, rivela chiaramente che il padrone in ogni modo ne era responsabile. E sarebbe questa un'obbligazione che farebbe riscontro al dritto di risarcimento. A meglio ancora affermarla soccorre l'altro passo, in cui il marito, o il padre, o il fratello

[1] Fustel de Coulanges, op. cit. p. 280-1.
[2] Post. Anfänge p. 185.
[3] Dareste, op. cit. p. 262.

della donna adultera, prima di farne il piacer proprio, dovevano intimare al padrone di pagare la multa dovuta dal δῶλος.

A proposito dello stupro della ἐνδοθιδία δώλα si trova detto nella grande iscrizione di Gortyna (II, 15), ch' essa è ὀρκιοτέρα nel caso del giudizio; col quale epiteto la legge vuole indicare [1] non già la parte che ha dritto di deferire il giuramento, ma invece quella che a preferenza deve prestarlo. Ora questa potrebbe da prima far credere che la schiava avrebbe avuto in questo caso il dritto non solo d' intervenire in giudizio, ma anche di prestar giuramento. Se non che la legge stessa in altro luogo ci mostra come il δῶλος non sia ammesso a giurare, giacchè, in caso di adulterio commesso a danno dello schiavo (e qui si comprende tanto il δῶλος che l' οἰκεύς), è il padrone che insieme ad un altro deve prestare il giuramento assertorio (II, 43-4). Onde è chiaro che col chiamare ὀρκιοτέρα la δώλα, la legge ha voluto determinare un dritto inerente ad essa siccome parte in giudizio, ma il giuramento non avrebbe potuto esser prestato se non dal padrone, che ne avea la rappresentanza.

Il Fustel de Coulanges [2] ne' suoi studi sulle instituzioni dell' antica Francia, parla di un dubbio sorto sulla capacità ad ereditare dello schiavo da parte di parenti liberi e risoluto sfavorevolmente allo schiavo dalla legge salica [3]. Il caso si trova ne' precisi termini considerato dalla legge di Gortyna (VII, 4-10) e risoluto proprio come poi fece la legge salica. Gli è che il diritto ereditario, intimamente connesso nelle sue origini a motivi d' indole religiosa e di comune tutela, poggiava sulla possibilità che tali obblighi venissero adempiti; e le regole rimasero anche quando le cause che l' aveano prodotte si affievolirono o scomparvero. Ora il δῶλος, se anche non nato in servitù, non faceva più parte della sua famiglia originaria, avea cessato d'avere una famiglia sua e faceva parte della famiglia del padrone; e pel fatto stesso della sua condizione era messo nell' impossibilità di adempiere gli obblighi sia religiosi che di altro genere, che a lui toccavano in qualità di erede. È perciò che la legge non poteva concepire una successione ereditaria, la quale per l' incapacità del δῶλος

[1] Mus. ital. II 632.
[2] Op. cit. p. 292.
[3] Capit. Leg. Salic. addit. Behrend p. 114; Boretius p. 292.

sarebbe ricaduta al suo padrone, ed avrebbe portato un estraneo, con cui non era alcun legame domestico, a continuare contro ogni regola a tenere accesa l' ἑστία del defunto.

Quanto al fungere da testimoni, si è fatta una distinzione tra testimoni adibiti ad *solemnitatem* [1] e testimoni ad *probationem* [2]; e vorrebbe il Zitelmann pel primo caso ritenere l'incapacità, pel secondo caso probabilmente la capacità de' non liberi. Il Zitelmann per istabilire la sua distinzione si fonda sulla legge che in alcuni casi ha richiesto espressamente nel testimone lo stato di libertà, in altri ha taciuto. Ma il caso contemplato dalla legge alla Col. III l. 46, 47 ove nemmeno lo stato di libertà è espressamente richiesto, non dà facoltà di ritenere la distinzione del Zitelmann.

Di maggiore mitezza che non altre legislazioni è improntata la legge di Gortyna rispetto al matrimonio della donna libera e dello schiavo. Le disposizioni del diritto romano innanzi citate [3] e tutte le legislazioni barbariche [4], o comminavano terribili pene, o per lo meno volevano ridotta in ischiavitù la donna che entrasse in rapporto coniugale con uno schiavo: perciò stesso non potevano riconoscere e non riconoscevano quell' unione siccome un matrimonio. La grande iscrizione di Gortyna nell' una cosa e nell' altra dispone contrariamente a tutte queste norme ora citate. La nostra legge ha una parola (ὀπυίω) della lingua comune per denotare il matrimonio legalmente contratto (VII, 20, 26, 40) ed un'altra parola, che per quanto forse possa avere origine comune, ne è nondimeno distinta (οἴπει II, 3) per indicare il semplice rapporto sessuale. Ora è appunto la prima parola (ὀπυίει) che qui si adopera per denotare il nuovo rapporto tra la libera e lo schiavo, dando a vedere che la legge, per quanto dalla nomenclatura può dedursi, lo considera come un vero matrimonio. Non parla poi la legge della condizione della donna, la quale stringe tali legami matrimoniali, ed il fatto stesso che, mentre si occupa della condizione della prole, non accenna

[1] III 22; V 52.

[2] IX 46; Zitelmann, op. cit. p. 61 n. 16, p. 75 n. 33.

[3] SC. Claudian.

[4] Fustel de Coulanges, op. cit. p. 293; Lex Roman. Burg. XXXVII, 7; Lex Roman. Wisig. IV, 8, interpretatio; Lex Salica XIII 8; Lex Ripuaria LVIII, 16.

ad alcun deterioramento della condizione della madre, ci fa ritenere, cosa molto interessante anche per l'antinomia con le altre legislazioni, che malgrado i rapporti coniugali stretti con lo schiavo, la donna continuava a rimanere in istato libero, e l'anormalità dell'unione, se portava conseguenze sfavorevoli rapporto ai figli, lasciava impregiudicata la donna.

Di alcune protezioni accordate agli schiavi dalla legge, ci ha già dato notizia la grande iscrizione di Gortyna; se altre ve ne fossero non sappiamo, e non sappiamo nemmeno se quelle stesse, od altre, servissero a difendere lo schiavo contro il suo stesso padrone. Ciò invero non sembra, sia tenuto conto del testo letterale delle varie disposizioni esaminate, che della loro probabile origine storica, o del fatto, che per l'attuazione di ognuno di quei dritti occorreva allo schiavo la rappresentanza stessa del padrone. Ma, già prima che glielo accordasse la legge, lo schiavo avea trovato un'efficace protezione presso la divinità. « Il costume de' Greci gli schiudeva come asilo i templi, i boschi sacri, gli altari. Escluso da questi luoghi santi durante le feste, siccome profano, vi era ammesso come supplicante; poichè l'oracolo avea detto - sacri e puri i supplicanti » [1]. Questa consuetudine della legge di Gortyna ci è rivelata con un verbo nuovo (ναεύῃ I, 39); e il dritto d'asilo, comune poi anche agli οἰκεῖς, importava, al pari che per i liberi, il divieto assoluto di esercitare presentemente qualunque violenza sullo schiavo; e se da una disposizione non ben chiara, e che in ogni modo riguarderebbe l'οἰκεῦς [2] si potessero trarre argomenti analogici rispetto al δῶλος, si potrebbe credere che l'immunità si estendesse ancora in qualche modo dopo l'uscita dal luogo sacro. La stessa legge in ogni modo nella disposizione innanzi mentovata, non solo non accenna a quelle costrizioni indirette, mercè le quali violavasi l'asilo che si mostrava voler rispettare [3], ma anzi sembra escluderle. Ed alla religione doveano anche gli schiavi un giorno dell'anno, un momento della loro vita, in cui era dato a schiavi e padroni confondersi nell'ebbrezza del giubilo e risentire la comunione della natura umana. Queste feste, conosciute

[1] Wallon, Hist. de l'esclav. Paris 1879, I, 310.
[2] Mus. it. II 596, 617.
[3] Wallon, op. cit. 312.

altrove sotto il nome di Cronie e note anche a Trezene, erano un costume comune greco e fors' anche orientale, che riproduceva un anteriore stato leggendario più felice [1]; ed erano celebrate a Creta in onore di Ermete, sopratutto con conviti, ove i padroni ministravano a' servi [2].

L' οἰκεῦς è anch' esso appartenente alla condizione servile: come il δῶλος egli hà un padrone (πάστας), ma tuttavia la sua condizione si distingue da quella del semplice δῶλος. — Il dritto che il πάστας ha sull' οἰκεῦς è anche un vero dritto di proprietà. I figliuoli degli οἰκεῖς appartengono al padrone: se morendo il marito dell' οἰκέα, questa si trova di aver da esso concepito un figliuolo, ha l' obbligo di recarlo, nelle forme prescritte dalla legge, al padrone del morto marito (III, 54-5) e se questo non l' accetti, la proprietà ne ricade al padrone della donna stessa (IV, 1-3); come ricade al padrone del padre dell' οἰκέα o de' suoi fratelli, se orfana, quando il nato non sia il frutto di una regolare unione coniugale (IV, 18-23). E questo diritto sulla prole, espresso con le parole che la legge adopera per esprimere il dritto di proprietà (ἐπὶ - ἔμεν), non fa che ribadire il dritto sui genitori e sulla classe in generale. La rappresentanza giuridica (II, 43-4) dell' οἰκεῦς spetta quindi al πάστας, che nel diritto dell' οἰκεῦς tutela il suo dritto ed al tempo stesso spiega quella protezione, che entra per gran parte nella costituzione del rapporto giuridico, che unisce il πάστας all' οἰκεῦς. Nondimenò, anche a proposito dell' οἰκέα la legge adopera la parola ὀρκιοτέρα (IV, 7) riferendosi in genere alla persona, che va a recare il nato al padrone, e per la relazione di un luogo (III, 53) con l'altro (IV, 7) sembrerebbe che la stessa οἰκέα dovesse prestar giuramento. Ma ciò sembra escluso dal confronto con un altro tratto (II, 43-45); nè è da credere ad un' eccezione, da nulla suggerita, nè ammessa dall' analogia, tanto più che in questo caso la contesa della proprietà del figliuolo vertendo, non tanto tra l' οἰκέα ed il padrone del marito, quanto tra questo ed il padrone dell' οἰκέα, l' intervento di quest' ultimo in giudizio apparirebbe, anche più che nell' altro caso non fosse giustificato.

[1] Cognetti de Martiis, Il socialismo antico. Torino 1889, p. 113.

[2] Fragm. hist. graec. ed. Müller IV 359, 13; Caryst. ap. Athen. XIV 639 *b*.

Questi sarebbero tra i punti comuni del δῶλος e dell' οἰκεῦς, accanto ai quali si rilevano delle distinzioni. Al pari del δῶλος si ha per l' οἰκεῦς un regolare matrimonio, ma parlandosi di questo, poichè l' οἰκεῦς è capace di avere sue cose in proprio (IV, 35) le disposizioni del legame matrimoniale dell' οἰκεῦς portano con sè anche disposizioni di carattere patrimoniale. Il matrimonio dell' οἰκέα fa sì che essa vada nella casa del marito e partorisca i figliuoli pel padrone del marito, ma sciogliendosi il matrimonio (e può sciogliersi così per morte come per divorzio, III, 41-2) essa riprende quanto le appartiene e cessa, sembra, fuorchè in riguardo al concepimento che fosse già avvenuto, ogni suo rapporto col padrone del marito.

Una delle particolari caratteristiche dello stato dell' οἰκεῦς è questa sua capacità di avere delle cose in proprio: egli può avere del bestiame così di gregge come di armento e di tiro (IV, 34) [1], ed il suo stesso rapporto alla terra da lui coltivata (IV, 34, 5) è tale, come già innanzi s' è visto, che lo trae dalla condizione di semplice δῶλος per farne anche più di un *addictus glebae*. La proibizione di dividere il podere, dove ei soggiorna, fa quasi vedere una così completa compenetrazione della terra e del suo antico proprietario, che la sua nuova condizione ed il complesso de' suoi diritti, si può piuttosto intuire che determinare, tanto sfugge ad una esatta definizione.

E benchè nessun luogo della grande iscrizione accenni a quello che dovea essere il suo maggior privilegio, cioè il dritto di non essere venduto fuori del territorio, pure la natura stessa del suo rapporto col podere, su cui faceva più che dimorare, che continuava quasi a possedere, e l' analogia con altre classi sociali comparabili [2] a questa, lo faceva ben concepire. In una epigrafe posteriormente venuta in luce in istato frammentario [3] si trova un' espressione che includerebbe una disposizione riguardante la vendita dell' οἰκεῦς. In verità la disposizione, così come noi la conosciamo, senza relazione alle altre che dovettero pre-

[1] Mus. it. II 266, 276, 278.

[2] Athen. VI 263*d*, 264; Büchsenschütz, op. cit. p. 132.

[3] Mus. it. II 598, 615-8: τὸν δὲ Fοικέα τὸν ἐπιδιόμενον μὴ ἀποδόθθαι μήτε ναεύοντα μητ' ἤ κ'ἀπέλθθῃ τῶ ἐνιαυτῶ; ove il Comparetti interpreta ἐπιδιόμενον per « fuggiasco » ed ἀποδόθθαι per « vendere ».

cederla, non può non riuscirci oscura. Una disposizione che permetta la vendita dell' οἰκεῦς puramente e semplicemente contrasterebbe invero colla nozione giuridica di quella classe, e con la stessa maniera, onde la considera la legge, quando vieta fin la divisione della terra ove risiedono οἰκεῖς.

Trattandosi dunque di una disposizione riguardante la vendita, si potrebbe interpretare come una sanzione penale comminata contro l' οἰκεῦς, quando, come nel caso presente, dandosi alla fuga, perde quelle prerogative, cui gli davan dritto il rimanere sul campo ed il coltivarlo, nell'interesse non soltanto suo ma del suo padrone; ed alla natura speciale del suo compito rurale è forse dovuta la sanzione che la vendita non possa aver luogo, prima che sia trascorso l'anno da che andò via.

L' οἰκεῦς come il nome ci rivela, benchè in forma subordinata, era una parte dell'aggregato gentilizio, ed, ora che l'aggregato gentilizio si era venuto frazionando, formava come una parte della famiglia più ristretta, coltivando il campo che ne costituiva come il *praecipuum*, essendo partecipe della vita economica e religiosa della famiglia [1]. L'insieme de' padroni e de' servi, degl' interessi morali e materiali, l'οἰκία ed il κλᾶρος, formavano come un tutto organico, che avea il suo centro comune nel focolare domestico, la cui custodia e trasmissione ci si mostra come un costante pensiero, una viva preoccupazione ne' popoli del ceppo ariano [2]. E ciò sotto l'azione di molteplici tradizionali motivi sociali, economici e soprattutto religiosi; onde la disposizione della legge di Gortyna (V, 25-8), che costituiva eredi quelli che formavano il κλᾶρος, quando non vi fossero più ἐπιβάλλοντες. Con lo svolgimento de' gruppi familiari isolati ed il loro progresso sempre verso una maggiore autonomia, il concetto della φυλή avea perduto il suo primitivo carattere e sempre più l'andava perdendo. Con l'antica natura e forma della φυλή, la famiglia era parte organica di essa, che viveva della sua vita e sorgeva e scompariva in essa senza lasciar traccia; ma col formarsi di tante tradizioni domestiche distinte, di tanti gruppi raccolti intorno a tante ἑστίαι familiari, la tradizione di queste, ove l'elemento libero che ne stava alla

[1] Hermann K. F., Lehrbuch der griech. Privataltertthüm. Hudtw. 1870 III, 77.
[2] Leist, Alt-arisches Jus-Gent. pp. 94-5.

testa fosse venuto a scomparire, da niente era più naturale che si fosse continuato, se non da questo complesso di gente subordinata, che qui, fin dal primo adempimento degli ufficî funebri, si trovava naturalmente surrogata agli ἐπιβάλλοντες [1].

Questo complesso di cose inanimate e di *cose viventi* (servi), che costituiva il κλᾶρος, seguitava così, non sappiamo esattamente in quale condizione giuridica, a restare come una impersonale continuazione della famiglia sparita, attorno allo stesso focolare, che vedeva rianimata ancora la sua fiamma, e ripetuti gli ufficî religiosi e prestati ἱερὰ καὶ ὅσια a' defunti.

Questa era in Creta la grande bipartizione degli esseri privi dello stato di libertà, e che comprendevano, secondo innanzi si è detto, sotto di essi tutti quelli che troviamo altrove indicati con varî nomi. Θεράποντες [2], ἐργάτωνες [3], καταкαῦται [4] erano tutte denominazioni, sorte dall'uso, cui i varî schiavi erano adibiti, e dalle loro particolari funzioni; ma, se anche portavano, per la natura stessa delle cose, una diversità di trattamento materiale, non importavano punto una diversità di condizione giuridica. Come sotto una stessa condizione giuridica, per quanto possiamo rilevare dalle epigrafi che ne sono il dato più certo, era compresa tutta quella categoria di *servi* e non schiavi, che la legge di Gortyna designa col nome di οἰκεῖς e che abbiamo visti chiamati con varî nomi dagli scrittori. Venendo a' quali, non si può fare a meno di notare, che da' loro dati nulla è lecito concludere di sicuro soprattutto rispetto a' περίοικοι, che, ritenendo la definizione di Aristotile [5] rientrerebbero nella classe degli οἰκεῖς, come, ritenendo invece quella di Dosiade e Sosicrate [6], costituirebbero, meno una classe della popolazione, e piuttosto un acciden-

[1] Vedi Wescher et Foucart, Inscr. rec. à Delphes (Paris 1863) nn. 24, 66, 131, 134, 136: Ross, Inscr. gr. ined. (Naupl. 1834) I n 73, in cui è fin fatto all'emancipato l'obbligo di pensare alla sepoltura dell'antico padrone, o di coronarne al tempo prescritto (Inscr. rec. à Delphes nn. 16, 110, 136, 142, 420) la tomba. — Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions 1863. Foucart, De l'affranchissement des esclaves par forme de vente à une divinité, p. 146.

[2] Eustath. ad Iliad. p. 1024.

[3] Hesych. s. v.

[4] Plut. Quaest. gr. XXI ed. Bernadakis; Höck, op. cit. III 41 sg.; Neumann, Rer. Cret. specim. Gott. 1820 p. 131.

[5] Polit. II, 7, 3.

[6] Ap. Athen. VI, 264.

tale rapporto di dipendenza, dovuto ad una preponderanza politica. Ma questi stessi autori, per quanto sembra, non intesero alludere a questo, e la loro notizia, soltanto inesatta, nulla toglie a quanto è lecito dedurre dalla fonte più sicura de' monumenti. Lo stato di schiavitù finiva con l'emancipazione, e, come in altre parti della Grecia, ne troviamo anche in Creta il documento. Se vi potesse essere un'emancipazione per l'οἰκεῦς non sappiamo. La sua condizione giuridica è così speciale, che non potremmo ben dire, per la sua relazione alla terra, in quale condizione egli si sarebbe trovato dopo l'emancipazione, e se a compier questa oltre all'intervento del πάστας non si richiedesse anche quello dello Stato. Il documento che attesta l'affrancamento [1], pare vada perciò più propriamente riferito al δῶλος, ed è importantissimo sia per quello che ci dice, come per l'analogia che presenta con altri documenti non cretesi di questo genere, e ci permette quindi di poter ragionevolmente indurre anche quello che espressamente non ci è detto. Le iscrizioni già raccolte dal Müller a Delfo [2] ci aveano messo in grado di poter in particolar modo conoscere l'istituto dell'emancipazione, che in quelle epigrafi compariva sotto la forma di una vendita alla divinità sotto condizione di rendere allo schiavo immediatamente od a termine la libertà, e con l'obbligo di adempire alcune speciali condizioni. E perchè il contratto con la divinità stipulato avesse la sua sanzione ed acquistasse maggiore efficacia giuridica, da un lato intervenivano l'emancipante, spesso insieme ai suoi eredi presuntivi, dall'altro un garante (βεβαιωτήρ) il quale si obbligava di far rispettare il contratto, assumendo in linea di fatto ed in linea di dritto la difesa dell'emancipato, non atto a comparire in giudizio [3]. Ora questa epigrafe gortynia, benchè non sia un atto di emancipazione come gli altri, ma un decreto che regola la posizione dei manomessi e commina multe a' garanti che non facciano il dover loro, indirettamente ci mette in grado di affermare, che con alcune differenze, la manomissione era in Creta

[1] Mus. it. II, 227 sg.

[2] Curtius, Anecdota Delphica, Berlino 1843, pp. 56-75; Rangabé, Antiquités helléniques. Athènes 1842, II, nn. 903 a 945

[3] Wallon, op. cit. p. 334 sg.; Büchsenschutz, op. cit. p. 169; Foucart, op. cit. p. 129 sg.; Mus. it. II, 229 sg.

quale l'abbiamo veduta negli atti di Delfo. Anche quivi si trovano garanti, i quali invece che di βεβαιωτέρες prendono il nome di τίται (vindici, *vindicatores in libertatem*) e la legge concede loro impunemente di togliere violentemente (συλᾶν) il manomesso, a chi illegalmente voglia di nuovo ridurlo in istato di schiavitù; che anzi, ove ciò non facciano, son condannati a pagare cento stateri ed il doppio di quello che fu il prezzo della manomissione [1]; e nemmeno ciò facendo, la multa si raddoppia e metà di essa va devoluta allo Stato.

Leggi di questo genere non erano nuove in Grecia; nelle stesse iscrizioni, mentovate innanzi, di Delfo, troviamo fatto cenno di disposizioni simiglianti emanate contro i garanti che non facessero l'obbligo loro [2]. Gli atti di emancipazione intanto a Creta, avean luogo, come a Delfo, mediante una vendita fittizia alla divinità? Per quanto poco sotto questo rapporto si possa inferirne, è nondimeno notevole, che ivi a nulla di religioso si accenna, e la multa irrogata, nel caso di duplicazione, viene attribuita alla città e non ad alcuna divinità. Forse la scoperta della legge su' garanti, accennata nella epigrafe di Delfo, c'illuminerebbe meglio anche su questo punto.

Il nome che prendono i garanti nella legge gortynia, come si è visto, è diverso: quel τίται (vindices), oltre al trovare una corrispondenza nella *manumissio per vindictam* del dritto romano, accenna a qualcosa di più antico e di più primitivo.

Ed è notevole pure come in questo caso ricorre l'osservazione già fatta a proposito dell'evoluzione dello Stato, che questo cioè, in genere così premuroso nell'evitare l'impiego della forza privata, eccezionalmente qui ne permette, anzi ne impone l'uso. Il che tanto più si comprende, in quanto si è visto già dalla legge di Gortyna, che non essendo stato ancora assunto dallo Stato, bensì rimanendo al privato la cura dell'esecuzione delle obbligazioni giuridicamente riconosciute, era naturale che a costui dovea essere permesso mettere in atto in ogni modo il suo diritto. E qui in fondo non si tratta se non dell'esecuzione da dare ad un atto contrattuale. Il verbo ivi adoperato συλᾶν, che

[1] Mus. it. II, 230.

[2] Rangabé, op. cit. I, n. 939, l. 14-16: εἰ δὲ μὴ παρέχοιεν βέ[βαιον] τῷ θεῷ τὰν ὠνὰν, πράκτιμοι ἐόντων κατὰ τὸν [νόμον τῆς πό]λιος. Cf. n. 937, l. 21-22.

del resto ricorre anche nelle epigrafi di Delfo [1], mostra che è proprio l'uso della violenza che vien concesso per impedire che il contratto e la libertà del manomesso vengano violati. Se non che, non sappiamo se gli atti di manomissione in Creta andassero fin là dove andavano a Delfo: ivi infatti non solo il garante, ma chiunque si fosse trovato presente, e lo stesso manomesso avean facoltà di adoperare la violenza per impedire che l'acquistato stato di libertà venisse violato. Questo dubbio, insieme ad altri, potrebbe solo venir pienamente chiarito da qualche atto di emancipazione simile a quello di Delfo, ma ciò non è facile ad avvenire, perchè il genere delle iscrizioni finora scoperte farebbe credere che in Creta non si usava, come nel resto della Grecia, affidare alla pietra la conservazione degli atti privati, e tale consuetudine era più espressamente riserbata per le leggi e per altri atti pubblici. È così che non possiamo finora neppure sapere se e quale parte avesse lo Stato nella manomissione degli schiavi. Un'epigrafe di Gortyna [2] molto frammentaria, sembra che sia un atto di emancipazione, ed ivi si trova, sempre frammentariamente, in modo da non potersi ricavare una conclusione sicura, un accenno (l. 3-5) ad un pagamento fatto allo Stato. Altrove noi sappiamo appunto [3] di un dritto che si pagava dal manomesso, quasi come una tassa per l'iscrizione nel registro pubblico; se ciò fosse anche a Creta non sappiamo, e per questo, come per ogni disposizione che avesse riguardo ad un mutamento di stato dell'οἰκεῦς solo altri documenti, che si scoprissero, potrebbero rendere maggiori e più esatte le notizie.

Quale era la condizione dell'ἀπελεύθερος dopo la sua manomissione? Quali i suoi rapporti verso il padrone? La schiavitù in Grecia è una condizione così universale e regolata in tutte le sue parti da principî così concordi, che non è ardito anche qui supporre che, cessato il rapporto di assoluta proprietà tra padrone e schiavo, sottentrasse un altro genere di rapporti morali, ma che nondimeno, pur essendo tali, aveano una sanzione giuridica, come

[1] Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions 1863, p. 135.
[2] Mus. it. III, 693-4.
[3] Wallon, op. cit. 337, 485, n. 34; Heuzey, Le Mont Olympe et l'Acarnanienn. 2, 3, 11, 14, 18, pp. 467-77; Mission archéologique en Macedonie p. 431

in Atene la δίκη ἀποστασίου [1]. E questi rapporti occorreva che vi fossero, in quanto essi non sono sorti dal beneplacito di una o di un'altra legislazione, ma dalla condizione stessa del manomesso. A prescindere dalla difficoltà d'interrompere d'un tratto un così stretto rapporto di dipendenza, durato sì lungo tempo, e tacendo di un'espressa riserva di dritto, che avesse potuto aver luogo, nell'atto della manomissione, resta questo: che il manomesso, dopo la sua emancipazione (e diversamente da quello che per ragioni differenti accadeva in Roma ed in Egitto [2]) non acquistava il pieno godimento de' diritti, non diveniva insomma cittadino, restava fuori della società veramente libera [3], meno ne' casi in cui, manomesso per diretta azione dello Stato, insieme col dono della libertà riceveva anche quello della cittadinanza [4]. Essendo dunque in tale condizione da non potere sperimentare tutti i suoi diritti, la cui protezione lo Stato garantiva direttamente soltanto a' suoi membri, obbligando gli altri a servirsi di questi per metterli in atto; è evidente che il manomesso, avendo bisogno di chi lo rappresentasse in giudizio, ed in altri casi ancora interponesse la sua persona per integrare la sua deficiente, continuava a trovarsi naturalmente in uno stato di dipendenza verso l'antico padrone convertito ora in patrono. Gli atti di manomissione di Delfo si contentavano di dire, quanto al manomesso, ch'ei fosse libero di andare dove meglio gli piacesse: la legge gortynia [5], ora presa in esame, concede invece al manomesso di stabilirsi con casa nel quartiere Latosio ἐπὶ τὰ ἴσαι καὶ ὁμοίαι coi suoi abitanti. Per valutare l'importanza e la natura di tale concessione, avremmo bisogno di sapere che cosa fosse il quartiere Latosio. Il passare che facevano i manomessi allo stato di servi senza padrone, assai affine a quello de' μέτοικοι, indurrebbe sempre più a credere che questo quartiere Latosio fosse appunto il quartiere de' μέτοικοι [6].

[1] Meier u. Schömann, Der att. Process neu bearbeitet von J. H. Lipsius. Berlin 1883, p. 619-23.

[2] Révillout, op. cit. p. 98.

[3] Wallon, op. cit. p. 349; Révillout, op. cit. p. 75.

[4] Gilbert, Handbuch der Griech. Staats-alterth. II, 289.

[5] Mus. it. II, 227.

[6] Mus. it. l. c.

Vi sarebbe pure da fare un'altra ipotesi, se in questo caso lo stabilirsi tra i Latosî non potesse equivalere a quello che in Atene era l'esser portato ne' ruoli del demo Sunio [1], concessione fatta a' manomessi divenuti ἰσοτελεῖς, non ancora investiti dell'esercizio di tutti i dritti civili e politici, ma pur saliti un po' più in alto degli altri manomessi. Ma queste sono ipotesi che hanno sempre un valore tutto relativo.

Quale fosse la condizione civile e politica dell'ἀπελεύθερος si comprende anche meglio, quando ci poniamo a studiare il significato ed il valòre della parola ἀπέταιρος. La grande iscrizione di Gortyna non adopera mai la parola ἀπελεύθερος, ed oltre ai liberi, agli οἰκεῖς, a' δῶλοι propriamente detti, non conosce che l'ἀπέταιρος. Or non è che quella legge abbia assolutamente omesso di considerare sia gli ἀπελεύθεροι che altre categorie di persone dimoranti in Gortyna; ma gli è che la parola ἀπέταιρος ha un significato molto comprensivo, riunendo sotto di sè, più che varie categorie di persone, tutte quelle che, senza essere comprese in una categoria espressamente contemplata dalla legge, son fuori di una data categoria.

La città antica veniva considerata come una riunione, più che come una fusione di gruppi gentilizî, e la partecipazione alla cosa pubblica — dice il Kuhn [2] — si fondava sull'idea di un originario rapporto delle schiatte e per mezzo loro degl' individui con la pubblica cosa. Tutti quelli perciò che non potevano attestare la loro appartenenza a questi nuclei, non solo erano esclusi da ogni partecipazione alla vita pubblica, ma, privi in origine di ogni protezione, ne ebbero appresso una in certo modo limitata, rispetto a quella concessa a' cittadini di pieno dritto. Si sbagliano perciò quelli che vogliono vedere negli ἀπέταιροι i Perieci [3] o semplicemente gli stranieri [4].

L'espressione ἀπέταιρος ha un valore essenzialmente negativo come ἀπολῖται ed altre parole citate da Polluce [5], come già ἀφρήτωρ presso Omero [6], e volerne fare un vocabolo determinato, mentre è di carattere indeterminato, vuol dire falsarne l'in-

[1] Wallon, op. cit. p. 351.
[2] Die städtische und bürgerliche Verfassung des Römischen Reichs. Leipzig 1864, I, 1.
[3] Zitelmann, op. cit. 63.
[4] Gilbert, op. cit. II, p. 225, n. 2.
[5] Onom. III, 58.
[6] Il. IX, 63. Schömann, Antiquitates iuris publici Graecorum Gryph. 1838, p. 79.

dole [1]. Ἀπέταιρος comprende così gli stranieri, come i μέτοικοι, gli ἀπελεύθεροι ed in genere ogni persona che non essendo compresa nella categoria de' δοῦλοι, degli οἰκεῖς e degli ἐλεύθεροι propriamente detti, viene in rapporto con lo Stato. Lo Stato, che risulta appunto dal complesso di quegli aggregati gentilizî coordinati poi nella maniera che vedremo, considera tutti costoro, che ne son fuori, come estranei ed è il κόσμος ξένιος (IX, 17) [2] che si occupa e decide de' loro diritti, come è il suo μνάμων che secondo la legge di Gortyna, consegna una data quantità di stateri al figlio adottivo, quando l'adozione viene revocata ed egli diventa perciò straniero all'ἑταιρεία, per essere ammesso nella quale vi fu bisogno di un'offerta di un animale da sacrifizio e di vino (X, 37-9). Che l'ἀπέταιρος fosse costretto a pagare allo Stato un'imposta, come altrove [3], sia per la protezione che gli veniva accordata dallo Stato, come per la sua permanenza, non è punto difficile; ma niente ci dà facoltà di affermarlo.

Un danno recato all'ἀπέταιρος, ne' casi specifici indicati dalla legge di Gortyna, importava un rifacimento dieci volte minore di quello assegnato al libero e quattro volte maggiore di quello assegnato allo schiavo. Per ragione di analogia similmente [4], e per argomento tratto dall'indole stessa dello Stato antico, è a credere che l'ἀπέταιρος dovesse, come in Atene, scegliersi come προστάτης un cittadino, che secondo la differente condizione dell'ἀπέταιρος era il patrono o semplicemente un rappresentante. In questo caso appunto, come per lo schiavo, sarebbe da intendere per l'ἀπέταιρος che quando secondo la legge di Gortyna gli era deferito il giuramento (II,41-43) era il rappresentante il quale giurava per lui, siccome quello che solo aveva veste in giudizio.

Sopra a tutte queste categorie inferiori stava la classe de' liberi (ἐλεύθεροι), così chiamati conformemente al significato greco di libertà, che importava specialmente partecipazione al governo della cosa pubblica. Liberi naturalmente erano i figli de' liberi; se anche matrimonî misti avessero potuto dare alla prole lo

[1] Dareste, op. cit. p. 249, n. 6; Wachsmuth, in Nachricht. der Gött. Gesellsch. der Wissensch. 1885, p. 201 etc.; Busolt, Griech. Staats und Rechts alterthumer in Hbd. der class. Alterthumwiss. von J. Müller, IV Nördlingen 1887, p. 99, n. 2.

[2] Zitelmann, op. cit. 164-5.

[3] Gilbert, op. cit. II 370.

[4] Gilbert, op. cit. II 294-5.

stesso stato, è cosa che la lacuna della legge di Gortyna innanzi mentovata, ci vieta di potere affermare.

Erano questi che veramente formavano parte dello Stato, ne aveano piena protezione ed insieme tutti que' conseguenti vantaggi, che lo Stato, come ente collettivo, loro prometteva e procurava.

Ed al tempo stesso essendo essi, cui incombeva appresso governare, sostenere e difendere lo Stato, la loro educazione ed il loro genere di vita si formava in modo da renderli atti a compiere tutte le differenti funzioni sia nel campo politico e militare che in quello religioso. Perchè ciò fosse, abbiamo veduto che in tutti gli Stati della Grecia, ove più ove meno, e perfino nella repubblica ateniese, ove quella che noi oggi chiamiamo libertà individuale, era relativamente più avanzata; lo Stato si preoccupava ed occupava dell'educazione delle crescenti generazioni, facendone una istituzione pubblica [1], che era come la preparazione e la condizione essenziale dell' ingresso alla vita pubblica. In Creta, secondo il detto di qualche autore [2], quest' educazione preparatoria avea luogo piuttosto in maniera autonoma senza un diretto intervento dello Stato, sì da fondarsi piuttosto sul costume che sulla legge. E certamente essa era stata in particolare guisa foggiata dal costume, ma, appresso, come pare si debba dedurre da monumenti epigrafici, era divenuta una vera istituzione pubblica, la partecipazione alla quale avea diretta azione sullo stato de' cittadini e sulla loro capacità e veniva come misura di questa considerata dallo Stato. La legge di Gortyna considera i diversi stati di età in rapporto alla diversa capacità civile. Si può essere per i membri dell' uno e dell' altro sesso ἄνορος (VII, 29, 30 - XII, 22), immaturo, ovvero ὥριμος, maturo (VIII, 39); ma questa suddivisione riflette unicamente la capacità a contrarre matrimonio, la quale per la donna ha come limite più basso l'età di dodici anni (XII, 32), mentre per l'uomo non viene espressamente designata. Ma una notizia di Eforo [3] spinge a ritenere che anche per gli uomini il limite d'età dovea essere

[1] Dumont, Essai sur l'éphébie attique. Paris, 1876, I p. 6: « L'éphébie est l'éducation du citoyen par l'État ».

[2] Eph. ap. Strab. X, 4, 20.

[3] Strab. X. 4, 20.

molto basso, all'uscire dalla puerizia. Considera poi la legge le persone, così dell'uno che dell'altro sesso, come ἡβίωντες (VII, 37; IX, 46; XI, 19), con la quale denominazione la legge comprende per le donne l'età posteriore alla pubertà e per gli uomini in confini più determinati quella che va dalla pubertà al momento in cui si entra ne' δρόμοι. L'ἡβίον non acquista, pel fatto dell'aver superata la pubertà, una particolare condizione giuridica: meno che in un caso (IX, 46) in cui lo troviamo ammesso a fare da testimone. Ma la vera capacità giuridica completa, si acquista col diventare δρομεῦς; perchè anche quello che noi oggi chiamiamo esercizio de' dritti civili, è intimamente connesso con la condizione politica, ed è con il mostrarsi adatto a portare le armi, con l'iniziarsi all'educazione militare che se ne acquista il pieno godimento. È così che il δρομεῦς non solo è in tutti i casi ammesso a far da testimone (I, 40; III, 22; V, 53), ma acquista la capacità di contrattare ed alienare: difatti, può solo quando abbia raggiunto tal limite di età, prestare al padre vedovo il consenso di alienare i beni materni, di cui esso, siccome figlio, sia erede (VI, 35).

Il Zitelmann [1] ha negato che dalla legge emergesse anche indirettamente non solo questa connessione tra il pieno esercizio de' dritti civili e l'entrata nel δρόμος, ma anche il significato politico militare dell'entrata nel δρόμος; e l'ha negata, perchè da un tratto della legge di Gortyna (XI, 18-19) gli è sembrato potere argomentare che l'ἡβίον, benchè ancora ἀπόδρομος, fosse abilitato a prender parte all'adunanza popolare per compiere un atto di adozione.

Quest'opinione del Zitelmann è in genere universalmente accettata; ma essa poggia sopra una falsa interpretazione così letterale, come giuridica del brano, assunto a fondamento di quella norma. Ἄνεβος, che nella legge di Gortina si trova adoperato una sola volta, può indicare l'impubere [2]; ma in quel caso vuol dire tutt'altro: la persona incapace di generare. Questo significato, che è pienamente giustificato da un tratto di Aristo-

[1] Op. cit. pag. 61.

[2] Hesych. s. v.; Dionys. IV, 15, 4 ed. Jacoby. Si trova pure un'altra volta in un'altra epigrafe di Gortyna (Mus. it. II, 276), che per il suo stato frammentario non può dar luogo neppure a congetture.

tele [1], è il solo che consuoni con lo spirito della legge e che possa rendere possibile una soddisfacente interpretazione.

Infatti sarebbe ben strano che mentre in tanti casi (v. s.) la legge richiede la qualità di δρομεῦς per una semplice testimonianza o per il consenso ad alienare i beni materni, dovesse poi concedere all'impubere un atto come è quello dell'adozione. E tanto ciò sarebbe più strano in quanto, per compierla, bisognava non solo parlare al popolo raccolto, ma eziandio introdurre l'adottato nell'ἑταιρεία, cui, secondo tutte le congetture, l'impubere non poteva partecipare e compiere insomma un atto politico, che per la natura sua, secondo il più antico dritto romano, faceva sì che l'impubere e la donna, oltre a non poter essere adottanti, non potevano nemmeno essere adottati [2].

Mentre il divieto di adottare, fatto insieme alla donna ed all'ἄνεβος inteso nel senso aristotelico, trova un compiuto riscontro sia nell'indole stessa dell'istituto dell'adozione, che nelle idee dell'antichità e nell'analogia, che altri esempî ci offrono. L'istituto dell'adozione, sorto sotto l'impulso di particolari motivi religiosi e sociali, era messo in atto per riparare alla mancanza di figli: ora sarebbe sembrato invero un po' strano, che innanzi all'età di diciotto anni, chi aveva ancora tutta la possibilità di procurarsi naturalmente la prole, avesse invece voluto crearsene una artificiale; e la legge l'avesse in ciò sovvenuto. Finalmente per diritto romano [3] l'adozione era espressamente considerata come un'imitazione della natura, e non meno di diciotto anni dovevano intercedere tra l'età dell'adottante e quella dell'adottato. Oltre di che, ciò che è calzantissimo per il nostro caso, la legge interdiceva espressamente il diritto di adottare agli evirati [4]. Quest'ultima disposizione, oltre al trovare una naturale giustificazione nell'indole stessa dell'adozione, ha un carattere anche più generale, perchè nell'antichità, come presso gli odierni popoli inferiori, i difetti fisici, le malattie, non essendo spiegati con cause naturali, son ritenuti quasi come una manifestazione

[1] Arist. H. A. 7, 1: Γίνονται δέ τινες ἄνηβοι ἐκ γενετῆς καὶ ἄγονοι διὰ τὸ πηρωθῆναι περὶ τὸν τόπον τὸν γόνιμον.

[2] Gai. I 101, 102; Gell. Noct. att. V, 19, 10 ed. Hertz; Arndts-Serafini, Pandette III, 424 Bologna 1879.

[3] Instit. Iust. I, 11, § 4.

[4] Ibid. § 10

sfavorevole della divinità, e rendono quindi incapaci sia di compiere funzioni pubbliche, come ricorrono frequenti esempî presso Greci e Romani, sia di adempiere altri atti della vita civile. E tanto maggiormente ciò dovea avvenire in questo caso, perchè dovea sembrare forse empio perpetuare con mezzi artificiali una progenie che nella maniera più manifesta la divinità avea voluto infeconda. Anche per dritto attico, per quanto forse la disposizione potesse non sembrare abbastanza esplicita, tra gli altri requisiti nell' adottante era richiesta la sanità del corpo (ὑγιαίνων) [1], in cui va benissimo compresa anche l' integrità corporale.

Ora, per quanto sotto un certo rapporto si vogliano vedere nell' adozione de' Romani alcuni caratteri speciali [2], nondimeno l' esistenza in essa di questi, che sono elementi generici, rafforza, mercè l' analogia, l' interpretazione da darsi all' ἄνεβος della legge di Gortyna.

L' ἡβίων che non ancora avea compiuto i diciassette anni era ἀπόδρομος, un vocabolo che già prima ci era noto [3], e che ora la grande epigrafe ci permette di conoscer meglio in tutto il suo significato, chiarendo la condizione giuridica e politica da esso designata.

Col nome di δρόμος i Cretesi indicavano il ginnasio, denominazione che porta in sè un carattere arcaico, perchè è proprio ne' tempi più antichi che la corsa avea la maggiore importanza tra tutti gli esercizî corporali, sia che nella caccia o nella battaglia si trattasse d' inseguire e raggiungere preda e nemico, sia che si trattasse di sottrarsi ad un pericolo. E con questo solo nome venne designato un complesso di esercizî che costituivano come il noviziato alla vita pubblica ed il sostrato dell' educazione del cittadino. Che questa educazione fosse dapprima sorta come cosa autonoma, in tempi in cui, anche più frequentemente che appresso, era continua prospettiva la guerra: guerra di famiglia, di tribù, di villaggi, è evidente; ma questa istituzione avea poi acquistato un carattere stabile. A prescindere dall'analogia di tutti gli altri stati ellenici vi è questo: che tali associazioni erano come un punto di passaggio necessario per acqui-

[1] Is. De Men. her. § 14.
[2] Leist, Gr.-ital. Rechtsgesch. pag. 169 Jena 1884; Alt-ar.-Ius gentium pag. 105.
[3] Bücheler-Zitelmann, op. cit. pag. 13; Eustath. ad Hom. 727, 18; 1788, 56.

stare la pienezza de' dritti ad entrare nella cittadinanza attiva, ed aveano quindi il valore di un' istituzione necessaria e pubblica. Il vestigio dell' antica autonomia si trova piuttosto nel modo onde si costituivano. Erano queste ἀγελαί[1] riunite insieme, piuttosto che in base a regole fisse, ad affinità elettive di varî elementi, che si stringevano intorno al giovane di qualcuna delle più potenti ed illustri famiglie; ed ordinariamente, la guida e direzione di ciascuna di queste ἀγελαί era affidata al padre di colui che l'avea radunata. Caccie, corse, esercitazioni di battaglia con o senza armi, formavano allora l' occupazione quotidiana di questi manipoli, che facevano anche vita comune ed a pubbliche spese. Il particolar modo di formazione ed il contrasto delle varie ἀγελαί stringevano fortemente, come accadeva anche delle efebie attiche [2], i rapporti de' varî componenti, e ciò non era probabilmente senza conseguenze nel posteriore svolgimento della vita pubblica. Poichè, mentre da un lato si cementavano i vincoli sociali e la vita comune, d'altro canto si rafforzava lo spirito di clientela, di patronato, che tante volte dovea degenerare in fazioni.

L'entrata nelle ἀγελαί, era la vera ammissione nella repubblica, e tutti i componenti dovevano già cominciare a risentire gli obblighi e gli impreteribili doveri, la promessa della cui retta esecuzione veniva rafforzata come nelle efebie attiche [3] con un giuramento.

Il giuramento anche nel diritto pubblico ellenico, era usitatissimo come sanzione di tutti i doveri imposti da cariche e pubblici ufficî, poichè era ritenuto come uno de' mezzi più efficace di assicurare il coscienzioso esercizio della funzione assunta. « Il giuramento, diceva l' oratore Licurgo [4], è il legame che tiene unito lo Stato; poichè lo Stato consta di tre parti: i magistrati, i giudici ed i privati, ma la guarentigia che dà ciascuno allo Stato è il giuramento. Ed a ragione, chè gli uomini possono essere ingannati, e parecchi restano impuniti continuamente se riescono a celare le loro colpe; ma innanzi agli dei lo spergiuro non si nasconde, nè sfugge al loro castigo, e se pure egli

[1] Eph. ap. Strab. X, 4, 20.
[2] Dumont, op cit. pag. 75.
[3] Dumont, op. cit. I, pag. 9; Poll. VIII, 105; Lyc. Or. c. Leocr. § 77 ed. Talheim.
[4] C. Leocr. 79; Schömann, Ant. greche, trad. it. Firenze, 1890, III pag. 155 sg.

stesso resta incolume, non restano i suoi figli e tutta la sua schiatta ».

Formule di giuramento cretesi ne abbiamo parecchie; poichè lo si faceva ordinariamente seguire al trattato di alleanza. Di quelle più particolarmente imposte alle ἀγελαί abbiamo quella contenuto nella nota epigrafe di Dreros [1]. Ve ne è poi un'altra d'Itanos [2]. Con questo giuramento i giovani invocando le molte divinità locali e la terra e il cielo e gli eroi e le eroine e le fonti e i fiumi e in genere tutte le divinità maschili e femminili, giuravano di non tradire la patria, di non promuovere sollevazioni, di non ordire congiure, e denunziare anzi, chi in qualunque modo attentasse alla sicurezza del paese. E pel caso in cui da parte loro si fosse violato il giuramento, invocavano, come di solito, sopra di sè stessi e delle proprie cose l'ira degli dei invocati, e che le donne non partorissero secondo natura, nè la terra rendesse loro i suoi frutti, così come negli altri giuramenti.

Questo giuramento dovea essere prestato tutti gli anni dagli ἀγελάσται disarmati (Col. A II–2 Col. C, 14) e nello stesso giuramento di Dreros gli ἀγελάσται s'impegnano a denunziare al Senato nell'uscire di carica que' cosmi, i quali manchino di ottemperare a questa prescrizione (Col. 10-19). Il giuramento di Dreros oltre ad essere un giuramento di carattere generale, contiene alcune determinate clausole che si riferiscono ad un trattato di alleanza di Dreros e Cnosso, per cui gli agelasti giuravano anche di essere φιλοδρήριοι e φιλοκνώσιοι e si chiude poi, in particolare maniera, col dire, a quanto sembra, perchè l'iscrizione è frammentaria, che il territorio, pel quale combattono Milesii e Dreri, sarà dato in caso di vittoria alle agele, ed ognuno, sotto pena di pagar cinquanta stateri, dovrà piantarvi e coltivarvi un olivo. Tutto ciò mostra, che pur essendo la formula quale si trova nella seconda e terza colonna dell' iscrizione di Dreros, di anno in anno, secondo i varî avvenimenti vi venivano aggiunte clausole speciali. Un'altra formula di giuramento abbiamo pure dalla citta d' Itano, assai affine a questa di Dreros, ma non

[1] Mus. ital. III, 657 sg.
[2] Mus. ital. III, 564.

sembra riferirsi alle ἀγελαί, perchè espressamente vien riportata siccome prestata da tutti (v. 2-3) i cittadini. In essa, oltre a giuramenti di carattere più generale, si presta anche quello di non farsi promotore di ripartizioni di terre, di case, nonchè di generali cancellazioni di debiti; il che conferma l'induzione che quel giuramento fosse prestato nel momento in cui veniva pacificata qualche sedizione popolare.

Il genere di vita intimamente sociale e comune che veniva vissuto nelle ἀγελαί non era interamente rotto, uscendo da que' sodalizî; poichè l'istituzione de' *syssitia* facea sì che ancora i cittadini serbassero quella solidarietà di rapporti, che viene sopratutto dal condividere la mensa. L'istituzione de' *syssitia*, comune, come si è visto, non solo a molti popoli antichi [1], ma eziandio a moderni, cui l'impone, o consente il loro stato di civiltà, era in origine la consumazione de' frutti in comune coltivati e raccolti [2], ed era un portato naturale e necessario di tutte le condizioni che costituivano la vita delle corporazioni gentilizie.

In Creta, secondo ci riferisce Aristotile [3], anche più che altrove l'istituzione de' *syssitia* sarebbe rimasta coerente al suo carattere originario, perchè l'alimentazione de' cittadini, donne, fanciulli era fatta dallo Stato mediante il reddito de' beni pubblici e la contribuzione (probabilmente parziale, dovea dire nella lacuna) [4] di quelli che egli chiama *perieci*. E la notizia di Aristotile, anzi che contraddetta, è chiarita meglio da un brano di Dosiade [5] che, comunque trasmessoci in maniera molto abbreviata, riferisce come i banchetti pubblici erano mantenuti appunto mediante conferimento che si faceva da ciascuno all'erario della decima delle proprie entrate e de' redditi pubblici.

Se a' banchetti pubblici pigliassero parte anche le donne, non credo che si possa con sicurezza, tra le differenti opinioni [6],

[1] Arist. Polit. IV (VII) 9, 2, 3, ed. Susemihl; Diod. Sic. Bibl. Hist. V, 9, ed. Müller; Westermann in Pauly, Real-Encycl. VI, 1222; Schöll, Hermes VI, pag. 29.

[2] Laveleye, De la propriété et de ses formes primitives, Paris 1891, pag. 375.

[3] Polit. II, 7, 4 e Susemihl II, n. 364.

[4] Arist. ed. Susemihl, II pag. 237 n. 10

[5] Athen. pag. 143 a, b, IV, 22.

[6] Neumann, op. cit., pag. 106; Manso, Sparta II, pag. 110; Wachsmuth, Hellen. Alterthumskunde, Halle 1846, II § 318, pag. 395.

risolvere in un senso od in un altro, giacchè i brevi testi innanzi riferiti, dando agio a sostenere l'una cosa e l'altra, non permettono di troncare recisamente la questione. Bene però vi prendevano parte i fanciulli [1], de' quali i più giovani andavano intorno prestando il loro servizio, e su tutti loro vegliava un παιδονόμος, poichè comunque fino all'età di diciassette anni i fanciulli rimanessero nelle loro case, pure, specialmente nel riunirsi, che faceano, come in questo caso, in pubblici luoghi, era necessaria su di loro una sorveglianza. Oltre di che, comunque a diciassette anni cominciasse la vera educazione militare, non è difficile, che anche senza carattere obbligatorio, una certa istruzione ginnastica, musicale ed anche limitatamente letteraria, avesse luogo per opera del παιδονόμος.

Ma carattere particolare della città antica, al pari che di molti aggregati sociali moderni non saliti a gradi superiori di civiltà [2], era quello di essere suddivisa in tanti corpi minori organicamente costituiti, sopra una base che si modificò col tempo, a' quali era necessario partecipare per potere far parte della cittadinanza attiva. E la ragione di un tal fatto da niente è data meglio che dall'origine storica delle antiche città sorte dal sinoichismo e dalla unione di corporazioni gentilizie, le quali, solo gradatamente ed attraverso varî passaggi, riuscirono a fondersi completamente insieme ed a perdere la loro fisonomia originaria, che rimase poi ne' nomi ed in alcune costumanze od istituti, che non riesce possibile spiegare se non riferendosi ad uno stadio assai più arcaico.

Le sole denominazioni, che di queste ripartizioni organiche dello Stato ci dieno le fonti cretesi, sono: φυλά, ἑταιρεία e στάρτος.

La φυλά (πυλά) ricorre molto raramente, e quasi mai in disposizioni di ordine pubblico. Nella grande iscrizione di Gortyna è menzionata la πυλά (VIII, 10, 11, 12, 13, 16, 31) semplicemente per determinare i diritti, che i *phyleti* potevano avere sulla figlia ereditiera, e che erano fatti valere sussidiariamente a quelli competenti a' consanguinei. Troviamo pure menzionata

[1] Athen. pag. 143 d, IV, 22.
[2] Sumner-Maine, Lectures on the early history of institutions. Londra 1873, pagg. 65-8.

un' altra volta la φυλά in un' epigrafe di Lyttos [1], concernente largizioni in occasione di festività, onde nulla si può trarre sulla sua funzione pubblica. Finalmente in un trattato tra Ierapitnî e Priansi [2] ricorre la parola ἔμφυλος per designare tutti coloro a' quali con quel trattato è accordato l' ἐπιγαμία, l' ἔγκτησις ecc.

Questi esempî, comunque non numerosi, indurrebbero a ritenere che la φυλά avea finito di essere una divisione organica, che esercitasse una vera funzione nella vita pubblica dello Stato e che stesse in relazione con il conferimento delle cariche ed altri fatti di ordine politico. Se ben si guardi, la φυλά è menzionata tutte le volte che non occorre soltanto riferirsi agli uomini, i quali sono abilitati a prendere parte in maniera più o meno limitata al governo della cosa pubblica, ma ad uomini e donne, in quanto gli uni e le altre hanno certi diritti e sono sottoposti ad alcuni obblighi. Gli ἔμφυλοι, trattandosi del diritto di acquistare, di contrarre matrimonio ecc., diritti tutti di carattere privato, sono così gli uomini, come le donne. Onde anche questo non impedirebbe di concludere che fosse avvenuto in Creta, quello che anche altrove avvenne, che cioè alla *phyle* originaria fossero venute sottentrando altre suddivisioni, che assunsero tutta l' importanza di quella nella vita pubblica. Nella stessa Attica, comunque anche dopo Clistene le φυλαί rimanessero la base astratta della suddivisione di alcune magistrature ed avessero per ordine la πρυτανεία, pure la base della vita pubblica è il δῆμος [3] che ha il ληξιαρχικὸν γραμματεῖον, il quale comincia dal dare lo stato civile al cittadino. E lo stesso dovette accadere in Creta coll' ἑταιρεία.

La vera base della vita pubblica cretese è l' ἑταιρεία. La legge di Gortyna per designare l' individuo che non è alla pari del cittadino di pieno dritto e non di condizione servile, adopera ἀπέταιρος. A Dreros le multe imposte a' cosmi per non aver fatto prestare il giuramento alle *agele* ed a' senatori per non aver punita l' infrazione de' cosmi [4] vengono distribuite alle ἑταιρεῖαι.

[1] Bullet. de corr. hellén. XIII (1889) pag. 62.

[2] Cauer [2] 48; C. I. G. 2556.

[3] Haussoullier, La vie municipale en Attique. Paris 1884, I-IX e 11 sg.

[4] Mus. ital. III pag. 664, col. C.

A Lytto è fatta per ἑταιρίαι la ripartizione de' cittadini in rapporto a' *syssitii*, ed è all' ἑταιρία che vengono conferite le contribuzioni pe' syssitii [1]. Ἑταιρία, ἕταιρος traggono la loro origine dall' omerico ἔται, adoperato per indicare coloro che oltre al padre, a' fratelli, ed a' nepoti sono obbligati alla vendetta del sangue [2]. In Atene troviamo anche l' ἑταιρίαι definite da Platone come società di reciproco aiuto [3] ed in varia maniera da' moderni [4], e che esercitarono la loro azione nel campo della politica per favorire scopi privati [5]. Si tratta però sempre di un' instituzione privata, di carattere politico e non giuridico. In Creta invece l' ἑταιρεία ci si presenta come un' instituzione dello Stato. La sua origine anche qui bisogna indubitatamente cercarla nel significato designato dall' ἔται [6] omerico, come un' associazione di reciproca difesa fondata insieme su rapporti naturali e sociali, in cui, tenuto massimamente conto di quanto Eforo [7] ci riferisce della formazione delle ἀγελαί, si può credere che entrasse un certo spirito di affinità elettiva. Nondimeno sia le fonti epigrafiche che le letterarie non ci mettono punto in grado di conoscere e determinare in quale speciale forma fosse costituita l' ἑταιρία nè come funzionasse.

Ma, anche dal poco che sappiamo si può con sufficiente sicurezza stabilire, che questa suddivisione della popolazione costituiva come la base della cittadinanza e si era probabilmente resa indipendente dalla φυλά, se mai si formò nel suo seno; perchè, diversamente, se fosse stata una sua suddivisione, con molta probabilità sarebbe comparsa, e se ne sarebbe tenuto conto, nel matrimonio dell' ereditiera.

È notevole intanto la funzione esercitata dall' ἑταιρεία nell' adozione secondo la grande epigrafe di Gortyna (X, 37-39), comparabile forse a quella esercitata dal demo con l' iscrizione ne' suoi registri del figlio adottivo [8]. L' ἑταιρία, secondo i caratteri

1 Dosiad. ap. Athen. pag. 143 b, IV 22.
2 Schrader op. cit. pag. 581; Eberling, Lexic. Homer. s. v. Lipsiae 1885, pag. 494.
3 Deff. III, 413 b.
4 Büttner, Gesch. der politisch. Hetärien in Athen. Leipzig 1840, pagg. 1-3.
5 Büttner, op. cit., pag. 85.
6 Hes. ἔται ἑταῖροι, συνήθεις, πολῖται, δημόται, φίλοι ἐπίκουροι.
7 Ap. Strab. l. c.
8 Haussollier, op. cit. pag. 23 sg.

che possiamo scorgere in essa, massime tenendo conto della sua etimologia, dovea naturalmente svilupparsi e prendere il passo sulla φυλά, ne' suoi rapporti pubblici, in un paese come Creta, dove la mescolanza di diverse stirpi dovea portare alla formazione di associazioni, che ne' rapporti pubblici trasformassero in qualche modo, o si sostituissero a quelle fondate soltanto sulla base del sangue. E il vedere l'ἑταιρίαι messe a base dell'ordinamento de' *syssitia*, come in Lytto, o destinate, come in Dreros, a ricevere il provento delle multe, ci fa credere ad aggregati costituiti già da tempi arcaici sulla base della comunione economica. Le stesse funzioni poi che le vediamo esercitare, secondo le citate epigrafi di Lyttos e Dreros, fanno credere ad una particolare amministrazione dell'ἑταιρία come l'ebbero i δῆμοι in Atene. Che l'ἑταιρία inoltre compiesse funzioni anche religiose, ce lo fa credere la menzione di un Ζεῦς Ἑταιρεῖος [1].

Finalmente vi ha anche cenno di δικασταί τῶν ἑταιρείων [2]. Se la parola δημοτιδῶν usata nel brano di Dosiade presso Ateneo (l. c.) fosse stata adoperata con l'intenzione di darle un senso tecnico, sarebbe degna di attenzione questa relazione, che si sarebbe voluto stabilire tra il δῆμος e l'ἑταιρία.

Anche più oscuro dell'ἑταιρία appare lo στάρτος ricorrente nella grande iscrizione di Gortyna (V, 5), in una di Lyttos [3] ed in un'altra pure di Gortyna [4]. Questa parola nell'epigrafe di Lyttos si trova menzionata in occasione di distribuzione di danaro a farsi nella ricorrenza di alcune festività: le altre volte si trova adoperata per designare i cosmi che stavano al governo. Di στάρτος Esychio altro non ci dice se non che erano τάξεις τοῦ πλήθους, definizione molto generica ed incompleta.

Un maggiore chiarimento, se possibile, dunque non possiamo averlo che dalla parola stessa e dal modo onde viene adoperata. Στάρτος non è altro che una forma cretese di στρατός, come στρῶτος ne è la forma eolica, e quindi nella sua più larga accezione, prendendo norma dal comune linguaggio ellenico deve

[1] Cfr. Preller, Myth. I[4] 148 A. 1, quantunque ivi si dia a quell'epiteto un significato più generico.

[2] Mus. it. II, 630, 633.

[3] Bull. de corr. hell. XIII pag. 62.

[4] Mus. it. II, pag. 660.

significare insieme esercito, campo e popolo [1]. Ora, senza fermarsi all'epigrafe di Lyttos, ove non vi ha particolare riferimento ad alcuna instituzione, questa è la parola adoperata per designare i cosmi che sono al potere. E poichè sappiamo da Aristotele [2] che in Creta i cosmi non si sceglievano tra tutti i cittadini (ἐξ ἀπάντον), ma soltanto in alcune schiatte (ἐκ τινῶν γενῶν), sempre che non si crede di toglier fede alla testimonianza di Aristotele, bisognerà ammettere che lo στάρτος non può legittimamente riferirsi se non al tratto di quell'autore, tenendo conto delle vicende attraverso le quali passò la corporazione gentilizia. In un periodo molto arcaico, anteriore alla formazione dello Stato, ove la convivenza sociale assumeva la forma di corporazione gentilizia, le varie schiatte, che, isolatamente od in vario modo collegate, doveano provvedere al proprio sostentamento ed alla propria difesa, vivevano in una stretta compagine con la moltitudine de' loro servi e clienti, siccome un popolo in armi. Con l'acquistare che queste associazioni fanno una stabile dimora sopra un determinato territorio, il territorio comincia - come il Summner-Maine [3] ben osservava - a costituire la base della società in luogo della parentela e s'inizia tutta una graduale trasformazione, per cui il territorio stesso diventa un elemento integrante, ma preponderante; ed uno stesso vocabolo viene adoperato per dinotare il territorio su cui l'associazione ha sede e l'associazione stessa nella sua antica e nuova forma. Così *fara* (schiatta) non soltanto è adoperata presso i Longobardi per indicare una unità dell'esercito, ma eziandio per indicare *castrum* [4]. *Heer* (ted. got. *harjis*) non è che il popolo armato, e per converso *exercitus* è adoperato non solo per indicare il popolo, ma eziandio il territorio [5]. Lo stesso è di στάρτος, che perciò arcaicamente era adoperato ad indicare il γένος armato. Quando le città cretesi, al pari di altre città greche, e in genere, secondo

[1] Hom. Il. I. 10, II 439; Od. II 30, XX 89; Pind. Ol. 5, 12; Isthm. I 11 ed. Christ.]

[2] Pol. II, 7, 6.

[3] Lectures on the early history of institutions pagg. 73, 91.

[4] Paul. Diac. II, 9, ed. Pertz; Schrader, op. cit. 579.

[5] Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte. Kiel 1880 I 213 sg. A. 3: « In weiterer Urbertragung kann dann exercitus selbst für Land stehen: Urk. bei Meichelbeck, Hist. Fris. I s. 320: talem proprietatem quam haberet in exercitu Baiuwariorum in locis nominatis *etc.* und ähnliche Stellen. Vgl. auch Bethmann-Hollweg, Germ. S. 32 ».

il modo di formazione di tutti gli aggregati sociali maggiori, si vennero costituendo per il successivo ingrandimento o per la fusione di quelle che aveano cominciato come associazioni gentilizie, queste ultime non perdettero di un subito tutti i loro caratteri ed i loro poteri, e tra le prerogative che serbarono fu sopratutto quella di stare per mezzo delle loro preeminenti famiglie a capo del governo; e στάρτοι rimase nel linguaggio costituzionale e nell' uso per indicare non solo il complesso di queste famiglie, che esercitavano l'egemonia, ma eziandio la zona ove insieme con i loro clienti, partigiani, servi, sopratutto ne' tempi più arcaici, più frequenti di contese civili, quando il potere era l'attributo della forza, essi si mantenevano come in un luogo fortificato [1]. È per un fatto analogo forse che in Teos troviamo indicato con πύργοι (torri) una suddivisione della popolazione, vocabolo che ricorre anche in una epigrafe arcaica cretese e che il Comparetti, in correlazione con tutto il resto dell' epigrafe contenente un decreto di concessione di dritti ad uno straniero, spiega siccome la sede di un γένος [2].

Voler quindi categoricamente determinare l'estensione, il modo di formazione e la circoscrizione dello στάρτος non mi pare sia possibile oggi con la nostra penuria di monumenti che si riferiscono a quello, e non era possibile forse neppure a' contemporanei. Era, più che un istituto, un fatto storico che avea attuale importanza e valore semplicemente per la scelta de' cosmi e forse per qualcuna di quelle distribuzioni munifiche, di cui l' epigrafe di Lyttos [3] ci dà un cenno così oscuro; se pure, appartenendo questa epigrafe all'epoca romana, il concetto di στάρτος non si era già ridotto a niente altro, che ad una suddivisione puramente territoriale.

Dopo ciò forse riesce, se non più agevole, almeno più ordinato discorrere di quelle caratteristiche designative de' cosmi, che vengono ordinariamente considerate, non credo senza buon fondamento, come appellativo di tribù. Tali designazioni, pervenute a noi in istato completo o frammentario sono le seguenti:

[1] C. I. G. n. 3064, Wachsmuth, op. cit. I 375.
[2] Mus. it. II 231 sg.
[3] Bullett. de corr. hell. XIII pag. 61

Πάμφυλοι. . . . . . (Gortyna) Cnossos [1]
Πάμφυλοι. . . . . (Hierapytna) Oleros [2]
Δύμανες . . . . Gortyna [3]
» . . . . Hierapytna [4]
Ὕλεες . . . . Cydonia [5]
Ὑλλέες. . . . . Lato [6]
Ἐχανορεῖς. . . . . Lato [7]
Αἰθαλεῖς. . . . . Gortyna [8]
» . . . . Malla [9]
» . . . . Dreros [10]
» . . . . Dreros [11]
. . . . τιδαι . . . . Axos [12]
. . . . σχέων. . . . . Lato [13]
. . . . ω[ν]. . . . . Lato [14]
Δεκ. . . . . Gortyna [15]

Mentre di questi appellativi era conosciuto soltanto quello di Αἰθαλεῖς (lasciando stare l'arbitrario modo onde credette spiegarlo il Dethier [16]) comunemente veniva inteso come un nome di famiglia [17] e come tale ancora venne spiegato dall'Haussoullier [18], quando il frammentario τίδαι dell'iscrizione di Axos e l'altra iscrizione della Canea con Αἰθαλεῖς vennero scoperte. Ma il seguente rinvenimento delle epigrafi con le designazioni Illei, Dimani e Pamfili, ha fatto a molti mutare opinione, e lo stesso

[1] Monum. ant. I pagg. 47-8 B l. 3.
[2] Mus. it. III pag. 641 n. 54 l. 2.
[3] Monum. ant. I 50 C l. 22.
[4] Mus. it. III pag. 617 n. 37 l. 6; Mitth. d. deutsch. archäol. Inst. in Ath. XI pag. 181.
[5] Hesych. s. v. οἱ ἐν Κρήτῃ Κυδώνιοι.
[6] Mus. it. III 647 n. 59 l. 2.
[7] Mus. it. III 646 n. 58 l. 2.
[8] Mus. it. I 247 V 5; II 660 n. 22 l. 2.
[9] Mus. it. III pag. 632 n. 62 l. 1.
[10] Bull. de corr. hell. IX (1885) pag. 13.
[11] Cauer [I] 38; Mus. it. III 658 A. l. 3-4.
[12] Bullet. de corr. hell. IX (1885) pagg. 15-6.
[13] Mus. it. III pag. 650 n. 63.
[14] Mus. it. III pag. 649 n. 62.
[15] Mus. it. III pag. 692 n. 132 l. 1.
[16] Sitzungberichte der Wien. Akad. XXX pag. 440 § 10.
[17] Rangabé, Ant. hell. pag. 1031.
[18] Bull. de corr. hell. IX, pagg. 15-6.

Haussoullier in altro luogo ha sostenuto che quelle designazioni fossero indicative di tribù, ammettendo poi, con non molta chiarezza, che Αἰθαλεῖς a Dreros designa una tribù, mentre a Gortyna uno στάρτος [1].

Ora io credo invece che tutti in genere quelli appellativi, sieno designazioni di στάρτοι. Oltre all'induzione, che si sarebbe potuta trarre dal citato luogo di Aristotile, le due iscrizioni di Gortyna, sopra mentovate, ci dimostrano come è con la specificazione dello στάρτος che venivano designati i cosmi; ed anche dove, per brevità o per uso sopravvenuto, quell'epiteto si tralasciava, non è lecito per ciò solo volerlo supplire con l'altro di tribù. Che i nomi d'Illei, Pamfili e Dimani compariscano nel Peloponneso [2] ed altrove [3] semplicemente come indicativi di tribù, e che ad Agrigento anche la tribù degl'Illei [4] si trovi nell'esercizio della proedria; non è cosa, credo, che possa direttamente risolvere la questione in esame, sopratutto in contraddizione di monumenti epigrafici come sono le due iscrizioni di Gortyna. Ciò vuol dire, come appunto si sapeva, che gruppi di popolazione di questo nome non si trovavano in Creta soltanto; ma niente vieta di ritenere che per il loro numero e per altre particolari condizioni abbiano potuto assumere il nome e la forma di στάρτοι, specialmente quando questi venissero intesi, come è a me sembrato poter fare. La φυλά, come innanzi si è visto, ricorre poche volte a Creta ed in riferimento ad istituzioni di carattere privato. D'altra parte στάρτος (στρατός) adoperato per indicare l'aggregato degl'Illei, non sarebbe nemmeno in tutto fuori dell'uso e senza precedenti, giacchè si trova in questo senso appunto presso Pindaro [5] Ὕλλου τε καὶ Αἰγιμιοῦ Δωριεὺς στρατός; ed Esychio [6] dice genericamente che per Ὕλεες vogliono intendersi gl'Illei: οἱ ἐν Κρήτῃ Κυδώνιοι.

[1] Mélanges Rénier, Paris 1887. Note sur les trois tribus doriennes en Crète par B. Haussoullier pag. 365. Il Novosadsky (Mitth. d. d. a. Inst. in Athen, XI pag. 183) pare sèguiti a ritenere che si tratti di *gentes*.

[2] Beloch, Storia greca, Roma 1881, pag. 11.

[3] Wachsmuth, op. cit. I 369-70; Gilbert, op cit. II pag. 305.

[4] Inscriptiones graecae Siciliae et Italiae ed. G. Kaibel. Berolini 1890 n. 952 l. 4-5.

[5] Fr. post. Isthm. v. 3-4 ed. Christ.

[6] s. v.

I cosmi.

Un complesso di leggende e di tradizioni voleva che in Creta non solo vi fosse stato in origine un potere regio, ma fosse stato più esteso e potente che in altre parti della Grecia, e poi fosse decaduto e soppresso per quelle rivoluzioni, che sopratutto la lontananza de' sovrani stessi, occupati a menare innanzi la guerra di Troia, rese possibili in tante città elleniche [1]. Un potere regio originario in Creta, è cosa che ammette anche Aristotile [2], e che indi venne abbattuto. Nè vi è cosa alcuna per la quale dobbiamo negar fede alla tradizione: anzi la creazione di un potere personale unico, che si sia sviluppato ed affermato su gli altri, è cosa facilmente concepibile e rispondente all'analogia di altri dati storici ed all'evoluzione in genere delle prime forme di convivenza sociale. Il re peraltro in origine non è che il capo di una schiatta, che s'impone a quelli di tutte le altre, ed esercita, in preferenza di essi, una egemonia. Ciò da un lato fa sì che in queste prime forme, anche dove, come in Roma, il potere regio non era che vitalizio, un mal represso senso di gelosia, che si manifesta in congiure e ribellioni, si sviluppa tra il re e i capi di altri gruppi gentilizî. D'altra parte, quando questi riescono ad abbattere quello, spesso è la comune sovranità dei capi di tribù che, sotto forma di un'oligarchia o di un'aristocrazia, si sostituisce all'abbattuto potere regio. Ed è questo appunto che dovè accadere in Creta, e dette luogo al sorgere del cosmato nella forma, in cui è stato poi tramandato. Come ci vien detto da Aristotile e come i documenti epigrafici ci vengono in qualche modo confermando, il cosmato in Creta non è che un'istituzione fondata sulla preeminenza di alcuni gruppi gentilizî, che, affermata una volta la loro egemonia, la trasmettevano tradizionalmente a' loro discendenti. Questa che poi divenne un'istituzione, forse da prima non fu che la manifestazione pratica di un potere esuberante, che trovava in niente altro se non nella propria forza la ragione d'imporsi.

[1] Herod. VII. 171.
[2] Polit. II 7, 3.

Tuttavia, specialmente dove parecchie forze concorrevano per contendersi o condividere il supremo potere, era un portato necessario delle cose che esso venisse sempre più limitato e che venisse d'altra parte sorgendo e crescendo, in quelli che prima erano soltanto soggetti, un potere che prima loro mancava od aveano in misura minore. E ciò tanto più, in quanto essendo in Creta le sorgenti della ricchezza sopratutto e nella vita commerciale, e nella ràpina esercitata per terra e per mare, e nelle guerre, che il più delle volte era una delle sue forme; veniva come una necessaria conseguenza il formarsi di un ceto che, col divenir ricco e col concedere in guerra l'opera sua, era portato anche a farsi valere nella vita civile. Ed è appunto dovuto alla limitazione della sfera di azione del cosmato, se ancora a' tempi di Aristotile esso durava nella forma in cui questi ce l'ha descritto. Giacchè questi vincoli imposti al cosmato cominciamo dal trovarli in documenti molto antichi; i quali per quel tanto che possono dare a divedere, mostrano che l'indole de' rapporti pubblici in Creta non mutò, sostanzialmente almeno, anche fino a' tempi più recenti. Non solo la grande epigrafe di Gortyna, ma anche gli altri decreti arcaici che abbiamo, o sono privi d'intestazione od hanno semplicemente la formula Θιοί, sicchè non ci è dato sul modo di promulgazione della legge e su' poteri onde direttamente emanava, trarre da essi conseguenze. Ma uno de' decreti arcaici e propriamente quello concernente l'ἀπελεύθερος [1] ci fa vedere come sin da quel tempo remoto (il Comparetti lo ritiene coetaneo della grande iscrizione e quindi appartenente al sesto secolo av. Cr.), la legge a Gortyna fosse una legale emanazione di tutta la cittadinanza. Essendo così il cosmato un potere per tanti rispetti ciscoscritto, potè durare e protrarsi sino agli ultimi tempi, sia pure come privilegio di alcuni gruppi della cittadinanza.

Che solo i membri di alcuni gruppi che Aristotile [2] chiama γένη e le nostre fonti epigrafiche στάρτοι fossero eleggibili, è cosa che risulta dall'uno e dalle altre; ma in qual modo, data anche una cerchia ristretta di eleggibili, avvenisse l'elezione, è cosa che

[1] Mus. it. II 226-27.
[2] Polit. II 7, 5 *b*.

non sappiamo. E questo forse potrebbe anche chiarire in qualche modo un'altra difficoltà che si presenta nelle fonti epigrafiche, quando, con o senza l'espressa designazione di στάρτος, sono menzionati come κορμίοντες gli Aitalei, gli Illei ecc. Poichè non si può asseverare con certezza che la formula adoperata in quei decreti a nient'altro corrispondesse se non alla designazione della φυλή, od altra suddivisione pritaneggiante, come si trova non solo nei decreti attici, ma, come p. es. abbiamo veduto, anche in Agrigento, dove è la φυλή degl'Illei appunto che si trova ad esercitare la proedria.

Tutto ciò, non è che un' ipotesi, cui contrastano ed assai fortemente molte altre [1]; e che entra addirittura nel campo dell'arbitrio quando, come fa l' Haussoullier [2], si vuol determinare perfino in che modo ed in quale ordine si avvicendassero al potere le varie tribù. Prendendo a base quanto ci dice Aristotile degli eleggibili al cosmato e del modo, onde questo funzionava; non sarebbe un' ipotesi più ardita di un'altra, il supporre che, in paesi agitati da lotte civili, divisi spesso in frazioni marine e montane, molto probabilmente, come anche oggi accade, in antagonismo tra loro, e dove la capacità di esser cosmo poggiava su di un dritto ereditario, quella formula indicasse nient' altro che la preeminenza di un dato στάρτός, il quale avea il potere o per maggior numero di suffragi o per essersi meglio saputo imporre. Ovvero il cosmato va attribuito allo στάρτος onde esce il cosmo eponimo, od il maggior numero di cosmi?

Secondo Aristotile [3] il numero de' cosmi era fissato a dieci; ma ne' nostri documenti epigrafici il numero di essi varia di molto. In un'epigrafe di Ierapitna [4] il loro numero è appunto di dieci, ma ne troviamo soltanto cinque in una epigrafe di Lato [5], comunque completa, mentre se ne possono determinare sette in un'altra di Lato [6] stesso: sette o più ne son nominati in un'altra anche di Lato [7] incompleta e cinque in un'altra della stessa, del

[1] Mélanges Rénier pag. 362, sg.
[2] Vedansi anche le note dello Halbherr (Mus. it. pag. 650 sg.) al n. 63.
[3] Polit. II 7, 3.
[4] Mus. it. III 617, n. 37 *; Mitth. d. d. arch. Inst. in Athen. XI pag. 181 sg.
[5] Mus. it. III 645 n. 58; Bull. de corr. hell. XIII pag. 56.
[6] Mus. it. III pag 648 n. 61; Bull. de corr. hell. XIII pag. 57.
[7] Mus. it. III pag. 647 n. 59.

pari incompleta [1], sei in un'altra completa di Gortyna [2], sette, per quanto si può argomentare, in un'altra pure di Gortyna [3], altrettanti in una di Olos [4], quattro in una di Malla [5], due in una arcaica di Eleutherna [6]. Tutto ciò non può a meno d'ingenerare de' gravi dubbi sulla notizia di Aristotile, od almeno limitarne il valore generale. Potrebbe darsi è vero che il numero de' cosmi inferiore a dieci nelle mentovate epigrafi fosse dovuto a cause temporanee, come tumulti, deposizioni ecc. cui appunto accenna Aristotile; potrebbe darsi ugualmente che non essendo tutti i cosmi sempre dati, come nell'epigrafe di Ierapitna [7], da un solo στάρτος, venissero nell'epigrafe indicati semplicemente i cosmi dello στάρτος, che ne avesse dati in maggioranza.

Ma anche questa ipotesi perde valore per epigrafi come quelle di Gortyna (n. 135) e di Olos (n. 71) ove, come si può asserire specialmente per la prima, completa, i nomi ed il numero de' cosmi sono riportati indipendentemente dallo στάρτος, o dalla tribù che dir si voglia da altri. Aspettando dunque scoperte di nuove iscrizioni, che permettano di risolvere più adequatamente la questione del numero de' cosmi, si può per ora tenersi a due ipotesi: o come sembra allo Halbherr (l. c.) che all'epoca a cui spettano i nostri testi (fine del III e II secolo avanti Cr.) il numero di dieci non fosse che un *maximum*, e che il collegio, per quanti fino a un certo limite fossero i seggi vacanti, funzionasse ugualmente: ovvero che ognuna delle città cretesi annoverasse un numero vario, ma certo, di cosmi, e che Eforo [8] ed Aristotile, considerando, come han fatto per tutto il resto, quale unica la costituzione delle città cretesi, abbiano reso comune a tutte le città il numero de' cosmi, che era particolare ad una o ad alcune soltanto di esse.

Nelle non molte epigrafi contenenti elenchi di cosmi, troviamo per due volte [9] menzionati come investiti insieme del cosmato

[1] Mus. it. III pag. 648 n. 160.
[2] Mus. it. III pag. 697 n. 135; Bull. de corr. hell. IX pagg. 18-9.
[3] Mu. it. III 691 n. 132.
[4] Mus. it. III pag. 656 n. 71.
[5] Mus. it. III pag. 632 n. 52.
[6] Mus. it. II pagg. 166-7.
[7] Mus it. III pag. 617 n. 37.
[8] Ap. Strab. X, 4, 22.
[9] Mus. it. III 631 n. 54 l. 8 - Oleros; III 648 n. 61 l. 4-5 - Lato.

due fratelli, il che illustra sempre più quanto Aristotile dice sulla maniera di conferire il cosmato.

La durata in uffizio de' cosmi, come dice Polibio [1], almeno pe' tempi, cui egli si riferisce, era di un anno, e lo Halbherr [2] crede vedere la conferma di questo dato in una importante epigrafe del tempio di Apollo Pyttio.

L'entrata de' cosmi in carica veniva designata con l'espressione ἐπιστάναι ἐς τὸ ἀρχεῖον [3], giacchè ἀρχεῖον era il palazzo di città, la sede della suprema magistatura più raramente chiamato προτανήϊον [4], ove doveano essere anche l'archivio (γραμματοφυλάκιον) [5] ed il deposito generale de' titoli di credito ed altri atti privati (χρεωφυλάκιον) [6].

Con la stessa parola ἀρχεῖον, di comune derivazione, sta in relazione l' epiteto generico di ἄρχοντες, col quale vediamo talvolta menzionati i cosmi [7], e l' intestazione di un' epigrafe gortynia: Κορμιόντων Γόρτυνι μὲν ἐπὶ τὰς ἀρχείας ecc. [8]

Un' epigrafe, peraltro di significato alquanto incerto [9], lascerebbe intendere che i cosmi erano collettivamente tenuti ad un sacrifizio solenne, forse all'entrare in carica, o nell' uscirne. Si ha traccia anche di qualche offerta votiva individualmente fatta all'uscire di carica [10].

I cosmi costituivano tutto un collegio, di cui l'eponimo dava il nome all'anno; ma quale distribuzione di uffizî fosse tra loro, o se prevalesse con tutte le sue conseguenze il sistema della collegialità come a Roma, non si può dire con asseveranza. Nondimeno alcune epigrafi fanno credere ad una partizione di uffici. Infatti abbiamo notizia di uno ξένιος κόσμος [11] destinato a tener quasi le veci del *praetor peregrinus*, a trattare in ogni modo

[1] Hist. VI 46, 4.

[2] Monum. ant. I pag. 49 C l. 22, pag. 55.

[3] Cauer [I] n. 48 l. 69; C. I. G. 2556; Hesych. ἀρχεῖα, Suida s. v.

[4] Cauer [I] 46 l. 15; Höck, op. cit. III 85.

[5] Da un'epigrafe di epoca romana (Bull. de corr. hell. IX pag. 20) sembrerebbe che il γραμματοφυλάκιον, ivi anzi adoperato nella sua forma plurale, fosse un edificio a sè, ma ciò non toglie che in tempi anteriori fosse diversamente.

[6] Bull. de corr. hell. III pag. 315; VI pag. 241; XIII pag. 69.

[7] Cauer [I] n. 51; Le Bas III, V, n. 64.

[8] Bull. de corr. hell. IX pag. 6 sg.

[9] Mus. it. III pag. 697 n. 135.

[10] Bull. de corr. hell. XIII pag. 69.

[11] Mus. it. II pag. 227; Bull. de corr. hell. XI 243.

delle persone non comprese nella cittadinanza attiva e delle loro cose.

Sappiamo anche di un κόσμος che fa da ἱεροργός [1] e non si può trattare di una carica distinta: è invece il membro del collegio incaricato dell'adempimento delle funzioni religiose. Un πυ aggiunto nella stessa epigrafe al nome di un cosmo ha fatto congetturare che si trattasse di un πύρφορος [2], e l'ipotesi non è punto ardita, perchè in Creta il culto di Estia era assai radicato, tanto che la vediamo invocata innanzi a tutte le altre divinità ne' giuramenti [3]; e nella sede della suprema magistratura, dove era mantenuto acceso il pubblico focolare, essa era venerata [4]. Il πύρφορος avrebbe forse potuto avere, come a Sparta, il compito di portare il fuoco sacro innanzi all'esercito allorchè usciva per qualche impresa di guerra [5]. Il nome di κόσμος in genere ci viene definito come στρατηγός [6], e dovettero infatti le sue funzioni cominciare specialmente come militari, ed in esse anche posteriormente il potere de' cosmi si dovea manifestare in guisa più indipendente. Come intanto si ripartisse, o meglio, secondo ci suggerisce anche l'analogia di altre simili magistrature, si avvicendasse, non è attestato, o chiarito da nulla.

Aveano i cosmi un potere giudiziario? Nell'origine il potere giudiziario non è che un necessario complemento ed un'esplicazione di qualsiasi sfera di attività pubblica, ed entra nelle funzioni di ogni magistrato tutto quanto può concernere la punizione delle infrazioni de' suoi ordini, o de' turbamenti e delle invasioni della sua sfera di azione. Le particolarità che accompagnano la menzione del κόσμος ξένιος [7], il trovarvi ad esso, e non ad esso soltanto, aggiunto il μνάμων (XI 16), proprio dell'autorità giudicante, ci attestano anche della funzione giudiziaria esercitata da' cosmi. Ma nella legge di Gortyna troviamo già δικασταί,

[1] Mus. it. III pag. 647 n. 135.

[2] Mus. it. III pag. 697 n. 135; Haussoullier, Bull. de corr. hell. IX, 18-9.

[3] Cauer [I] 42 A l. 60, B l. 76; 43 l. 176; 45 l. 19; 47 l. 12; Mus. it. III n. 73 Dreros.

[4] Hermes IV 268 - Voretsch, Kretische Inschriften.

[5] Xenoph. Resp. Lac. XIII, 2, 3 ed. Dindorf; Schömann, Ant. gr. pag. 272.

[6] Hesych. s. v.; Aristot. Polit. II 7, 3; σταρτ-αγοί v. Baunack, Die Inschrift von Gortyn, Leipz. 1885 pag. 128. Sulle varie etimologie v. Ebeling, Lexicon Hom. I 870 s. v. κοσμήτωρ e κόσμος.

[7] Mus. it. II pag. 227.

ορπανοδικασταί, e non sappiamo in che relazione fossero co' cosmi: niente peraltro ci dà facoltà di unificarli. In altra epigrafe troviamo anche δικαστάς τῶν ἑταιριῶν [1]. Sembra che a Creta, come nelle supreme magistrature di altri Stati ellenici, la funzione giudiziaria venisse gradatamente staccandosi dalle altre de' capi dello Stato. Che i cosmi abbiano avuto, come l'ebbero poi gli arconti ateniesi [2], una vera ἡγεμονία τοῦ δικαστηρίου ha creduto lo Höck [3] poterlo dedurre dal trattato tra Ierapitna e Prianso [4], ma io non so invero in quanto possa aver valore quel testo per determinare le funzioni giudiziarie de' cosmi. Infatti con quel trattato si impone l'obbligo a' cosmi di curare l'espletamento (è questo il modo onde io spiegherei il ποιησάσθων τὰν διεξαγωγάν) nel tribunale prescelto dalle due città per le controversie relative ad ingiurie scambievolmente fatte o patite, dopo che cessa di funzionare il comune tribunale (κοινοδίκιον). Ma anzitutto ivi non si tratta di giurisdizione ordinaria, e poi non sappiamo quale funzione veramente avessero i cosmi nell'espletamento di quel compito e se potesse parlarsi di una ἡγεμονία τοῦ δικαστηρίου teoricamente intesa [5]. Quivi vediamo comparire i cosmi, perchè nel trattare che fa una città con un'altra, sono i cosmi dell'una e dell'altra, che rappresentano rispettivamente i loro Stati ed assumono, anche sotto pena di personali sanzioni, l'obbligo di far eseguire i patti stipulati. A ben guardare anzi, la particolare fisonomia de' cosmi quale emerge sia da' decreti come da' trattati è questa: che essi sia per quanto concerne i rapporti esterni, che gl'interni, sopratutto in dipendenza di quelli, rappresentano il potere esecutivo dello stato. A' cosmi quindi è imposto, alcune volte anche espressamente, di curare l'esecuzione di un particolare decreto; ed anzi in occasione de' decreti Tei [6], i poteri de' cosmi sono straordinariamente accresciuti, in vista del caso singolare, ed essi sono dispensati anche dall'osservanza di alcune formalità, necessarie in altri casi, tanto che possono senz'altro togliere

[1] Mus. it. II 630, 633.

[2] Meier u. Schömann, Der att. Process n. bearb. von I. H. Lipsius, Berlin 1883; cfr. Historische Einleitung 1-27. Zusatz 28 fg., 41.

[3] Op. cit. III 87.

[4] Cauer [I] n. 48; C. I. G. 2556.

[5] Meier u. Schömann, op. cit. pagg. 41-2.

[6] Cauer [I] 51, 53; Le Bas III, V pag. 61, 68 a, c.

a' loro concittadini quanto avessero preso in contravvenzione al diritto d' ἀσυλία concesso a Tei, per farne la restituzione. Stipulato in genere un trattato o fatto un decreto, erano i cosmi, come potere attivo e permanente, che doveano curarne in tutte le forme l'esecuzione. Quindi doveano cominciare dal fare iscrivere [1] sulla stela il trattato, od anche il decreto, e collocarlo, secondo che fosse stato espressamente deliberato e stipulato. Veniva quindi l'altro obbligo, che ricorre frequentemente nelle epigrafi, di fare periodicamente, sopratutto in occasione di festività, la lettura de' trattati e spesso anche farne giurare l'osservanza, non senza prima avere avvertito i cosmi dell'altra città contraente, perchè assistessero, volendo, alla lettura del giuramento [2]. Questo giuramento, che veniva prestato dalle agele, si dovea estendere spesso, come è il caso di Dreros [3], anche alla promessa di osservare in genere tutti i doveri verso la patria.

Aveano obbligo i cosmi di compiere un sacrifizio prescritto talora [4] negli stessi trattati. Doveano inoltre accogliere gli ambasciadori, invitarli a banchetto nel Pritaneo [5], provvederli di viatico e di mezzi di trasporto e vegliare alla loro sicurezza, sia nella loro dimora che in viaggio [6].

Questo quanto alla conclusione del trattato e all' adempimento delle formalità richieste per la sua validità dal lato politico e religioso. Conchiuso che esso fosse, toccava parimenti a' cosmi l'esatto adempimento di quanto in esso fosse stato stipulato. Indi l'obbligo di curare la sicurezza delle vie e la condanna presso il κοινὸν δικαστήριον de' rispettivi concittadini che avessero commessa violenza od altre ingiurie contro i cittadini alleati [7]; l'obbligo di convocare l'assemblea per far mandare agli alleati il contributo di uomini che fosse stato promesso [8]; il compito di designare la città, onde dovesse trarsi l'ἐπικριτήριον, cioè i giudici

[1] Cauer [I] 46, 48 l. 76-80.

[2] Cauer [I] 40; 43 l. 30 sg., 48 l. 40 sg.; Bullet. IX pag. 10; Mus. it. III 637 n. 53 l. 16 sg.; pag. 611 n. 34 l. 17-20; pag. 615 n. 36 l. 10, 12-13.

[3] Mus. it. III 657 sg.

[4] Cauer [I] 45; Mus. it. III 608 l. 10-17.

[5] Cauer [I] 46.

[6] Cauer [I] 46, 48; Hermes IV 279-80.

[7] Hermes IV 277; Bull. de corr. hell. IX pag. 10; Mus. it. III pag. 637.

[8] Bull. de corr. hell. XIII pag. 47 sg.

complementari del κοινὸν δικαστήριον [1]. Sia per cementare i buoni rapporti tra le città, che in conseguenza stessa de' trattati, i cosmi, al pari di tutti gli altri cittadini, si recavano in occasione di feste nelle città alleate, ed ivi venivano fatti segno a particolari onoranze, come quella di andare a dimorare nel Pritaneo e sedere nell' assemblea tra i cosmi [2]. Altrove (come a Lato ed Olunte) [3] si faceva distinzione, se vi andassero uno o più cosmi, e nel primo caso il cosmo veniva condotto solennemente al Pritaneo ed all' ανδρεῖον; nel secondo caso i doveri di ospitalità venivano compiuti, ma i cosmi erano trattati come privati.

Quella stessa ragione per cui si facea sì che i cosmi rimpetto agli stranieri rappresentassero tutto lo Stato, era cagione che dentro lo Stato esercitassero un' azione direttiva ed impernassero per dir così in loro il comando.

Quindi è da loro, non senza passar forse attraverso il senato, che partiva il dritto di proposizione, il προβούλευμα da sottoporsi alla votazione dell' assemblea [4], nè si può dire, se ed in quanto, mentre la costituzione cretese piegava sempre più a democrazia, l'avessero condiviso con altri. Essi inoltre rilasciavano copie di pubblici decreti e davano ad essi autenticità munendoli del pubblico suggello (σφραγιξάντας τᾷ δαμοσίᾳ σφραγίδι) [5].

Tutto questo complesso di poteri, che, per quanto tenuto da più persone e condiviso quanto alla legislazione, era sempre assai notevole; ridotto nelle mani di poche persone, poteva riuscire pericoloso sia che esorbitasse nell' azione, sia che rimanesse inerte, ed all' una cosa ed all' altra si provvide, unendo si può dire alla concessione di ogni facoltà la relativa sanzione. Un'epigrafe molto arcaica di Gortyna, trovata in due blocchi in istato frammentario, pare dica - come congettura il Comparetti [6] - « che il Kosmas a cui risale la responsabilità del fatto di cui si tratta (ὁ ἐπιστάς) debba pagare una multa, e, se nol faccia, decade dal suo ufficio quando non ottenga (in processo) almeno dieci voti e.... non sappiamo che cos'altro aggiungesse la legge

[1] Cauer [I] 48 l. 65 sg.
[2] Cauer [I] 48 l. 34 sl.
[3] Cauer [I] 43 l. 50 sl.
[4] Mus. it. III pag. 569. n. 2.
[5] Cauer [I] 64.
[6] Mus. it. II p. 218, nn. 77-78.

(μέν) ». Tutto ciò ci farebbe credere che il sistema di sottoporre il cosmo a particolare responsabilità risale ad una remota antichità. Ma vi è tra il prima e il poi una notevole differenza. Almeno, secondo quello che si può ricavare da questa epigrafe in via piuttosto congetturale, l'azione contro il cosmo sarebbe stata intentata, mentre il cosmo era in ufficio, e la condanna ne avrebbe portata la decadenza. Or tutto ciò, per quanto in Creta si potesse essere avvezzi a' rapidi e violenti mutamenti di governanti, non poteva non essere un elemento di disordine, perchè proprio i funzionari, che erano il centro della vita pubblica cretese e che avrebbero dovuto essere come il motore immobile, si trovavano ad ogni momento non solo esposti a perdere l'ufficio, ma paralizzati anche ne' loro atti durante l'ufficio. È però che già sin dall'epoca della grande epigrafe di Gortyna troviamo in questa sancita la regola che non si potesse agire contro il cosmo, il quale avesse proceduto al sequestro di una persona, se non dopo che egli fosse uscito di ufficio (I, 52); ed in altre epigrafi appresso scoperte è proibito al cosmo mentre sia in ufficio, di vendere l'οἰκεῦς fuggitivo [1], probabilmente, perchè appunto il cosmo, come è lecito congetturare estendendo la regola da' casi speciali al generale, durante il periodo del suo ufficio, non poteva sostenere alcuna lite nè attiva nè passiva. Il che ci offrirebbe una notevole analogia con il diritto romano, che disponeva « magistratus, quo anno cum imperio sunt, neque propriam, neque eorum, quorum tutelam vel curam gerunt, causam in iudicio, vel agendo vel defendendo sustinento » [2].

Ma, trascorso il periodo della carica pel cosmo, egli veniva chiamato a responsabilità; e, come innanzi si è detto, non vi era atto a lui imposto che non fosse accompagnato dall'analoga sanzione. La mancata lettura del trattato o il giuramento non fatto prestare alle agele importava pe' cosmi una multa [3] di cento stateri, che nell'epigrafe di Dreras [4] si eleva a cinquecento. Cento stateri d'argento similmente, secondo il trattato di Ierapitna e Lytto [5] dovea pagare ciascun cosmo delle due città per l'omis-

[1] Mus. it. II pp. 516-7, 596.
[2] L. 48 Dig. V, 1.
[3] Cauer [I] 40, 43, 48 l. 40-50.
[4] Mus. it. III, 662 l. 26.
[5] Cauer [I] 45.

sione del sacrificio. La multa imposta a ciascun cosmo nel trattato tra Ierapitna e Priarso [1] pel mancato adempimento degli obblighi ivi imposti era di cinquanta stateri; nel trattato tra Eleuterna ed Antigono [2] di mille dramme in complesso pel caso, in cui dietro la richiesta di aiuto fatta da Antigono non convocassero prontamente l'assemblea e non v' introducessero gli ambasciatori, non trattassero innanzi tutto di quella proposta e non mandassero il contingente ausiliario deliberato che fosse. In un altro trattato tra Ierapitna ed Antigono [3] la multa contro i cosmi è elevata a diecimila dramme pel caso che non mandassero il contingente secondo lo stipulato.

E queste sanzioni hanno una particolare importanza, sia in quanto ci fanno meglio conoscere la natura dell'uffizio de' cosmi e le loro attribuzioni, sia in quanto ci offrono agio di fare un curioso ravvicinamento. Infatti queste multe, nel solo caso di Dreras, andavano distribuite alle ἑταιρεταί, in tutti gli altri toccavano all'altra parte contraente, re o città. Si dava così ai rapporti di dritto pubblico una sanzione economica, la quale non può non farci pensare al periodo primitivo di organizzazione sociale in cui la vita costituzionale è ancora, direi, così rudimentale che ad impedire che sia arrestata, nessun altro espediente si sa escogitare, se non quello di una responsabilità economica del capo verso la cittadinanza e verso i poteri esterni. D'altra parte il concetto politico dello Stato è così poco sviluppato, che qualunque potere esterno, il quale tratti con esso, ha bisogno di ridurre un rapporto pubblico a quello che oggi ci pare un rapporto di diritto privato, un indennizzo. Ciò che può considerarsi anche un lontano vestigio del tempo arcaico, in cui i rapporti tra l'uno e l'altro aggregato sociale, erano appunto rapporti di simil genere che passavano tra l'uno e l'altro capo, siccome quelli in cui tutto l'aggregato trovava il suo punto di unione ed assumeva figura, e come un mezzo indiretto di assicurare in tal modo da parte dell'intero aggregato l'esatto adempimento degli obblighi reciproci stipulati. È sotto una forma, alquanto diversa, quello stesso concetto di diritto pubblico pel quale i Romani si

[1] Cauer ² 48.
[2] Bullett. de corr. hell. XIII p. 47 sg.
[3] Bullett. de corr. hell. XIII p. 52.

dispensavano dall'osservanza di un patto od un trattato stipulato da un loro magistrato con genti straniere, consegnando od abbandonando ad esse il magistrato, che l'aveva contratto.

Finalmente, sempre come capi della cittadinanza, i cosmi compievano l'uffizio di dedicare alla divinità gli edifizî costruiti o menati a termine sotto di loro. Tali dedicazioni talvolta compariscono fatte a nome de' cosmi stessi [1]; tal altra a nome della città [2]; ma erano naturalmente sempre i cosmi, che compivano l'atto solenne ed iscrivevano i loro nomi anche per designare il periodo in cui la dedica avea avuto luogo e le persone che l'aveano fatta.

Ettore Ciccotti.

(Continua)

[1] Mus. it. III p. 617.
[2] Mus. it. III p. 641.

« DE GENTE SABELLA »

MANOSCRITTO INEDITO DI ONORIO PANVINIO

(Continuaz. e fine: vedi fasc. preced. 1891 p. 271).

De Ioanne Sabello.

In historia florentina quae a Leonardo Aretino est conscripta[1], cuiusdam Ioannis Sabelli saepius mentio est, quem Guelfae partis Ducem Florentiae cum Luca Sabello de quo supra verba fecimus et plerisque aliis nobilibus, Bertoldo videlicet Ursino, Thoma Severiano, et aliis fuisse refert, hunc Lucae Sabelli fratrem fuisse crediderim, ab hoc enim unus ex Lucae filiis Ioannis nomen forte habuit. Leonardus autem sic de utroque ait:

« Ego vero et diu ante hoc tempus fuisse duces partium in civitate comperio. Idque publicis annalibus multis extat locis, et quidem aliquandiu observatum est, ut non cives sed peregrini duces eligerentur. Viri nobilis domi et qui easdem in suis civitatibus sectarentur partes. Itaque Lucam et Ioannem Sabellos, Bertoldum Ursinum, Thomam Severianum, suo quoque anno duces Guelfarum partium Florentiae fuisse legimus. Hi cives a factione delecti in consilium dabantur. » Et paulo post de eisdem verba faciens inquit:

« Romae dum de Siciliae motu auditum est (a Carolo enim Andegavense Rege ob Gallorum improbitatem ad Fridericum Aragonensem defecerat) Henricus (is vices Caroli Regis tum Romani Senatoris in Urbe gerebat) non ultra cunctandum ratus, viros amplissimos, principes civitatis qui Guelfarum partium erant, ad se in Capitolium evocatos corona armatorum circumdat, ex his Neapolionem et Matthaeum Ursinos, gratia homines summaque nobilitate praestantes, confestim, ne quis motus in Urbe suscitetur, extra Urbem captivos delegat. Ioannem vero et Lucam Sabellos in Capitolii carcere asservat [a]. Diversae autem factionis hominibus licentiam impunitatemque promittit. Ita repente mutatis rebus, eodem pene tempore, de Corradini adventu, ac de Romanae Urbis motu Siciliaeque defectu Rex certior factus, ancipitique perculsus malo Senensium Pisanorumque curam omittere, ac velut ad domesticum extinguendum incendium properare, coactus est. »

a *Ex his Neapoleonem et Matthaeum Ursinos, summa gratia homines, summaque nobilitate, confestim, ne quis motus in urbe suscitetur, extra urbem captivos delegat; Iohannem vero et Lucam Sabellos, in Capitolii carcere asservat.*

[1] Leonardi Aretini, *Historiarum Florentinarum libri XII*, Argentorati, Zetzneri, 1610, pag. 43.

De Pandulpho Sabello Lucae filio et Papae Honorii IIII patre.

Et si multa superius in vita Papae Honorii IIII de Pandulpho Sabello dicta sint, cognitu non indigna, tamen ne quid ex his praetermittatur, quae in antiquis monumentis invenerim, haec quoque de eo memoratu digna adiungere placuit: eum pluries integerrimum severumque Urbis Senatorem fuisse, refert frater Ptolomeus Lucensis illorum temporum scriptor, cuius etiam rei extant antiqua diplomata Nicolai III et Bonifacii VIII Romanorum Pontificum in quibus ipsi Pandulpho Sabello Senatoriatus Urbis dignitatem concedunt.

Nicolaus enim III Ursinus Pontifex Romanus, ingentis spiritus vir, patria charitate ductus, labantis Reipublicae suae statum restituere volens, tam quo ad Senatorum Urbis regimen, quam quo ad reliquos magistratus, qui superiorum Pontificum in curia pene neglecti erant (Urbis enim dispositionem Regibus concesserant qui pro suae voluntatis arbitrio, legibus non servatis, Urbana officia demandantes omnia pessumdabant) legem tulit, qua privato Senatoriatus dignitate Rege Carolo siculo, qui cum magistratum a superioribus Pontificibus in perpetuum obtinuerat, se ipsum eligi fecit perpetuum Senatorem, cum maxima constituendae Reipublicae potestate; primo ergo anno Pontificatus sui ipse Senator fuit, quo etiam anno Rempublicam Romanam optime constituit, sequenti vero anno Republica constituta cum se magistratu abdicasset, duos in Urbe primarios viros in Senatores elegit, quorum prudentia et auctoritate quae a se constituta erant firmarentur; lecti igitur sunt Pandulphus Sabellus Iacobi Cardinalis frater, et Ioannes Columna inter reliquos cives, nobilitate, gravitate et rerum experientia insignes, in cuius reformationis seu constitutionis et electionis, gestis quae in registris eiusdem Papae Nicolai in Bibliotheca Vaticana servantur, quasdam Nicolai Papae Epistolas interpositas fuisse repperi, quae quod lectu dignae sint, et huic instituto non parum decoris et ornamenti adferant, hic adponere peroportunum esse existimavi.

« In Nomine Domini, Amen. Anno Domini MCCLXXIX mense septembris, circa ordinationem Regiminis Senatorum, qui debent futuro anno, incipiendo a XVII die instantis mensis septembris, Senatus regimen exercere super infrascriptis habita est collatio. In primis quod sint pro regimine futuri anni duo Senatores, etc. »

« Nicolaus Episcopus, Servus Servorum Dei. Dilectis filiis nobilibus viris Ioanni de Columna et Pandulpho de Sabello salutem et apostolicam benedictionem. Quum Senatoriam Urbis pro instanti anno futuro, a Calendis mensis octobris proxime futuri computando, gerendam per vos communiter vobis duxerimus commendandam, formam iuramenti quod praesente Nuntio nostro latore praesentium, vos ante omnia praestare volumus, devotioni vestrae transmittimus, praesentibus interclusam. Datum Viterbii VIII Calendas Octobris, Pontificatus nostri anno secundo. »

« Nicolaus etc., Dilecto filio Iacobo [1] Sanctae Mariae in Cosmedin Diacono Cardinali. Quum circa regimen Urbis pro instanti anno futuro quod expedire credidimus, duxerimus ordinandum, volumus, et per apostolica tibi scripta mandamus, quatenus credas indubitanter, quae dilectus filius nobilis vir Egidius Archionis hostiarius noster, lator praesentium, tibi ex parte nostra super hoc duxerit referenda. Datum Viterbii Idibus Septembris, Pontificatus etc. »

In eodem modo « Dilecto filio Iacobo Sanctae Mariae in Via Lata Diacono Cardinali. »

In eodem modo « Dilecto filio nobili viro Iohanni de Columna. »

In eodem modo « Dilecto filio nobili viro Pandulpho de Sabello. »

« In nomine Domini Amen. Ego N. Senator Urbis iuro quod fideliter Senatus regimen exercebo a Calendis octobris proxime futuris, usque ad annum completum, Papatum Romanum, Regalia Beati Petri, et iura Romanae Ecclesiae tam extra Urbem quam intra Urbem, in vita Domini Nicolai Papae III tempore regiminis nostri adiuvabo, et adiutor ero ad retinendum et defendendum, et praedicto Domino Papae Nicolao tempore regiminis nostri obediens, et fidelis ero in omnibus praemissis et aliis quibuscumque, eiusdem Domini Nicolai Papae III mandato et beneplacito semper salvis. Sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia.

« De aliis vero praestandis iuramentis in publico populo Romano vel alibi, fiat quod fieri debet, et bonus status exigit civitatis. »

« Nicolaus etc. Dilectis filiis universo Populo Romano salutem et Apostolicam benedictionem. Infra Urbis moenia degit populus ingens et sublimis cui Dominus benedixit, ut ex ipsa Urbe ampliata, donis coelestibus populus ipse praecelleret in nonnullis magnificentiis, terrestri potentia munitus, divinitus intra alias nationes. Ipsa enim, quam Reges et Principes reverentur, progenitores vestri matrem et dominam, ac Urbium cunctarum dignissimam honorarunt, et ei suae possibilitatis obsequia praebuerunt, quam in hoc maxime non minus affectu proprio quam successionibus debito vestigiis inhaerentes, affluenti desiderio gessimus etiam in minori officio constituti et tandem ad apicem Apostolatus assumpti gerimus animum, ibi cura vigili posse nostrum exponere, ubi Romanorum nomen et honor sublimioris exaltationis suscipiant incrementa. Vos quidem nobis naturalis coniunxit affectus et univit idemptitas animorum, vos nobis contexuit innata sinceritas, charitatis odor allexit, et devotio praeclara submisit ut amor exsuperans in paterna dulcedine formaretur unde provenisse conspicimus, quod vos, summum dispositorem omnium devotis spiritibus cognoscentes, nobis ab olim dispositionem vestri regiminis quoad vixerimus commisistis, volentes spiritualiter et temporaliter sub illius ducatu dirigi quem ipse Deus Urbis patrem instituit, sub imposito vobis iugo Apostolicae servitutis. Cupientes igitur ut in eadem Urbe cultus iustitiae, fidei puritas, devotionis integritas et pacis opulentia continua prosecutione serventur, personas ad horum promotionem utiles inibi decrevimus deputare, quarum

[1] Il Vitale reca erroneamente *Ioanni*.

industria sit salubris ad singula, virtutum plantatrix sedula, et expugnatrix avida vitiorum. Quare dilectis filiis nobilibus viris Ioanni de Columna et Pandulpho de Sabello fidelitate conspicuis, et strenuitate praeclaris, de quibus plene confidimus, Senatoriam in ipsa Urbe pro instanti anno, computando a Calendis mensis octobris proxime usque ad annum completum gerendam, communiter duximus committendam, mandato et beneplacito nostris in omnibus semper salvis. Quocirca universitatem vestram rogamus et hortamur, atque per Apostolica vobis scripta mandamus, quatenus Senatores ipsos immo potius nos in ipsis benigne recipientes et honorificentia debita pertractantes, eisdem in hiis quae ad Senatoriae spectant officium obedire, ac efficaciter intendere studeatis, ita quod ipsos vobis sentiatis propitios unitatis et pacis ac iustitiae servatores, et ipsi vestris magnificis actibus in solio sui regiminis roborentur, et Senatoriam ipsam salubrius dante Domino prosequantur. Datum Viterbii VIII Calendas octobris, Pontificatus nostri anno secundo [1]. »

« Nicolaus etc., Ioanni de Columna et Pandulpho de Sabello. Infra Urbis etc. *usque* salvis. Exurgite itaque filii viriliter et animi magnanimitate consurgite, ad huiusmodi regimen exercendum, sic illud prudenter et intrepide prosequentes quod praeter divinae retributionis praemium, benedictionis nostrae gratiam vestra devotio mereatur, nosque in vestris praeclaris actibus merito delectemur. Datum ut supra proxime, etc. »

« Nicolaus etc., Dilectis filiis nobilibus viris Ioanni de Columna et Pandulpho de Sabello Senatoribus Urbis salutem et Apostolicam benedictionem. Nuper ad nos venientibus dilectis filiis Andrea et Angelo Militibus et nuntiis vestris, ipsi affectum, quem ad personam nostram et Romanam Ecclesiam geritis, nobis gratiae devotionis studio praesentarunt, super quo providentiae vestrae studium multipliciter in Domino commendantes, super hiis quae circa regimen urbis, inter alia ex relatu nuntiorum eorumdem, ex parte vestra collegimus, sic duximus providendum quod de XL Turreriis ordinatis in Capitolio sicut nostis XX duobus solidis provisinorum, diebus singulis sint contenti, et alii XX quorum duo sint Notarii, qui per Camerarios Urbis communiter eligantur et teneantur corporali praestito iuramento commissum vel committendum eis in hac per te officium fideliter exercere, ac respondere Urbis camerae, de hiis quae huiusmodi contingunt officium, tres solidos eiusdem monetae pro stipendiis habeant omni die; de duobus quoque marescalcis nostris, volumus quod eorum quilibet XXX libras ipsius monetae pro salario unius anni recipiat vel lucrum quod eis de ipsorum officio provenerit communiter sibi retineant, et a solutione ipsius salarii urbis camera remaneat absoluta. Quod quidem disponendum vobis specialiter reservamus prout in litteris quas propter hoc eisdem camerariis mittimus, plenius continetur. Studeatis itaque in hiis aliis sic circumspecte procedere, ac diligentiae studio providere quod ex quibuslibet vestris actibus gratia prosperitatis adveniat, vosque possitis exinde de pro-

[1] F. Gregorovius, *Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter*, Stuttgart, V, 478, not. 2; 480, not. 3.

videntiae studio commendari. Datum Viterbii II Nonas octobris Pontificatus nostri anno secundo [1]. »

Extant quoque litterae Bonifacii Papae VIII in quibus ipsi Pandulpho Sabello Senatoriatus urbis dignitatem, quam pluries iam sub aliis Pontificibus gesserat, in alium annum prorogat, ob Rempublicam superiore anno sancte et integre administratam. Bulla incipit « Ad Apostolicae dignitatis fastigium, etc. » Registrata volumine secundo libro III, pagina CCCLXXI, data III Idus Martii anno Pontificatus sui III, qui a Christo nato est MCCXCVI [2].

Sub Martino vero IIII tempore quo Carolus Rex Siciliae Senator erat in Urbe, Vicarius fuit, ut illorum temporum scriptor in vita Martini IIII refert; ait enim:

« Anno MCCXXCIII Romani a regimine Urbis quendam nobilem de Apulia Vicarium Urbis officium Senatoriae gerentem expellentes, carceribus mancipa- runt, multasque seditiones fecerunt. Verum eis postmodum ad mandatum Papae reversis vice Papae susceperunt duos vicarios Senatoriae Anibaldum Petri et Pandulphum de Sabello, sub quorum regimine quieti fuerunt. »

Uxorem habuit Pandulphus Sabellus ex qua liberos tulit quamplurimos. In his fuit Andrea filia cuius mentio est in antiquo sepulchro patris sui Pandulphi quod est in templo Sanctae Mariae Capitolinae in avito Sabellorum sacello.

Mortuus autem est Pandulphus XVI Calendas Novembris anno Domini MCCCVI, cadaverque eius maiorum sepulchro in Ara Coeli illatum est, ubi hoc adhuc extat epitaphium:

† HIC IACET DN̄S PĀDVLFVS DE SABELLO ⁊ DN̄A ĀDREA
FILIA EI' Q OBIERVNT ANNO DN̄I MCCCVI Ī VIḠ BTĪ LVC [3]

[1] Queste lettere di Nicolò III a Pandolfo Savelli e Giovanni Colonna come anche la formola del giuramento da prestarsi dai Senatori sono riportate quasi tutte nel VITALE, (op. cit. pag. 179 e seg.).

[2] Negli *Statuti dei mercanti* editi da G. GATTI (Roma, Cuggiani, 1885, pag. 57) leggesi: « In nomine Domini Anno Nativitatis Eiusdem millesimo . cc . nonagesimo sexto, Indictione x, mense Iunii die xij, Magnificus vir dominus Pandulfus de Sabello dei gratia alme urbis Senator illustris etc. » Il Gatti rilevando la sconcordanza tra l'anno 1296 e l'indizione, crede errato il primo basandosi sulla delega Senatoriale di Bonifazio VIII al Savelli; e dice il Senatoriato cominciato il 13 marzo 1297 (THEINER, *Cod. diplom.*, pag. 344, num. 516). Questa bolla però proroga per un altro anno allo stesso Pandolfo il Senatoriato, affermandosi avere egli l'anno innanzi amministrato con molta probità e giustizia. Crediamo quindi debbasi ritenere il Savelli Senatore per gli anni 1296 e 1297 e non per quest'ultimo anno solamente, come dietro la scorta del Gigli riferisce anche il VITALE (op. cit., I, 193 e seg.). Il documento riportato nello *Statuto dei mercanti* sembrerebbe a noi doversi correggere nell'indizione, IX e non X. Cf. LE BLANT E., *Comptes rendu de l'Acad. des Inscr. et bell. lettres*, 1885, Ser. IV. XIII, 36-37.

[3] Lettere gotiche incise nell'istesso sepolcro di Luca Savelli, posto nella cappella di S. Francesco. Varianti: OBIER̄T AN̄O . Il nome del Beato è riportato nel Cod. Chigiano I, V, 167, c. 361 e dal CAPOCCI (p. CASIMIRO, *op. cit.* pag. III). Il BRUZI, (*Theatrum Romanae Urbis, sive Romanorum sacrae aedes* etc., presso l'archivio secreto Vaticano), porta *Laurentii;* il WADDING (*Ann. Minor.*, tom. II, pag. 26), legge *Ludovici.* Il GALLETTI (*op. cit.* tom III, cl. XX, n. 8 pag. CCCC) rigetta qualsiasi lezione, non emettendo

[De Ioanne Sabello Papae Honorii IIII tertio fratre] [1].

De Ioanne vero tertio Honorii Papae IIII fratre, nulla (quod sciam) mentio est, ea excepta, quae est in templo Sanctae Mariae Capitolinae in sepulchro Lucae Sabelli cuius filius esse dicitur: nisi forte is fuerit, quem cum Luca Sabello Ducem Guelfarum partium Florentiae, temporeque rebellionis siculae in Capitolio retentum fuisse scribit Leonardus Aretinus in historia florentina [2], quod nec affirmare nec negare animus est, cum nil certum in ea re habeam, quod afferre possim; quibusdam tamen coniecturis Ioannem illum Lucae potius fratrem, quam filium fuisse crediderim.

Ab his igitur gentis Sabellae primariis hominibus, quos supra enumeravi, universum Sabellorum genus manavit, in quo omnibus deinceps temporibus tam ecclesiastici quam saeculares fuerunt admirandae virtutis homines, belli, pacisque artibus clarissimi. Quos enim deinceps commemorabo ex gente Sabella horum filii vel nepotes appellantur. Sed prius expedita una quae relicta est Mabilia Lucae filia, et Papae Honorii sorore, de reliquis postea verba faciam.

De Mabilia Lucae Sabelli filia et Papae Honorii IIII sorore.

Extat bulla Martini IIII, registrata volumine primo, libro IIII, pagina CCV, Mabiliae et eius priori marito directa (duos enim viros habuit) quam quod brevis sit, et rei ipsae aliquam cognitionem adferat, subiicere placuit: huius exemplar est:

« Martinus Episcopus Servus Servorum Dei, dilecto filio Stephano dilecti filii nobilis viri Ioannis Stephani, et dilectae in Christo filiae Mabiliae nobilis viri Lucae de Sabello filiis, civibus Romanis, salutem et apostolicam benedictionem. Dilecti filii etc., Quum Summus Pontifex collatis sibi etc., Ex parte vestra fuit propositum coram nobis, quod ab olim inter progenitores consanguineos et amicos vestros, procurante pacis aemulo, incentore malorum, graves ortae sunt controversiae, qua occasione non modica damna rerum, scandala, et pericula plurima eveniunt et ut huiusmodi sedentur inimicitiae, desideratis matrimonialiter coniungi, sed quia quarto estis consanguinitatis gradu coniuncti, non potest impedimento huiusmodi obsistente vestrum in hac parte desiderium adimpleri; quare nobis humiliter supplicastis, ut super hoc de opor-

alcun parere. Tale iscrizione è riportata anche erroneamente nella riproduzione del monumento data dal LITTA, (*Famiglie celebri ital.*) continuazione del PASSERINI.

Il NERINI (*De Templo et Coenobio SS. Bonifacii et Alexii historica monumenta*, Roma, typ. Apollinea, 1752, pag. 256) ricorda una donazione fatta da detto Pandolfo al monastero l'anno 1296, o l'ornamento di una cappella fatta a spese dei Savelli.

[1] Il mss. Casanatense manca di questo titolo che togliamo dall'esemplare Sforza-Cesarini.

[2] Vedi nota a pag. 43.

tunae dispensationis gratia misericorditer vobiscum ageremus. Nos itaque vestris supplicationibus inclinati, volentes huiusmodi periculis obviare, quod impedimento non obstante praedicto libere inter vos matrimonium contractare valeatis et tandem in contracto licite remanere vobiscum auctoritate praesentium de spirituali gratia dispensamus. Nulli ergo hanc nostrae dispensationis etc. Datum Perusii III Idus Novembris anno IIII [1]. »

Mortuo autem priore marito Stephano de quo supra mentio facta est, Agapito Ioannis filio Columnae, Petri Cardinalis Sancti Eustachii fratri, viro in Urbe primario, iterum nupsit, ex quo duos filios tulit, Petrum videlicet et Iordanum proavum Martini Papae V; cum eo usque ad obitum suum vixit; moriens vero, cum patre et fratribus suis sepulta est in avitis monumentis habetque hanc inscriptionem:

HIC IACET NOBILISSIMA DÑA DOMINA MABILIA VXOR
AGAPITI DE COLVMPNA [2].

De Petro Sabello nepote Papae Honorii IIII.

In registris Urbani Papae IIII volumine et libro III, pagina CXLV, mentio est cuiusdam Petri de Sabello, nepotis Iacobi Sanctae Mariae in Cosmedin Diaconi Cardinalis, qui postea fuit Papa Honorius IIII, ex quo fratre incertum, cui Papa Urbanus concedit canonicatum in Ecclesia Remensi, cuius exemplar est:

« Urbanus Episcopus Servus Servorum Dei, Dilecto filio Petro de Sabello Canonico Remensi nepoti dilecti filii nostri Iacobi Diaconi Cardinalis Sanctae Mariae in Cosmedin, salutem et apostolicam benedictionem. Dilecto filio etc. Personas generis nobilitate praeditas nobis et Ecclesiae Romanae devotas, Apostolica providentia libenter dignis effert honoribus et interdum beneficiis ecclesiasticis prompte munificentia liberalitatis attollit; dum enim tales in Ecclesiis honorantur, Ecclesiis honor impenditur, et dum providetur illis, harum commoda promoventur. Volentes igitur ut tu qui es genere nobilis, qui parentum et propinquorum eximia devotione fulciris, quique magnae praetendis inditia bonitatis, in Ecclesia Remensi, viris dotata nobilibus, suscipias honoris

[1] Non è registrata dal POTTHAST, *Regesta Pontif.* ed. 1888.

[2] A lettere gotiche nel mezzo dell'urna sepolcrale di Luca Savelli andando a terminare in due brevi linee nella base della colonnetta destra che serve di ornamento a detto sepolcro. Edita dal p. CASIMIRO (*op. cit.* pag. 111) dal GALLETTI (t. III, cl. XX, n. 95, pag. CCCCXXIV) e dal FORCELLA (*op. cit.*, I, 129). Di questa Mabilia della quale l'anno di morte è incerto, è incerto anche se fosse moglie di quell'Agapito che fu Senatore nel 1293 con uno della famiglia Orsini. Cf. MURATORI, *Rer. Ital. Script.* tom. IV, pag. 62, nota.

La buona lezione è:

HIC . IACET . NOBILISSIMA . DÑA . DÑA . MABILIA . VXOR
AGAPITI . DE . CO
LLVMPNA.

augmentum, canonicatum eiusdem ecclesiae cum plenitudine iuris canonici, et nihilominus praebendam si qua in ecclesia vacat, ad praesens Apostolica tibi auctoritate concedimus, et te de his per nostrum annulum investimus, alioqui praebendam in eadem ecclesia proxime vacaturam tibi cum vacaverit conferendam devotioni apostolicae reservantes, non obstantibus quibuscumque etc. »

Fuit etiam thesaurarius Turonensis, ut ex inscriptione lapidis sepulchri eius quod adhuc extat in Aventino in ecclesia Sancti Alexii prope gradus maioris tribunae, ubi haec verba sculpta sunt:

HIC IACET DN̄VS PETRVS DE SABELLO THESA
VRARIVS TVRONENSIS QVI SEPVLTVS EST HIC
ANNO DN̄I MCCLXXVII . MS̄Ē DECEMBRIS DIE VL̄M̄O [1].

De quibusdam aliis nobilibus Sabellis, et primo de Pandulpho Sabello Canonico Saresbiriensi.

In registris Nicolai Papae III, volumine II anno et libro III, mentio est Pandulphi cuiusdam de Sabello, clerici romani, canonici Saresbiriensis, ac Papae Nicolai IIII capellani, cui idem Pontifex bullam Canonicatus sui concedit anno Christi MCCXC.

[1] Nel pavimento della nave croce avanti all'altare laterale destro. Nel marmo le cui lettere sono di forma semigotica vedesi disegnata l'imagine del defunto in abito sacerdotale, con ai lati lo stemma dei Savelli. Cf. F. M. NERINI, op. cit. pag. 126.

HIC . IACET . DN̄S . PETRVS . DE . SABELLO.
TESAVRARIVS . TVRON̄ . QVI SEPVL
TVS . EST . HIC . ANNO . DNI . M̊ . C̊C.
LXXXVIII . MS̄Ē . DC' . DIE . VLTIMA.

Di Luca di Giovanni Savelli, nepote di Onorio IV, il Panvinio non parla. A costui toccò parte dell'eredità del pontefice, eredità che, essendosi spenta dopo due sole generazioni la discendenza di Luca, passò al ramo di Pandolfo. Di questo Luca l'OLDOINO dice: *Post Clementis IV obitum ne cardinales inter se discordes novi pontificis electionem cum maximo totius Reipublicae Christianae incommodo in longum magis protraherent, Viterbienses duce Raynerio Gatto ex Petro Corretino, vel ex diplomatibus Pontificiis Luca Sabello Nobili Romano, Civitatis portis obseratis, et cardinalibus ipsis in Pontificium Palatium prope Cathedralem constructum adductis, omnes ibidem die Pentecostes incluserunt, et Raynerio Gatto, seu Lucae Sabello Conclavis Custodi provinciam dederunt quotidie alimenta necessaria Patribus subministrandi.* Crediamo però che più che per opera dei Viterbesi stessi l'incombenza fosse stata data al Savelli da Carlo re di Sicilia e Filippo re di Francia che erano intenti ad accelerare l'elezione del pontefice. Del favore goduto da Luca presso il re Carlo ne è prova l'investitura datagli l'anno 1272 della città e stato di Venafro. (*Registro della zecca di Napoli*, anno 1272, pag. 167, nell'Arch. di Stato).

De Iacobo Sabello Oddonis filio, Archidiacono Bruxellensi.

In registris Bonifacii Papae VIII, volumine IIII libro et anno VII pagina XXXVII, extat bulla eiusdem Bonifacii, missa Iacobo de Sabello filio cuiusdam Oddonis Sabelli de Urbe militis, subdiacono et Capellano Apostolico, Canonico et Archidiacono Bruxellensi, in Dioecesi Cameracensi. In qua idem Pontifex confirmat ei haec omnia beneficia anno Christi MCCCI.

In registris quoque Clementis Papae V, volumine, libro, et anno primo, idem Pontifex confirmavit eidem Iacobo Sabello clerico romano eumdem Archidiaconatum Bruxellense in Cameracensi Dioecesi anno Christi MCCCV.

De Pandulpho Sabello viro insigni, clerico.

In iisdem registris anno primo, pagina LXIX, mentio est Magistri Pandulphi de Sabello clerici romani, Papae Notarii, Praepositi ecclesiae Sancti Martini Turonensis Dioecesis, de quo etiam Ioannes Villanus libro IX capite XXV Historiae Florentinae [1] mentionem facit, quem legatum Imperatoris Henrici VII Lutiemburgensis fuisse scribit in Tuscia, ut convocaret Civitatum Tusciae Legatos ad eius coronationem, quae proxime Romae per Papae Clementis V legatos Cardinales celebranda erat. Eius autem verba sunt haec:

« Nel detto anno MCCCXI venne in Firenze messere Pandolpho Savelli de Roma et altri chierici et ambasciadori dello Imperadore. Quando furono sopra Montuaghi alla lastra i priori di Firenze mandarono loro che non intrassero in Firenze et si partissero, i quali non volendosi partire furono robati per li malandrini de Firenze et discesi con consentimento secreto de' detti Priori et con rischio delle persone et fugendo se n' andarono per la via di Mugello ad Arezzo richiegendo poi in Arezzo tutti i Communi, signori et nobili di Toscana, che si apparecchiassero d' essere alla coronatione dello Imperatore, a Roma. »

Huic magistro Pandulpho Sabello Ioannes XXII Papa anno primo sui Pontificatus (ut ex eius registris habetur) concessit administrationem in temporalibus et spiritualibus ecclesiarum Ostiensis et Veletrensis vacantium ob mortem Cardinalis Pratensis Episcopi Ostiensis.

De Petro et Ioanne Sabellis.

In iisdem Papae Ioannis XXII registris anno Pontificatus primo, Christi vero MCCCXVI, pagina CXCIIII, extat quaedam bulla quam Pontifex nobili viro Petro de Sabello civi Romano, ac filiis suis scripsit, exhortans eum ad con-

[1] *La prima parte delle historie universali de' suoi tempi di* GIOVAN VILLANI, Venetia, Bvilacqua, 1559, pag. 347.

cordiam et mutuam benevolentiam cum fratre suo Ioanne de Sabello milite, cum quo iam pridem graves exercuerat inimicitias. Hic autem Ioannes vir in armis strenuus fuit. Quumque Robertus Siciliae Rex Urbem Romam ex concessione Ioannis Papae XXII teneret, anno Christi MCCCXXII hunc Ioannem Sabellum, cum Paulo de Comitibus, qui suae factionis homines erant, Regios in Urbe Vicarios constituit, ut habetur in libro antiquo manuscripto privilegiorum artis Mercatorum urbis, qui in Capitolio apud consules eiusdem artis servatur [1]. Obiit autem anguis morsu anno Christi MCCCXLVII in ea seditione quae contra Nicolaum Rentii Tribunum Urbis a Columnensibus excitata fuit, in qua omnis fere tum Columnensium tum caeterorum Romanorum nobilitas excisa est, quo tempore etiam Nuccius, Franciscus et eius filius Tanca ac Guillelmus Sabelli caesi in ea pugna referuntur. Eius autem rei mentio est in quibusdam antiquis schedulis et fragmentis historiae Romaniensis incerti auctoris, quae apud me sunt.

De Buccio et Francisco Sabellis clericis.

In iisdem Papae Ioannis registris volumine ..... anno et libro XVII, anno Christi MCCCXXXII, extant bullae scriptae Buccio Ioannis et Francisco Petri filiis de Sabellis canonicis Beluacensibus, quibus idem Pontifex canonicatuum praebendam concessit, quos superiorum fratrum, Petri videlicet et Ioannis, filios fuisse crediderim.

De Iacobo Sabello Pandulphi filio, et Honorii IIII nepote.

Maximae in Romana Republica auctoritatis fuit Iacobus Sabellus Pandulphi filius, et Honorii Papae IIII nepos ab anno Christi MCCCXXVI quo tunc primum in Urbe senator solus pro Rege Siciliae Roberto fuit, usque ad annum MCCCL; pluries enim Senatoriatu functus est; Imperatoris quoque Ludovici IIII Bavari familiarissimus fuit, de quo multis in locis mentionem factam inveni.

Ex antiqua historia manuscripta idiomate Romaniensi capite secundo:

« Dunqua da quale novitate comensaraio? Io comensaraio dallo tiempo de Iacovo de Saviello. Essenno senatore solo per lo Re Roberto, fo cacciato de Campituoglio dagli scendichi. Li scendichi fuoro Stefano de la Colonna Si-

[1] « In nomine Domini, amen. Anno Nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo vicesimo secundo, pontificatus domini Iohannis papae xxij, Indictione quinta, mense Iunii, die xviij, Magnifici viri domini Iohannes de Sabello, et dominus Paulus de Comite milites Dei gratia Regii in Urbe Vicarii, etc. » (G. GATTI, *Statuti dei mercanti di Roma*, ediz. cit., pag. 65).

gnore de Pelestrina, e Poncello, e Missore Orso signore dello Castello Santo Agnilo. Questi se redussero nello Aracielo, e sonata la campana, fecero adunare lo Populo, la moita cavalleria armata e li moiti pedoni. Tutta Roma stava armata, la traccia era longa, la campana sonava, lo puopolo se armava..... Io stava in Santa Maria dello Piubbico a queste cose poneva ciera: Iacovo de Saviello Senatore stavase in Campituoglio, erase stecconiato intorno. Non vaize niente sio infortelire, che saliro su Stefano sio zio e Poncello scendichi de Roma e doicemente lo presero per mano e miserolo a cavallo acciocchè non havessi pericolo nella perzona. Fo alcuno che pensao e disse: Stefano come poi fare tanta onta a tio nepote? La resposta de Stefano fo superva, disse: con doi denari de cerase lo repagaraio. Mai questi denari non se trovaro. Correvano all' hora Anni Domini MCCCXXVI [1]. »

Item capite III eius diarii sive historiae:

« Currevano anni Domini MCCCXXVII del mese de settembre ne la viilia de Santo Agnilo de vennegne, quanno fatta fo una granne sconfitta per li Romani a porta de Castiello, la quale fo per questa via: li elettori dello imperio nel Lamagna liessero Ludovico Duce de Bavaria Imperatore lo quale non fo obediente a Papa Ianni come se dicerao. Quanno la venuta de questo eletto fo intesa, Papa Ianni lo quale era in quello tiempo e Ruberto Re de Apuglia se provedevano de pararese a soa venuta. Dunqua de loro commannamento missore Ianni de la Rascione Prencepe della Morea frate dello Re Ruberto, e missore Ianni Gaetano legato in Toscana se muossero con iente moita a Roma, per fare contrasto e reparo. La adunanza fo fatta ne la cittade de Nargne. La iente fo moito bella e bene acconcia; settecento fuoro li cavalieri, pedoni senza fine, tutti li Baroni de Casa Orsina et hanno con essi missore Napolione cavaliero noviello de lo puopolo, Bertollo de Francesco de lo Monte nepote de lo legato, camfione de la parte Guelfa, missore Andrea de Campo de Fiore e moiti aitri. La iente ne veniva gruossa e smesurata per occupare Roma. Romani in semmiante de fare bono scudo se nanti pararo e fecero Capitano de lo Puopolo uno virtuosissimo barone de Casa de la Colonna, Sciarra fo sio nome, lo quale fo de li più dotti e savii de guerra che in quello tiempo fossi. Nanti che lo legato approssimassi, Sciarra hebbe tutte le fortezze de Roma, bene habe Castiello Santo Agnilo; poi ordinao lo puopolo, e fece caporioni. Fece capi benticinque tutti romani, ordinao tutti conestavoli, moito li tenea solliciti, bene guardava le porte, spesso faceva parlamento, moite spie haveva. Iacovo de Saviello, Teballo Santo Stati e moita Baronìa co lo puopolo era. Quanto la venuta de lo Legato più approssimava, tanto Romani stavano più solliciti.... [Sciarra] partìo la iente in doi parte, de l'una parte fo capo esso, dell'aitra fo capo Iacovo de Savello lo quale fo mannato a la porta de Santo Ianni quale se dice Puorta Maiure, e questo perchè

[1] *Historiae romanae fragmenta*, in MURATORI, *Antiq. Ital. med. aev.*, Mediolani, 1740, tom. III, col. 259.

sapea che quella iente se era partuta e veniva da doi parti, parte da Porta Castiello, parte da Puorta Maiure. Ma non venne così. Cha como Dio voize fo dato lo die de Santo Agnilo. Quelli intesero lo die: po Santo Agnilo, donne la cosa venne falluta cha non vennero a le porte ad uno ponto ne ad uno die. Quanno Iacovo giongìo a la porta non trovao alcuno. Là se tenne senza aicuno impaccio conestavilito, etc. »

Igitur ut ex loco constat quod Iacobus Sabellus iam in Urbem reversus fuerat cum Sciarra Columna, sub adventum Ludovici Bavari Imperatoris, ex qua paulo ante ab adversae partis principibus eiectus fuerat, ut superius visum est capite historiae secundo.

De eodem Iacobo Sabello iam in Urbem reverso scribit Ioannes Villanus historiae Florentinae libro x, capite xx, in haec verba [1]:

« Nel detto anno MCCCXXVII, essendo il Bavero gionto in Viterbo, in Roma nacque grande questione tra il popolo et specialmente tra LII buoni huomini chiamati quattro per rione alla guardia del Popolo Romano, che parte di loro voleano liberamente la venuta del Bavero, sì come loro signore, et parte di loro parendo mal fare et contra Santa Chiesa, et parte voleano patteggiare con lui anzi che si ricevesse in Roma, et a questo terzo consilio s' appressò nel palese per contentare il popolo, ma Sciarra della Colonna et Iacobo Savelli ch' erano Capitani del popolo con l' aiuto di Tibaldo di quelli di Santo Statio grandi et possenti romani, i quali tre caporali erano stati cagione della rubellatione di Roma, et cacciati ne havevano li Orsini, et Messer Stefano della Colonna et il figliuolo tutto fosse fratello del detto Sciarra, però che era cavaliero del Re Ruberto, per tema si partirono da Roma con loro seguaci e sotto la forza et guardia del popolo, i sopradetti tre caporali sempre nel segreto dissimulando ordinavano et trattavano la venuta del Bavero, et di farlo Re de Romani, tra per fare a modo di parte Ghibellina et per molta moneta che hebbero da Castruccio Duca di Lucca et dalla parte Ghibellina di Toscana et di Lombardia, et incontanente mandorno segreti messi et lettere a Viterbo al Bavero, che lasciasse ogni dimoranza et venisse a Roma, et non guardasse a mandato o detto degli imbasciatori del popolo di Roma, i quali imbasciatori gionti a Viterbo et posta l' imbasciata loro solennemente con le condittioni et patti loro imposti per lo popolo di Roma, hebbero la risposta da Castruccio per comissione del Bavero, et per lo ordine segreto fece sonare trombe et trombette, et mandò bando ch' ogni huomo cavalcasse verso Roma, et i detti imbasciatori cortesemente ritenne, et fece ordinare et mandò scorridori inanzi prendendo ogni passo, acciocchè ogni messaggio o persona ch' andasse verso Roma fosse arrestato et ritenuto, et così si partì il detto Bavero con sua gente da Viterbo martedì adì cinque di gennaro, et gionse in Roma il giovedì seguente, nell' hora di nona con sua compagnia bene IIII/m

[1] *Ediz. cit.* pag. 490.

cavalli senza contrasto nissuno, come era ordinato per li detti capitani et da Romani fu ricevuto gratiosamente, et dismontò ne' palazzi di Santo Pietro ove dimorò quattro giorni et preparossi alla sua coronatione, etc. »

Idem Ioannes Villanus capite LV eiusdem X libri:

« Nel detto anno adì XXVII di Gennaro MCCCXXVIII Ludovico Duca di Baviera, eletto Re dei Romani, fue coronato a Santo Pietro de Roma con grandissimo honore et triompho, come diremo appresso, etc., et che elli e la moglie con tutta sua gente si partiro armati da Santa Maria Maggiore ove all'hora abitava, venendo a Santo Pietro, armeggiandoli inanzi quattro Romani per rione con bandiere, coverti di zendado i loro cavalli et molta altra gente forestiera, essendo le vie tutte spazzate et piene di mortella et d'allori, e di sopra ciascuna casa tese e parate le più belle gioie et drappi et ornamenti ch'haveano in casa, il modo come fue coronato et chi lo coronò furono infrascritti: Sciarra della Colonna, ch'era stato capitano di popolo, Buccio di Processo, et Orsino degli Orsini stati senatori, et Piero di Monte Nero cavagliere di Roma, tutti vestiti a drappo e d'oro et co' detti a coronarlo furono LII del popolo, et Prefetto di Roma sempre andandoli innanzi come dice il titolo suo et era adestrato da sopradetti quattro Capitani Senatori, et cavaglieri et da Iacopo Savelli, et Tibaldo di Santo Statio con molti altri baroni di Roma, et tutt'hora si faceva andare inanzi uno giudice di legge, il quale havea per istratto l'ordine dell'imperio, et col detto ordine seguidò alla detta coronatione. »

Idem capite XCVIII eiusdem X libri:

Nel anno MCCCXXIIX, essendo partito il Bavero da Roma col suo Antipapa, con gran pericolo et vergogna, la notte medesima che egli si era il dì avanti partito, entrò in Roma Bertoldo Orsini nepote del legato cardinale con sua gente et la mattina vennero Messer Stephano della Colonna et forno fatti Senatori del popolo di Roma. Adì VIII di agosto venne il Legato cardinale et Messere Napolione Orsini con loro seguaci con grande festa et honore et riformata la città di Roma alla Signoria della Chiesa, fecero molti processi contra il dannato Bavero, et contra il falso Papa, et su la piazza di Campidoglio arsero tutti i lor privilegii, et per la loro partita si fugirono da Roma Sciarra della Colonna, et Iacopo Savelli, et i loro seguaci i quali erano stati caporali di dare la Signoria di Roma al Bavero, et di molti furno abbatuti et guasti i lor palazzi, et beni, et condannati, etc. »

Extant litterae Papae Benedicti XII in registro eius quod est in Bibliotheca Vaticana, volumine, anno et libro III, Anno Christi MCCCXXXVII, ad hunc Iacobum Sabellum Pandulphi filium in Urbem iam reversum et Populi Romani iterum Senatorem factum, quibus eum hortatur ut sua interposita auctoritate pacem vel inducias componat inter Ursinos et Columnenses, bello civili tunc inter se atrociter dissidentes, in quibus litteris inter caetera notatum est Domum Ursinam partialem esse Domus Sabellorum.

Huius quoque Iacobi meminit Matthaeus Villanus, Ioannis frater, qui Etrusca lingua fratris mortui historiam supplevit libro secundo historiarum sui temporis capite XLVI, ubi ait [1]:

« In questo anno MCCCLI essendo istato per lo concorso a Roma del general perdono arrichito il popolo, i loro Principi et altri gentilhuomini cominciarono a ricettare malandrini nelle lor tenute che faceano assai di male rubando et uccidendo per tutto il paese. Senatore fu fatto Giordano dal Monte degli Orsini, il quale regeva l'ufficio con poco contentamento de' Romani. Et per questa ragione gli fu mossa guerra a uno suo castello per la quale abandonò il Senato, et il Vicario del Papa ch'era in Roma Messer Ponzo di Perotto Vescovo d'Orvieto huomo di grande auctorità, vedendo abandonato il Senato con la famiglia ch'haveva, in nome del Papa entrò in Campidoglio per guardare tanto che la Chiesa provedesse de Senatore. Iacopo Savelli de la parte de quelli de la Colonna accolse gente d'arme et per forza intrò in Campidoglio et trassene il Vicario del Papa et Stephano della Colonna occupò la torre dei Conti et la città rimase senza governatore et catauno faceva male a suo senno perocchè non c'era loco di giustizia, et per questo il popolo era in male stato, et la città dentro piena di malfattori et di fuori per tutto si rubava i forestieri. Et per queste ragioni il popolo di Roma fece rettore o vero capo di popolo Giovanni Cerroni antico populare di Roma, ecc. »

Neque de hoc Iacobo Sabello quicquam amplius invenire potui.

De Francisco Sabello viro Senatorio.

Legitur in libro Archetypo privilegiorum artis Mercatorum [2] de Urbe qui in Capitolio servatur, Franciscum Sabellum et Paulum Nicolai filium Hannibaldensem nobiles Romanos Urbis Senatores fuisse Anno Domini MCCCXLI, de quo Francisco Sabello mentio habetur in historia lingua Romaniensi scripta capite XIIX, ubi refertur illum, cum aliis nobilibus Romanis, obedisse Nicolao Laurentii Tribuno Urbis, his verbis [3]:

« Data licentia a Stefan[iello], venne missore Ranallo delli Orsini, puoi Ianni Colonna, puoi Iordano, puoi missore Stefano. Non iamo più lontano. Tutti li baroni li iuraro obedientia con paura, e allo buono stato offiersero le loro proprie persone e le castiella, e li vassalli in sussidio della cittade. Franciesco de Saviello fo sio speciale Signiore: nientedemeno venne ad iurare subietione.

[1] *Historia di* MATTEO VILLANI *il quale continua l'Historia di Giovan Villani suo fratello*, Venetia, Guerra, 1562, pag. 106.

[2] G. GATTI, *Statuti*, cit., pag. 76: « In nomine domini. Anno Nativitatis eiusdem Millesimo . cccxlj . pontificatus domini Benedicti pape . xij. Indictione x mense Septembris die . xiiij . Nos Franciscus de Sabello et Paulus Nicolai de Anibaldis, alme Urbis senatores illustres, » ecc.

[3] *Fragmenta romanae historiae*, ediz. cit., col. 417.

Intanto se servava con crudelitate nulla misericordiā, in tale muodo, che decapitao uno monaco de Santo Anastasi, perzona infamata, » ecc.

Hic vero Franciscus Sabellus cum filio Tancha occisus fuit in seditione civili a fratre suo quae per Columnenses contra Nicolaum Laurentii Tribunum Urbis excitata fuit, ut superius ex antiquis diarii sive historiae fragmentis lingua Romaniensi scriptis visum est.

De Nuccio et Guillelmo Sabellis.

Nuccii autem et Guillelmi Sabellorum, nil praeterea inveni nisi eos in pugna quae a Columnensibus contra Tribunum Urbis Colam commissa est, caesos fuisse, idque in antiqui cuiusdam libelli fragmentis ubi haec scripta sunt:

« Li baroni che foro uccisi nella vigna de missore Iacovo delli Orsini, delli Savelleschi fu occiso Nuccio Sabello, Francesco Sabello dallo frate carnale, Tancha lo filio, et Ioanni Sabello fu annegato, Guillelmo occiso in Campagna, » ecc.

De Luca Sabello viro per ea tempora illustri.

Fuit etiam his temporibus Lucas alius Sabellus qui ut existimo Iacobi filius et Pandulphi nepos fuit, vir per haec tempora insignis de quo in multis locis mentionem factam inveni. Et primo in capite XVIII illius lingua Romaniensi scripti, quem pluries citavi, his verbis:

« Una die convitao a pranzo missore Stefano de la Colonna, lo vegliardo, della cui bontade detto ene di sopra. Como fo hora de pranzo così lo fece menare per forza in Campituoglio, et là lo retenne; poi fece menare Pietro de Agabito, Signore de Ienazano, lo quale fo prepuosto de Marsilia, e allhora era Senatore de Roma. Anco fece menare per forza Lubertiello figlio de lo Conte Vertollo, lo quale era Senatore. Anco questi doi Senatori fece menare a Campituoglio come fossino latroncielli. Anco retenne lo prosperoso iovine Ianni Colonna lo quale a pochi dii haveva fatto capitanio sopra Campagna. Anco retenne Iordano de li Orsini de lo Monte, anco missore Ranallo de li Orsini de Marini, retenne Cola Orsino Signore de lo Castiello Santo Agnilo, retenne lo conte Vertollo, missore Orso de Vicovaro de li Orsini, e moiti aitri de li granni baroni de Roma. Non habe Luca de Saviello, nè Stefano de la Colonna, nè Missore Iordano de Marini. Li sopradetti baroni habe in sò destra presone lo Tribuno sotto guardia e tenneli sotto spetie di tradimento dannoli ad intennere che se bolea consigliare con essi, ad alcuni danno ad intennere per pranzare, ecc. [1] »

[1] *Fragmenta romanae historiae*, ediz. cit, col. 453.

Item non longe post eodem capite de hoc Luca Sabello haec scribit:

« Cola de Rienzi deventao molto iniquo per la quale cosa lo puopolo male se contentava. Lo legato cardinale lo maledisse et giudicaolo per heretico. Puoi compuose con li Signori cioene con Luca Saviello, Sciarretta dalla Colonna et davali in tutto favore contra il Tribuno.

Tribuno autem ex Urbis dominio exacto a populo Romano Urbis Senator primum creatus fuit cum Bertuldo Ursino comite Palatino, ut ex libro privilegiorum Mercatorum constat anno Christi MCCCXLVII [1].

Huius quoque Lucae meminit Matthaeus Villanus libro historiarum sui temporis secundo, capite XLVI, his verbis [2]:

« Non trovandosi riparo alcuno al mal stato nel quale si ritrouvava la città di Roma, nè modo alcuno come a consiglio il popolo si potesse raunare, il dì dopo la natività di Christo, per consuetudine d'una compagnia delli commandati di Santa Maria, si accolsono avisatamente molti huomini popolari in Santa Maria Maggiore et ivi consigliarono di voler capo di popolo et di concordia, in quello stante elessono Giovanni Cerroni, anticho populare di Roma, huomo pieno di età, famoso, et di buona vita, et così fatto uscirono della chiesa et andarono per lui et sommossono parte del popolo il menarono a Campidoglio dove era Luca Savelli il quale vedendo questo subito movimento non hebbe ardire di contrastare al popolo, dimandò di loro volere et dissono che voleano Campidoglio. Il quale liberamente diede loro, et intrati dentro sonarono la campana. Il popolo trasse in Campidoglio d'ogni parte della città senz'armi, dove di commune volontà de tutti così nobili come populari Giovanni Cerroni fu fatto rettore con piena balìa di reggere et governare con piena giustitia il popolo et commune di Roma, et dal Vicario del Papa confirmato, et questo fu la mattina di Santo Stefano inanzi che Romani andassino a disnare, etc., l'anno MCCCLII. »

Idem libro III, capite XXX:

« All'entrata di settembre del MCCCLII il rettore del popolo romano Giovanni Cerroni oltragiato da Luca Savelli et male obedito dal popolo volle ragunare il parlamento per rinontiare la signoria, nel popolo nacque discensione, che chi voleva che rinontiasse, e chi no. In questa contentione messere Rinaldo che era Senatore prese l'armi et seguitò il popolo, cacciò di Roma Luca Savelli et suoi seguacci, ma poco isteteno fuori che si tornarono dentro. Et il Rettore volendo fortificare il popolo con ordine acciocchè i principi non havessino superchia audacia fece richiedere il popolo et caporioni

[1] « In nomine Domini, Nos Bertuldus de filiis Ursi comes palatinus et Lucas de Sabello, Dei gratia alme urbis Senatores illustres et romani populi capitanei, etc. » (G. Gatti, *Statuti*, ediz. cit., pag. 82).

[2] Villani M., *Historie*, ediz. cit, pag. 107.

a bocca et appresso con la campana, et non raunandosi prese sospetto della sua persona, et si partì da Roma havendo abbandonata la sua Republica. »

Idem libro III, capite LXXIII:

« L'anno di Christo MCCCLIIII essendo il popolo romano ingrassato dalla albergaria di romei, et fatto et disfatto in breve tempo l'offitio de' loro rettori e de' loro principi, cominciarono a tenzonare del Senato et il popolo li venne dimestico al giogo dimenticata l'antica franchigia seguitava la loro divisione et però faceva parte overo setta, Luca Savelli con parte delli Orsini et Colonnesi, et li altri Orsini erano in contrario et per questo vennero all'arme et abbattero la città et combatteronsi alle barre tutto il mese di Agosto. In fine il popolo abbandonò la guerra de loro principi et fece Tribuno del popolo lo Schiavo Baroncelli lo quale era scriba Senato cioè Notaio del Senatore, huomo di picciola et vile conditione et di poca scientia ecc. »

Idem libro IIII, capite XXIII, ubi de caede Colae Laurentii Tribuni loquitur, inquit:

« Havendo il tribuno fatto morire fra Moriale capo della gran Compagnia et tagliato il capo a un savio huomo Romano detto Pandolpho de' Pandolphucci antico cittadino, i principi di Roma, et massimamente i Colonnesi e Savelli temeano forte et procacciavano di farlo morire o di cacciarlo, et sparta già l'infamia della morte di Pandolfo tra il popolo fu più leggiero a Colonnesi et a Luca Savelli venire alla loro intentione et con movimento d'alquanti amici de' Colonnesi et de' Savelli, dalla riva del Tevere a loro stantia, cominciarono a levare il romore contra il Tribuno, et corsono all'arme et con l'agiuto de' Colonnesi e de' Savelli e di certi Romani offesi et per la morte di Pandolpho et dimenticando la franchigia del popolo adì VIII di ottobre MCCCLIIII corseno al Campidoglio dicendo: mora il Tribuno, dove a furia di popolo fo occiso, etc. »

Occiso vero Nicolao Tribuno, Lucas Sabellus a Populo Romano iterum Senator cum Francisco Ursino Iordani filio creatus fuit, ut ex antiquo libro privilegiorum artis Mercatorum habetur [1].

Moriens autem, in avitis monumentis apud Sanctam Mariam de Aracoeli sepultus fuit.

Neque aliud quicquam de hoc Luca Sabello reperire potui.

In sepulchris marmoreis Sabellorum quae sunt in templo Sanctae Mariae Capitolinae sunt incisa nomina alterius Lucae et Antonii Sabellorum, itemque Vanae de Sabellis; de quibus nil praeterea compertum habeo, nisi hic Lucas fuerit is de quo paulo ante multa mentio facta est.

[1] GATTI G., *Statuti*, cit. pag. 85.

De Paulo Sabello.

In antiquo libro manuscripto rerum in Regno Siciliae gestarum ab exordio regni ad annum Christi MCCCXCVII qui in bibliotheca Vaticana servatur, circa tempora Papae Bonifacii IX mentio habetur cuiusdam Pauli Sabelli his verbis [1]:

« Anno Christi MCCCXCIIII die XXIIII julii de nocte intravit Paulus Sabellus et Ioannes Columna Romam cum DCCC equis intus tractatum habentes, credentes mutare Statum Urbis, et capere intrusum, et venerunt usque Capitolium; tunc Senatores et alii Romani eis resistentes eos de Urbe exire cogerunt. »

De Baptista Sabello.

Theodoricus a Niem in historia romana temporum suorum libro II capite XXXIII de quodam Baptista Sabello mentionem facit his verbis:

« Mortuo Papa Bonifatio IX in Urbe magna dissentio inter cives Romanos orta fuit, quia illi de parte Gibellina voluerunt recuperare statum libertatis et regiminis dictae Urbis prout penes populum et quosdam banderenses erat,

[1] Questo Paolo fu anche capitano generale di Gio. Galeazzo Visconti duca di Milano, della Republica di Siena e di quella di Venezia ai cui servizi morì l'anno 1405 ai 3 di ottobre. Gli fu eretta per ordine del Senato veneto una statua equestre nella chiesa de' Frari sotto la quale leggesi la seguente iscrizione:

Hic iacet armipotens Paulus de stirpe Sabellus
Incolumi quo Roma parens gauderet alumno.
Haec sibi ad extremum statuebat semina priscae
Reddita virtutis, non hic Scipionibus impar,
Non Fabiis virtute fuit belloque domique;
Magnus erat via, Marte ferox prudensque togatis
Consiliis, hic Apuliae victricia campis
Agmina direxit Caroli sub nomine Regis.
Et cum dux Ligurum Galeaz, iustissimus heros
Crescit in Italia multa cum laude sub illo,
Hic tulit arma, acies stravit, terrasque subegit:
Postquam cum Veneti virtus animosa Senatus
Carrigeram delere domum cupit, obsidet urbem
Euganeam belli ductor castrisque locatis
Ad Bassanellum, cum iam prope victor haberet
In manibus Patavum, melioris adaucta triumphi
Gaudia, peste suum est corpus rapiente vocatus,
Phaebus adorato Christi dum volvit ab ortu
Lustra ducenta unum, et centum quater aureus annis
Tertiaque octobris lux infaustissima fulget.

Quest'epigrafe è riportata anche dal SANSOVINO, *Della origine e de' fatti delle famiglie illustri d'Italia*, Vinegia, Salicato, 1582, pag. 317.

Nell'archivio della Casa Sforza-Cesarini si conservano lettere originali di questo Savelli al Magistrato di Siena (1397-1399) riguardanti le condotte militari da lui tenute.

antequam praedicto Bonifatio traderetur, cooperantibus ipsis in hoc dominis Nicolao et Ioanne de Columna praedictis fratribus, et Baptista de Sabellis, nec non quibusdam aliis baronibus de ipsa Urbe oriundis de Gibellina parte qui etiam circa Urbem ipsam multa castra et alia loca munita tunc temporis possidebant. Pars vero Guelpha et qui fovebant, eaque de Ursinis, multique potentes in hoc praedictis eorum concivibus viriliter resistebant, asserentes expedire communitati quod Urbicolae per Ecclesiam et non per cives regerentur. »

In ecclesia quoque Sanctae Mariae Capitolinae in Sabellorum Sacello Mariae Trinciae uxoris Rentii Sabelli sepulchrum extat cum hoc elogio:

> ✠ HIC IACET CORPVS MAGNIFICE ET VIRTVOSISSI
> ME DN̄E MARIE D TRINCVS UXORIS QVONDAM MA
> GNIFICI RENTII DE SABELLO QVE OBIIT ANNO DN̄I MILL°
> CCCCXVIII MENSIS MAII DIE XVII CVI9 ĀĪĀ REQESCAT
> IN CELIS [1]

De Io. Baptista Sabello Cardinale S. Nicolai in Carcere Tulliano sub Sisto PP. IIII.

Haec autem sunt quae hactenus de gente Sabella in mea et alienis invenerim Bibliothecis, maxima quantum a me fieri potuit diligentia collecta, licet qui plura quam arbitrabar invenerim, certus etiam sum me vix decimam partem scripsisse eorum quae de hac gente dici possent, et me paulatim dicturum spero. Ea enim cum adhuc delitescant non vereor quin mea et aliorum diligentia aliquando in lucem prodeant, qua ratione permotus, plures paginas albas reliqui, quae aliquando scribentur; caeterum omnes a me relati Sabellorum illustres homines, uno Excellentissimo viro Ioanne Baptista Cardinale Sabello concludamus.

Is enim ex Protonotario Apostolico et Perusii prò Legato, Anno Domini MCDXXC Idibus Maii a Xysto IIII Pontifice Maximo S. R. E. Diaconus Cardinalis Sancti Nicolai in Carcere Tulliano cum aliis quatuor ac Perusii legatus creatus fuit, Pontificatus eius anno nono in sexta Cardinalium promotione. Post legationem vero Perusinam et Umbriae, Bononiam et Picenum integre administravit. Non longe post ad Genuenses pro sedandis eorum di-

[1] Questa iscrizione era nella cappella di S. Francesco, ma fu perduta nei restauri ivi eseguiti nel 1727. Il p. CASIMIRO (op. cit. pag. 112) accerta di averla trascritta con tutta esattezza dall'originale ed avrebbe, coll'esemplare del Panvinio, dato le varianti: CORP'; MVLIERIS DN̄E MARINE DE TRĪCIIS | MILLO. CCCC. IND. VIII. Nel 1400 cade esattamente l'indizione VIII. Il GUALDI (Cod. Vat. 8253, par. II, f. 263 *v.*) legge MCCCCXVIII, avvertendo inoltre che nella lapide era una figura di donna in abito matronale, con ai lati due stemmi, l'uno dei Savelli, dei Trinci l'altro che presentava due teste di cavallo. Come CASSIANO DEL POZZO, fol. 223 (FORCELLA, op. cit. I, 132) che però legge MCCCCXV, anche il Gualdi ha in fine IN PACE invece che IN CELIS.

scordiis a Pontifice missus in eo munere obeundo optime se gessit. Obiit septuagenarius XVIII Septembris MCDXCVIII Pontificatus Alexandri Papae VI anno VII. Cadaver in templo Sanctae Mariae Capitolinae sepultum iuxta aram maximam in cuius sepulchro incisum est hoc epitaphium

IOANNES . BAPTISTA . SABELLVS . S . R[O] . E[CCL] . DIACONVS . CARD .
TEMPOR . VARIETATE . ATQ . MALIGNITAT . BIS . AD . CARDINALATVM .
ELECTVS . ET . IN . MOLE . HADRIANI . DETENTVS . SEMPER . TAMEN .
HONORIFICE . LIBERATVS . SVB . PAVLO . XYSTO . INNOCENTIO .
ALEXANDRO . DVCATVS . BONONIAE . MARCHIAE . GENVAE . LEGAT .
PLENE . ET . CLARE . FVNCTVS . FRAGILIT . HVMANI . GENERIS . MEDITAT .
MONIMENT . VIVENS . SIBI . POS .
VIXIT . ANN . LXX . MENS DIES [1].

Reliquit [a] gentis Sabellae qui post hunc Cardinalem usque ad tempora nostra, sexaginta videlicet annorum intervallo fuere, consulto omittam quod nec mihi satis bene cogniti sint et exactiorem requirant dicendi rationem. His enim tumultuario magis quam iusto labore scriptis, non nisi tanquam principio quodam seu fundamento ad rem postea latius explicandam uti debere existimo: in dies enim mihi haec accuratius prosequenti plura semper sese offerent quae diligenter annotare curabo, ut ad iustam libri formam hoc opusculum aliquando deductum, nihil praeterea in eo quod rei cognitionem faciat desiderari possit [2].

a *Reliquos.*

[1] Questo Savelli è il primo cardinale che abbia avuto tale casata dopo Onorio IV. Era destinato alla porpora da Paolo II, ma non l'ottenne che l'anno 1480 da Sisto IV: la frase della iscrizione sepolcrale: *meditatus fragilitatem humani generis* ricorda le due prigionie sofferte in Castel Sant'Angelo, la prima sotto Sisto IV, la seconda sotto Alessandro VI, per sospetto di favorire la causa del Re di Napoli.

Varianti: S. RO. ECCL; MALIGNIT; GENER; POS. Il Cardella erroneamente lo vuole morto nel 1494.

[2] A lato di questo paragrafo il mss. Casanatense ha la postilla seguente: *Si conosce e dice il vero.* È un'altra di quelle annotazioni che danno a divedere l'astio contro l'illustre storico agostiniano.

ENRICO CELANI

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Giulio Beloch, *Storia Greca, Parte prima: La Grecia antichissima.* Roma, Fr. M. Pasanisi, 1891, p. 146.

Giungo tardi, quando già di questo libro si è parlato assai favorevolmente in alcune riviste nostrane e straniere, e a me ben poco resta da dire. Come dal titolo stesso apparisce, il volume presente espone la sola storia della Grecia antichissima, in cinque capitoli, che rispettivamente s'intitolano: *i Greci e loro origini; mito e religione; l'epopea popolare; la leggenda delle stirpi; la Grecia omerica.* Il libro ha un carattere sintetico: non si rivolge, come quello del Busolt, ai dotti di professione, a coloro che volendo studiare a fondo un punto della storia, hanno bisogno di un manuale, per conoscere le fonti e gli studi moderni, che di quel punto speciale hanno trattato, ma si dirige, invece, a coloro che del lavorìo minuto, analitico della scienza amano avere un riassunto fedele, facile e piano. Non si creda, però, che il manuale del Beloch sia un lavoro meramente riassuntivo delle opinioni degli altri; tutt'altro, perchè, anche in questo, si rileva quella dottrina profonda ed originale, che è una delle qualità precipue dei lavori del chiarissimo professore della università romana; e noi siamo convinti che, compiute che siano, le storie del Busolt e del Beloch, come l'analisi e la sintesi s'integrano fra loro, si completeranno a vicenda, ottenendo, meritamente, la palma sopra le altre.

L. C.

Jules Poiret, *Horace: étude psychologique et littéraire.* Paris, E. Thorin, 1890, p. 351, in 12°.

Il Poiret non è un nome ignoto. Di lui abbiamo uno studio sulla *eloquenza forense in Roma durante la repubblica* e una dissertazione sui *centumviri e le cause centumvirali.* Nel libro che ora annunciamo, egli, come già il titolo stesso dice, non si è proposto di fare opera di pura erudizione; il suo lavoro si rivolge non ai dotti, ma alle persone culte che vogliono conoscere la fisonomia morale di Orazio, e il carattere personale delle sue poesie. L'idea del libro pare gli sia sorta in mente leggendo uno studio tedesco dell'Oesterlen sul *comico e l'umorismo in Orazio*, che il Poiret giudica, alquanto severamente, nella prefazione, e che vorrebbe completare nel libro suo. È egli riuscito? A noi pare di sì e crediamo che lo studio del P. potrà essere letto con molto profitto da quelle persone per le quali fu scritto.

L. C.

C. Huit, *Études sur le Banquet de Platon.* Paris, E. Thorin, 1889, p. 139 in 8°.

Il *Convito* di Platone, con ragione scrive l'A., sotto l'aspetto letterario, è uno dei capolavori del genio greco; e sotto l'aspetto filosofico, è il dialogo platonico per eccellenza. Ha avuto, dunque, una felice ispirazione l'Huit di presentarcene uno studio che servisse ad illustrarlo e a farne ben intendere l'argomento. L'A. che ha dedicato a Platone, come dagli altri suoi scritti apparisce, tutta l'attività sua, mostra, in questo volume, non solo di aver studiato a fondo il simposio platonico, ma di conoscere anche i varî lavori che intorno ad essi furono pubblicati. Degno di speciale considerazione ci sembra il capitolo ottavo dove, dopo aver parlato della data del dialogo, ne scrive la storia, ricercando come fu inteso l'amore nelle varie scuole filosofiche fino a quella di Arturo Schopenhauer. Il libro dell'Huit sarà letto, con frutto, anche da chi abbia studiato il *Convito* platonico nel volume che vi ha dedicato Ruggero Bonghi.

L. C.

Tav. I

ROMA FOTOTIPIA DANES

Tav. II.

a

c

b

d

ROMA FOTOTIPIA DANESI